Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACC 15000/146/55 H.S.C. 408 COLLECTIVE AGREEMENTS -

(2)

(1 of 2 folders) July - Dec 1942

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COLLECTIVE AGREEMENTS - TORINO

July - Dec 1945

Declassified Ltd E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE

0005

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

8 RAPPRESENTATIVE AGENTS

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF REPRESENTATIVE AGENTS IN TORINO PROVINCE (N.310) TORINO

1. The agreement, which is effective from the 1st of Nov. 45, provides for a classification of the personnel into categories and concedes pay rates scaled according to category and ranging from 5800 lire to 2000 per month for clerikal employees and from 925 lire to 350 lire per week for drivers, ushers and common laborers.

2. A 10% reduction of above mentioned salaries is provided for female workers.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7365

Approved

31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec 26/1/46

ACCORDO ECONOMICO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DIPENDENTE DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI TORINO E PROVINCIA.-

STIPULATO IL 28 NOVEMBRE 1945

DECORRENZA DAL 1° NOVEMBRE 1945

VIENE FISSATO L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO NELLE VARIE CATEGORIE.-

L'INQUADRAMENTO DELLA NUOVA CATEGORIA NON PUÒ ESSERE INFERIORE A QUELLA GIÀ ATTRIBUITA.-

IL PRESTATORE HA DIRITTO DI FARE OPPOSIZIONE ENTRO UN MESE PER LA QUALIFICA ASSEGNATAGLI.-

I MINIMI DI STIPENDIO VENGONO FISSATI PER GLI UOMINI IMPIEGATI- TRA £. 5.800 E £. 3.200 A SECONDO DELLA CATEGORIA-CONTRO PRECEDENTI £. 1.650 E £. 525 PER LE DONNE IN £. 3.800 E £. 2.850 CONTRO PRECEDENTI- £. 1.403 E £. 388.-

I DATTILOGRAFI E LE DATTILOGRAFE INFERIORI AI 21 ANNI PERCEPISCONO UNO STIPENDIO COMPRESO TRA £. 2.400 E £. 2.600 A SECONDA DELL'ETÀ CONTRO PREGEDENTI £. 440 (CIRCA).-

I FATTORINI E GLI UOMINI DI FATICA PERCEPISCONO UN SALARIO SETTIMANALE PER 48 ORE DI LAVORO CONTINUO E 60 DI LAVORO DISCONTINUO DI £. 730 OLTRE AI 21 ANNI E DI £. 550 E £. 330 SE INFERIORI A 21 ANNI A SECONDA DELLA ETÀ.-

GLI AUTISTI E I MOTOCARRISTI UN SALARIO SETTIMANALE DI £. 525 CONTRO PREGEDENTI £. 140-90-50 E 160 RISPETTIVAMENTE.-

I SALARI SONO RIDOTTI DEL 10 % PER LE DONNE.-

LE RETRIBUZIONI TUTTE SONO RIDOTTE DEL 10 % PER I COMUNI DELLA PROVINCIA.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC No. 785021

L'INQUADRAMENTO DELLA NUOVA CATEGORIA NON PUO ESSERE INFERIORE A QUELLA GIÀ ATTRIBUITA.-

IL PRESTATORE HA DIRITTO DI FARE OPPOSIZIONE ENTRO UN MESE PER LA QUALIFICA ASSEGNATAGLI.-

I MINIMI DI STIPENDIO VENGONO FISSATI PER GLI UOMINI IMPIEGATI- TRA £. 5.800 E £. 3.200 A SECONDO DELLA CATEGORIA-CONTRO PRECEDENTI £. 1.650 E £. 525 PER LE DONNE IN £. 5.800 E £. 2.880 CONTRO PRECEDENTI- £. 1.403 E £. 388.-

I DATTILOGRAFI E LE DATTILOGRAFE INFERIORI AI 21 ANNI PERCEPISCONO UNO STIPENDIO COMPRESO TRA £. 2.400 E £. 2.000 A SECONDA DELL'ETÀ CONTRO PRECEDENTI £. 440 (CINCA).-

I FATTORINI E GLI UOMINI DI FATICA PERCEPISCONO UN SALARIO SETTIMANALE PER 48 ORE DI LAVORO CONTINUO E 60 DI LAVORO DISCONTINUO DI £. 750 OLTRE AI 21 ANNI E DI £. 550 E £. 330 SE INFERIORI A 21 ANNI A SECONDA DELLA ETÀ.-

GLI AUTISTI E I MOTOCARRISTI UN SALARIO SETTIMANALE DI £. 925 CONTRO PRECEDENTI £. 140-90-5 50 E 100 RISPETTIVAMENTE.-

I SALARI SONO RIDOTTI DEL 15 % PER LE DONNE.-

LE RETRIBUZIONI TUTTE SONO RIDOTTE DEL 10 % PER I COMUNI DELLA PROVINCIA.-

L'INDENNITÀ DI PRESENZA RESTA ASSORBITA.-

LE SOMME CORRISPOSTE PER ANTICIPI SUL NUOVO CONTRATTO SONO CONSIDERATE A FONDO PERDUTO.-

TORINO 27 DICEMBRE 1945.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO ECONOMICO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DIPENDENTE DA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI TORINO E PROVINCIA.

xxxxxxx

Il giorno 28 del mese di novembre 1945 in Torino presso la Camera Confederale del Lavoro

t r a

il SINDACATO AGENTI RAPPRESENTANTI VIAGGIATORI E PIAZZISTI DI COMMERCIO aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentato dai sigg. Cavaglià Virginio -Presidente - e Raffo Giuseppe -Segretario-

e .

il SINDACATO DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Torino e Provincia rappresentato dai sigg. Girardo Costanzo, Edgardo Assella - Tappeti Giuseppe- Levi Sergio

si è concluso il presente accordo economico per il personale impiegatizio e salariato dipendente da Agenti e Rappresentanti di Commercio di Torino e Provincia :

ART.1° - MINIMI DI STIPENDIO

		Uomini	Donne
1ª CATEGORIA			
Capi Ufficio - Capi Contabili - Ispettori - Altro personale con mansioni analoghe	mensili	5800	5800
II° CATEGORIA			
Corrispondente - contabile di concetto- Viaggiatore -piazzista con anzianità professionale superiore agli 8 anni Stenodattilografo con conoscenza di lingue estere - altro personale con mansioni analoghe	"	4600	4000
III° CATEGORIA			
a) Contabile d'ordine - Piazzista- stenodattilografo Altro personale con mansioni analoghe		3800	3200
b) Aiuto contabile Altropersonale con mansioni analoghe		3500	3000
c) Dattilografo oltre i 21 anni		3200	2880
dai 19 ai 21 anni		2400	2400
dai 17 ai 19 anni		2000	2000
Altro personale con mansioni analoghe			

MINIMO DI SALARIO AGLI OPERAI

Fattorini e uomini di fatica oltre 21 anni -settimm.	750
Fattorini dai 19 ai 21 anni	550
" " 17 ai 19 "	450
" " 15 " 17 "	350
Autisti, motoconducenti con patente ecc. "	925

ART.2°

I minimi di cui sopra saranno ridotti del 10% per i Comuni della Provincia e del 15% per il personale femminile suindicato.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ART.1° - MINIMI DI STIPENDIO

		Uomini	Donne
I° CATEGORIA			
Capi Ufficio - Capi Contabili - Ispettori - Altro personale con mansioni analoghe	mensili	5800	5800
II° CATEGORIA			
Corrispondente - contabile di concetto - Viaggiatore - Piazzista con anzianità professionale superiore agli 8 anni Stenodattilografo con conoscenza di lingue estere - altro personale con mansioni analoghe	"	4600	4000
III° CATEGORIA			
a) Contabile d'ordine - Piazzista - stenodattilografo Altro personale con mansioni analoghe		3800	3200
b) Aiuto contabile Altropersonale con mansioni analoghe		3500	3000
c) Dattilografo oltre i 21 anni		3200	2880
dai 19 ai 21 anni		2400	2400
dai 17 ai 19 anni		2000	2000
Altro personale con mansioni analoghe			

MINIMO DI SALARIO AGLI OPERAI

Fattorini e uomini di fatica oltre 21 anni	settiman.	750
Fattorini dai 19 ai 21 anni		550
" " 17 ai 19 "		450
" " 15 " 17 "		350
Autisti, motoscriatti con patente spe.	"	925

ART.2°

I minimi di cui sopra saranno ridotti del 10% per i Comuni della Provincia e del 10% per il personale femminile salariato.

ART.3°

Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro un mese dalla pubblicazione del presente accordo ai singoli lavoratori la categoria alla quale vengono assegnati (che non può essere inferiore a quella già attribuita) con la indicazione delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni. Trascorso un mese da tale comunicazione, le qualifiche rimarranno definitive qualora il prestatore non faccia opposizione.

ART.4°

I minimi di stipendio e di salario sopra indicato sono commisurati per l'orario normale di lavoro di 48 ore settimanali per il personale addetto a lavoro discontinuo.

Detti minimi assorbono l'indennità di presenza.

A parte continua ad essere corrisposta l'indennità di contingenza di cui

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 78502

all'accordo 11 Luglio 1945 conchiuso tra la Camera del Lavoro di Torino e l'Associazione dei Commercianti della Provincia di Torino.

Al personale che alla data del 31 agosto per accordi particolari prestava servizio ridotto, la retribuzione dovrà essere ragguagliata alle ore di effettiva prestazione di lavoro, e la retribuzione continua ad essere liquidata nel rapporto già concordato tra ore di lavoro e retribuzione.

ART.5°

Le somme corrisposte dalle aziende nei mesi luglio/ottobre 1945 quali anticipi sul nuovo contratto, vanno considerate a fondo perduto.

ART.6°

Il presente contratto entra in vigore a decorrere dal giorno 1° novembre 1945.

Letto, confermato, sottoscritto.

P.SINDACATO ADDETTI E ASSIMILATI VIAGGIATORI E PIAZZISTI

M.° Virginio Cavaglià
" Giuseppe Raffo

P.SINDACATO DEI DIRETTI DA ACLI DI COMMERCIALI

M.° Girardo Costanzo
" Angelo Edgardo
" Zupruti Giuseppe
" Lev. Servio

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

NOTARY
TORINO 85

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES IN NOTARY PUBLIC OFFICES IN TORINO PROVINCE. (No. 303).-

1. This agreement, which is effective from the 15th of October 1945, concedes new basic wages ranging from 4000 lire to 2500 lire per month for clerks and from 600 lire to 400 lire per week for ushers.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

28.12.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Coles
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

SG/oc

303

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA STUDI NOTARILI
TORINO

Stipulato 29/11/45

Decorrenza 15/10/45

Stipendi oscillanti fra £.2500 e £.4000 mensili per gli impiegati e £.400 e £.600 settimanali per i fattorini

L'indennità di presenza è assorbita dai nuovi minimi.

Torino, dicembre 1945

7360

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA STUDI NOTARILI TORINO

Stipulato 29/11/45

Decorrenza 15/10/45

Stipendi oscillanti fra £.2500 e £.4000 mensili per gli impiegati e £.400 e £.600 settimanali per i fattorini

L'indennità di presenza è assorbita dai nuovi minimi.

Torino, dicembre 1945

7360

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA STUDI NOTARILI DI TORINO E PROV.

Il giorno 29 del mese di novembre 1945 in Torino presso lo Studio del Notaio Mijno Ulrico via Po 39 Torino

t r a

l'ORDINE DEI NOTAI rappresentato dal suo Presidente avv.Ulrico Mijno

e

la Camera del Lavoro rappresentata dal sig.Rossetti geom.Giuseppe si è stipulato il seguente accordo salariale :

ART. 1° - MINIMI DI STIPENDIO

Segreteria di studio	L.	4.000	mensili
Stenodattilografa	"	2.500	"
Dattilografa : fino ai 18 anni	"	2.000	"
oltre i 18 anni	"	2.500	"
Fattorino : con meno di 20 anni e più di 55		400	settimanali
tra i 20 ed i 55 anni		600	"

ART. 2° - QUALIFICHE

Segreteria di studio è l'impiegata che coadiuva direttamente il titolare dello studio nell'espletamento delle sue mansioni, mentre la dattilografa è l'impiegata addetta al comune lavoro di macchina, telefono, semplici commissioni e piccola contabilità d'ufficio.

ART.3°

L'indennità di presenza è assorbita dai suddetti minimi.

ART. 4°

I Professionisti comunicheranno per iscritto entro un mese dalla pubbli-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Stenodattilografa		"	2.500	"
Dattilografa :	fino ai 18 anni	"	2.000	"
	oltre i 18 anni	"	2.500	"
Fattorino :				
	con meno di 20 anni e più di 55		400	settimanali
	tra i 20 ed i 55 anni		600	"

ART. 2° - QUALIFICHE

Segretario di studio è l'impiegato che coadiuva direttamente il titolare dello studio nell'espletamento delle sue mansioni, mentre la dattilografa è l'impiegata addetta al comune lavoro di macchina, telefono, semplici commissioni e piccola contabilità d'ufficio.

ART.3°

L'indennità di presenza è assorbita dai suddetti minimi.

ART. 4°

I professionisti comunicheranno per iscritto entro un mese dalla pubblicazione del presente accordo ai singoli lavoratori la categoria alla quale vengono assegnati, che non può essere inferiore a quella già attribuita, con le indicazioni della mansione effettiva e delle denominazioni particolari spettanti a tali mansioni.

ART.5°

Il presente accordo avrà decorrenza dal 15 ottobre 1949

ART.6°

Le suddette tariffe si intendono ridotte del 10% per i Comuni della Prov.

ART.7°

Resta rimanendo i trattamenti economici più favorevoli ed i diritti acquisiti.

Letto, confermato, sottoscritto.

P.LA CAMERA DEL LAVORO
F.C. On.le Fanfani

P.L'ORDINE DEI NOTAI
Not. Milano

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.5 NND Project No. 1-402/NND 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

84

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND EMPLOYEES OF THE FIRM "MICRO" IN PRIOCCA(TORINO PROVINCE). (No. 284).

TORINO

1. Pending conclusion of the new national or inter-regional agreement, it has been agreed to concede an increase of 4 lire and 3 lire per hour to female workers and apprentices respectively.-

2. This agreement is effective from the 1st of November 1945.-

3. R.I.L.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER + REMARKS

Approved.

7338

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC 29/1/46

SG/mm.

2 8 6

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLA DITTA MUSSO DI BRICHERASIO
= T O R I N O =

STIPULATO : 19.11.1945
DECORRENZA : 1.11.1945

In attesa del nuovo contratto nazionale o interregionale è riconosciuto un aumento orario di £.4 alle operaie e di £.3 alle apprendiste sulle paghe in atto.

737

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1950271

STIPULATO : 19.11.1945
DECORRENZA : 1.11.1945

In attesa del nuovo contratto nazionale o interregionale è riconosciuto un aumento orario di £.4 alle operaie e di £.3 alle apprendiste sulle paghe in atto.

2357

—

Torino, dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COPIA

UF/

VERBALE DI RIUNIONE IL GIORNO 19 NOVEMBRE 1945 PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO SI SONO RIUNITI I SIGG.

- SIG. ABBONDANZI - DELLA DITTA TORCITURA DI CASELLE
- DOTT. LURASCHI VITTORIO - DELL'UN. INDUSTRIALI DI TORINO
- SIG. DEL [illegible]IO - DEL SINDACATO OPERAI TESSILI DELLA CAMERA DEL LAVORO
- SIG. DURANDO NICOLA - DELL'UFF. PROVINC. DEL LAVORO DI - TO. -

---

PER L'ESAME DELLA SITUAZIONE SALARIALE DELLA MAESTRANZA ADDETTA ALLO STABILIMENTO TORCITURA DI CASELLE. -

DOPO AMPIA ED AMICHEVOLE DISCUSSIONE SI CONVIENE QUANTO SEGUE IN ATTESA DEL CONTRATTO NAZIONALE OD INTERREGIONALE CHE REGOLAMENTI L'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA:

A FAR DATA DAL 15 OTTOBRE 1945 VIENE CONCESSA ALLA MAESTRANZA UN AUMENTO PROVVISORIO DI L. 4 PER LE OPERAIE E DI L. 3 PER LE APPRENDISTE. TALE AUMENTO VERRÀ CORRISPOSTO PER OGNI ORA DI EFFETTIVA PRESTAZIONE DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE O INTERREGIONALE DI CUI SOPRA. CON LE STESSE MODALITÀ VERRÀ CORRISPOSTO UN AUMENTO PROVVISORIO DI L. 5 ORARIE SUI MINIMI SALARIALI PER GLI UOMINI. -

RESTA CONVENUTO CHE ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SOPRA RICORDATO SI PROCEDERÀ AL CONGUAGLIO IN PIÙ OD IN MENO DELLE SPETTANZE DEFINITIVE DELLE MAESTRANZE DELLA DITTA ATTENENDOSI A TUTTE LE NORME CHE VERRANNO FISSATE DAL PIÙ VOLTE CITATO CONTRATTO DA STIPULARSI PER LA TORCITURA

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PER L'ESAME DELLA SITUAZIONE SALARIALE DELLA MAESTRANZA ADDETTA ALLO STABILIMENTO TORCITURA DI CASELLE.-

DOPO AMPIA ED AMICHEVOLE DISCUSSIONE SI CONVIENE QUANTO SEGUE IN ATTESA DEL CONTRATTO NAZIONALE OD INTERREGIONALE CHE REGOLAMENTI L'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA:

A FAR DATA DEL 15 OTTOBRE 1945 VIENE CONCESSA ALLA MAESTRANZA UN AUMENTO PROVVISORIO DI L.4 PER LE OPERAIE E DI L.5 PER LE APPRENDISTE. TALE AUMENTO VERRÀ CORRISPOSTO PER OGNI ORA DI EFFETTIVA PRESTAZIONE DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE O INTERREGIONALE DI CUI SOPRA. CON LE STESSE MODALITÀ VERRÀ CORRISPOSTO UN AUMENTO PROVVISORIO DI L.5 ORARIE SUI MINIMI SALARIALI PER GLI UOMINI.- 1535

RESTA CONVENUTO CHE ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SOPRA RICORDATO SI PROCEDERÀ AL CONGUAGLIO IN PIÙ OD IN MENO DELLE SPETTANZE DEFINITIVE DELLE MAESTRANZE DELLA DITTA ATTENENDOSI A TUTTE LE NORME CHE VERRANNO FISSATE DAL PIÙ VOLTE CITATO CONTRATTO DA STIPULARSI PER LA TORCITURA SERICA.-

IL PRESENTE ACCORDO HA CARATTERE PROVVISORIO E VERRÀ SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI DELLE NORME DEL CONTRATTO DEFINITIVO DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA.-

LA DITTA — SINDACATO OPERAI TESSILI

F.TO TORCIT. MUSSO — F.TO A. DEL FINI

L'UNIONE INDUSTRIALE

L'UFF. PROV. DEL LAV. — F.TO VITT. FURESCHI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI RIUNIONE IL GIORNO 19 NOV. 45 PRESSO LA SEDE DELL'UFF.PROV.DEL LAVORO DI TORINO SI SONO RIUNITI:

I SIG. AVV. MUSSO GIUSEPPE IN RAPPRESENTANZA DELLA DITTA MUSSO

DR. VITTORIO LURASCHI IN RAPPRESENTANZA DELL'UN. INDUSTRIALI

SIG. DURANDO NICOLA DELL'UFF.PROV.DEL LAVORO

" DEL PIU' IN RAPPRESENTANZA DEL SINDACATO TESSILI-C.L.

PER L'ESAME DELLA SITUAZIONE SALARIALE DELLA MAESTRANZA ADDETTA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA MUSSO DI BRICHERASIO.-

DOPO' AMPIA ED AMICHEVOLE DISCUSSIONE SI CONVIENE QUANTO SEGUE IN ATTESA DEL CONTRATTO NAZIONALE OD INTERREGIONALE CHE REGOLAMENTI L'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA:

A FAR PARTE DAL 1° NOVEMBRE 45 VIENE CONCESSA ALLA MAESTRANZA UN AUMENTO PROVVISORIO DI L.4 PER LE OPERAIE E DI L.3 PER LE APPRENDISTE.-TALE AUMENTO VERRÀ CORRISPOSTO PER OGNI ORA DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SI INTENDERÀ CONCESSO IN QUALITÀ DI ACCONTO IN ATTESA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE OD INTERREGIONALE DI CUI SOPRA.-

RESTA CONVENUTO CHE ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SOPRA RICORDATO SI PROCEDERÀ AL CONGUAGLIO IN PIÙ OD IN MENO DELLE ASPETTANZE DEFINITIVE DELLE MAESTRANZE DELLA DITTA ATTENENDOSI A TUTTE LE NORME CHE VERRANNO FISSATE DAL PIÙ VOLTA CITATO CONTRATTO DA STIPULARSI PER LA TORCITURA DELLA SETA.-

IL PRESENTE ACCORDO HA CARATTERE PROVVISORIO E VERRÀ SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI DALLE NORME DEL CONTRATTO DEFINITIVO (NAZIONALE OD INTERREGIONALE) CHE DISCIPLINERÀ IL TRATTAMENTO DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA TORCITURA DELLA SETA.-

DITTA

SINDACATO TESSILI OPERAI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COLAMENTI L'INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA:

A FAR PARTE DAL 1° NOVEMBRE 45 VIENE CONCESSA ALLA MAESTRANZA UN AUMENTO PROVVISORIO DI L.4 PER LE OPERAIE E DI L.3 PER LE APPRENDISTE.-TALE AUMENTO VERRÀ CORRISPOSTO PER OGNI ORA DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA E SI INTENDERÀ CONCESSO IN QUALITÀ DI ACCONTO IN ATTESA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE OD INTERREGIONALE DI CUI SOPRA.-

RESTA CONVENUTO CHE ALL'ATTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SOPRA RICORDATO SI PROCEDERÀ AL CONGUAGLIO IN PIÙ OD IN MENO DELLE ASPETTANZE DEFINITIVE DELLE MAESTRANZE DELLA DITTA ATTENENDOSI A TUTTE LE NORME CHE VERRANNO FISSATE DAL PIÙ VOLTA CITATO CONTRATTO DA STIPULARSI PER LA TORCITURA DELLA SETA.=

IL PRESENTE ACCORDO HA CARATTERE PROVVISORIO E VERRÀ SOSTITUITO A TUTTI GLI EFFETTI DALLE NORME DEL CONTRATTO DEFINITIVO (NAZIONALE OD INTERREGIONALE) CHE DISCIPLINERÀ IL TRATTAMENTO DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA TORCITURA DELLA SETA.-

DITTA

F.TO ILLEGGIBILE

SINDACATO TESSILI OPERAI

F.TO ILLEGGIBILE

UNIONE INDUSTRIALI

F.TO VITTORIO LURASCHI

UFFICIO PROV. DEL LAVORO

F.TO DURANGO

COPIA

DF/

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0 0 2 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NEWSPAPERS
TORINO 83

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE NEWSPAPERS IN TORINO. (No. 265).

1. The agreement, which is effective from the 3rd of July 1945, concedes a 25% increase for nocturnal work.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.1945

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc. LSC
29/1/46

234

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PERSONALE OPERAIO QUOTIDIANI TORINESI

= TORINO =

STIPULATO : 28.11.1945
DECORRENZA : 3.7.1945

Convenuto un aumento del 25% sulla paga relativa al lavoro ordinario notturno e del 7,50% per il lavoro ordinario promiscuo.

1333

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND 795071

STIPULATO : 28.11.1945
DECORRENZA : 3.7.1945

Convenuto un aumento del 25% sulla paga relativa al lavoro ordinario notturno e del 7,50% per il lavoro ordinario promiscuo.

7353

Dicembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

MZ/

COPIA

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
Unione Provinciale di Torino

Prot.n. 6524

Torino, 3 dicembre 1945
Via Massena, 20

ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
T O R I N O
V.Gioberti,5

OGGETTO: Verbale accordo per personale addetto ai lavori dei quotidiani.

Si pregiamo trasmettervi per il prescritto Vostro visto di approvazione il testo del contratto di lavoro stipulato per gli addetti alle tipografie dei quotidiani in data 28 novembre 1945, allo scopo di concedere, alle stregue di quanto è già stato concesso in altre provincie, le maggiorazioni del 25% e del 7,5% per il lavoro ordinario notturno e prefestivo rispettivamente.

Poichè è stato dato effetto retroattivo alle disposizioni e si chiedere da parte delle Amministrazioni delle Stampa e della Gazzetta d'Italia il rimborso di tali somme nei confronti delle Amministrazioni dei vari quotidiani aventi delle tipografie all'interno, vi preghiamo di volerci comunicare il Vostro parere con la massima urgenza.

Giunge presente che l'accordo del 25 maggio 1945 di cui è stato nel nuovo contratto è stato da Voi regolarmente approvato con lettera 16.6.1945 n.6037 di protocollo.

Il Direttore
f.to (illeggibile)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

stipulato per gli addetti alle tipografie [illegible]
in data 28 novembre 1945, allo scopo di concedere, alle
stesse di quanto è già stato concesso in altre provin-
cie, le maggiorazioni del 25% e del 7,5% per il lavoro
ordinario notturno e prolungato rispettivamente.

Poichè trattasi di dare effetto retroattivo alle
disposizioni e di chiedere da parte delle Amministrazioni
della Stampa e della Gazzetta d'Italia il reintegro di
tali arretrati anche alle Amministrazioni dei vari quoti-
diani e periodici delle tipografie editrici, Vi preghiamo di
volerci comunicare il Vostro parere con la massima urgenza.

Teniamo presente che l'accordo del 25 maggio 1945
di cui è cenno nel nuovo contratto è stato da Voi regolar-
mente approvato con lettera 16.6.1945 n.6037 di protocollo.

7336

IL DIRETTORE
f.to (illeggibile)

2.1 allegato

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

COPIA

VERBALE DI ACCORDO

Addì 28 novembre 1945 presso la sede della "Stampa" in Torino

presenti

il dott.Luigi Caramanti dell'Unione Industriale
il dott.Mario Grosa della Soc.Editrice "La Stampa"
il comm.Nerso Squarcini della Soc.Editrice Torinese ("S.E.T.")

e

il sig. Giorgio Pavanetto della Federazione Italiana dei Lavoratori del Libro di Torino,

assistito dalle rappresentanze delle Commissioni Interne operai delle case Editrici suddette

è stata esaminata la richiesta delle Commissioni interne delle Case Editrici di Giornali quotidiani di Torino tendente ad ottenere, per il personale operaio addetto ai lavori dei quotidiani le maggiorazioni del 25% e del 7.50% sui salari di cui al Contratto di Lavoro 25 maggio 1945, rispettivamente per il lavoro ordinario notturno e per il lavoro ordinario prefestivo.

Dopo ampia e cordiale discussione premesso:

1°) che il suscitato contratto di lavoro 25 maggio 1945 è sostitutivo della regolamentazione "Spinelli" di cui a quella data non era ancora nata a Torino la parte interessante gli addetti a tipografie di giornali quotidiani;

2°) che di fatto, in altre provincie per effetto dell'applicazione del Decreto Spinelli 15.1.1945, è tuttora in atto per le categorie in esame un trattamento salariale che prevede per il lavoro ordinario notturno e prefestivo le maggiorazioni del 25 e 7,50% rispettivamente

Viene raggiunto il seguente

7531

ACCORDO

1°) Con effetto retroattivo dal 1 luglio 1945 la Società Editrice "La Stampa" e Società Editrice Torinese ("S.E.T.") di Torino corrisponderanno ai dipendenti operai addetti alle lavorazioni dei giornali le seguenti maggiorazioni da computarsi sulla paga base di cui al più volte citato Contratto 25 maggio 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

È stata esaminata la richiesta delle Commissioni Interne delle Case Editrici di Giornali quotidiani di Torino tendente ad ottenere, per il personale operaio addetto ai lavori dei quotidiani le maggiorazioni del 25% e del 7.50% sui salari di cui al Contratto di Lavoro 25 maggio 1945, rispettivamente per il lavoro ordinario notturno e per il lavoro ordinario promiscuo.

Dopo ampia e cordiale discussione premesso:

1°) che il succitato contratto di Lavoro 25 maggio 1945 è sostitutivo della regolamentazione "Spinelli" di cui a quella data non era ancora nota a Torino la parte interessante gli addetti a tipografie di giornali quotidiani;

2°) che di fatto, in altre Provincie per effetto dell'applicazione del Decreto Spinelli 15.3.1945, è tuttora in atto per le categorie in esame un trattamento salariale che prevede per il lavoro ordinario notturno e promiscuo le maggiorazioni del 25 e 7,50% rispettivamente

Viene raggiunto il seguente

7351

A C C O R D O

1°) Con effetto retroattivo dal 1 luglio 1945 la Società Editrice "La Stampa" e Società Editrice Torinese ("S.E.T.") di Torino corrisponderanno ai dipendenti operai addetti alle lavorazioni dei giornali le seguenti maggiorazioni da computare sulla paga base di cui al più volte citato Contratto 25 maggio 1945

- del 25% sul lavoro ordinario notturno
- del 7.50% sul lavoro ordinario promiscuo.

2°) Nel caso di future revisioni salariali (aumenti, perequazioni, livellamenti, ecc.) rimane fin d'ora convenuto che la differenza fra i minimi attualmente vigenti in Provincia di Torino e quelli vigenti in Provincia di Milano dovrà essere integralmente assorbita di modo che, dopo tali revisioni, i salari degli addetti alle tipografie di quotidiani di Torino non saranno più mai tali, per nessuna qualifica, a quelli di Milano.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

3°) Da parte degli operai viene assunto l'impegno di astenersi dal formulare particolari richieste di aumenti o perequazioni salariali per i lavoratori che, comunque, vengono adibiti al lavoro diurno.

Il presente accordo si intende parte integrante del Contratto 25 maggio 1945, di cui segue le sorti ad ogni effetto.

Letto, approvato, e sottoscritto.

F.to Mario Grosso
Luigi Cardamanti
Nerino Squarzini
Giorgio Pavanotto

Per copia conforme

IL DIRETTORE DELL'UNIONE PROVINCIALE
DI TORINO
F.to (Dott. COGGENI)

P. C. C.

7350

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PHARMACIST
TORINO 82

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR A CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF PHARMACIES IN TORINO PROVINCE. (No. 260).

1. The agreement, which is effective from the 1st of July 1945, concedes contingency indemnities varying from 108 lire per day for males heads of family to 56 lire per day for juveniles, inclusive of "Presence indemnity".-

2. According to clsuse 3 of the agreement, the usual "Christmas Allowance", equal to one month's pay, is absorbed by the new pay rates.-

3. R.I.J.A.C. recommends approval of the agreement with exception of clause 3.-

31.12.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.
31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC 29/1/46

SG/ms.

2 C 3

ACCORDO SALARIALE DI CONTINGENZA DIPENDENTI DA FARMACISTI
= TORINO =

STIPULATO : 25.7.1945
DECORRENZA : 1.7.1945

E' fissata un'indennità di caro-vita per le varie categorie.

La 13ª mensilità è conglobata nello stipendio più indennità di caro-vita. E' lasciato al datore di lavoro di elargire una gratifica natalizia.

7318

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

INDENNITA' DI CARO VITA AI DIPENDENTI (non laureati) DA FARMACISTI

L'anno 1945 addì 25 luglio in Torino presso la sede della Camera Confederale del Lavoro di Torino, tra i rappresentanti del C.L.N.R.P. FARMACISTI ed i rappresentanti del Sindacato Dipendenti da Farmacie, non laureati, si è stipulato il seguente accordo:

ART. 1°

A decorrere dal 1° luglio 1945 è istituito, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di caro vita da corrispondersi al personale di Farmacia non laureato, nelle seguenti misure ragguagliabili ad ora e da corrispondersi nelle sole ore di effettiva prestazione di lavoro ;

INDENNITA' DI CARO VITA GIORNALIERA

	indennità caro vita	indennità presenza
Fattorini Capo Famiglia	90,--	18
" non capi famiglia	78	18
Donne capi famiglia	68	10
Donne non capi famiglia	60	10
Fattorini da 18 a 20 anni	56	10
Fattorini fino a 18 anni	46	10

ART.2°

Gli stipendi rimangono immutati sulla base della circolare emanata in data 25/3/944 dall'ex Sindacato Farmacisti della provincia di Torino.

ART. 3°

La tredicesima mensilità è compresa nello stipendio, più indennità di caro vita.

ART.4°

Le ferie sono pagate integralmente indennità compresa per tutto il periodo di chiusura delle farmacie.

ART.5°

Qualora lo stipendio sia superiore ai minimi, questo dovrà essere mantenuto e l'indennità di contingenza calcolata a parte.

ART.6°

E' lasciato al datore di lavoro il giudizio di elargire una gratifica natalizia.

ART.7°

INDENNITA' DI CARO VITA AI DIPENDENTI (non laureati) DA FARMACISTI

L'anno 1945 addì 25 luglio in Torino presso la sede della Camera Confederale del Lavoro di Torino, tra i rappresentanti del C.L.N.R.P. FARMACISTI ed i rappresentanti del Sindacato Dipendenti da Farmacie, non laureati, si è stipulato il seguente accordo:

ART. 1°

A decorrere dal 1° luglio 1945 è istituito, in aggiunta alla indennità di presenza in corso, una indennità di caro vita da corrispondersi al personale di Farmacia non laureato, nelle seguenti misure ragguagliabili ad ore e da corrispondersi nelle sole ore di effettiva prestazione di lavoro ;

INDENNITA' DI CARO VITA GIORNALIERA

	indennità caro vita	indennità presenza
Fattorini Capo Famiglia	90,--	18
" non capi famiglia	78	18
Donne capi famiglia	88	10
Donne non capi famiglia	60	10
Fattorini da 18 a 20 anni	56	10
Fattorini fino a 18 anni	46	10

ART.2°

Gli stipendi rimangono immutati sulla base della circolare emanata in data 23/3/944 dall'ex Sindacato Farmacisti della provincia di Torino.

ART. 3°

La tredicesima mensilità è conglobata nello stipendio, più indennità di caro vita.

ART.4°

Le ferie sono pagate integralmente [illegible] indennità comprese per tutto il periodo di chiusura delle farmacie.

ART.5°

Qualora lo stipendio sia superiore ai minimi, questo dovrà essere mantenuto e l'indennità di contingenza calcolata a parte.

ART.6°

E' lasciato al datore di lavoro il giudizio di elargire una gratifica natalizia.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Donne capi famiglia	68	10
Donne non capi famiglia	60	10
Fattorini da 18 a 20 anni	56	10
Fattorini fino a 18 anni	46	10

ART.2°

Gli stipendi risultano commutati sulla base della circolare emanata in data 25/3/946 dall'ex Sindacato Farmacisti della provincia di Torino.

ART. 3°

La tredicesima mensilità è conglobata nello stipendio, più indennità di carovita.

ART.4°

Le ferie sono pagate integralmente indennità compresa per tutto il periodo di chiusura delle farmacie.

ART.5°

Qualora lo stipendio sia superiore ai minimi, questo dovrà essere mantenuto e l'incremento di contingenza calcolato a parte.

ART.6°

E' lasciato al datore di lavoro il giudizio di classificare una pratica naturalista.

ART.7°

L'indennità di caro vita non fa parte dello stipendio agli effetti dell'indennità di licenziamento mentre deve essere calcolata per il computo dell'indennità di preavviso.

p.IL SINDACATO DIPENDENTI DA FARMACIE

Ft° Ghietti Francesco
" Rabbocchia Giovanni
" Pasino Giuseppe

p.SEZIONE LAVORATORI COMMERCIO

Ft° Italiano Carlo

p.IL C.L.N.R.P. FARMACISTI

Ft° Ponti
Dr.Ferola

p.CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

Ft° Fiocchia

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND 95...

1950241

Torino 81

Home - work

VERBALE DI ACCORDO

Fra l'Unione Industriali della Provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino si è concluso il seguente accordo per la estensione della indennità di contingenza ai lavoranti a domicilio :

Le Ditte industriali che affidano lavoro a domicilio, per la corresponsione dell'indennità di contingenza (caro-vita) si regoleranno come appresso:

a) Aziende sartoriali su misura da uomo

1ª categ. operai	L.	350	= per ogni giacca
	"	90	= per ogni paio di calzoni
	"	85	= per ogni gilet
2ª " "	"	280	= per ogni giacca
	"	72	= per ogni paio di calzoni
	"	68	= per ogni gilet

b) Ombrellifici
110% sulla retribuzione globale

c) Per i calzaturifici a mano si tratterà a parte

d) Per tutte le altre categorie industriali
100% sulla retribuzione globale.

Si precisa che le tariffe d'ottimo per la lavorazione a domicilio non devono mai essere inferiori a quelle praticate nell'interno dell'azienda, in modo da garantire, in proporzione al lavoro eseguito, la stessa indennità di contingenza.

Il presente accordo ha decorrenza dal 21 Giugno 1945.

Torino, 25 Luglio 1945

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Remo Bavio

PER L'UNIONE INDUSTRIALE
F.To C. Pistoja

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 81

Home - work

VERBALE DI ACCORDO

Tra l'Unione Industriali della Provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino si è concluso il seguente accordo per la estensione della indennità di contingenza ai lavoranti a domicilio :

Le Ditte industriali che affidano lavoro a domicilio, per la corresponsione dell'indennità di contingenza (caro-vita) si regoleranno come appresso:

a) Aziende sartoriali su misura da uomo

1ª categ. operai	L.	350	= per ogni giacca
	"	90	= per ogni paio di calzoni
	"	85	= per ogni gilet
2ª " "	"	280	= per ogni giacca
	"	72	= per ogni paio di calzoni
	"	68	= per ogni gilet

b) Ombrellifici
110% sulla retribuzione globale

c) Per i calzaturifici a mano si tratterà a parte

d) Per tutte le altre categorie industriali
100% sulla retribuzione globale.

Si precisa che le tariffe a cottimo per la lavorazione a domicilio non devono mai essere inferiori a quelle praticate nell'interno dell'azienda, in modo da garantire, in proporzione al lavoro eseguito, la stessa indennità di contingenza.

Il presente accordo ha decorrenza dal 21 Giugno 1945.

Torino, 25 Luglio 1945

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Remo Bavio

PER L'UNIONE INDUSTRIALE
F.To C.Pistoja

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF DOMICILE WORKERS IN TORINO PROVINCE (N° 211)

1. The agreement, which is effective from the 21st of June 1945, concedes following contingency indemnities :

a) a piecework contingency indemnity varying from 390 lire to 68 lire a piece, according to the importance and technical difficulties of the work, for domicile workers engaged in the tailoring trade;

b) a contingency indemnity varying from 110% to 100% of the total remuneration for domicile workers engaged in other trades.

2. A separate agreement will be concluded in respect of domicile workers engaged in the shoe-making industries.

3. A.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

13/12/1945

B. SICILIA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

7315

Eugene H. Mc Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

SG/mm

ACCORDO SALARIALE PER INDENNITA' CONTINGENZA AI LAVORATORI A DOMICILIO = TORINO =

STIPULATO: 25.7.1945
DECORRENZA: 21.6.1945

****

Per i lavoratori a domicilio di sartorie l'indennità di contingenza varia a secondo della parte dell'abito, andando da un minimo di £.68 per ogni gilet a £.350 per ogni giacca.

Per gli operai dipendenti da ombrellifici è fissata nel 110% della retribuzione globale.

Per i lavoranti dei calzaturifici nulla è fissato nel presente accordo.

Per i dipendenti delle altre categorie industriali il 100% della retribuzione globale.

344

declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

Per i lavoratori a domicilio di sartorie l'indennità di contingenza varia a secondo della parte dell'abito, andando da un minimo di £.68 per ogni gilet a £.350 per ogni giacca.

Per gli operai dipendenti da ombrellifici è fissata nel 110% della retribuzione globale.

Per i lavoranti dei calzaturifici nulla è fissato nel presente accordo.

Per i dipendenti delle altre categorie industriali il 100% della retribuzione globale.

3414

Torino, 12.11.1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

80

249

Piedmont

ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI (TURIN)
ADDETTI ALLA RACCOLTA RISO NELLA CAMPAGNA 1945
INTERPROVINCIALE

Agreement
(Rice - Harvesters)

I lavoratori di I^ categoria ricevono una indennità giornaliera di caro vita di £. 70,- e determinati quantitativi di risone.

Quelli di II^ categoria pure £. 70,- e quantitativi di risone leggermente inferiori a quelli della I^.

Torino, Novembre 1945.

7313

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0043

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Accordo sul trattan riale da corrispon taglio, la raccolta zione del riso nella 1945 alla manodop tizia locale e fores

Le Associazioni degli Agricoltori delle Provincie di Vercelli, Novara, Pavia, stesse Provincie, a conclusione delle trattative intercorse e allo scopo di unificare le raccolta, trebbiatura ed essiccazione del riso nella corrente campagna 1945, formulano stessa:

1. — LAVORI DI PRIMA CATEGORIA per 8 ore di lavoro (taglio, legat lavoro tutti i lavoratori indistintamente ricevono L. 70 di indennità di caro-vita ed i

Uomini	dai	17	ai	65	anni,	Kg.	16,000	pari a	Kg.
»	»	16	»	17	»	»	14,400	»	»
»	»	15	»	16	»	»	13,000	»	»
Donne	»	15	»	16	»	»	13,000	»	»
»	»	16	in	più	»	»	14,400	»	»

2. — LAVORI DI SECONDA CATEGORIA per 8 ore di lavoro (trebbiat tutti i lavoratori indistintamente ricevono L. 70 di indennità di caro-vita e i quantita

Uomini	dai	17	ai	65	anni,	Kg.	14,400	pari a	Kg.
»	»	16	»	17	»	»	12,000	»	»
»	»	15	»	16	»	»	10,000	»	»
Donne	»	15	»	16	»	»	10,000	»	»

0044

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ul trattamento sala-
corrispondersi per il
raccolta e l'essicca-
riso nella campagna
a manodopera avven-
ale e forestiera.

lle Provincie di Vercelli, Novara, Pavia, Milano e i rappresentanti delle Federterre delle ve intercorse e allo scopo di unificare le condizioni di lavoro e tarrifazione del taglio, nella corrente campagna 1945, formulano le seguenti tabelle da valere per la campagna

GORIA per 8 ore di lavoro (taglio, legatura ed operazioni miste) per ogni giornata di vono L. 70 di indennità di caro-vita ed i quantitativi di risone sotto indicati:

17	ai	65	anni,	Kg.	16,000	pari	a	Kg.	25,000 di risone
16	»	17	»	»	14,400	»	»	»	22,500 » »
15	»	16	»	»	13,000	»	»	»	20,300 » »
15	»	16	»	»	13,000	»	»	»	20,300 » »
16	in	più	»	»	14,400	»	»	»	22,500 » »

TEGORIA per 8 ore di lavoro (trebbiatura ed essiccazione) per ogni giornata di lavoro, 70 di indennità di caro-vita e i quantitativi di riso sotto indicati:

17	ai	65	anni,	Kg.	14,400	pari	a	Kg.	22,500 di risone
16	»	17	»	»	12,000	»	»	»	18,750 » »
15	»	16	»	»	10,000	»	»	»	15,625 » »
15	»	16	»	»	10,000	»	»	»	15,625 » »

0045

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

»	»	16	»	17	»	»	12,000	»	»	»
»	»	15	»	16	»	»	10,000	»	»	»
Donne	»	15	»	16	»	»	10,000	»	»	»
»	»	16 anni in su				»	12,000	»	»	»

N.B. — Per gli uomini di età superiore ai 65 anni si concorderà caso per caso. Così

Le condizioni sono le seguenti:

1. — L'indennità di caro-vita viene concessa dagli agricoltori in via eccezionale in considerazione che il vigente tesseramento non acconsente ai lavoratori la disponibil base alla tabella suesposta.

2. — Gli agricoltori, sempre riferendosi alle attuali condizioni di tesseramento, la manodopera di provvedersi in questo momento dei generi alimentari loro occorrenti, quest'anno, dispongono di concedere ai lavoratori forestieri il vitto nella misura che ver d'opera locale una minestra giornaliera di razione pari a quella stabilita per i forestieri.

Resti ben precisato che siccome la concessione viene fatta dagli agricoltori in v i generi somministrati, qualora la Sepral non sia in grado di fornire tutto o parte de razioni giornaliere stabilite, nessuna responsabilità dovrà ricadere sugli agricoltori, nè di avere corresponsione alcuna per quei generi che la S.E.P.R.A.L. non metterà a dis

I lavoratori locali qualora non intendono consumare la minestra in cascina, potran avrà avuti assegnati dalla SEPRAL.

3. — La valutazione a farsi per il quantitativo di cereale che la mano d'oper computata a riferimento del prezzo del riso bianco nella fase del grossista.

Per i quantitativi che la mano d'opera potrà ritirare in natura il lavoratore avrà

4. — Le spese di viaggio della mano d'opera forestiera sono a carico del lavor di arrivo; a carico dell'agricoltore il trasporto delle squadre dalla stazione di arrivo a alla stazione di partenza, nonchè la spesa del viaggio di ritorno.

5. — La durata dell'impegno di lavoro resta ferma secondo quella stabilita dal secondo questo impegno il fabbisogno della mano d'opera.

Qualora per necessità ambientali l'ufficio di collocamento ritenga opportuno magg dagli agricoltori, dovrà essere proporzionalmente diminuito l'impegno delle giornate di

Per quanto non specificato in questo accordo, vigono le condizioni del contratto

PER I DATORI DI LAVORO
VERCELLI - Dr. Carlo Gallesio
PAVIA - Geom. Angelo Borrioli
NOVARA - Dr. Giuseppe Cantoni
MILANO - Sig. Rossi Gino

PER
V
M
N

Tipografia GALLARDI - Vercelli

0046

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

» 17 » » 12,000 » » » 18,750 » »
» 16 » » 10,000 » » » 15,625 » »
» 16 » » 10,000 » » » 15,625 » »
anni in su » 12,000 » » » 18,750 » »
anni si concorderà caso per caso. Cosi dicasi per le donne di età superiore ai 60 anni.

essa dagli agricoltori in via eccezionale, limitatatamente alla corrente annata agraria, n acconsente ai lavoratori la disponibilità dei quantitativi dei cereali loro spettanti in

alle attuali condizioni di tesseramento, considerata la difficoltà in cui viene a trovarsi o dei generi alimentari loro occorrenti, sempre in via eccezionale e limitatamente per ri forestieri il vitto nella misura che verrà stabilita dai competenti uffici, per la mano e pari a quella stabilita per i forestieri.
ssione viene fatta dagli agricoltori in via eccezionale, senza richiesta di rimborso per sia in grado di fornire tutto o parte dei generi che si dovranno corrispondere per le à dovrà ricadere sugli agricoltori, nè tanto meno potrà la mano d'opera pretendere che la S.E.P.R.A.L. non metterà a disposizione.
consumare la minestra in cascina, potranno ritirare i generi in natura che l'agricoltore

titativo di cereale che la mano d'opera non potrà ritirare in natura, dovrà essere co nella fase del grossista.
otrà ritirare in natura, il lavoratore avrà facoltà di scegliere riso bianco o risone.
opera forestiera sono a carico del lavoratore dal luogo di provenienza alla stazione elle squadre dalla stazione di arrivo alla cascina, e, a lavoro ultimato, dalla cascina aggio di ritorno.
esta ferma secondo quella stabilita dal contratto 1937. Gli agricoltori richiederanno, o d'opera.
di collocamento ritenga opportuno maggiore le richieste di mano d'opera presentate diminuito l'impegno delle giornate di lavoro.
ordo, vigono le condizioni del contratto 1937.

PER I LAVORATORI
VERCELLI - Camera del Lavoro
Sig. Giuseppe Ferraris - Sig. Facelli Domenico
MILANO - PAVIA - Federterra
On. Luigi Fabbri - Prof. Renato Spagnolini
NOVARA - Camera del Lavoro
Sig. Sesia

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

INTERPROVINCIAL WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF RICE-HARVESTERS FOR THE YEAR 1945 (N°249)

1. This agreement, which applies to all provinces of Piemon te Region, concedes to all workers a daily cost of living indemnity of 70 lire and quantities of rice varying from 16 to 12 kilogrammes, daily.

2. Free food and accomodation is granted to all workers.

3. Above mentioned rates are very high, but are conceded in view of the seasonal and highly unhealthy nature of the work.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

I2/I2/45

E. SCIGLIUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved 7341

Eugenio R. Mc Phee
Colonel Cri.
Regional Commissioner

TURIN
Radio
Torino 79

CAMERA DEL LAVORO DI TORINO E PROVINCIA

Oggi addì 16/7/1948 tra l'Unione Provinciale dello Spettacolo e la Radio Italiana di Torino è avvenuto accordo per persecuzione esclusiva della categoria corali in ragione di L. 225 (duecentoventicinque) giornaliere indennità di presenza comprese.

Resta inteso che la parte normativa si eguaglierà nella forma e nell'applicazione alle categorie orchestrali.

P.LA RADIO ITALIANA TORINO
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Carlos Ormezzano)

L'UNIONE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO
(PASQUALETTI)

3310

P.I CORALI E LA RAPPRESENTANTE DEL...
COMMISSIONE INTERNA
(Ireneo Peusto)

Torino addì 16/7/1948

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

ca.

Resta inteso che la parte normativa si eguaglierà nella forma e nell'applicazione alle categoria orchestrali.

p.LA RADIO ITALIANA TORINO
IL CONTABILE SEGRETARIO
(Dott.Mario Cerretti)

L'UFFICIO PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO
(PASCUTTI)

7340

p.I CORALI IL RAPPRESENTANTE DELLA
CONFEDERAZIONE LAVORO
(Arnaldi Renato)

Torino 16/7/1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

FACT AGREEMENT IN RESPECT OF CHORUS SINGERS IN THE "RADIO ITALIANA" IN TORINO. (No. 196).

1. This agreement, which is effective from the 19th of July 1945, concedes new monthly "take home packets" of 9243,25 lire for men and 9006 lire women.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

14.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER I CORALI RADIO ITALIANA

TORINO

L'accordo fissa un aumento giornaliero, sia per gli uomini che per le donne, di £. 225, cosicchè il nuovo stipendio mensile netto per gli uomini è determinato in £. 9243,25 contro precedenti £. 4972,75 e per le donne in £. 9006 contro £. 4450,80.

Torino 31-10-1945

7338

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MINIMI DI PAGA PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA
DEGLI AGGLOMERATI DI SUGHERO

(A modifica dell'art.I ultimo comma del verbale di Accordo 8/8/1945)

Operatori L. I6.=

Operai qualificati I^ categoria :

segantini,posatori di pavimenti,fuochisti patentati meccanici ed elettricisti addetti alla manutenzione " I5.=

Operai qualificati 2^ categoria :

spaccatori,imballatori provetti,sorveglianti mulini (molitori) " I4.=

Operai comuni :

addetti a tramoggie e setaccie, selezionatori grane, addetti alle presse e ai forni, imballatori non provetti, muratori addetti alla manutenzione " I2.50

Quando gli operai comuni lavorano alle presse e ai forni e cioè eseguono lavori pesanti, detti minimi sono da aumentarsi del I0%

Manovali :

sopra i I8 anni " I2.=
dai I6 ai I8 anni " 9.=
dai I4 ai I6 anni " 7.=

Donne :

Operaie di I^ categoria :

collaudatrici " 9.=

Operaie di 2^ categoria :

selezionatrici fustellatrici,imballatrici provette addette agli essicatori,levigatrici

sopra i I6 anni " 8.25
sotto i I6 anni " 7.=

Operaie di 3^ categoria :

sono quelle che coadiuvano alle lavorazioni varie

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNNC NO. 785021

Operai comuni :

addetti a tramoggie e setaccie, selezionatori grane, addetti alle presse e ai forni, imballatori non provetti, muratori addetti alla manutenzione " I2.50

Quando gli operai comuni lavorano alle presse e ai forni e cioè eseguono lavori pesanti, detti minimi sono da aumentarsi del I0%

Manovali :

sopra i I8 anni " I2.=
dai I6 ai I8 anni " 9.=
dai I4 ai I6 anni " 7.=

Donne :

Operaie di I^ categoria :

collaudatrici " 9.=

Operaie di 2^ categoria :

selezionatrici fustellatrici, imballatrici provette addette agli essicatori, levigatrici

sopra i I6 anni " 8.25
sotto i I6 anni " 7.=

Operaie di 3^ categoria :

sono quelle che coadiuvano alle lavorazioni varie

sopra i I6 anni " 7.50
sotto i I6 anni " 6.50

Quando le donne di 2^ categoria lavorano agli essicatoi il minimo di cui sopra è da aumentarsi del 6%.

Restano ferme le altre disposizioni del Verbale di Accordo 8 Agosto I945.

Il presente Accordo ha decorrenza dal I° Ottobre I945.

UNIONE INDUSTRIALE-ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DEL LEGNO
Rag.Guido Rosazza
Avv.Pistoja

CAMERA DEL LAVORO SEZIONE LEGNO
Italo Malberti

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 78502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES PRODUCING CORK AGGLOMERATES IN TORINO PROVINCE.- (No. 205).-

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes increases bringing the hourly basic pay rates up to 16 lire for skilled male workers and to 6,50 lire for unskilled female workers under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

14.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI AGGLOMERATI DI SUGHERO = TORINO =

DECORRENZA : 1.10.1945

Accordo modificativo, nella sola tabella salariali, elevandole a condizioni più vantaggiose per gli operai del patto 8 agosto u.s., in corso di ratifica, stipulato per i lavoratori dipendenti da industrie del legno.

Col nuovo accordo la paga oraria massima per gli operai specializzati è di £.16 contro £.13,60 e quella minima per i manovali dai 14 ai 16 anni di £.7 contro £.5,95.

Per le donne, il nuovo massimo orario, operaio di 1^ categoria è di £.9 contro £.7,65 e il minimo, operaio III categoria sotto i 16 anni £.5,60 contro £.5;55.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Accordo modificativo, nella sola materia salariale, elevandole le condizioni più vantaggiose per gli operai del patto 8 agosto u.s., in caso di ratifica, stipulato per i lavoratori dipendenti da industrie del legno.

Del nuovo accordo la paga oraria massima per gli operai specializzati è di £.16 contro £.13,60 e quella minima per i manovali dai 14 ai 16 anni di £.7 contro £.5,95.

Per le donne, il nuovo massimo orario, operaio di 1ª categoria è di £.9 contro £.7,65 e il minimo, operaio III categoria sotto i 16 anni £.6,50 contro £.5,53.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.402/NSC 10 Section 3-402/NSC6 No. 185021

TURIN

Cork work

MINIMI DI PAGA PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO

(A modifica dell'art.1 ultimo comma del Verbale di Accordo 8/8/1945)

Specialisti (Sono gli operai addetti alla taglistura di quadretti per turaccioli da champagne) L. 15.20

Operai qualificati 1ª categoria :
sono quelli che tagliano provettamente quadretti per turaccioli diversi da quelli tagliati dagli specialisti, col massimo rendimento " 14.25

Operai qualificati di 2ª categoria :
sono gli operai quadrettati non provetti " 13.70

Operai comuni :
sono quelli che coadiuvano alle lavorazioni varie " 11.90

Maschili :
sopra i 18 anni " 11.40
dai 16 ai 18 anni " 8.22
dai 14 ai 16 anni " 6.65

Donne

Operaie di 1ª categoria :
scegliitrici e classificatrici che sappiano anche lavorare a tutte le macchine " 8.55

Operaie di 2ª categoria :
sono quelle che sanno lavorare provettamente alle macchine
sopra i 16 anni " 7.35
sotto i 16 anni " 6.35

Operaie di 3ª categoria :
sono quelle che coadiuvano alle lavorazioni varie
sopra i 16 anni " 7.12
sotto i 16 anni " 5.20

Restano ferme tutte le altre disposizioni del Verbale di Accordo 8 Agosto 1945.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° Ottobre 1946

77

Unclassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

sono quelli che coadiuvano alle lavorazioni varie " 11.50

Manovali :

sopra i 18 anni " 11.40
dai 16 ai 18 anni " 8.22
dei 14 ai 16 anni " 6.65

Donne

Operaie di 1ª categoria :

cucitrici e classificatrici che sappiano anche lavorare a tutte le macchine " 8.55

Operaie di 2ª categoria :

sono quelle che sanno lavorare proficuamente alle macchine
sopra i 18 anni " 7.95
sotto i 16 anni " 6.35

Operaie di 3ª categoria :

sono quelle che coadiuvano alle lavorazioni varie
sopra i 16 anni " 7.15
sotto i 16 anni " 5.70

restano ferme tutte le altre disposizioni del Verbale di Accordo 8 Agosto 1945.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° Ottobre 1947

UNIONE INDUSTRIALE-ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE DEL LEGNO

Rag. Guido Rossaza
Avv. E. PISTOJA

CAMERA DEL LAVORO
SEZIONE LEGNO

Italo Malberti

7334

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES PRODUCING ARTICLES OF CORK IN TORINO PROVINCE. (No. 203).-

1. The agreement; which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 15,20 lire for skilled male workers to 6.20 lire for unskilled female workers under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

14.12.45

E. Scialuna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7333

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Cmd.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER OPERAIE ADDETTE ALLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO
= T O R I N O =

DECORRENZA : 1.10.1945

******

Accordo modificativo, nelle sole tabelle salariali, elevandole a condizioni più remunerative per gli operai, del patto 8 agosto u.s., in corso di ratifica, stipulato per i lavoratori dipendenti da industrie del legno.

Col nuovo accordo la paga oraria massima degli specializzati è di £.15,20 contro £.13,60 e quella minima per i manovali dai 16 ai 18 anni di £.5,65 contro £.3,90.

Per le donne, il nuovo massimo, operaie di 1ª categoria è di £.8,35 orarie contro £.7,60, minimo, operaie 3ª categoria sotto i 18 anni £ire 3,20 contro £ire 3,38.

****

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Accordo modificativo, nelle sole tabelle salariali, elevandole a condizioni più vantaggiose per gli operai, del patto 8 agosto u.s., in corso di ratifica, stipulato per i lavoratori dipendenti da industrie del legno.

Col nuovo accordo la paga oraria massima degli specializzati è di £.15,20 contro £.13,60 e quella minima per i manovali dai 14 ai 16 anni di £.6,65 contro £.5,95.

Per le donne, il nuovo massimo, operaie di 1ª categoria è di £.8;55 orarie contro £.7,65, minimo, operaie 3ª categoria sotto i 16 anni £ire 6,20 contro £ire 5,55.

1332

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TURIN 76

ACCORDO SALARIALE PER LE AZIENDE ADDETTE ALLA VULCANIZZAZIONE DELLA GOMMA E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DI QUALSIASI GENERE

VULCANIZING OF RUBBER

Addì 22 Ottobre 1945 tra l'Associazione Artigiani rappresentata dal suo Commissario Sig. Vergnano Angelo assistito per la categoria dei vulcanizzatori dal Sig. Carraro Angelo delegato della categoria stessa

e la Camera del Lavoro di Torino rappresentanta dai Segretari Sigg. Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio assistiti per la categoria vulcanizzatori dal Sig. Ravina Giuseppe

si è convenuto quanto segue:

Tabella delle paghe orarie e delle categorie

U O M I N I

Operai specializzati oltre i 18 anni	£.	17,-
" qualificati oltre i 18 anni	"	16,-
Operai comuni oltre i 18 anni	"	15,-
Manovali comuni	"	13,50
Apprendisti di 1^ assunzione dai 14 ai 16 anni	"	6,50
" " " " " 16 " 18 "	"	7,-

D O N N E -

Operaie di 1^ categoria	"	12,-
" " 2^ " oltre i 16 anni	"	11,-
" " 2^ " sotto i 16 anni	"	9,50

Le paghe suddette comprendono l'indennità di presenza e sono garantite per 48 ore di lavoro.

L'apprendistato avrà la durata di 2 anni qualunque sia l'età dell'apprendista al momento dell'assunzione.

Per stabilire gli scatti semestrali per gli apprendisti si dovrà fare la differenza tra la paga dell'apprendista di 1^ assunzione e la paga dell'operaio comune e cioè lo scatto semestrale per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni sarà di £. 2,10 e lo scatto semestrale per gli apprendisti dai 16 ai 18 anni sarà di £. 2,-

Declaratorie uomini

Operaio specializzato - è colui il quale sfrutta la mansione di preparatore ed applicatore della riparazione e che comunque è capace di eseguire bene e da solo qualsiasi riparazione.

Operaio qualificato è colui il quale sa eseguire almeno una parte del ciclo della lavorazione inerente alle lavorazioni eseguite dall'operaio specializzato.

Operaio comune - è colui che addetto alle macchine alla pulitura al montaggio e smontaggio delle gomme.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

" " 16 " 18 " " 6,50

" " 7,-

DONNE -

OPERAIE DI 1^ CATEGORIA

" " 2^ " OLTRE I 16 ANNI " 12,-

" " 2^ " SOTTO I 16 ANNI " 11,-

" 9,50

LE PAGHE SUDDETTE COMPRENDONO L'INDENNITÀ DI PRESENZA E SONO GARANTITE PER 48 ORE DI LAVORO.

L'APPRENDISTATO AVRÀ LA DURATA DI 2 ANNI QUALUNQUE SIA L'ETÀ DELL'APPRENDISTA AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE.

PER STABILIRE GLI SCATTI SEMESTRALI PER GLI APPRENDISTI SI DOVRÀ FARE LA DIFFERENZA TRA LA PAGA DELL'APPRENDISTA DI 1^ ASSUNZIONE E LA PAGA DELL'OPERAIO COMUNE E CIOÈ LO SCATTO SEMESTRALE PER GLI APPRENDISTI DAI 14 AI 16 ANNI SARÀ DI £. 2,10 E LO SCATTO SEMESTRALE PER GLI APPRENDISTI DAI 16 AI 18 ANNI SARÀ DI £. 2,=

DECLATORIE UOMINI

OPERAIO SPECIALIZZATO - È COLUI IL QUALE SPLUCA LA MANSIONE DI PREPARATORE E ED APPLICATORE DELLA RIPARAZIONE E CHE COMUNQUE È CAPACE DIESEGUIRE BENE E DA SOLO QUALSIASI RIPARAZIONE.

OPERAIO QUALIFICATO È COLUI IL QUALE SA ESEGUIRE ALMENO UNA PARTE DEL CICLO DELLA LAVORAZIONE INERENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUITO DALL'OPERAIO SPECIALIZZATO.

OPERAIO COMUNE - È COLUI CHE ADDETTO ALLE MACCHINE ALLA PULITURA AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE GOMME.

MANOVALE COMUNE È COLUI CHE È ADDETTO AI LAVORI DI PULIZIA DI FATICA E DI CARICO E SCARICO DEI MATERIALI

DECLATORIE UOMINI DONNE

OPERAIE 1^ CATEGORIA - È COLEI LA QUALE È ADDETTA ALLA PROVA DELLA CAMERA D'ARIA E VULCANIZZAZIONE DELLE CAMERE D'ARIA AUTO MOTO E VARIE.

OPERAIA 2^ CATEGORIA - È COLEI LA QUALE È ADDETTA ALLA APPLICAZIONE DI SOLUAIONATURA DELLE CAMERE D'ARIA E DI LAVORI DI FACILE ESECUZIONE.

IL PRESENTE ACCORDO SI APPLICA A TUTTE LE AZIENDE ARTIGIANE E COMUNQUE ISCRITTE ALLA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI DI TORINO ED AI LORO DIPENDENTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI CUI SOPRA NELLA PROVINCIA DI TORINO ED HA DECORRENZA DAL 15 OTTOBRE 1945 E DURA FINO ALLA STIPULAZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO DI CARATTERE GENERALE. PER LA PARTE NORMATIVA NON

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CONTEMPLATA E MODIFICATA NEL PRESENTE ACCORDO SI FA RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO CON IL DECRETO SALARIALE Nº 6 PUBBLIC. SUL BOLLETTINO Nº 2 DEL 21 MARZO 1945 DELL'EX MINISTERO DEL LAVORO.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI DI TORINO

PER LA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

2330

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN ARTISAN INDUSTRIES ENGAGED IN VOLCANIZING OF RUBBER AND IN TYRE-REPAIRING — TORINO (N° 214)

1. The agreement, which is effective from the 15th of Oct. 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 241.05 lire for skilled male workers over 18 years of age and to 129.05 lire for female apprentices between 14 and 16 years of age.

2. The agreement provides also for a classification of the workers into various categories.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

E. SUSCLUSA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene H. Mc Phee
Colonel Cmd.
Regional Commissioner

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE ARTIGIANE PER LA VULCANIZZAZIONE DELLA GOMMA E RIPARAZIONE PNEUMATICI. = TORINO =

STIPULATO : 22.10.1945
DECORRENZA : 15.10.1945

Le nuove tabelle prevedono aumenti dal 25 al 40% cosicchè la paga massima giornaliera per gli operai specializzati oltre i 18 anni è di £. 241,05 contro £.183,75 precedenti e la minima di £.106,30; per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni, contro £.84,65 indennità compresa.

Per le donne massima £.197,60 contro £.144,25, minima £.129,05 contro £.91,10.

Nel contratto sono specificate le varie categorie di qualifica.

Torino, 18.11.1945

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

Le nuove tabelle prevedono aumenti dal 25 al 40% cosicchè la paga massima giornaliera per gli operai specializzati oltre i 18 anni è di £. 241,05 contro £.183,75 precedenti e la minima di £.106,30; per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni, contro £.84,65 indennità compresa.

Per le donne massima £.193,60 contro £.144,85, minima £.129,05 contro £.91,10.

Nel contratto sono specificate le varie categorie di qualifica.

Torino, 12.11.1945

7328

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.5 Section 3-402/NNDC No. 785021

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE DELLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI LAVORO

CATEGORIE	PAGHE GIORNALIERE Orario giornaliero normale di serviz. per 10 ore	per 8 ore	per 6 ore
UOMINI			
Raggruppamento A			
Addetti per servizi fuori stabilimento sotoscafisti, infermieri patentati	L. 123,30	117,40	108,80
Raggruppamento B			
Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	114,90	104,90	97,00
di età dai 16 ai 18 anni	78,40	73,20	67,40
di età sotto i 16 anni	67 ==	58,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C			
Infermiera patentate	81,40	75,00	70,40
Raggruppamento D			
Donne aventi altre mansioni	74 ==	68 ==	64 ==

Art. 2) Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a patti o dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accordi per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in misura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte e condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- La retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche: tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni all'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art. 4)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 5)- Il presente accordo decorre dal giorno 1/ settembre 1950 ed avrà la stessa durata dei patti e norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Raggruppamento C			
Infermiere patentate	81,40	75,30	70,40
Raggruppamento D			
Donne eventi altre mansioni	74 ==	69 ==	64 ==

Art. 2) Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a parti a dalla data del presente accordo, annullati ed assorbiti, fino alla concorrenza dei medesimi, per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente accordo conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 3)- Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni del costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni sull'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

Art. 4)- Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e di legge vigenti per la categoria.

Art. 5)- Il presente accordo decorre dal giorno 17 settembre 1945 ed avrà la stessa durata delle norme contrattuali e di legge delle quali costituisce parziale modifica.

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
della prv. di Alessandria

p.LA CAMERA DEL LAVORO
della prov. di Alessandria

1327

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Apprendisti assunti in età fra i 15 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)		
per il 1° semestre	L.	7,20
per il 2° semestre	"	8,40
per il 3° "	"	9,60
per il 4° "	"	11,20
DONNE		
Operaie		
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 2)	"	8,80
per il 1° semestre	"	4,80
per il 2° semestre	"	5,40
per il 3° "	"	6,10
per il 4° "	"	6,70
per il 5° "	"	7,70
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3		
per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° "	"	6,10
per il 3° "	"	6,70
per il 4° "	"	7,70

Le "maestre" percepiranno la paga base fissata per le operaie maggiorata del 30%

B) LAVORAZIONE DEL FELO PER CAPPELLI

UOMINI		
Operai sopra i 18 anni	"	13,80
" dai 16 ai 18 anni	"	8,80
" sotto i 16 anni	"	6,20
DONNE		
Operaie di 1ª categoria	"	8,80
" " 2ª " sopra i 18 anni	"	8, --
" " 2ª " dai 16 ai 18 anni	"	6,90
" " 2ª " sotto i 16 anni	"	5 --

Le "maestre" percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 30%

PERSONALE AUSILIARIO DI TUTTI I RAMI DELL'INDUSTRIA

UOMINI		
Operai specializzati	L.	15,20
" qualificati	"	13,60
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,30
" " dai 16 ai 18 anni	"	7,30
" " sotto i 16 anni	"	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

(Durata dell'apprendistato anni 2

per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° "	"	6,10
per il 3° "	"	6,70
per il 4° "	"	7,70

Le "maestre" percepiranno la paga base fissata per le operaie maggiorata del 20%

B) LAVORAZIONE DEL FERRO E DEI CAPPELLI

UOMINI

Operai sopra i 18 anni	"	13,80
" dai 16 ai 18 anni	"	8,80
" sotto i 16 anni	"	6,20

DONNE

Operaie di 1ª categoria	"	8,80
" " 2ª " sopra i 18 anni	"	8, ==
" " 2ª " dai 16 ai 18 anni	"	6,90
" " 2ª " sotto i 16 anni	"	6 ==

Le "maestre" percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20%

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTI I RAMI DELL'INDUSTRIA

UOMINI

Operai specializzati	L.	15,20
" qualificati	"	13,60
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	7,50
" " sotto i 16 anni	"	5,80

DONNE

Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,30
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,20
" " sotto i 16 anni	"	5,50

7326 c/c

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO

PER LA REVISIONE SALARIALE DELLE MANIFATTURE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DEL BERRETTO NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Il giorno 26 settembre 1945, in Alessandria, presso la sede della Camera del Lavoro,

fra

l'Unione Industriale della provincia di Alessandria rappresentata dalsuo Segretario sig. Ercole Ferraris assistito dai consulenti tecnici e dai rappresentanti della categoria interessata

revvisata l'opportunità e la necessità inderogabile di procedere ad una revisione dei minimi salariali recati dalla regolamentazione contrattuale vigente per le categorie per la lavorazione dei berretti, si è convenuto quanto segue:

a) Tabella delle categorie e delle paghe:

CATEGORIE	paga base oraria
E9 Lavorazione berretti	
DONNE	
Operaie a	L. 8,80
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 3)	
per il 1° semestre	" 4,60
per il 2° "	" 5,20
per il 3° "	" 6,10
per il 4° "	" 6,70
per il 5° "	" 7,70
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)	
per il 1° semestre	" 5,60
per il 2° "	" 6,10
per il 3° "	" 6,70
per il 4° "	" 7,70
Le maestre percepiranno la paga base delle operaie maggiorata del 20%	
C° FABBRICHE DI FODERE E MANOCCHINI PER CAPPELLI	
UOMINI	
Operai di 1ª categoria	" 14,40
Operai di 2ª "	" 12,80
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3)	
per il 1° semestre	" 5,60
" " 2° "	" 6,40

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DONNE

Operaie x	L.	8,80
Apprendiste assunte in età fra i 14 e i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e 3)		
per il 1° semestre	"	4,80
per il 2° "	"	5,40
per il 3° "	"	6,10
per il 4° "	"	6,70
per il 5° "	"	7,70
Apprendiste assunte in età fra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2)		
per il 1° semestre	"	5,60
per il 2° "	"	6,10
per il 3° "	"	6,70
per il 4° "	"	7,70

Le maestre percepiranno la paga base delle operaie maggiorata del 20%

C° FABBRICHE DI FOGLIE E MANOCCHINI PER CAPPELLI

UOMINI

Operai di 1^ categoria	"	14,40
Operai di 2^ "	"	12,80
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3)		
per il 1° semestre	"	5,60
" " 2° "	"	6,40
per il 3° "	"	7,20
per il 4° "	"	8,40
per il 5° "	"	9,60
per il 6° semestre	"	11,20

7325

o/c

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE AD OPERAI ADDETTI ALL'
DEI BERGHEZ
Confezioni Uova Famiglia

QUALIFICHE	CONTRATTO PRECEDENTE Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO CO Ore	Paga oraria	Indenn. di [illegible]
DONNE							
Operaie	8	3,30	20	64,—	8	8,—	20
-Apprendiste assunte in età fra i 14 e 16 anni							
per il 1° semestre	8	3,—	20	44,—	8	4,80	20
per il 2° "	8	3,40	20	47,20	8	5,40	20
per il 3° "	8	3,80	20	50,40	8	6,10	20
per il 4° "	8	4,20	20	53,60	8	6,70	20
per il 5° "	8	4,80	20	56,40	8	7,70	20
Apprendiste assunte in età fra i 16 e 18 anni							
per il 1° semestre	8	3,20	20	46,—	8	5,60	20
per il 2° "	8	3,80	20	50,40	8	6,10	20
per il 3° "	8	4,20	20	53,60	8	6,70	20
per il 4° "	8	4,80	20	56,40	8	7,70	20

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

[illegible]
Consiglio Capi Famiglia

| TRATTO PRECEDENTE | | |

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CATEGORIE	Ore	Paga oraria	Indenn. di disag.	Paga base giorn.	Ore	Paga mensile	Indenn. ev. funz.
DONNE							
Operaie	8	3,30	-	44,—	8	8,80	-
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 15anni	8						
per il 1° semestre	8	3,—	-	24,—	8	4,80	-
per il 2° "	8	3,40	-	27,20	8	5,40	-
per il 3° "	8	3,80	-	30,40	8	6,10	-
per il 4° "	8	4,20	-	33,60	8	6,70	-
per il 5° "	8	4,80	-	38,40	8	7,70	-
Apprendiste assunte in età fra i 16e 14anni							
per il 1° semestre	8	3,30	-	26,—	8	5,60	-
per il 2° "	8	3,80	-	30,40	8	6,10	-
per il 3° "	8	4,20	-	33,60	8	6,70	-
per il 4° "	8	4,80	-	38,40	8	7,70	-

0 0 7 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

[illegible] ALLEGATO AD OGNUNA ASSEGNATA
DAL [illegible]
Non Capi Famiglia

[illegible] PRECEDENTE — [illegible] SUCCESSIVO

Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di [illegible]	Indenn. di contingen.	Paga lorda mens.
—	44.—	8	5.50	—	75	145.—
—	24.—	8	4.—	—	30	83.40
—	27.20	8	3.40	—	30	97.20
—	30.40	8	3.80	—	30	98.80
—	33.60	8	4.20	—	30	103.60
—	36.40	8	4.55	—	30	111.60
—	28.—	8	3.50	—	30	94.80
—	30.40	8	3.80	—	30	98.80
—	33.60	8	4.20	—	30	103.60
—	36.40	8	4.55	—	30	111.60

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE ALLE MAESTRANZE ADDETTE
LAVORAZIONE DEL MARMO PER GALLERIE
Considerati Capi Famiglia

| CATEGORIE | CONTRATTO PRECEDENTE | | |

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

A GIORNALIERA SPETTANTE ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA
VORAZIONE DEL PESO PER CAPPELLI
Considerati Capi Famiglia

ATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO		
Indenn. di giacenza	Paga lorda giorn.	%	Paga oraria	Indenn. di giacenza	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
20	88,80	8	13,80	20	100	230,40
20	64,—	8	8,80	20	100	190,40
20	50,80	8	6,20	20	100	169,60
20	64,—	8	8,80	20	100	190,40
20	60,—	8	8,—	20	100	184,—
20	54,40	8	6,90	20	100	175,20
20	50,—	8	6,—	20	100	168,—
20	96,—	8	13,20	20	100	241,60
20	85,—	8	13,60	20	100	228,80
20	77,60	8	11,30	20	100	212,—
20	57,60	8	7,30	20	100	180,—
20	49,20	8	5,80	20	100	166,40

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA SPETTANTE ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORA
DEL FILO PER CAPPELLI
Considerati Capi Famiglia

QUALIFICHE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORD			
	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	
DONNE								
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	4.50	20	56.—	8	7.—	20	
" dai 16 ai 18 anni	8	3.75	20	50.40	8	6.30	20	
" sotto i 16 anni	8	3.75	20	47.50	8	5.90	20	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE
DEL FILO PER CAPPELLI
Considerati Capi Famiglia

PRECEDENTE			NUOVO ACCORDO			
Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di caro viveri	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
20	56.—	8	7.—	20	100	177.60
20	50.80	8	6.20	20	100	169.60
20	47.60	8	5.80	20	100	164.—

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO CONTRATTO			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
OPERAI								
Operai di 1a categoria	8	5,—	20	32,—	8	4,40		20
" " 2a "	8	5,—	20	34,—	8	4,20		20
Apprendisti assunti fra i 14 e 15 anni								
per il 1° semestre	8	3,50	20	48,—	8	3,60		20
per il 2° "	8	4,—	20	52,—	8	3,40		20
per il 3° "	8	4,50	20	56,—	8	3,20		20
per il 4° "	8	5,25	20	62,—	8	4,40		20
per il 5° "	8	6,—	20	68,—	8	3,60		20
per il 6° "	8	7,—	20	76,—	8	4,25		20
Apprendisti assunti fra i 15 e 16 anni								
per il 1° semestre	8	4,50	20	56,—	8	3,20		20
per il 2° "	8	5,25	20	62,60	8	4,40		20
per il 3° "	8	6,—	20	68,—	8	3,60		20
per il 4° "	8	7,—	20	76,—	8	4,25		20
DONNE								
Operaie	8	5,50	20	54,—	8	3,80		20
Apprendiste assunte fra i 14 e i anni								

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCORDO			
a	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	ore	Paga oraria	Indenn.di caro vita	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
	20	52,--	8	14,40	20	100	234,40
	20	54,--	8	14,40	20	100	234,40
	30	46,--	8	5,50	20	100	164,80
	30	52,--	8	6,40	20	100	171,40
	30	56,--	8	7,00	20	100	177,60
	20	60,--	8	8,40	20	100	187,20
	20	60,--	8	8,40	20	100	195,20
	20	45,--	8	11,20	20	100	209,60
	20	32,--	8	3,20	20	100	177,60
	20	52,60	8	6,40	20	100	157,20
	20	60,--	8	8,50	20	100	196,20
	20	76,--	8	11,20	20	100	209,60
	20	64,--	8	8,80	20	100	190,40

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DISTRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE ALLE MASSAIE ADDETTE AL
DI FORNO E MANDOLORINI
PER CAPPELLI
Considerati Capi famiglia

CATEGORIE	Età	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Età	Paga oraria	Indenn. di carov.
	CONTRATTO PRECEDENTE				NUOVO ACCOR		
per il 1° semestre	8	3.—	20	44.—	8	4.80	20
per il 2° "	8	3.40	20	47.20	8	5.40	20
per il 3° "	8	3.80	20	50.40	8	6.10	20
per il 4° "	8	4.20	20	53.60	8	6.70	20
per il 5° "	8	4.60	20	56.40	8	7.70	20
Apprendisti assunti in età fra i 16 e 18 anni	8						
per il 1° semestre	8	3.50	20	48.—	8	5.60	20
per il 2° "	8	3.80	20	50.40	8	6.10	20
per il 3° "	8	4.20	20	53.60	8	6.70	20
per il 4° "	8	4.60	20	56.40	8	7.70	20

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GIORNALIERA SPETTANZA ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA PRODUZIONE
DI SODDISFAZIONE E MANOVALANZA
PER CAPPELLI
Considerati Capi famiglia

7816

ATTO PRECEDENTE			NUOVO ACCORDO			
Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	P. O.	Paga oraria	Indenn. di carovita	Indenn. di contingen.	Paga lorda giorn.
20	44,—	8	4,60	20	106	158,40
20	47,20	8	5,40	20	100	163,20
20	50,40	8	6,10	20	100	168,80
20	53,60	8	6,70	20	100	173,60
20	58,40	8	7,70	20	100	181,60
20	48,—	8	5,60	20	100	164,80
20	50,40	8	6,10	20	100	168,80
20	53,60	8	6,70	20	100	173,60
20	58,40	8	7,70	20	100	181,60

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE ALLA MANOVALANZA ADDETTA ALL
DI EDILIZIA E MANUFATTI
PER CAPOLUOGHI
Non Capoluoghi Famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE					TESTO ATTUALE		
	Cod.	Paga oraria	Indenn. di contin.	Tot. paga oraria	%	Paga oraria	Indenn. di contingenza
OPERAI								
Operai di Ia categoria	6	9.—	—	72.—	8	14.40	—
" " IIa "	6	8.—	—	64.—	8	12.80	—
Apprendisti assunti in età fra i 14 e 16 anni								
per il I° semestre	5	3.50	—	28.—	8	5.60	—
per il 2° "	5	4.—	—	32.—	8	6.40	—
per il 3° "	5	4.50	—	36.—	8	7.20	—
per il 4° "	5	5.25	—	42.—	8	8.40	—
per il 5° "	5	6.—	—	48.—	8	9.60	—
per il 6° "	5	7.—	—	56.—	8	11.20	—
Apprendisti assunti in età fra i 15 e 18anni								
per il I° semestre	6	4.50	—	36.—	8	7.20	—
per il 2° "	6	5.25	—	42.—	8	8.40	—
per il 3° "	6	6.—	—	48.—	8	9.60	—
per il 4° "	6	7.—	—	56.—	8	11.20	—

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GIORNALIERA SPETTANTE ALLA RASSEGNATRICE ADDETTA ALLA PULIZIA
DI POSENE E MARCOGNINI
PER CAPRILI
Non Cant. Famiglia

ATTO PRECEDENTE				NUOVO ASSEGNO		
Indenn. di disagio	Paga oraria	Ore	Paga ordin.	Indenn. di disagio	Indenn. di contingen.	Paga totale giorn.
-	72.—	8	14.40	-	75	150.20
-	64.—	8	12.80	-	75	177.40
-	20.—	8	3.60	-	30	54.20
-	32.—	8	6.40	-	30	101.80
-	36.—	8	7.20	-	30	107.60
-	44.—	8	8.40	-	30	117.20
-	48.—	8	9.60	-	30	126.80
-	56.—	8	11.20	-	30	139.60
-	36.—	8	7.20	-	30	107.60
-	47.60	8	8.40	-	30	117.20
-	48.—	8	9.60	-	30	126.80
-	56.—	8	11.20	-	30	139.60

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA GIORNALIERA SPETTANTE ALLE MASSAIE AGGIUNTE AL
DI PODERE A MEZZADRIA
PER CAPPELLI
Sun Capi Fuciglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE				CONTRATTO ATTUALE			
	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	
DONNE								
Operaie	8	3,50	-	44,—	8	3,80	-	
Apprendiste assunte in età fra i 14 e 15 anni								
per il 1° semestre	8	3,—	-	24,—	8	4,80	-	
per il 2° "	8	3,40	-	27,20	8	3,40	-	
per il 3° "	8	3,80	-	30,40	8	6,10	-	
per il 4° "	8	4,20	-	33,60	8	6,80	-	
per il 5° "	8	4,80	-	38,40	8	7,70	-	
Apprendiste assunte in età fra i 15 e 16 anni	8							
per il 1° semestre	8	3,90	-	28,—	8	3,60	-	
per il 2° "	8	3,80	-	30,40	8	6,10	-	
per il 3° "	8	4,20	-	33,60	8	6,70	-	
per il 4° "	8	4,80	-	38,40	8	7,70	-	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RMA IVNA SPETTANTE ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA PRODUZIONE
DI FODERE E PARROCCHINI
PER CAPPELLI
Non Capi famiglia

...TO PRECEDENTE				TUTTO ACCORDO		
Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	%	Para otenil.	Indenn. di caro guerra	Indenn. di contingen.	Para lorda giorn.
-	44.—	8	8.80	-	75	149.40
-	24.—	8	4.80	-	50	88.40
-	27.20	8	5.40	-	50	93.20
-	30.40	8	6.10	-	50	98.00
-	33.60	8	6.70	-	50	103.60
-	38.40	8	7.70	-	50	111.60
-	28.—	8	5.60	-	50	94.80
-	30.40	8	6.10	-	50	98.80
-	33.60	8	6.70	-	50	103.60
-	38.40	8	7.70	-	50	111.60

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE MINIMA SPETTANTE AGLI OPERAI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE
DEL PANE PER CAPPELLA
Non Capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO ACCORDO Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra
UOMINI							
Operai sopra i 18 anni	8	8,50	-	68,00	8	13,30	-
" dai 16 ai 18 anni	8	5,50	-	44,--	8	8,80	-
" sotto i 16 anni	8	3,85	-	30,80	8	6,20	-
DONNE							
Operaie di Ia categoria	8	5,50	-	44,--	8	8,30	-
" " 2a " sopra i 18 anni	8	5,--	-	40,--	8	8,--	-
" " 2a dai 16 ai 18 anni	8	4,30	-	34,40	8	6,90	-
" " "sotto i 16 anni	8	3,75	-	30,--	8	6,--	-
Personale ausiliario							
Uomini							
Operai specializzati	8	9,50	-	76,--	8	13,20	-
" qualificati	8	8,50	-	68,--	8	13,80	-
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	7,25	-	57,60	8	11,50	-
" dai 16 ai 18 anni	8	4,70	-	37,60	8	7,30	-
" sotto i 16 anni	8	3,65	-	29,20	8	5,80	-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

A SEGUIRE ALLE MANSIONI ADDETTE ALLA MANOVALANZA
DEL PALO PER CARICATORE
Non Capi Famiglia

ATTO PRECEDENTE			NUOVO ACCORDO			
a	Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Ore	Paga oraria	Indenn.di guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
	-	68,80	8	13,80	-	75	185,40
	-	44,--	8	8,80	-	50	120,40
	-	30,80	8	6,20	-	50	99,60
	-	44,--	8	8,80	-	75	145,40
	-	40,--	8	8,--	-	75	139,--
	-	34,40	8	6,90	-	50	103,20
	-	30,--	8	6,--	-	50	96,--
	-	76,--	8	13,20	-	75	197,--
	-	68,--	8	13,60	-	75	188,80
	-	37,60	8	11,50	-	75	167,--
	-	37,60	8	7,70	-	50	110,--
	-	29,20	8	5,80	-	50	96,40

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

RETRIBUZIONI MINIMA SPETTANTI ALLE MAESTRANZE ADDETTE ALLA LAVORAZI
DEL POLO FSM CAPPELLI
Non capi famiglia

CATEGORIE	CONTRATTO PRECEDENTE Ore	Paga oraria	Indenn. di guerra	Paga lorda giorn.	NUOVO ACCO Ore	Paga oraria	Indenn. di ce Bierga
DONNE							
Manovali comuni sopra i 18 anni	8	4,50	-	36,—	8	7,20	-
" comuni dai 16 ai 18 anni	8	3,85	-	30,80	8	6,60	-
" comuni sotto i 16 anni	8	3,45	-	27,60	8	5,90	-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

METTARES ALLE DIPENDENZE DIRETTE ALLA MANOVRANZIONE
DEL PALO PER CAPPELLI
Non cayi famiglia

ATTO PRECEDENTE			NUOVO ACCORDO			
Indenn.di guerra	Paga lorda giorn.	Org	Paga oraria	Indenn.di caro guerra	Indenn.di contingen.	Paga lorda giorn.
-	36,--	6	7,20	-	75	132,60
-	30,80	6	6,20	-	30	99,60
-	27,60	6	5,50	-	30	84,--

0 0 9 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE HAT-INDUSTRIES IN ALESSANDRIA PROVINCE (N° 251)

1. This agreement, which is effective from the 17th of September 1945, concedes increases bringing the daily "take home wages" up to a maximum of 235.20 lire for 1st category workers and a minimum of 177.60 lire for apprentices.

2. The minimum hourly basic pay rate is 14.40 lire.

3. R.E.J.A.O. is in favour of acceptance of the agreement.

11/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene E. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA INDUSTRIA DEL BERRETTO - ALESSANDRIA

Stipulato il 26/9/1945

Decorrenza 17/9/1945

-Paga giornaliera massima operai di 1° categoria £. 235,20; minima apprendisti £. 177,60 contro precedenti £. 92 e £.56.

-La mercede oraria massima non supera le £. 14,40

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

minime apprendisti £. 177,60 contro precedenti £. 92 e £.56.

-La mercede oraria massima non supera le £. 14,40

Torino, novembre 1945

declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC Mo. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TORINO 740

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE CLOTHING INDUSTRIES OF TORINO PROVINCE, (No. 146).

1. The agreement, which is effective from the 3rd of September 45, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 249,75 lire for 1st category male workers (193,60 for females) and to 106,30 lire for male apprentices (94.90 for females).

2. All indemnities and advances are absorbed by the new rates, with exception of the "mess" and "contingency" indemnities.-

3. Proportionate pay rates are provided for casual workers.-

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

28.11.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labor Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

WAR 7312

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI AZIENDE D. ABBIGLIAMENTO = TORINO

DECORRENZA : 3 SETTEMBRE 1945

-:-

Le sospensioni e le interruzioni normali di lavoro (morta stagione) non interrompono l'anzianità del prestatore d'opera, a tutti gli effetti.

Ad eccezione delle indennità di mensa e di caro-vita, tutte le altre eventuali elargizioni godute dai lavoratori devono considerarsi annullate ed assorbite con l'entrata in vigore dei nuovi minimi salariali - mentre resteranno in vigore le condizioni di maggior favore che eventualmente beneficiassero i dipendenti al confronto del presente accordo.

Con il nuovo patto salariale le retribuzioni giornaliere vengono aumentate, compresa ogni indennità, per gli uomini da un minimo giornaliero del 3% ad un massimo del 54,85% e per le donne da un minimo del 2% ad un massimo del 32,50%.

Le paghe restano pertanto così fissate:

- UOMINI - massimo = operai 1^ categoria £. 249,75 contro £.195,50 precedenti.
  - minimo = apprendisti dai 14/15 anni £.106,30 contro £.102,50 precedenti.

- DONNE - massimo = operai 1^ categoria £.193,60 contro £.161,30 precedenti
  - minimo = £.94,90 apprendiste 14/16 anni contro L.89,30 precedenti.

La paga base oraria massima è fissata in £.18 - per gli operai di 1^ categoria, mentre per le altre categorie è inferiore e supera di poco le paghe dell'industria metalmeccanica di Torino.

Torino, 22 ottobre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Con il nuovo patto salariale le retribuzioni giornaliere vengono aumentate, compresa ogni indennità, per gli uomini da un minimo giornaliero del 3% ad un massimo del 54,85% e per le donne da un minimo del 2% ad un massimo del 32,50%.

Le paghe restano pertanto così fissate:

- UOMINI - massimo = operai 1^ categoria £. 249,75 contro £.195,50 precedenti.
  - minimo = apprendisti dai 14/15 anni £.106,30 contro £.102,50 precedenti.

- DONNE - massimo = operai 1^ categoria £.193,60 contro £.161,30 precedenti
  - minimo = £.94,90 apprendiste 14/16 anni contro L.89,30 precedenti.

La paga base oraria massima è fissata in £.18 - per gli operai di 1^ categoria, mentre per le altre categorie è inferiore e supera di poco le paghe dell'industria metalmeccanica di Torino.

Torino, 22 ottobre 1945

1311

-:-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOT. N.
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
Uomini:							
Aziende sartoriali su misura per uomo							
Operai 1^ categoria cf.	88	110	8	206	8,40	2,10	19
" " " non "	88	92	8	188	7,65	1,90	17
" 2^ " cf.	72	110	8	190	7,75	1,95	18
" 2^ " non cf.	72	92	8	172	7,-	1,75	16
Aiutanti cf.	72	110	8	190	7,75	1,95	18
" " non cf.	72	92	8	172	7,-	1,75	16
Apprendisti 14/16 anni	36	52	8	96	3,90	1,--	9
" 16/18 anni	42	52	8	102	4,15	1,05	9
Donne :							
operai 1^ categoria cf.	62	100	8	170	6,95	1,75	16
" 1^ " non cf.	62	66	8	136	5,55	1,40	12
" 2^ " cf.	47,60	100	8	155,60	6,35	1,60	14
" 2^ " non cf.	47,60	66	8	121,60	4,95	1,25	11
Aiutanti cf.	47,60	100	8	155,60	6,35	1,60	14
" non cf.	47,60	66	8	121,60	4,95	1,25	11
Apprendiste 14/16 anni	34,-	52	8	94,--	3,85	0,85	8
" 16/18 anni	40,-	52	8	100	4,10	1,-	9
" 18/20 anni	42,-	52	8	102	4,15	1,05	9

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

0102

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		corting	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
misura							
cf.	88	110	8	206	8,40	2,10	195,50
on "	88	92	8	188	7,65	1,90	178,45
cf.	72	110	8	190	7,75	1,95	180,30
on cf.	72	92	8	172	7,-	1,75	163,25
cf.	72	110	8	190	7,75	1,95	180,30
on cf.	72	92	8	172	7,-	1,75	163,25
	36	52	8	96	3,90	1,--	91,10
	42	52	8	102	4,15	1,05	96,80
cf.	62	100	8	170	6,95	1,75	161,30
on cf.	62	66	8	136	5,55	1,40	129,05
cf.	47,60	100	8	155,60	6,35	1,60	147,65
on cf.	47,60	66	8	121,60	4,95	1,25	115,40
cf.	47,60	100	8	155,60	6,35	1,60	147,65
on cf.	47,60	66	8	121,60	4,95	1,25	115,40
	34,-	52	8	94,--	3,85	0,85	89,30
	40,-	52	8	100	4,10	1,-	94,90
	42,-	52	8	102	4,15	1,05	96,80

i verranno conteggiati a parte

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAM

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		contingenza	mense		R.M. 4,08	CO.TI. 1,02	
Uomini :							
Aziende di confezioni in serie per uomo :							
Operai 1^ categ. cf.	88	110	8	196	7,80	2,-	186,
" 1^ " non "	88	92	8	188	7,65	1,90	178,
" 2^ " cf.	80	110	8	198	8,05	2,-	187,
" 2^ " non "	80	92	8	180	7,35	1,85	170,
Apprendisti 14/16 anni	52	52	8	112	4,55	1,15	106,
" 16/18 anni	60	52	8	120	4,90	1,20	113,
Donne :							
Operaie di 1^ categ. cf.	58	100	8	166	6,75	1,70	157,
" " 1^ " non "	58	66	8	132	5,40	1,35	125,
" " 2^ " cf.	48	100	8	156	6,35	1,60	148,
" " 2^ " non "	48	66	8	122	4,95	1,25	115,
Apprendiste 14/16 anni	28	52	8	88	3,30	0,80	83,
" 16/18 anni	36	52	8	96	3,90	0,95	91,
" 18/20 anni	42	52	8	102	4,15	1,05	96,
Donne:							
Confezioni su misura ed in serie per donna e ragazze:							
Operaie 1^ cat. cf.	64	100	8	172	7,--	1,75	163,2

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
1 in serie							
of.	88	110	8	196	7,80	2,-	186,20
non "	88	92	8	188	7,65	1,90	178,45
of.	80	110	8	198	8,05	2,-	187,95
non "	80	92	8	180	7,35	1,85	170,80
anni	52	52	8	112	4,55	1,15	106,30
anni	60	52	8	120	4,90	1,20	113,90
g. cf.	58	100	8	166	6,75	1,70	157,55
non "	58	66	8	132	5,40	1,35	125,25
of.	48	100	8	156	6,35	1,60	148,05
non "	48	66	8	122	4,95	1,25	115,80
anni	28	52	8	88	3,30	0,80	83,90
anni	36	52	8	96	3,90	0,95	91,15
anni	42	52	8	102	4,15	1,05	96,80
ra ed in ragazze:							
cf.	64	100	8	172	7,--	1,75	163,25

axi verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE AER

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
Operaie 1^ categ. non cf.	64	66	8	138	5,65	1,40	130
" 2^ " cf.	56	100	8	164	6,70	1,70	155
" " " non cf.	56	56	8	120	4,90	1,20	113
" 3^ " cf.	48	100	8	156	6,35	1,60	148
" 3^ " non cf.	48	56	8	112	4,55	1,15	106
Apprendiste 14/16 anni	35,20	52	8	95,20	3,90	0,95	90
" 16/18 "	38,40	52	8	98,40	4,--	1,--	93
" 18/20 "	44,80	52	8	104,80	4,--	1,--	99
Uomini :							
Pelliccerie:							
Operaie 1^ categ. cf.	104,-	110	8	222,-	9,05	2,25	210
" 1^ " non cf.	104,-	92	8	204,-	8,30	2,10	193
" 2^ " cf.	80,-	110	8	198,-	8,05	2,-	188
" 2^ " non cf.	80,-	92	8	180,-	7,35	1,85	170
Aiutanti cf.	80,-	110	8	198,-	8,05	2,-	188
" non cf.	80,-	92	8	180,-	7,35	1,85	170
Apprendisti 14/16 anni	48,-	52	8	108,-	4,40	1,10	102
" 16/18 "	56,-	52,-	8	116,-	4,75	1,20	110
Donne:							
Operaie 1^ categ. cf.	60,-	100,-	8	168,-	6,90	1,70	159
" 2^ " non cf.	60,-	66,-	8	134,-	5,45	1,10	127

I assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850211

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMEN

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	INDENNITA' contingenza	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
n of.	64	66	8	138	5,65	1,40	130,95
of.	55	100	8	164	6,70	1,70	155,60
n of.	56	66	8	120	4,90	1,20	113,90
of.	48	100	8	156	6,35	1,60	148,05
n of.	48	66	8	112	4,55	1,15	106,30
	35,20	52	8	95,20	3,90	0,95	90,35
	38,40	52	8	98,40	4,--	1,--	93,40
	44,80	52	8	104,80	4,--	1,--	99,80
of.	104,-	110	8	222,-	9,05	2,25	210,70
of.	104,-	92	8	204,-	8,30	2,10	193,60
of.	80,-	110	8	198,-	8,05	2,-	187,95
of.	80,-	92	8	180,-	7,35	1,85	170,80
of.	80,-	110	8	198,-	8,05	2,-	187,95
of.	80,-	92	8	180,-	7,35	1,85	170,80
	48,-	52	8	108,-	4,40	1,10	102,50
	55,-	52,-	8	116,-	4,75	1,20	110,05
of.	60,-	100,-	8	168,-	6,90	1,70	157,40
of.	60,-	66,-	8	134,-	5,45	1,10	127,45

verranno conteggiate a parte

1388

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

DIPENDENTI AZIENDE AUSILIA

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
Apprendiste 14/16 anni	36	52	8	96	3,90	0,95	92,15
" 16/18 anni	44	52	8	104	4,25	1,15	98,60
" 18/20 anni	48	52	8	108	5,20	1,30	101,50
Uomini :							
Personale ausiliario in tutti i rami							
Operai specializz. c/f	76	110	8	194	7,90	2,--	184,10
" " non "	76	92	8	176	7,20	1,60	167,--
Operai qualific. c/f	68	110	8	186	7,60	1,90	176,50
" " non c/f	68	92	8	168	6,85	1,70	159,45
" comuni sopra 18 a. c/f	57,60	110	8	175,60	7,15	1,80	166,65
" " 18 anni non c/f	57,60	72	8	137,60	5,60	1,40	130,60
" " 16/18 " c/f	37,60	52	8	97,60	4,--	1,--	92,60
" " sotto i 16 anni	27,20	52	8	87,60	3,60	0,90	83,10
Donne:							
Operaie comuni sopra 18 a/cf	57,60	100	8	165,60	6,75	1,75	157,10
" " " " non "	57,60	66	8	131,60	4,35	1,10	126,15
" " 16/18 anni	37,60	52	8	97,60	4,--	1,--	92,60
" " sotto 16 a.	29,20	52	8	89,20	3,65	0,90	84,65

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

7387

0 1 0 81

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting	mensa		R.M. 4,03	COMPI. 1,02	
	36	52	8	96			
	44	52	8	104	3,90	0,95	92,15
	48	52	8	108	4,25	1,15	98,60
					5,20	1,30	101,50
tut-							
of	76	110	8	194	7,90	2,--	184,10
"	76	92	8	176	7,20	1,80	167,-
of	68	110	8	186	7,60	1,90	175,50
of	68	92	8	168	6,85	1,70	159,45
of	57,60	110	8	175,60	7,15	1,80	166,65
of	57,50	72	8	137,60	5,50	1,40	130,60
of	37,60	52	8	97,60	4,-	1,-	92,60
	27,20	52	8	87,60	3,60	0,90	83,10
of	37,60	100	8	165,60	6,75	1,75	157,10
"	57,60	66	8	131,60	4,38	1,10	126,15
	37,60	52	8	97,60	4,-	1,--	92,60
	29,20	52	8	89,20	3,65	0,90	84,65

ranno conteggiata parte

7307

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto
UOMINI						
Aziende artoriali su misura per uomo						
Oper. 1° Cat. C.F.	195,50	249,75	54,25	27		
" " " non "	176,45	231,60	52,55	29		
" 2° " C.F.	180,30	233,55	53,25	29		
" " " non "	163,25	216,40	53,15	32		
Aiutanti C.F.	180,30	203,10	22,80	12		
" non "	163,25	186,20	22,95	13		
Apprendisti 14/16 a.	91,10	110,05	18,95	19		
" 16/18 a.	96,80	117,70	20,90	20		
DONNE						
Oper. 1° Cat. C.F.	161,30	193,60	32,30	20		
" " " non "	129,05	161,30	32,25	25		
" 2° " C.F.	147,65	178,45	30,80	20		
" " " non "	115,40	146,20	30,80	26		
Aiutanti C.F.	147,65	170,80	23,15	14		
" non "	115,40	138,55	23,15	20		
Apprendiste 14/16 a.	89,30	94,90	5,60	6		
" 16/18 a.	94,90	102,50	7,60	8		
" 18/20 a.	96,80	102,50	5,70	5		

1386

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSER
195,50	249,75	54,25	27			
178,45	231,60	52,55	29			
180,30	233,55	53,25	29			
163,25	216,40	53,15	32			
180,30	203,10	22,80	12			
163,25	186,20	22,95	13			
91,10	110,05	18,95	19			
96,80	117,70	20,90	20			
161,30	193,60	32,30	20			
129,05	161,30	32,25	25			
147,65	178,45	30,80	20			
115,40	146,20	30,80	26			
147,65	170,80	23,15	14			
115,40	138,55	23,15	20			
89,30	94,90	5,60	6			
94,90	102,50	7,60	8			
96,80	102,50	5,70	5			

7306

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA UOMINI	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto
Aziende di confezioni in serie per uomo						
Oper. 1° Cat. C.F.	186,20	241,05	54,85	28		
" " " non "	178,45	224	45,55	25		
" 2° " C.F.	187,95	229,70	41,75	21		
" " " non "	170,80	212,55	41,75	24		
Apprendiste 14/16 a.	106,30	110,05	3,75	3		
" 16/18 a.	113,90	113,90	-	-		
DONNE	-	-				
Oper. 1° Cat. C.F.	157,55	186	28,45	17		
" " " non "	125,25	153,75	28,50	22		
" 2° " C.F.	148,05	178,45	30,40	20		
" " " non "	115,80	146,15	30,35	26		
Apprendiste 14/16 a.	83,90	98,70	14,80	17		
" 16/18 a.	91,15	102,50	11,35	12		
" 18/20 a.	96,80	110,05	13,25	13		
DONNE	-	-	-	-		
Confezioniste su misura e in serie per donne e ragazze:						
Oper. 1° Cat. C.F.	163,25	193,60	30,35	24		
" " " non "	130,95	161,30	30,35	23		
" 2° " C.F.	155,60	182,20	26,60	17		
" " " non "	113,90	149,95	36,05	31		
" 3° " C.F.	148,05	167	18,95	12		
" " " non "	106,30	136	29,70	27		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSE
186,20	241,05	54,85	28			
178,45	224	45,55	25			
187,95	229,70	41,75	21			
170,80	212,55	41,75	24			
106,30	110,05	3,75	3			
113,90	113,90	—	—			
157,55	186	28,45	17			
125,25	153,75	28,50	22			
148,05	178,45	30,40	20			
115,80	146,15	30,35	26			
83,90	98,70	14,80	17			
91,15	102,50	11,35	12			
96,80	110,05	13,25	13			
163,25	193,60	30,35	24			
130,95	161,30	30,35	23			
155,60	182,20	26,60	17			
113,90	149,95	36,05	31			
148,05	167	18,95	12			
106,30	136	29,70	27			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto
Apprendiste 14/16 a.	90,35	98,60	8,25	9		
" 16/18 a.	93,40	106,30	12,90	12		
" 18/20 a.	99,80	117,70	17,90	17		
UOMINI						
Pellicceria:						
Oper. 1° Cat. C.F.	210,70	256,25	45,55	21		
" " " non "	193,60	239,15	45,55	23		
" 2° " C.F.	187,95	225,90	37,95	20		
" " " non "	170,80	208,75	37,95	22		
Aiutanti C.F.	187,95	202,80	14,85	7		
" non "	170,80	186	15,20	8		
Apprendisti 14/15 a.	102,50	106,30	3,80	3		
" 16/18 a.	110,05	113,90	3,85	3		
DONNE						
Oper. 1° Cat. C.F.	157,40	189,90	32,50	20		
" " " non "	127,45	157,35	29,90	22		
Apprendiste 14/16 a.	92, 15	98,60	6,45	6		
" 16/18 a.	98,60	101,50	2,90	2		
" 18/20 a.	101,50	106,30	4,80	4		
UOMINI						
Personale ausiliario in tutti i rami:						
Oper. special. C.F.	184,10	234	49,90	26		
" " non "	167	216,40	49,40	29		
" qualif. C.F.	175,50	218,25	42,75	24		
" " non "	159,45	201,20	41,75	25		

7304

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

ario netto cedente ecchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSER
90,35	98,60	8,25	9			
93,40	106,30	12,90	12			
99,80	117,70	17,90	17			
210,70	256,25	45,55	21			
193,60	239,15	45,55	23			
187,95	225,90	37,95	20			
170,80	208,75	37,95	22			
187,95	202,80	14,85	7			
170,80	186	15,20	8			
102,50	106,30	3,80	3			
110,05	113,90	3,85	3			
157,40	189,90	32,50	20			
127,45	157,35	29,90	22			
92, 15	98,60	6,45	6			
98,60	101,50	2,90	2			
101,50	106,30	4,80	4			
184,10	234	49;90	26			
167	216,40	49,40	29			
175,50	218,25	42,75	24			
159,45	201,20	41,75	25			

1304

0151

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto
Operai comuni sopra i 18 a. C.F.	166,65	203,05	36,40	21		
" " " non. "	130,60	186	55,40	42		
" " 16/18 a.	92,60	129,10	36,50	40		
" " sotto i 16	83,10	119,55	36,45	43		
DONNE						
Oper.comuni sopra i 18 anni C.F.	157,10	167	9,90	5		
" " " non "	126,15	134,75	8,60	6		
" " 16/18 anni	92,60	117,70	25,10	27		
" " sotto i 16 anni	84,65	112	27,35	32		

53

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSER
166,65	203,05	36,40	21			
130,60	186	55,40	42			
92,60	129,10	36,50	40			
83,10	119,55	36,45	43			
..	..	..	..			
157,10	167	9,90	5			
126,15	134,75	8,60	6			
92,60	117,70	25,10	27			
84,65	112	27,35	32			
..	..	..	..			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIA

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA			Salario contrattuale		INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
					conting	mensa		R.M. 4,08	COMPL 1,02	
Uomini:										
Aziende sartorie su misura per uomo:										
Operai 1^ categ.			cf.	144	110	8	262	10,70	2,65	249,
" " "			non cf.	144	92	8	244	9,95	2,45	231,
" 2^ "			cf.	128	110	8	246	10,05	2,50	233,
" 2^ "			non cf.	128	92	8	228	9,30	2,30	216,
Aiutanti			cf.	96	110	8	214	8,75	2,15	203,
"			non cf.	96	92	8	196	7,80	2,--	186,
Apprendista	14/16			56	52	8	116	4,75	1,20	110,
"	16/18			64	52	8	124	5,05	1,05	117,
Donne:										
Operaie 1^ cat.			cf	96	100	8	204	8,30	2,10	193,
" " "			non cf	96	66	8	170	6,95	1,75	161,
" 2^ "			cf	80	100	8	188	7,65	1,90	178,
" 2^ "			non cf	80	66	8	154	6,25	1,55	146,
Aiutanti			cf	72	100	8	180	7,35	1,85	170,
"			non cf	72	66	8	146	5,95	1,50	138,
Apprendiste	14/16	anni		40	52	8	100	4,10	1,--	94,
"	16/18	"		48	52	8	108	4,40	1,10	102,
"	18/20	"		48	52	8	108	4,40	1,10	102,

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

7302

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

Salario contrattuale		INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
Qualifica							
	cf. 144	110	8	262	10,70	2,65	249,75
ion	cf. 144	92	8	244	9,95	2,45	231,60
	cf. 128	110	8	246	10,05	2,50	233,55
ion	cf. 128	92	8	228	9,30	2,30	216,40
	cf. 96	110	8	214	8,75	2,15	203,10
ion	cf. 96	92	8	196	7,80	2,—	186,20
	56	52	8	116	4,75	1,20	110,05
	64	52	8	124	5,05	1,05	117,70
	cf 96	100	8	204	8,30	2,10	193,60
ion	cf 96	66	8	170	6,95	1,75	161,30
	cf 80	100	8	188	7,65	1,90	178,45
ion	cf 80	66	8	154	6,25	1,55	145,20
	cf 72	100	8	180	7,35	1,85	170,80
ion	cf 72	66	8	146	5,95	1,50	138,55
	40	52	8	100	4,10	1,—	94,90
	48	52	8	108	4,40	1,10	102,50
	48	52	8	108	4,40	1,10	102,50

ri verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...IPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMEN...

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE
AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA			Salario contrat-tuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TO... NE...
				conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
Uomini:									
Aziende confezioni in serie p. uomo:									
Operai 1^ categ.		cf.	136	110	8	254	10,35	2,60	24...
" 1^ "	non	"	136	92	8	236	9,60	2,40	22...
" 2^ "		cf.	124	110	8	242	9,85	2,45	22...
" 2^ "	non	cf.	124	92	8	224	9,15	2,30	21...
Apprendisti 14/16 anni			56	52	8	116	4,75	1,20	11...
" 16/18 "			60	52	8	120	4,90	1,20	11...
Donne:									
Operaie 1^ categ.		cf.	88	100	8	196	8,-	2,-	18...
" " "	non	"	88	66	8	162	6,60	1,65	15...
" 2^ "		cf.	80	100	8	188	7,65	1,90	17...
" " "	non	cf.	80	66	8	154	6,30	1,55	14...
Apprendiste 14/16 anni			44	52	8	104	4,25	1,05	9...
" 16/18 anni			48	52	8	108	4,40	1,10	10...
" 18/20 anni			56	52	8	116	4,75	1,20	11...
Donne:									
Confezioni su misura e in serie									
Operaie 1^ categ.		cf.	96	100	8	204	8,30	2,10	19...

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

7391

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
le p.							
of.	136	110	8	254	10,35	2,60	241,05
"	136	92	8	236	9,60	2,40	224,-
of.	124	110	8	242	9,85	2,45	229,70
of.	124	92	8	224	9,15	2,30	212,55
	56	52	8	116	4,75	1,20	110,05
	60	52	8	120	4,90	1,20	113,90
of.	88	100	8	196	8,-	2,-	186,-
"	88	66	8	162	6,60	1,65	153,75
of.	80	100	8	188	7,65	1,90	178,45
of.	80	66	8	154	6,30	1,55	146,15
	44	52	8	104	4,25	1,05	98,70
	48	52	8	108	4,40	1,10	102,50
	56	52	8	116	4,75	1,20	110,05
serie							
of.	96	100	8	204	8,30	2,10	193,60

verranno conteggiati a parte

7391

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

IPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA				Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
Operaie 1^ categ.			non cf.	96	66	8	170	6,95	1,75	161,3
" 2^ "			cf.	84	100	8	192	7,85	1,95	182,2
" 2^ "			non cf.	84	66	8	158	6,45	1,60	149,9
" 3^ "			cf.	68	100	8	176	7,20	1,80	167,-
" 3^ "			non cf.	68	66	8	142	4,80	1,20	136,-
Apprendiste	14/16	anni		44	52	8	104	4,25	1,15	98,6
"	16/18	"		52	52	8	112	4,55	1,15	106,3
"	18/20	"		64	52	8	124	5,05	1,25	117,7
Pelliccerie										
Uomini :										
Operai 1^ categ.			cf.	152	110	8	270	11,—	2,75	256,2
" 1^ "			non "	152	92	8	252	10,30	2,55	239,1
" 2^ "			cf.	120	110	8	238	9,70	2,40	225,9
" 2^ "			non cf.	120	92	8	220	9,-	2,25	208,7
Aiutanti			cf.	96	110	8	214	8,95	2,25	202,8
"			non cf.	96	92	8	196	8,-	2,-	186,-
Apprendisti	14/16	anni		52	52	8	112	4,55	1,15	106,3
"	16/18	anni		60	52	8	120	4,90	1,20	113,9
Donne:										
Operaie 1^ categ.			cf.	92	100	8	200	8,20	2,-	189,8
" 1^ "			non "	92	66	8	166	6,75	1,90	157,3

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

7890

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
	conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
cf. 96	66	8	170	6,95	1,75	161,30
cf. 84	100	8	192	7,85	1,95	182,20
cf. 84	66	8	158	6,45	1,60	149,95
cf. 68	100	8	176	7,20	1,80	167,--
cf. 68	66	8	142	4,80	1,20	136,--
44	52	8	104	4,25	1,15	98,60
52	52	8	112	4,55	1,15	106,30
64	52	8	124	5,05	1,25	117,70
cf. 152	110	8	270	11,--	2,75	256,25
" 152	92	8	252	10,30	2,55	239,15
cf. 120	110	8	238	9,70	2,40	225,90
cf. 120	92	8	220	9,-	2,25	208,75
cf. 96	110	8	214	8,95	2,25	202,80
cf. 96	92	8	196	8,-	2,-	186,-
52	52	8	112	4,55	1,15	106,30
60	52	8	120	4,90	1,20	113,90
cf. 92	100	8	200	8,20	2,-	189,80
" 92	66	8	166	6,75	1,90	157,35

verranno conteggiati a parte

7350

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
Apprendiste 14/16 anni	44	52	8	104	4,25	1,15	98,60
" 16/18 "	48	52	8	108	5,20	1,30	101,50
" 18/20 "	52	52	8	112	4,55	1,15	106,30
Personale ausiliari in tutti i rami :							
Operaie spec. cf.	128	110	8	246	10,--	2,--	234,--
" " non cf.	128	92	8	228	9,30	2,30	216,40
" qualif. cf.	112	110	8	230	9,40	2,35	218,25
" " non cf.	112	92	8	212	8,65	2,15	201,20
Comuni sopra 18 anni cf.	96	110	8	214	8,75	2,20	203,05
" " " " non cf.	96	92	8	196	8,-	2,-	186,--
" da 16/18 anni	76	52	8	136	5,55	1,35	129,10
" sotto i 16 anni	66	52	8	126	5,15	1,30	119,55
Donne:							
Operaie comuni sopra 18 anni cf.	68	100	8	176	7,20	1,80	167,--
" " " " non cf.	68	66	8	142	5,80	1,45	134,75
" " 16/18 anni	64	52	8	124	5,05	1,25	117,70
" " sotto 16 anni	58	52	8	118	4,80	1,20	112,-

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

729

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

DIPENDENTI AZIENDE ABBIGLIAMENTO

SPECCHIETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
annni	44	52	8	104	4,25	1,15	98,60
"	48	52	8	108	5,20	1,30	101,50
"	52	52	8	112	4,55	1,15	106,30
i in							
cf.	128	110	8	246	10,--	2,--	234,--
non cf.	128	92	8	228	9,30	2,30	216,40
cf.	112	110	8	230	9,40	2,35	218,25
non cf.	112	92	8	212	8,65	2,15	201,20
ni cf.	96	110	8	214	8,75	2,20	203,05
" non cf.	96	92	8	196	8,-	2,-	186,--
	76	52	8	136	5,55	1,35	129,10
ni	66	52	8	126	5,15	1,30	119,55
ra 18 anni cf.	68	100	8	176	7,20	1,80	167,--
" non cf.	68	66	8	142	5,80	1,45	134,75
anni	64	52	8	124	5,05	1,25	117,70
16 anni	58	52	8	118	4,80	1,20	112,-

liari verranno conteggiati a parte

729

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

TURIN 73

N. 52727 prot. Torino 9/8/1945

OGGETTO : Adeguamento paghe

Wood

ALLE DITTE INDUSTRIALI DEL LEGNO

Vi trascriviamo il testo dell'accordo concluso tra l'Unione Industriale-Associazione Industriali, del Legno, Sughero ed Affini » e la Camera del Lavoro Confederale di Torino, ai fini della perequazione dei salari e Vi invitiamo ad attenervi scrupolosamente alle disposizioni di esso.

Per l'Industria Boschiva è in corso di stipulazione apposito contratto.

IL DIRETTORE
Avv. U. Codogni

VERBALE DI ACCORDO

Addì 8 Agosto 1945 tra l'UNIONE INDUSTRIALE di TORINO - Associazione Industriali del Legno, Sughero ed Affini » e la Camera del Lavoro Confederale di Torino; si conviene di adottare l'accordo stipulato tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro in data 27 Luglio 1945 relativo alle ferie ed alla settimana di sospensione; e considerata l'attuale situazione economica, allo scopo di eliminare le esistenti sperequazioni salariali fra ditta e ditta della stessa categoria, e fra le diverse categorie di lavoratori dei vari rami di industria,

7298

si conviene quanto segue:

1°) A partire dal giorno 20 Agosto 1945 è approvata la seguente tabella dei minimi orari di paga ad economia :

Per le Fabbriche di Mobili, di Serramenti, le Segherie, le Fabbriche di Legnami tranciati e compensati e le aziende affini (I°-II°-(II°-IV° - grup-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per l'Industria Boschiva è in corso di avvenuta approvazione.

IL DIRETTORE
Avv.U.Codogni

VERBALE DI ACCORDO

Addì 8 Agosto 1945 tra l'UNIONE INDUSTRIALE di TORINO - Associazione Industriali del Legno, Sughero ed Affini = e la Camera del Lavoro Confederale di Torino; si conviene di adottare l'accordo stipulato tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro in data 27 Luglio 1945 relativo alle ferie ed alla settimana di sospensione; e considerata l'attuale situazione economica, allo scopo di eliminare le esistenti sperequazioni salariali fra ditta e ditta della stessa categoria, e fra le diverse categorie di lavoratori dei vari rami di industria,

7298

si conviene quanto segue:

1°) A partire dal giorno 20 agosto 1945 è approvata la seguente tabella dei minimi orari di paga ed economia :

Per le Fabbriche di Mobili, di Serramenti, le Segherie, le Fabbriche di Legnami tranciati e compensati e le aziende affini (I°-II°-III°-IV°- gruppo del Contratto 1° Giugno 1941) =

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

- Segantini e Rodanatori Specializzati . . . . . L. 16.==
- Operai specializzati e qualificati di 1ª categoria . . . . . " 14.==
- Operai qualificati di 2ª categoria . . . . . " 14.==
- Operai comuni e ausiliari . . . . . " 12.50
- Apprendisti dai 18 ai 20 anni . . . . . " 8.==
- Apprendisti dai 16 ai 18 anni . . . . . " 7.==
- Apprendisti dai 14 ai 16 anni . . . . . " 5.==

per un massimo di 4 anni (vedi relativo contratto di lavoro 9 Febbraio 1943)

- Manovali sopra i 18 anni . . . . . L. 12.==
- Manovali dai 16 ai 18 anni . . . . . " 9.==
- Manovali dai 14 ai 16 anni . . . . . " 7.==

DONNE =

Donne di 1ª categoria . . . . . " 9.==
Donne di 2ª categoria sopra i 16 anni . . . . . " 8.25
Donne di 2ª categoria sotto i 16 anni . . . . . " 7.==
Donne di 3ª categoria sopra i 16 anni . . . . . " 7.50
Donne di 3ª categoria sotto i 16 anni . . . . . " 6.50

= Per le Fabbriche di Imballaggi ed Affini, per le Industrie del Sughero e per le Fabbriche dei Mobili in Giunco ecc. (V°-VI°- e VII° Gruppo del contratto 16 Giugno 1941), i minimi di cui sopra sono da ridursi del 15% =

2°)= Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali. =

3°)= Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi s'intende che le differenze fra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuiti ad aumenti di contingenza e non devono

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC No. 785021

Donne di 1ª categoria . . . . . " 9.—

Donne di 2ª categoria sopra i 16 anni . . . . . " 8.25

Donne di 2ª categoria sotto i 16 anni . . . . . " 7.—

Donne di 3ª categoria sopra i 16 anni . . . . . " 7.50

Donne di 3ª categoria sotto i 16 anni . . . . . " 6.50

* Per le Fabbriche di Imballaggi ed Affini, per le Industrie del Sughero e per le Fabbriche dei Mobili in Vimine ecc. (V°-VI°- e VII° Gruppo del contratto 1° Giugno 1941), i minimi di cui sopra sono da ridursi del 15% e 2°)= Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali. =

3°)= Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi s'intende che le differenze fra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuiti ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

4°)= Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in denaro od in natura dalle singole ditte.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

5°)= Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni, più favorevoli del presente accordo, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per qualsiasi rivendicazione di carattere collettivo.

6°)= Fino a quando durerà il blocco dei licenziamenti è in facoltà delle ditte di mettere a disposizione i propri lavoratori esuberanti presso altre ditte che li richiedano, purchè i dipendenti stessi abbiano la medesima qualifica ed il medesimo trattamento salariale. In casi di divergenza giudicherà una Commissione Paritetica della Camera del Lavoro e delle Associazioni Industriali del Legno.

7°)= Le tariffe di cui all'art.1° si applicheranno nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nel Comune di Torino, e nella misura del 90% per quelli degli altri Comuni della Provincia.

8°)= Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

9°)= Per quanto non è previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni finora vigenti, in quanto legalmente riconosciute e non in contrasto con le norme dell'accordo stesso.

7297

Considerato che questi nuovi adeguamenti salariali comportano una effettiva sensibile maggiorazione rispetto ai salari di fatto corrispettivi all'epoca nella quale sono stati fissati i contributi assicurazioni sociali, e che gli Istituti assicuratori quindi vengono ad introitare somme di molto superiori, e peraltro non hanno da alcun mese stato l'entità delle loro erogazioni ai lavoratori;l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro appoggieranno ogni iniziativa tendente a creare una equa perequazione in questo campo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 195021

per gli stabilimenti situati nel Comune di Torino,
90% per quelli degli altri Comuni della Provincia.

6°)= Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

7°)= Per quanto non è previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni finora vigenti, in quanto legalmente riconosciute e non in contrasto con le norme dell'accordo stesso.

7297

Considerato che questi nuovi adeguamenti salariali comportano una effettiva sensibile maggiorazione rispetto ai salari di fatto corrisposti all'epoca della quale sono stati fissati i contributi assicurazioni sociali, e che gli Istituti assicuratori quindi vengono ad introitare somme di molto superiori, e peraltro non hanno da allora aumentato l'entità delle loro erogazioni ai lavoratori; l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro appoggeranno ogni iniziativa tendente a creare una equa perequazione in questo campo.

UNIONE INDUSTRIALE = Associazione Industriale del Legno, Sughero ed Affini =

(Rag. Guido Rossano)

CAMERA DEL LAVORO
Il Segretario di Categoria

(Italo Malberti)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND3 NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN WOOD INDUSTRIES IN TORINO PROVINCE. (No. 267).-

1. The agreement, which is effective from the 20th August 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 233,45 lire for skilled sawyers and to 167 lire for female apprentices under 16 years of age.-

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

14.12.45

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

td/

ACCORDO SALARIALE OPERAI DIPENDENTI
ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO.
T O R I N O

Stipulato 8 agosto 1945 - Decorrenza 20/8/945.

Le paghe aumentano dal 37 al 53%, così che la mercede massima giornaliera, indennità comprese, per gli operai segantini specializzati è di £. 233,45 e la minima, per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni è di £. 167 contro precedenti rispettive £. 155,65 e £. 104.

Per le donne, operai di 1ª categoria, massimo £. 170,80, minimo; apprendiste sotto i 16 anni £. 106,30 contro precedenti £. 124,10 e £. 69,10.

Le condizioni di maggior favore per l'operaio mantengono la loro validità.

7295

Torino, 13 Novembre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

[illegible] aumentano dal 37 al 53%, così che la mercede massima giornaliera, indennità compresa, per gli operai cementini specializzati è di £. 233,45 e la minima, per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni è di £. 167 contro precedenti rispettive £. 155,65 e £. 104.

Per le donne, operai di 1ª categoria, massimo £. 170,80, minimo; apprendiste sotto i 16 anni £. 106,30 contro precedenti £. 124,10 e £. 69,10.

Le condizioni di maggior favore per l'operaio mantengono la loro validità.

- 7295

Torino, 13 Novembre 1945.

pagare mensilmente il 16 dell'uno

VERBALE DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

TURIN PHARMACY 79

Addì 15 novembre 1945 presso la Sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Torino, presenti il

sig. CARBONE Ulisse e DE NEGRI Dott.Enzo, dell'Ufficio Prov.del Lavoro si sono riuniti i sigg. :

PAROLA DOTT.ERCOLE - MARGATO DOTT.VITTORE- per l'Ordine dei Farmacisti

ROSSETTI GEOM. GIUSEPPE - per la Camera del Lavoro

BELLOCCHIA GIOVANNI-AMATEIS CARLO- BERTOLDI GRAZIA per il Sindacato dipendenti da farmacisti

per la revisione delle tariffe salariali in vigore per i dipendenti da farmacie della provincia di Torino non laureati.

Dopo ampia discussione le parti contraenti si sono messe d'accordo nella adozione dei minimi di paga sotto riportati e comprensivi della indennità di presenza, a decorrere dal 1° ottobre c.a.

		UOMINI	DONNE
Impiegati di 1° categoria	mensili L.	4200	4200
di concetto	" "	4000	4000
Contabili d'ordine	" "	3500	3500
Cassieri	" "	3500	3500
Fialettatori	settimanali"	700	650
Confezionisti con oltre 5 anni di pratica di farmacia	settimanali"	650	585
Confezionisti sino a 5 anni di pratica di farmacia	settimanali"	550	495
Fattorino anche con mansioni saltuarie di confezionatori dai 14 ai 16 anni	settimanali"	250	225
id. " 16 ai 18 "	"	350	315
id. " 18 ai 21 "	" L.	550	495
id. oltre i 21 anni	" "	680	612

Apprendisti - riduzione del 20% per il massimo di un anno sui minimi sopra riportati per le categorie per le quali è ammesso l'apprendistatc.

Riduzione del 10% per i Comuni della provincia escluso il capoluogo;

Resta in vigore l'indennità di contingenza di cui al precedente accordo per le categoria.

p.UFFICIO PROV.DEL LAVORO

F.to Carbone Ulisse - Dr.Enzo De Negri

p.ORDINE DEI FARMACISTI

F.to Parola Dott.Ercole - p.F.to Margato Dott.Vittore

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

" di concetto	"	"	3500	3500
Contabili do'rdine	"	"	3500	3500
Cassieri	"	settimanali"	700	650
Fialettatori	"	settimanali"	700	650
Confezionisti con oltre 5 anni di pratica di farmacia	"	settimanali"	650	585
Confezionisti sino a 5 anni di pratica di farmacia.	"	settimanali"	550	495
Fattorino anche con mansioni saltuarie di confezionatori dai 14 ai 16 anni	"	settimanali"	250	225
id. " 16 ai 18 "	"	"	350	315
id. " 18 ai 21 "	"	" L.	550	495
id. oltre i 21 anni	"	"	680	612

Apprendisti - riduzione del 20% per il massimo di un anno sui minimi sopra riportati per le categorie per le quali è ammesso l'apprendistato.

Riduzione del 10% per i Comuni della provincia escluso il capoluogo;

Resta in vigore l'indennità di contingenza di cui al precedente accordo per la categoria.

p.UFFICIO PROV.DEL LAVORO

Ft° Carbone Ulisse - Dr.Enzo De Negri

p.ORDINE DEI FARMACISTI

Ft° Parola Dott.Ercole - Ft° Marcato Dott.Ettore

p.LA CAMERA DEL LAVORO

Ft° Rossetti Dott.Giuseppe

p.IL SINDACATO DIPENDENTI DA FARMACIE

Ft° Bebbèocchia Giovanni

" Amateis Carlo

" Bartoldi Grazia

Declassified E.O. 12065 Sec.3.5 Section 3-402/NNDC No. 785021

VERBALE DI STIPULAZIONE DI CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

° ° °

Impiegati di 1° categoria		mensili	L.	4200	4200
" di concetto		"	"	4000	4000
Contabili d'ordine		"	"	3500	3500
Cassieri		"	"	3500	3500
Dialettalari		settimanali	"	700	650
Confezionisti con oltre 5 anni di pratica di farmacia		settimanali	"	650	585
Confezionisti sino a 5 anni di pratica di farmacia		settimanali	"	550	495
Fattorino anche con mansioni saltuarie di confezionatori dai 14 ai 16 anni		settimanali	"	250	225
id.	" 16 ai 18 "	"	"	350	315
id.	" 18 ai 21 "	"	L.	550	495
id.	oltre i 21 anni	"	"	680	612

Apprendisti - riduzione del 20% per il massimo di un anno sui minimi sopra riportati per le categorie per le quali è ammesso l'apprendistato.

Riduzione del 10% per i Comuni della provincia escluso il capoluogo;

Resta in vigore l'indennità di contingenza di cui al precedente accordo per la categoria.

p.UFFICIO PROV.DEL LAVORO

Ft° Carbone Ulisse - Dr.Enzo De Negri

7293

p.ORDINE DEI FARMACISTI

Ft° Parola Dott.Ercole - Ft° Marcato Dott.Ettore

p.LA CAMERA DEL LAVORO

Ft° Rossetti Dott.Giuseppe

p.IL SINDACATO DIPENDENTI DA FARMACIE

Ft° Bellocchio Giovanni

" Amateis Carlo

" Bertoldi Grazia

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC Mo. 79-5021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

RAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES IN PHARMACIES IN TURIN AND PROVINCE (N°259)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Oct. 1945, concedes new monthly basic wages varying from 4200 lire for 1st category employees to 900 lire for female apprentices between 14 and 16 years of age.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

Approved

T 7292

Eugene E. Mc Phee
Colonel Crk.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA FARMACISTI - TORINO -

STIPULATO : 15.11.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

****

Oltre l'indennità di contingenza sono pubblicati mi-
nimi che vanno da £. 4.200 mensili a £. 1.000 per i fatto-
rini contro precedenti £. 1.690 e £. 407,30.

Torino, novembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Oltre l'indennità di contingenza sono stabiliti mi-

nimi che vanno da £. 4.200 mensili a £. 1.000 per i fatto-

rini contro precedenti £. 1.630 e £. 487,50.

Torino, novembre 1945

7201

*****

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNRG No. 785021

TURIN 71
Clothing
(apprentices only)

VERBALE DI ACCORDO

Tra l'Unione Industriali - Sezione Abbigliamento - e la Camera del Lavoro di Torino - Sezione Abbigliamento - si conviene quanto segue:

Sciogliendola riserva contenuta nel recente accordo di carattere collettivo stipulato il 1° luglio 1945 tra l'Unione Industriale e la Camera del Lavoro per la concessione dell'indennità di contingenza per caro-viveri, si stabilisce:

che per l'industria esercente la confezione di articoli di abbigliamento in genere non in serie, al fine di agevolare la formazione dell'apprendistato nello stesso, la misura dell'indennità giornaliera di caro-vita per gli apprendisti rimane così fissata:

età fra 14 e 15 anni compiuti L. 28 giornaliere
età fra 15 e 17 anni compiuti " 40 "
età fra 17 e 18 anni compiuti " 5[illegible] "

Nel caso di apprendisti assunti in età superiore ai 15 anni, la indennità giornaliera di caro-vita sarà corrisposta nella misura di :

per apprendisti di anni 16 L. [illegible] giornaliere
per " " anni 17 e 18 " 46 "
per " assunti dopo il 18° anno " [illegible] "

e ciò per la durata dell'apprendistato come da disposizioni vigenti.

Inoltre le due Organizzazioni convengono :

Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro "morta stagione" la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo fra la Commissione Interna o chi per essa e le singole ditte. Per il periodo di sospensione, accettato dalle maestranze, non decorreranno né salario né indennità di contingenza. Questa particolare convenzione

4290

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per gli apprendisti rimane così fissata:

età fra 14 e 15 anni compiuti — L. 28 giornaliere
età fra 16 e 17 anni compiuti — " 40 "
età fra 17 e 18 anni compiuti — " 5 "

Nel caso di apprendisti assunti in età superiore ai 15 anni, la indennità giornaliera di caro-vita sarà corrisposta nella misura di :

per apprendisti di anni 16 — L. 34 giornaliere
per " " anni 17 e 18 — " 46 "
per " assunti dopo il 18° anno — " 42 "

e ciò per la durata dell'apprendistato come da disposizioni vigenti.

Inoltre le due Organizzazioni convengono :

Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro "morta stagione" la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo fra le Commissioni Interne e chi per esso e le singole ditte. Per il periodo di sospensione, accettato dalle maestranze, non decorreranno né salario né indennità di contingenza. Questa particolare convenzione è accettata dall'Organizzazione operaia fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, né può' costituire comunque deroga ad eventuali disposizioni più' favorevoli ai lavoratori sancite da precedenti disposizioni di legge e di contratto.

Torino, 13/7/945

PER LA CAMERA DEL LAVORO

F.to G. Rapelli
" Remo Savio

PER L'UNIONE INDUSTRIALE

F.to E. Geresa
" C. Pistoia

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR A SPECIAL CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF APPRENTICES IN SMALL CLOTHING INDUSTRIES IN TORINO PROVINCE (N° 218)

1. In order to facilitate the forming of a large and well selected category of apprentices for the artisans in the clothing trade in Torino Province, this agreement concedes an extra cost of living bonus varying from 52 lire per day for apprentices between 17 and 18 years of age to 28 lire per day for apprentices between 14 and 16 years of age.

2. No wages and no indemnities will be paid during the so-called "dead-season".

3. The agreement is effective from the 10th of July 1945.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

13/12/1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

7289

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE INDENNITA', CONTINGENZA AGLI APPRENDISTI
INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO IN GENERE NON IN SERIE.
= TORINO =

STIPULATO : 13.7.1945
DECORRENZA : 10.7.1945

Per agevolare la formazione dell'apprendistato è determinata un'indennità giornaliera di caro vita nel modo seguente:

Apprendisti	dal	14	al	16	anni	L.	28,—
"	"	16	"	17	"	"	40,—
"	"	17	"	18	"	"	52,—

Nel periodo di morta stagione non decorreranno nè salario nè indennità di contingenza.

7288

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per agevolare la [illegible]
è determinata un'indennità giornaliera di caro vita
nel modo seguente:

Apprendisti dai 14 ai 16 anni	£.	28,—
" " 16 " 17 "	"	40,—
" " 17 " 18 "	"	52,—

Nel periodo di morta stagione non decorreran-
no nè salario nè indennità di contingenza.

7288

Torino, 12.11.1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA COTONIERA DI
= TORINO =

Torino 69
Cotton

DECORRENZA : 13.8.1945

****

a) A partire dal giorno 13 agosto 1945 in via eccezionale e del tutto provvisoria gli Industriali Cotonieri della Provincia di Torino concederanno alle proprie maestranze operaie per effettiva prestazione di lavoro un'adeguazione salariale in modo che i nuovi minimi salariali siano i seguenti:

UOMINI

Operai	specializzati	£. 15,—	orarie
"	1^ categoria	" 14,20	"
"	2^ categoria	" 14,—	"
"	comuni sopra i 18 anni	" 13,—	"
"	" dai 16 ai 18 anni	" 10,—	"
"	" sotto i 16 anni	" 8,50	"
Manovali	comuni sopra i 18 anni	" 12,—	"
"	" tra i 16 e i 18 anni	" 9,50	"
"	" sotto i 16 anni	" 8,25	"

7287

DONNE

Operaie	specializzate	" 10,50	orarie
"	1^ categoria	" 10,—	"
"	2^ categoria sopra i 16 anni	" 9,50	"
"	2^ categoria sotto i 16 anni	" 7,50	"
"	comuni sopra i 18 anni	" 8,50	"
"	" dai 16 ai 18 anni	" 8,—	"
"	" sotto i 16 anni	" 7,25	"
"	manovali sopra i 18 anni	" 8,50	"
"	" dai 16 ai 18 anni	" 8,—	"
"	" sotto i 16 anni	" 7,25	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

UOMINI

Operai specializzati	£.	15,—	orarie
" 1^ categoria	"	14,20	"
" 2^ categoria	"	14,—	"
" comuni sopra i 18 anni	"	13,—	"
" " dai 16 ai 18 anni	"	10,—	"
" " sotto i 16 anni	"	8,50	"
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,—	"
" " tra i 16 e i 18 anni	"	9,50	"
" " sotto i 16 anni	"	8,25	"

7287

DONNE

Operaie specializzate	"	10,50	orarie
" 1^ categoria	"	10,—	"
" 2^ categoria sopra i 16 anni	"	9,50	"
" 2^ categoria sotto i 16 anni	"	7,50	"
" comuni sopra i 18 anni	"	8,50	"
" " dai 16 ai 18 anni	"	8,—	"
" " sotto i 16 anni	"	7,25	"
" manovali sopra i 18 anni	"	8,50	"
" " dai 16 ai 18 anni	"	8,—	"
" " sotto i 16 anni	"	7,25	"

***

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN COTTON INDUSTRIES OF TORINO PROVINCE. (No. 180).

1. This agreement, which is effective from 13th August 45, concedes increases bringing the "take home wages" up to 225.85 lire and 182.20 lire for skilled male and female workers respectively with proportionate increases for other categories.

2. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

26.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

T 286

Approved.

Eugene R. MacPhee
Eugene R. MacPhee
Colonel, Crd.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA COTONIERA DI
= TORINO =

DECORRENZA : 13.8.1945

*****

Le paghe per gli uomini aumentano dal 23 al 41%
e quelle delle donne dal 25 al 36%, cosicchè la mercede giornaliera massima per gli operai specializzati è di £.225,35
e quella minima di £. 119,60 per i manovali sotto i 16
anni contro precedenti £. 184,10 e £. 84,65; per le donne,
massima,operaie specializzate £. 182,20, minima operaie
manovali sotto i 16 anni £.118, contro rispettive £.116,15 e £81,15

I minimi non superano quelli dei metalmeccanici
di Torino.

***

7285

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino Scatola arbita 68

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE FABBRICHE DI GUARNIZIONI - ARTICOLI TECNICI & CINGHIE DI PELLE E CUOIO, ECC. SELLE PER CICLI E MOTOCICLI ED INDUMENTI DI PELLE

Addì 6 ottobre 1945 fra l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO, rappresentata dalsuo Commissario Sig. Ing; Sandro Fiorio, assistito dal Dott. Gribaudi della ditta V. Gallino.

e la Camera del Lavoro di Torino rappresentata dal Sig. Savio Remo,

viene stipualto il seguente contratto collettivo di lavoro per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette alle fabbriche di guarnizioni articoli tecnici, cinghie di pelle e cuoio, selle per ciclo e motociclo e indumenti i in pelle , rispetto a quello previsto dal D.M. 2 marzo 1945

ART 1°)

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato D.M. 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

a) Per gli addetti alle fabbriche di guarnizioni, articoli tecnici, cinghie in pelle e cuoio.

Uomini	1^ categoria		£. 16.--	orarie
	2^ "		£ 14.50	"
	3^ "	oltre i 18 anni	£ 13.50	"
		dai 16 ai 18 anni	£ 10.--	"
		sotto i 16 anni	£ 7.--	
Apprendisti alla 1^ categoria e 2^ di 1^ assunzione:				
dai 14 ai 16 anni			£ 5.--	"
dai 16 ai 18 anni			£ 6.--	"
Donne	1^ categoria		£ 10.50	"
	2^ "	sopra i 18 anni	£ 9.50	"
		dai 16 ai 18 anni	£ 8.--	
		sotto i 16 anni	£ 6.50	

b) Per gli addetti alle fabbriche di selle per cicli e motocicli e di indumenti di pelle

Uomini	1^ categoria		£ 16.--	"
	2^ categoria		£ 14.50	"
	3^ categoria	sopra i 18 anni	" 13.50	"
		dai 16 ai 18 anni	" 10.--	"
		sotto i 16 anni	" 7.--	

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Apprendisti: alla 1^ e 2^ categoria di 1^ assunzione

	dai 14 ai 16 anni	£	5.== orarie
	dai 16 ai 18 anni	"	6.== "
Donne =	1^ categoria	"	10.50
	2^ "	"	9.30
	3^ "	"	8.50
Apprendiste di 1^ assunzione			
	dai 14 ai 16 anni	"	4.50
	dai 16 ai 18 anni	"	5.50
	dai 18 ai 20 anni	"	6.50

PERSONALE AUSILIARIO (per ambedue le categorie)

Uomini

Operai specializzati	"	13.==
" qualificati	"	14.==
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	12.=
" " dai 16 ai 18 anni	"	9.50
" " sotto i 16 anni	"	8.25

DONNE

Manovali sopra i 18 anni	"	8.50
" dai 16 ai 18 anni	"	8.==
" sotto i 16 anni	"	7.25

Nelle paghe suddette sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore in aggiunta ai minimi precedenti fatta eccezione per la indennità di mensa e per la indennità di contingenza, la quale deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal contratto provinciale 11 luglio 1945 stipulato fra l'Unione Industriale della Provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

ART. 2)

Restano in vigore le norme contrattuali e di leggi viganti non contemplate dal presente contratto e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.

ART. 3°)

Il presente accordo decorre dal 6 ottobre 1945 e avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale, che verrà concordata dalle competenti organizzazioni.

Letto, approvato sottoscritto.

p. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FACTORIES OF TECHNICAL AND LEATHER ARTICLES OF TORINO (No. 198).

1. The agreement, which is effective from 6th October 1945, concedes basic hourly pay rates varying from 7 lire for male apprentices under 16 years of age (4,50 for females) to 16 lire for 1st category male workers (10,50 lire for females).-

2. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.-

R. Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

24/11/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7282

Approved.

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

30/00

ACCORDO SALARIALE ADDETTI FABBRICHE DI GUARNIZIONI, ARTICOLI TECNICI, CINGHIE PELLE, CUOIO, ECC.

= TORINO =

Stipulato il 6/10.1945

DECORRENZA : 6.10.1945

Le paghe orarie sono determinate da un minimo di L.7, per gli apprendisti sotto i 16 anni ad un massimo di £.16 per gli operai di 1^ categoria.

Quella delle donne rispettivamente - £. 4,50 e £. 10,50.

7281

Restano in vigore tutte le altre norme contrattuali e le condizioni in atto di maggior favore per gli operai.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 67

Artificial Textiles

ACCORDO TRA I DATORI DI LAVORO E GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE FIBBRE TESSILI AETIFICIALI (Stabilimenti di Produzione) DA VALERE PER GLI OPERAI DEGLI STABILIMENTI DI TORINO E PROVINCIA.

Tra la rappresentanza dei datori di lavoro e gli operai rappresentati dalle loro Commissioni Interne, presenti l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro allo scopo di addivenire ad una maggiore regolamentazione delle paghe di tutti gli operai ~~xxxxxxxxxxx~~ addetti all'industria delle Fibbre Tessili Artificiali della provincia di Torino, in attesa della definizione del nuovo contratto si convie=ne quanto segue;
Gli operai sono suddivisi nelle preesistenti categorie qui sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella.
Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi tutti i premi e i sopra=soldi concessi dall'azienda,come pure sono compresd l'indennità di presenza di cui al contratto interdonfederale 31/7/44 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

TABELLA DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

UOMINI		
Operai specializzati	L.	17.==
" qualificati provetti	"	16,50
" qualificati	"	16,==
" comuni sopra i 18 anni	"	15,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	12,==
" " sotto i 16 anni	"	10.50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	14,==
Manovali comuni sotto i 16 anni	"	10;20
" " dai 16 ai 18 anni	"	11;50
DONNE		
maestre (operaie specializzate)	"	12,==
Operaie 1^ categoria	"	10,50
" 2^ " sopra i 18 anni	"	10.==
" " dai 16 ai 18 anni	"	9,50

7280

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

detti all'industria delle Fibbre Tessili Artificiali della provincia di Torino, in attesa della definizione del nuovo contratto si convie= ne quanto segue;
Gli operai sono suddivisi nelle preesistenti categorie qui sotto elen cate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella.
Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi tutti i premi e i sopra= soldi concessi dall'azienda, come pure sono compresè l'indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 31/7/44 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settima= nali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

TABELLA DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

UOMINI

Operai specializzati	L.	17.==
" qualificati provetti	"	16,50
" qualificati	"	16,==
" comuni sopra i 18 anni	"	15,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	12,==
" " sotto i 16 anni	"	10.50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	14,==
Manovali comuni sotto i 16 anni	"	10,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	11;50

DONNE

maestre (operaie specializzate)	"	12,==
Operaie 1^ categoria	"	10,50
" 2^ " sopra i 18 anni	"	10.==
" " " dai 16 ai 18 anni	"	9,50
" " " sotto i 16 anni	"	8,50
Donne manovali sopra i 18 anni	"	9,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	9.==
" " sotto i 16 anni	"	8,25

APPRENDISTI

Di prima assunzione sotto i 16 anni	"	7.==
" " " dai 16 ai 18 anni	"	9.==

Le paghe delle donne sono maggiorate dell'indennità di L. 1 in

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

quanto il lavoro venga svolto negli stabilimenti di produzione.
- Agli operai addetti a rapporti soggetti a malattie professiona= le e precisamente ai reparti Solfurazione, pulizia buratti prepa= razione miscele, miscelatori filtrazione, filature raion e fiocco, lavaggio bobine, bagni di filatura candeggio fiocco sarà corri= sposto un supplemento orario per le ore effettivamente lavorate nel reparto.
La determinazione della variazione dei premi é demandata agli accordi da stipularsi direttamente fra la Direzione degli Stabi= limenti e le rispettive Commissioni Interne con le modalità di cui all'accordo allegato al presente contratto.

Agli operai addetti ai reparti Laboratorio Filiere e candeggio matasse raion sarà corrisposto un supplemento orario nella misu= ra del 40% del supplemento che sarà concordato con le modalità indicate sopra e per i reparti soprariportati.
Viene stabilito per gli operai addetti a lavori pesantissimi qui di seguito riportati, un supplemento di L. 1.

a) scarico presse a mano quando il ritmo raggiunge uno scarico ogni 12'
b) scarico disintegratori quando sia interamente a mano e con un ritmo di 15'
c) carico baratti quando si raggiunga il ritmo di 15'
d) trasporto carelli bobine dal lavaggio all'essicatoio nel so= lo stabilimento di Torino Stura, quando si raggiunga un ritmo di 10'.
e) addetti ai trasporti di balle fiocco e di casse di raion.
f) addetti al carico e scarico del carbone.

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente ac= cordo varranno quelle previste dal contratto collettivo naziona= le per gli operai dell'industria fibre tessili artificiali sti= pulato il 6 marzo 1940 in Roma.
Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 9 agosto 1945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 22 settembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

all'accordo allegato al presente contratto.

Agli operai addetti ai reparti Laboratorio Filiere e candeggio matasse rajon sarà corrisposto un supplemento orario nella misura del 40% del supplemento che sarà concordato con le modalità indicate sopra e per i reparti sopraripportati.
Viene stabilito per gli operai addetti a lavori pesantissimi qui di seguito riportati, un supplemento di L. 1.

a) scarico presse a mano quando il ritmo raggiunge uno scarico ogni 12'
b) scarico disintegratori quando sia interamente a mano e con un ritmo di 15'
c) carico baratti quando si raggiunga il ritmo di 15'
d) trasporto carelli bobine dal lavaggio all'essicatoio nel solo stabilimento di Torino Stura, quando si raggiunga un ritmo di 10'.
e) addetti ai trasporti di balle fiocco e di casse di rajon.
f) addetti al carico e scarico del carbone.

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente accordo varranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria fibre tessili artificiali stipulato il 6 marzo 1940 in Roma.
Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 9 agosto 1945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 22 settembre 1945

Per i rappresentanti degli operai

Per i rappresentanti dei datori di lavoro

Per la Camera del Lavoro

Per l'Unione Industriale.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER .

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE FIBRE AND ARTIFICIAL TEXTILE INDUSTRY OF TORINO PROVINCE. (NO. 143).

1. The agreement conceds a maximum increase of 7 lire per hour to the most specialised worker, thus bringing the maximum hourly wage to 17 lire as compared to the former 9,50 lire.

2. The maximum daily "take home paket" works out at 241,20 lire - exclusive of family allowances.

3. This agreement concedes 2 lire per hour more than the agreement for the cotton textile workers concluded some time ago: the wage scales of this agreement are lower than the "de facto" wage of most metal workers.

4. This agreement reflects the upward trend of wages in other industries and was concluded when metal workers were negotiating for higher scales.

5. R.L.L.A.C. recommends approval.

E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer

20.10.1945

Approved.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7279

Eugene H. Mc. Phee
Colonel, Crd.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 66
Clothing

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 Settembre 1945 tra l'Unione Industriale di Torino-Associazione Industriali dell'abbigliamento-e la Camera del Lavoro di Torino, Sezione Abbigliamento, considerata l'attuale situazione economica, allo scopo di eleminare le esistenti sperequazioni salariali fra ditta e ditta della stessa categoria, e fra le diverse categorie di lavoratori dei vari rami di Industria,

si conviene quanto segue:

a partire dal giorno 3 Settembre 1945 é approvata la seguente tabella di minimi orari di paga ed economia:

T A B E L L A 1°

CATEGORIE
AZIENDE SARTORIALI SU MISURA PER UOMO

UOMINI

Operai di 1° categoria	L.	18.==all'ora
" " 2° "	"	16.== "
Aiutenti	"	12.== "
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4):		
per il 1° semestre	"	5,50 "
per il 2° semestre	"	6.== "
per il 3° semestre	"	6,50 "
per il 4° semestre	"	7.== "
per il 5° semestre	"	7,50 "
per il 6° semestre	"	8.== "
per il 7° semestre	"	8,50 "
per l' 8° semestre	"	9.== "
Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni $3\frac{1}{2}$):		
per il 1° semestre	"	6,50 "
	"	7.== "

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NARS NO. 785021

si conviene quanto segue:

a partire dal giorno 3 Settembre 1945 é approvata la seguente ta= bella di minimi orari di paga ad economia:

T A B E L L A 1°

CATEGORIE

AZIENDE SARTORIALI SU MISURA PER UOMO

UOMINI

Operai di 1° categoria	L.	18.==all'ora
" " 2° "	"	16.== "
Aiutanti	"	12.== "
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4):		
per il 1° semestre	"	5,50 "
per il 2° semestre	"	6.== "
per il 3° semestre	"	6,50 "
per il 4° semestre	"	7.== "
per il 5° semestre	"	7,50 "
per il 6° semestre	"	8.== "
per il 7° semestre	"	8,50 "
per l' 8° semestre	"	9.== "
Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni $3^1/_2$):		
per il 1° semestre	"	6,50 "
per il 2° semestre	"	7.== "
per il 3° semestre	"	7,50 "
per il 4° semestre	"	8.== "
per il 5° semestre	"	8,50 "
per il 6° semestre	"	9,== "
per il 7° semestre	"	9,50 "

DONNE

Operaie di 1° categoria	"	12.== "
Operaie di 2° categoria	"	10.== "
Aiutanti	"	9.== "

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):		
per il 1° semestre	L.	3,50 all'ora
per il 2° semestre	"	4.== "
per il 3° semestre	"	4,50 "
per il 4° semestre	"	5.== "
per il 5° semestre	"	5,50 "
per il 6° semestre	"	6,== "
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e $\frac{1}{2}$):		
per il 1° semestre	"	4,50 "
per il 2° semestre	"	5,== "
per il 3° semestre	"	5,50 "
per il 4° semestre	"	6.== "
per il 5° semestre	"	6,50 "
Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1 e $\frac{1}{2}$):		
per il 1° semestre	"	5,50 "
per il 2° semestre	"	6,== "
per il 3° semestre	"	6,50 "

AZIENDE DI CONFEZIONI IN SERIE DI ABITI SOPRABITI ECC.PER UOMINI, GIOVANETTI E BAMBINI E DI IMPERMEABILI ED INDUMENTI SPORTIVI.

UOMINI		
Operai di 1° categoria	"	17.== "
Operai di 2° categoria	"	15,50 "
Apprendisti, stiratori, assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):		
per il 1° semestre	"	5,50 "
per il 2° semestre	"	6.== "
per il 3° semestre	"	6,50 "
per il 4° semestre	"	7.== "
per il 5° semestre	"	7,50 "
per il 6° semestre	"	8.== "
Apprendisti, stiratori, assunti in età tra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2):		
per il 1° semestre	"	6,50 "
per il 2° semestre	"	7.== "

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

per il 2° semestre " 5,== "
per il 3° semestre " 5,50 "
per il 4° semestre " 6.== "
per il 5° semestre " 6,50 "

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1 e $\frac{1}{2}$):
per il 1° semestre " 5,50 "
per il 2° semestre " 6,== "
per il 3° semestre " 6,50 "

AZIENDE DI CONFEZIONI IN SERIE DI ABITI SOPRABITI ECC.PER UOMINI, GIOVANETTI E BAMBINI E DI IMPERMEABILI ED INDUMENTI SPORTIVI.

UOMINI

Operai di 1° categoria " 17.== "
Operai di 2° categoria " 15,50 "
Apprendisti, stiratori, assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3):
per il 1° semestre " 5,50 "
per il 2° semestre " 6.== "
per il 3° semestre " 6,50 "
per il 4° semestre " 7.== "
per il 5° semestre " 7,50 "
per il 6° semestre " 8.== "

Apprendisti, stiratori, assunti in età tra i 16 e i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2):
per il 1° semestre " 6,50 "
per il 2° semestre " 7,== "
per il 3° semestre " 7,50 "
per il 4° semestre " 8,== "

DONNE

Operaie di 1° categoria " 11.== "
Operaie di 2° categoria " 10.== "
Apprendiste assunte in età tra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2):
per il 1° semestre " 4,50 "
per il 2° semestre " 5.== "
per il 3° semestre " 5,50 "

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 78502

per il 4° semestre L. 6,== all'ora
Apprendiste assunte in età tra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e $\frac{1}{2}$):
per il 1° semestre " 5,50 "
per il 2° semestre " 6,== "
per il 3° semestre " 6,50 "
Apprendiste assunte in età tra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1):
per il 1° semestre " 6,50 "
per il 2° semestre " 7,== "

AZIENDE DI CONFEZIONI SU MISURA ED IN SERIE PER DONNE E RAGAZZE

Donne:
lavoranti di 1ª categoria.....L. 12.== all'ora
(sono coloro che eseguono qualsiasi capo di abbigliamento seguendo le direttive del capo reparto o del datore di lavoro o di chi per esso
lavoranti di seconda categoria.....L. 10,50 all'ora
(sono coloro che eseguono soltanto capi di abbigliamento di minore importanza sotto la guida del lavorante di prima o del capo reparto o del datore di lavoro o di chi per esso)
Aiutanti
(sono coloro che eseguono lavori di carattere ausiliario nella confezione dei capi di abbigliamento)
per il 1° anno.....L. 8,50 orarie
per il 2° anno....." 9,50 "
Apprendiste
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 4)
per il 1° semestre " 3,50 "
per il 2° " " 4,== "
per il 3° " " 4,50 "
per il 4° " " 5.== "
per il 5° " " 5,50 "
per il 6° " " 6.== "
per il 7° " " 6,50 "
per l'8° " " 7.== "
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni

7277

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

(sono coloro che eseguono qualsiasi capo [illegible]
do le direttive del capo reparto o del datore di lavoro o chi chi per esso

lavoranti di seconda categoria.....L. 10,50 all'ora
(sono coloro che eseguono soltanto capi di abbigliamento di minore importanza sotto la guida del lavorante di prima o del capo reparto o del datore di lavoro o di chi per esso)

Aiutanti
(sono coloro che eseguono lavori di carattere ausiliario nella confezione dei capi di abbigliamento)

per il 1° anno.....L. 8,50 orarie
per il 2° anno....." 9,50 "

7277

Apprendiste
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 4)

per il 1° semestre	"	3,50	"
per il 2° "	"	4,==	"
per il 3° "	"	4,50	"
per il 4° "	"	5.==	"
per il 5° "	"	5,50	"
per il 6° "	"	6.==	"
per il 7° "	"	6,50	"
per l'8° "	"	7.==	"

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 3 $\frac{1}{2}$):

per il 1° semestre	"	4,50	"
per il 2° semestre	"	5.==	"
per il 3° semestre	"	5,50	"
per il 4° "	"	6,==	"
per il 5° "	"	6,50	"
per il 6° "	"	7,==	"
per il 7° "	"	7,50	"

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni due e mezzo)

per il 1° semestre	"	5,50	"
per il 2° "	"	6,==	"
per il 3° "	"	7,==	"
per il 4° "	"	7,50	"

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

per il 5° semestre L. 8.== orarie

Le capo gruppo sarte e le capo gruppo ricamatrici nell'industria in serie, percepiranno la paga base fissata per le operaie di 2ª categoria maggiorata del 20 %

Uomini

1ª categoria.....L. 18.== orarie
2ª " .....L. 16.== "

PELLICCERIE

Uomini di 1ª categoria	"	19.==	"
Uomini di 2ª "	"	15.==	"
Aiutanti 1° anno	"	11.==	"
Aiutanti 2° anno	"	13.==	"
Apprendisti			
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4):			
per il 1° semestre	"	4,50	"
per il 2° "	"	5,==	"
per il 3° "	"	5,50	"
per il 4° "	"	6.==	"
per il 5° "	"	6,50	"
per il 6° "	"	7,==	"
per il 7° "	"	7,50	"
per l'8° "	"	8.==	"
Apprendisti assunti fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3 e mezzo)			
per il 1° semestre	"	5,50	"
per il 2° "	"	6,==	"
per il 3° "	"	6,50	"
per il 4° "	"	7,==	"
per il 5° "	"	7,50	"
per il 6° semestre	"	8.==	"
per il 7° "	"	8,50	"
Donne			
lavoranti di 1ª categoria	"	11,50	"
lavoranti di 2ª "	"	10,==	"
Aiutanti			
Apprendiste assunte fra i 14 ed i 16 anni	"	9,==	"

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NND NO. 785021

Aiutanti 2° anno	"	13.==	"
Apprendisti			
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4):			
per il 1° semestre	"	4,50	"
per il 2° "	"	5,==	"
per il 3° "	"	5,50	"
per il 4° "	"	6.==	"
per il 5° "	"	6,50	"
per il 6° "	"	7,==	"
per il 7° "	"	7,50	"
per l'8° "	"	8.==	"
Apprendisti assunti fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3 e mezzo)			
per il 1° semestre	"	5,50	"
per il 2° "	"	6,==	"
per il 3° "	"	6,50	"
per il 4° "	"	7,==	"
per il 5° "	"	7,50	"
per il 6° semestre	"	8.==	"
per il 7° "	"	8,50	"
Donne			
lavoranti di 1ª categoria	"	11,50	"
lavoranti di 2ª "	"	10,==	"
Aiutanti	"	9,==	"
Apprendiste assunte fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)			
per il 1° semestre	"	3,50	"
per il 2° "	"	4,==	"
per il 3° "	"	4,50	"
per il 4° "	"	5,==	"
per il 5° "	"	5,50	"
Apprendiste assunte fra i 16 ed i 18 anni (Durata dell'apprendistato anni 2)			
per il 1° semestre	"	4,50	"
per il 2° "	"	5,==	"
per il 3° "	"	5,50	"
per il 4° "	"	6,==	"

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

Apprendiste assunte fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni uno e mezzo)
per il 1° semestre L. 5,50 orarie
per il 2° " " 6,== "
per il 3° " " 6,50 ".

AZIENDE DI CONFEZIONE CAPPELLI PER DONNA E RAGAZZE

Donna
lavoranti di 1^ categoria L. 12.== "
(sono coloro che eseguono qualsiasi tipo di cappello le macchiniste e le stiratrici)
lavoranti di 2^ categoria " 10,50 "

Aiutanti
per " 8,50 "
per il 2° " 9,50 "

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
durata massima dell'apprendistato anni 4)
come per le sartorie su misura ed in serie per donne e ragazze
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
durata massima dell'apprendistato anno 3)
come per le sartorie su misura ed in serie per donne
Apprendiste assunte fra i 18 ed i 20 anni
durata massima dell'apprendistato anni 2 e mezzo
come per le sartorie su misura ed in serie per donna
Le capo tavola percepiranno la paga base fissata per le lavoranti di 1^ categoria maggiorata del 20%.

Uomini
lavoranti di 1^ categoria L. 18,== orarie
lavoranti di 2^ categoria " 16,== "

Apprendisti
Come per le sartorie su misura da uomo.

7276

FABBRICHE DI BIANCHERIA PER UOMO

Donne
lavoranti di 1^ categoria " 11.== "
lavoranti di 2^ " " 10.== "

Aiutanti " 9.== "
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2)
per il 1° semestre " 4,50 "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
durata massima dell'apprendistato anni 4)
come per le sartorie su misura ed in serie per donne e ragazze
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
durata massima dell'apprendistato anno 3)
come per le sartorie su misura ed in serie per donne
Apprendiste assunte fra i 18 ed i 20 anni
durata massima dell'apprendistato anni 2 e mezzo
come per le sartorie su misura ed in serie per donna
Le capo tavola percepiranno la paga base fissata per le lavoranti di 1ª categoria maggiorata del 20%.

Uomini

lavoranti di 1ª categoria	L. 18,==	orarie
lavoranti di 2ª categoria	" 16,==	"

Apprendisti
Come per le sartorie su misura da uomo.

7276

FABBRICHE DI BIANCHERIA PER UOMO

Donne		
lavoranti di 1ª categoria	" 11.==	"
lavoranti di 2ª "	" 10.==	"
Aiutanti	" 9.==	"
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)		
per il 1° semestre	" 4,50	"
per il 2° "	" 5.==	"
per il 3° "	" 5,50	"
per il 4° "	" 6,==	"
Apprendiste assunte fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni uno e mezzo)		
per il 1° semestre	" 5,50	"
per il 2° "	" 6,==	"
per il 3° "	" 6,50	"
Apprendiste assunte fra i 18 ed i 20 anni (durata dell'apprendistato anni uno)		
per il 1° semestre	" 6,50	"
per il 2° "	" 7,==	"

./.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 785021

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

Uomini

lavoranti di 1ª categoria	L.	17,== orarie
" " 2ª "	"	15,50 "

FABBRICHE DI CRAVATTE

donne

lavoranti di 1ª categoria	"	11,== "
" " 2ª "	"	10,== "
aiutanti	"	9,== "
Apprendiste assunte dai 14 ai 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)		
per il 1° semestre	"	4,50 "
" " 2° "	"	5,== "
" " 3° "	"	5,50 "
" " 4° "	"	6,== "
Apprendiste assunte dai 16 ai 18 anni (durata dell'apprendistato anni 1 $\frac{1}{2}$)		
per il 1° semestre	"	5,50 "
" " 2° "	"	6,== "
" " 3° "	"	6,50 "
Apprendiste assunte dai 18 ai 20 anni (durata dell'apprendistato anni 1)		
per il 1° semestre	"	6,50 "
" " 2° "	"	7,== "

Le "maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI BIANCHERIA PER DONNE RAGAZZE BAMBINI NEONATI DI BIANCHERIA DOMESTICA E DI FAZZOLETTI, LABORATORI PER RAMMENDATURA DI ABITI E BIANCHERIA E PER LA PREPARAZIONE DI RICAMI PER ABITI E BIANCHERIA, PIEGHETTATA E LAVORI AFFINI

donne

lavoranti di 1ª categoria	L.	11,== orarie
" " 2° "	"	10,== "
aiutanti	"	9,== "

Documentazione E.O. 12065 Sezione 3-402/NNDC No. 785021

" " 2° "	"	5,== "
" " 3° "	"	5,50 "
" " 4° "	"	6,== "

Apprendiste assunte dai 16 ai 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 $\frac{1}{2}$)

per il 1° semestre	"	5,50 "
" " 2° "	"	6,== "
" " 3° "	"	6,50 "

Apprendiste assunte dai 16 ai 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1)

per il 1° semestre	"	6,50 "
" " 2° "	"	7,== "

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI BIANCHERIA PER DONNE RAGAZZE BAMBINI NEONATI DI BIANCHERIA DOMESTICA E DI FAZZOLETTI, LABORATORI PER RAMMENDATURA DI ABITI E BIANCHERIA E PER LA PREPARAZIONE DI RICAMI PER ABITI E BIANCHERIA, PIEGHETTATI E LAVORI AFFINI

donne

lavoranti di 1ª categoria	L.	11,== orarie
" " 2° "	"	10,== "
Aiutanti	"	9,== "

Apprendiste assunte in età tra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)

per il 1° semestre	"	4,50 "
" " 2° "	"	5,== "
" " 3° "	"	5,50 "
" " 4° "	"	6,== "
" " 5° "	"	6,50 "

Apprendiste assunte in età tra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni due)

per il 1° semestre	"	5,50 "
" " 2° "	"	6,== "
" " 3° "	"	6,50 "
" " 4° "	"	7,== "

./.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.4(b) NND Section 1-402/NNDC NO. 785021

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)

per il 1° semestre	L.	6,50 oraria
" " 2° "	"	7,== "
" " 3° "	"	7,50 "

Le maestre percepiranno la paga base fissata per operaie di 1^ categoria maggiorata del 20 %

FABBRICHE DI BUSTI, REGGICALZE, REGGIPETTI, BRETELLE, GIARRETTIERE, CINTURE ELASTICHE

Donne

lavoranti di 1^ categoria	L.	12,== oraria
" " 2^ "	"	10,50 "
Aiutanti - per il 1° anno	"	9.== "
" " " 2° "	"	9,50 "
Tagliatrici bretelle	"	9,== "

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)

per il 1° semestre	"	4.== "
" " 2° "	"	4,50 "
" " 3° "	"	5,== "
" " 4° "	"	5,50 "
" " 5° "	"	6,== "

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni due)

per il 1° semestre	"	5.== "
" " 2° "	"	5,50 "
" " 3° "	"	6.== "
" " 4° "	"	6,50 "

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1)

per il 1° semestre	"	6,== "
" " 2° "	"	6,50 "

Le maestre percepiranno la paga fissata per le operaie di 1^ categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI SOTTOASCELLE, BAVAGLINI E LAVORAZIONI AFFINI

Uomini

Apprendisti assunti in età fra i 18 ed i 20 anni	"	14.== "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 785021

" " " 2° "		" 9.==	"
Taglatrici bretelle		" 9,50	"
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni		" 9,==	"
(durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)			
per il 1° semestre		" 4.==	"
" " 2° "		" 4,50	"
" " 3° "		" 5,==	"
" " 4° "		" 5,50	"
" " 5° "		" 6,==	"
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni			
(durata dell'apprendistato anni due)			
per il 1° semestre		" 5.==	"
" " 2° "		" 5,50	"
" " 3° "		" 6.==	"
" " 4° "		" 6,50	"
Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni			
(durata dell'apprendistato anni 1)			
per il 1° semestre		" 6,==	"
" " 2° "		" 6,50	"

Le maestre percepiranno la paga fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI SOTTOASCELLE, BAVAGLINI E LAVORAZIONI AFFINI

Uomini

tranciatori sopra i 18 anni		" 14,==	"
tranciatori dai 16 ai 18 anni	scatto semestrale in ragione di lire 0,50	" 6.==	"
tranciatori dai 14 ai 16 anni		" 5.==	"

Donne

lavoranti 1ª categoria		" 10,50	"
" 2ª "		" 9,50	"
Apprendiste assunte dai 14 ai 16 anni		"	
(durata dell'apprendistato anni 2)			
per il 1° semestre		" 4,==	"
" " 2° "		" 4,50	"
" " 3° "		" 5,==	"
" " 4° "		" 5,50	"

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Apprendiste assunte dai 16 ai 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)
per il 1° semestre L. 5,== orarie
" " 2° " " 5,50 "
" " 3° " " 6,== "
Apprendiste dai 18 ai 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1)
per il 1° semestre " 6,== "
" " 2° " " 6,50 "
Le maestre percepiranno la paga base fissata per la 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI PIUME, FIORI ARTIFICIALI, VENTAGLI ED ARTICOLI AFFINI

donne

lavoranti di 1ª categoria " 11,== "
" di 2° " " 10,== "
aiutanti " 9,== "
Apprendiste assunte dai 14 ai 16 anni (anni due)
per il 1° semestre " 4,50 "
" " 2° " " 5,== "
" " 3° " " 5,50 "
" " 4° " " 6,== "
Apprendiste assunte dai 16 ai 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)
per il 1° semestre " 5,50 "
" " 2° " " 6,== "
" " 3° " " 6,50 "
Apprendiste assunte dai 18 ai 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1)
per il 1° semestre " 6,50 "
" " 2° " " 7, "
Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI OMBRELLI

uomini

operai di 1ª categoria L. 15,50 "
" " 2° " " 14,== "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

" di 2° "	"	10,== "
aiutanti	"	9,== "
Apprendiste assunte dai 14 ai 16 anni (anni due)		
per il 1° semestre	"	4,50 "
" " 2° "	"	5,== "
" " 3° "	"	5,50 "
" " 4° "	"	6,== "
Apprendiste assunte dai 16 ai 18 anni		
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)		
per il 1° semestre	"	5,50 "
" " 2° "	"	6,== "
" " 3° "	"	6,50 "
Apprendiste assunte dai 18 ai 20 anni		
(durata dell'apprendistato anni 1)		
per il 1° semestre	"	6,50 "
" " 2° "	"	7, "

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI OMBRELLI

uomini

operai di 1ª categoria	L.	15,50 "
" " 2° "	"	14,== "
Apprendisti tra i 14 ed i 16 anni (prima assunzione)		
(durata dell'apprendistato anni 3)		
per il 1° semestre	"	4,50 "
" " 2° "	"	5,== "
" " 3° "	"	5,50 "
" " 4° "	"	6,== "
" " 5° "	"	6,50 "
" " 6° "	"	7,== "
Apprendisti assunti dai 16 ai 18 anni		
(durata dell'apprendistato anni due e mezzo)		
per il 1° semestre	"	6,== "
" " 2° "	"	6,50 "
" " 3° "	"	7,== "

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

per il 4° semestre	L. 7,50	orarie
" " 5° "	" 8,==	"

Donne

operaie di 1ª categoria	" 11,50	"
2ª "	" 10,==	"
3° "	" 9,50	"

Apprendiste assunte tra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre	" 4,==	"
2° "	" 4,50	"
3° "	" 5,==	"
4° "	" 5,50	"

Apprendiste assunte tra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)

per il 1° semestre	" 6,==	"
2° "	" 6,50	"
3° "	" 7,==	"
4° "	" 7,50	"

Apprendiste assunte tra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni uno)

per il 1° semestre	" 7,50	"
2° "	" 8,==	"

7274

Gli attuali aiutanti tagliatori, fustisti e montatori percepiranno la paga oraria di L. 11,50 sino alla scadenza del periodo di apprendistato della predetta tabella.

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI BASTONI

Uomini

operai di 1ª categoria	L. 15,50	"
2° "	" 14,50	"

Apprendisti assunti tra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)

per il 1° semestre	" 4,50	"
" " 2° "	" 5,==	"
" " 3° "	" 5,50	"
" " 4° "	" 6,==	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Apprendiste assunte tra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)

per il 1° semestre	"	6,==	"
2° "	"	6,50	"
3° "	"	7,==	"
4° "	"	7,50	"

Apprendiste assunte tra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni uno)

per il 1° semestre	"	7,50	"
2° "	"	8,==	"

Gli attuali aiutanti tagliatori, fustisti e montatori percepiranno la paga oraria di L. 11,50 sino alla scadenza del periodo di apprendistato della predetta tabella.

Le maestre percepiranno la paga base fissata per le operaie di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

FABBRICHE DI BASTONI

Uomini

operai di 1ª categoria	L.	15,50	"
2° "	"	14,50	"

Apprendisti assunti tra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2 e mezzo)

per il 1° semestre	"	4,50	"
" " 2° "	"	5,==	"
" " 3° "	"	5,50	"
" " 4° "	"	6,==	"
" " 5° "	"	6,50	"

Apprendisti assunti tra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre	L.	5,50	"
" " 2° "	"	6,==	"
" " 3° "	"	6,50	"
" " 4° "	"	7,==	"

donne

operaie	"	10,==	"

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Apprendiste assunte dai 14 ai 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 1)
per il primo semestre L. 4,== orarie
secondo " " 4,50 "
Apprendiste assunte dai 16 ai 18 anni
(durata dell'apprendistato mesi otto)
per il 1° quadrimestre " 5,== "
2° " " 5,50 "
Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato mesi sei)
per il 1° trimestre " 6,== "
2° " " 6,50 "

FABBRICHE DI BANDIERE, GAGLIARDETTI, FREGI E ARTICOLI AFFINI, ARTICOLI SPORTIVI IN TELA ED AFFINI, TAPPETI E FODERINE INTERNO AUTOMOBILI =

Uomini
1ª categoria " 16,== "
2° " " 14,== "
Apprendisti assunti dai 14 ai 16 anni
(durata dell'apprendistato anni tre)
per il 2° semestre " 4,50 "
3° " " 5,== "
4° " " 5,50 "
5° " " 6,== "
6° " " 6,50 "
apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (anni 2)
per il 1° semestre " 7,== "
2° " " 5,50
3° " " 6,00 "
4° " " 6,50 "
Apprendisti assunti in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni due)
per il 1° semestre " 7,00 "
2° " " 6,50 "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

FABBRICAZIONE DI BANDIERE, GAGLIARDETTI, FREGI E ARTICOLI AFFINI, ARTICOLI SPORTIVI IN TELA ED AFFINI, TAPPETI E FODERINE INTERNO AUTOMOBILI =

Uomini

1ª categoria	" 16,==	"
2ª "	" 14,==	"

Apprendisti assunti dai 14 ai 16 anni
(durata dell'apprendistato anni tre)

per il 1° semestre	" 4,50	"
2° "	" 5,==	"
3° "	" 5,50	"
4° "	" 6,==	"
5° "	" 6,50	"
6° "	" 7,==	"

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (anni 2)

per il 1° semestre	" 5,50	
2° "	" 6,00	"
3° "	" 6,50	"
4° "	" 7,00	"

Apprendisti assunti in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni due)

per il 1° semestre	" 6,50	"
2° "	" 7,==	"
3° "	" 7,50	"
4° "	" 8,==	"

Donne

1ª categoria	" 11,==	"
2ª "	" 10,==	"
Aiutanti	" 9,==	"

Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(durata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre	" 4,==	"
2° "	" 4,50	"
3° "	" 5,==	"
4° "	" 5,50	"

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC NO. 785021

Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
(durata dell'apprendistato anni 1 e mezzo)

per il 1° semestre	"	5,==	"
2° "	"	5,50	"
3° "	"	6,==	"

Apprendiste assunte in età fra i 18 ed i 20 anni
(durata dell'apprendistato anni 1)

per il 1° semestre	"	6,==	"
2° "	"	6,50	"

Le maestre percepiranno la paga base fissata per lo operaio di 1ª categoria maggiorata del 20 %.

PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTI I RAMI DI INDUSTRIA

Uomini

operai specializzati	L.	15,==	"
qualificati	"	14,==	"
manovali comuni sopra i 18 anni	"	12,==	"
dai 16 ai 18 anni	"	9,50	"
sotto i 16 anni	"	8,25	"

Donne

manovali comuni sopra i 18 anni	"	8,50	"
dai 16 ai 18 anni	"	8,==	"
sotto i 16 anni	"	7,25	"

7273

Documento n.o. 12065 Serie 1-402/MSC No. 795021

2°)
Le sospensioni e le interruzioni consuetudinarie aziendali di lavoro per le industrie non in serie stabilite di comune accordo fra le Commissioni interne o chi per esse i datori di lavoro non interrompono l'anzianità a tutti gli effetti. La retribuzione sarà calcolata in rapporto alle effettive ore di lavoro.
Comunque l'accordo in data 13/7/45 in merito al riconoscimento come sopra di sospensioni ed interruzioni normali di lavoro (morta stagionale) non puo'infirmare e costituire deroga ad eventuali disposizioni piu' favorevoli di carattere generale che venissero approvate in seguito.

3°)
Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi s'intende che le differenze fra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono da considerarsi attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portate in aggiunta ai nuovi minimi.

4°)
Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annulleti ed assorbiti tutte le eventuali elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in denaro od in natura dalle singole ditte, eccette le indennità di mensa e di caro-vita, che continueranno a venire corrisposte a parte.

5°)
Gli eventuali accordi salariali individuali e collettivi già esistenti presso singole ditte a condizione piu' favorevoli del presente accordo, conserveranno il loro valore nell'ambito delle aziende per le quali sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazioni per qualsiasi rivendicazione di carattere collettivo.

6°)
Le retribuzioni orarie stabilite con il presente accordo sono entità stazione, e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.
Dovendosi eventualmente rivedere in aumento l'indennità di contin=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

vi minimi.

4°)
Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti tutte le eventuali elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in denaro od in natura dalle singole ditte, eccetto le indennità di mensa e di caro-vita, che continueranno a venire corrisposte a parte.

5°)
Gli eventuali accordi salariali individuali e collettivi già esistenti presso singole ditte a condizione piu' favorevoli del presente accordo, conserveranno il loro valore nell'ambito delle aziende per le quali sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazioni per qualsiasi rivendicazione di carattere collettivo.

6°)
Le retribuzioni orarie stabilite con il presente accordo sono entità statiche, e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.
Dovendosi eventualmente rivedere in aumento l'indennità di contingenza si terrà conto anche della situazione salariale.

7°)
Per quanto non é previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti in quanto legalmente riconosciute e non in contrasto con le norme dell'accordo stesso.

UNIONE INDUSTRIALE= ASSOCIAZIONE
INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO
F.to Dr. Ceresa
" Avv. Pistoia

CAMERA DEL LAVORO
SEZIONE ABBIGLIAMENTO
F.to Remo Savio

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 4850211

VERBALE DI ACCORDO

Addì 24 Settembre 1945

Tra l'Unione degli Industriali-Associazione Industriali Abbigliamento

e la Camera del Lavoro-Sezione Abbigliamento -

a complemento dell'accordo concluso il 12 corr. relativamente all'adeguamento dei minimi di paga ad economia,

si conviene quanto segue :

A partire dal giorno 3 Settembre 1945 è approvata la seguente tabella delle paghe giornaliere degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

TABELLA 2^

CATEGORIA	Paghe giornaliere per 8 ore
UOMINI	
Raggruppamento A)	
Autisti per servizi fuori stabilimento	L. 128,=
Raggruppamento B)	
Fattorini, custodi, ecc. ecc.	
di età superiore ai 18 anni	" 112,=
" " dai 16 ai 18 anni	" 75,=
" " inf. ai 16 anni	" 66,=
DONNE	
Fattorine, custodi, ecc. ecc.	
di età superiore ai 18 anni	" 72,=
" " dai 16 ai 18 anni	" 48,=
" " inf. ai 16 anni	" 36,=

Tutte le ore di lavoro superiori alle 8 giornaliere saranno retribuite esclusivamente in base alla paga oraria che si ottiene dividendo per 8 le tariffe di cui alla tabella sopra riportata.

Restano ferme per i predetti operai le deroghe ed eccezioni di cui alle vigenti leggi riguardanti gli orari di lavoro.

ne obbligatoria degli orari di lavoro.

TABELLA 2^

CATEGORIA	Paghe giornaliere per 8 ore
UOMINI	
Raggruppamento A)	
Autisti per servizi fuori stabilimento	L. 128,=
Raggruppamento B)	
Fattorini, custodi, ecc. ecc.	
di età superiore ai 18 anni	" 112,=
" " dai 16 ai 18 anni	" 75,=
" " inf. ai 16 anni	" 66,=
DONNE	
Fattorine, custodi, ecc. ecc.	
di età superiore ai 18 anni	" 72,=
" " dai 16 ai 18 anni	" 48,=
" " inf. ai 16 anni	" 36,=

Tutte le ore di lavoro superiori alle 8 giornaliere saranno retribuite esclusivamente in base alla paga oraria che si ottiene dividendo per 8 le tariffe di cui alla tabella sopra riportata.

Restano ferme per i predetti operai le deroghe ed eccezioni di cui alle vigenti leggi riguardanti gli orari di lavoro.

UNIONE INDUSTRIALE - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO
F.to Dr. Ceresa
Avv. Pistoja

CAMERA DEL LAVORO
SEZIONE ABBIGLIAMENTO
F.to Remo Savio

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE FRA LA SOCIETA' S.A.F.F.T.A. (ESER-
CIZIO TRAMVIA PINEROLO =FERROVIA ARGENTINA) SEDE LEGALE: TORINO = DIREZIONE
ED AMMINISTRAZIONE: PINEROLO = ED IL PERSONALE RELATIVO

Art. 1 - FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro ha lo scopo di regolare il pacifico e normale svolgimento del lavoro contemperando gli interessi della Società con quelli del personale dipendente e tutelando, in ogni caso, la regolarità del pubblico servizio.

Art. 2 - PERSONALE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro determina gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettante al personale di ruolo, ordinario e straordinario addetto ai servizi attivi e sedentari, di concetto, d'ordine e manuali in servizio alla data della sua stipulazione ed al personale successivamente assunto dalla Società.

Art. 3 - INQUADRAMENTO INDIVIDUALE

Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente, sarà distribuita a cura della Società a tutto il personale dipendente.
La Società porterà a conoscenza di ciascun agente il trattamento economico, individuale derivante dal nuovo trattamento (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio o paga, incrementato dagli aumenti periodici maturati, decorrenza del nuovo aumento periodico ecc.).

Art. 4 - TABELLA DEGLI STIPENDI, PAGHE E CARO VIVERI

Le tabelle A) B) e C) allegate al presente contratto di cui formano parte integrante, contemplano gli stipendi e le paghe attribuite al personale di ruolo, ordinario e straordinario sia in servizio che di nuova assunzione,

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettante al personale di ruolo, ordinario e straordinario addetto ai servizi attivi e sedentari, di concetto, d'ordine e manuali in servizio alla data della sua stipulazione ed al personale successivamente assunto dalla Società.

Art.3 - EQUADRAMENTO INDIVIDUALE

Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente, sarà distribuita a cura della Società a tutto il personale dipendente.

La Società porterà a conoscenza di ciascun agente il trattamento economico, individuale derivante dal nuovo trattamento (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio o paga, incrementato dagli aumenti periodici maturati, decorrenza del nuovo aumento periodico ecc.).

Art. 4 - TABELLA DEGLI STIPENDI, PAGHE E CARO VIVERI

7271

Le tabella A) B) e C) allegate al presente contratto di cui formano parte integrante, contemplano gli stipendi e le paghe attribuite al personale di ruolo, ordinario e straordinario sia in servizio che di nuova assunzione.

Art. 5 - INDENNITA' COMPRESE NELLE PAGHE

Tutte le indennità od aumenti intervenuti prima del maggio 1945, nonchè le ore straordinarie fisse degli impiegati, dei capi stazione e dei capi tecnici, gli assegni a persona, le indennità di versamento, i premi di rendimento ecc. e quanto altro attualmente corrisposto devono intendersi già compresi nelle somme esposte nelle tabelle di cui agli allegati A) B) e C).

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE

a) l'inquadramento nel nuovo patto di lavoro verrà stabilito assegnando a ciascuno agente il grado -e la qualifica corrispondente o similare, conferendogli il biennio di stipendio o paga spettantegli secondo l'anzianità di servizio.
L'anzianità di servizio viene computata a far tempo dalla data di assunzione dei lavoratori indipendentemente dagli eventuali passaggi di categoria degli stessi conseguiti.
A chiarimento del concetto di anzianità nella Società, tenuto presente che la S.A.P.F.T.A. è composta di agenti che provengono dalla Società S.A.P.A.V. si stabilisce che le anzianità della predetta azienda vengono computate quale anzianità nella S.A.P.F.T.A.

b) Per i lavoratori fruenti di pensione e trattenuti provvisoriamente in servizio l'anzianità agli effetti dell'inquadramento, decorrerà dal giorno dell'inizio della pensione.

c) Per le promozioni che avranno luogo da oggi in poi resta convenuto che all'agente promosso o passato a qualifica che comporti stipendio o paga superiori, verranno corrisposti stipendi o paghe immediatamente maggiori delle nuove qualifiche e gli sono attribuiti gli ulteriori aumenti previsti per la qualifica conseguita in conformità della tabella allegata.
Nel caso sopra indicato, agli effetti del conseguimento del I° aumento si terrà conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio o paga della precedente qualifica.
Qualora l'anzianità stessa sia già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado o cambio di qualifica.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

la S.A.P.F.T.A. è composta di agenti che provengono dalla Società S.A.P.A.V. si stabilisce che la anzianità della predetta azienda vengono computate quale anzianità nella S.A/P.F.T.A.

b) Per i lavoratori fruenti di pensione e trattenuti provvisoriamente in servizio l'anzianità agli effetti dell'inquadramento, decorrerà dal giorno dell'inizio della pensione.

c) Per le promozioni/che avranno luogo da oggi in poi resta convenuto che all'agente promosso o passato a qualifica che comporti stipendio o paga superiori, verranno corrisposti stipendi e paghe immediatamente maggiori delle nuove qualifiche e gli sono attribuiti gli ulteriori aumenti previsti per la qualifica conseguita in conformità della tabella allegata.
Nel caso sopra indicato, agli effetti del conseguimento del I° aumento si terrà conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio o paga della precedente qualifica.
Qualora l'anzianità stessa sia già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado e cambio di qualifica.
Le tabelle comportano otto aumenti biennali.
Gli stipendi e le paghe, come ogni altra indennità, premio ecc.si intendono al lordo delle ritenute di legge.
All'atto della corresponsione degli stipendi e salari la Società fornirà a ciascun agente l'indicazione scritta degli elementi costitutivi della sua retribuzione complessiva, compresa la dimostrazione delle ritenute.

Art. 7 - AUMENTI PERIODICI

La Società concede al personale gli aumenti di stipendi o paga nella

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

misure e negli intervalli di te po stabiliti per ciascuna qualifica nelle tabelle allegate fino al raggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in giorno diverso si intendono decorrenti, agli effetti dell'anzianità per il successivo aumento, dal primo giorno del trimestre più prossimo.

Art. 8 - FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE

L'azienda può assegnare temporaneamente gli agenti a funzioni di grado superiore a quello in cui sono inquadrati, ma è tenuta dopo 6 mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva sempre vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza fra la paga o stipendio inerenti alla qualifica del grado superiore e la paga e stipendio percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa per causa di forza maggiore.

Art. 9 - ORARIO DI LAVORO

Per la determinazione degli orari di lavoro e relativa formazione dei turni di servizio, si applicano le disposizioni di legge in vigore, tenendo presente:

a) gli stipendi e paghe mensili stabiliti nelle allegate tabelle si intendono riferiti agli orari normali di servizio vigenti fino ad un massimo di 8 ore effettive giornaliere e di 48 ore effettive settimanali fatta eccezione per il personale di stazione e per quello viaggiante per il quale si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 48 ore effettive settimanali.

declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDS No. 785021

posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza fra la paga e stipendio inerenti alla qualifica del grado superiore e la paga e stipendio percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa per cause di forza maggiore.

Art. 9 - QUADRO DI LAVORO

Per la determinazione degli orari di lavoro e relativa formazione dei turni di servizio, si applicano le disposizioni di legge in vigore, tenendo presente:

a) gli stipendi e paghe mensili stabilite nelle allegate tabelle si intendono riferite agli orari normali di servizio vigenti fino ad un massimo di 8 ore effettive giornaliere e di 48 ore effettive settimanali fatta eccezione per il personale di stazione e per quello viaggiante per il quale si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 48 ore effettive settimanali.
Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia i detti stipendi e paghe si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali.

7265

A maggior chiarimento resta convenuto :

1) che per le guardie fisse e notturne, i sorveglianti, i cantonieri, gli addetti agli ingressi, ecc. l'orario sarà di 10 ore giornaliere (60 settimanali =

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS NO. 785021

2)per gli impiegati di Direzione, degli uffici amministrativi l'orario sarà di 7 ore giornaliere (ore 42 settimanali).

b) La Società pubblicherà lo specchio mensile dei turni di servizio del personale di movimento e di stazione con indicazione dei giorni destinati al riposo settimanale.

Art. IO - LAVORO STRAORDINARIO = SPOSTAMENTO RIPOSI

E' considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso del 25% il lavoro ordinato ed eseguito per motivi di indole temporanea ed eccezionale non compreso nei turni regolari di servizio e quindi oltre la durata dell'orario di cui all'articolo precedente.

Agli agenti comandati a prestare servizio straordinario notturno, non compreso in regolare turno di servizio, viene corrisposta una percentuale di maggiorazione del 50% della retribuzione normale.

Si considera lavoro notturno il lavoro effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

La percentuale di lavoro notturno non è cumulabile con la percentuale per lavoro straordinario e cioè la seconda assorbe la prima.

E' considerato permanente il lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso del 50% il lavoro eccezionalmente comandato ed eseguito nei giorni destinati al riposo settimanale nel qual caso l'agente ha anche diritto ad altro compenso pari ad una giornata di paga oltre alla normale retribuzione.

Il riposo settimanale potrà essere spostato per esigenze di servizio fino ad un massimo di giorni due consecutivi oltre il limite del turno settimanale.

Il lavoro eseguito nel giorno destinato a tale riposo sarà compensato con la normale retribuzione giornaliera aumentando il compenso per lavoro straordinario del 25 %

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Agli agenti comandati a prestare servizio di ordinario notturno, non compreso in regolare turno di servizio, viene corrisposta una percentuale di maggiorazione del 50% della retribuzione normale.

Si considera lavoro notturno il lavoro effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

La percentuale di lavoro notturno non è cumulabile con la percentuale per lavoro straordinario e cioè la seconda assorbe la prima.

E' considerato parimenti il lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso del 50% il lavoro eccezionalmente comandato ed eseguito nei giorni destinati al riposo settimanale nel qual caso l'agente ha anche diritto ad altro compenso pari ad una giornata di paga oltre alla normale retribuzione.

Il riposo settimanale potrà essere spostato per esigenze di servizio fino ad un massimo di giorni due consecutivi oltre il limite del turno settimanale.

Il lavoro eseguito nel giorno destinato a tale riposo sarà compensato con la normale retribuzione giornaliera aumentando il compenso per lavoro straordinario del 25%/

Il riposo non potrà essere soppresso o spostato senza preavviso all'interessato almeno 24 ore prima, salvo il caso si debbano sostituire agenti ammalati od infortunati improvvisamente.

Quando il riposo da spostarsi cade nel penultimo o nell'ultimo giorno della settimana i due giorni in cui è permesso lo spostamento possono essere il primo od il secondo del turno successivo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC NO. 78502

Art. 11 - Riposi pagati-

La Società corrisponderà per i 52 riposi annui la normale retribuzione a tutto il personale, mentre corrisponderà pure la normale retribuzione nelle giornate riconosciute festive dello Stato a tutti gli effetti civili ai soli agenti compresi nell'annessa tabella A -

Art. I2 - Determinazione della paga oraria

Lo stipendio o la paga oraria si ottiene dividendo per 2920 il prodotto della paga mensile X il numero dei mesi (I2) la cifra risultante verrà arrotondata a favore dell'agente ai 5 centesimi.

Art . I3 - Lavori a cottimo

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore un guadagno non inferiore allo stipendio o paga dal medesimo percepito per il lavoro a economia maggiorato di una percentuale non minore del I6%.

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione dei nuovi stipendi e paghe, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al disotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. I4 - Massa vestiario

E' fatto obbligo ai controllori, guidatori, capi treno, bigliettari di indossare la divisa di uniforme prescritta dalla Società.

Il vestiario uniforme si compone:

- del cappotto, giubba, pantaloni, berretto e impermeabile-

Declassified E.O. 12065 Section 3.402/NNDC NO. 785021

Art. I3 - Lavori a cottimo

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore un guadagno non inferiore allo stipendio o paga del medesimo percepito per il lavoro a economia maggiorato di una percentuale non minore del I6%.

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione dei nuovi stipendi e paghe, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al disotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Art. I4 - Massa vestiario

E' fatto obbligo ai controllori, guidatori, capi treno, bigliettari di indossare la divisa di uniforme prescritta dalle Società.

Il vestiario uniforme si compone:

- del cappotto, giubba, pantaloni, berretto e impermeabile-

Il costo dell'uniforme viene così ripartito:

70% a carico della Società

30% a carico degli agenti.

La durata del vestiario di uniforme viene stabilito di massima in: 4 anni per il cappotto, 1 anno per il berretto, 1 anno per la divisa, 5 anni per l'impermeabile.

La quota a carico dell'agente sarà riscossa con ritenute mensili sullo stipendio o paga uguali ad 1/12 della quota a suo carico.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 78502

Al personale cui non verrà accordato il rinnovo del capo vestiario o che non chiederà il rinnovo dello stesso, viene accordato un assegno mensile per tutto il tempo in cui questo non viene rinnovato nella seguente misura:

£. I39 per la divisa per tutto l'anno
" 11 per il berretto " " "
" 86 per il cappotto per il solo periodo I° ottobre-31 marzo
" I5 per l'impermeabile, " " " " " "

Per semplificazione dei conti la decorrenza dell'indennità ha luogo dal I° del mese successivo in cui scade il periodo di usufruimento del capo di vestiario e cessa con il I^ del mese successivo a quello in cui è stato fatto il buono di confezione dello stesso.

Agli operai dell'officina e ai manovali addetti alle manovre delle stazioni, viene concessa una tuta la cui durata è fissata in 6 mesi.

Qualora la stessa non venisse rinnovata, l'agente ha diritto a un assegno mensile per tutto il tempo in cui questa non viene concessa, di £.I00 mensili.

Art.I5 - INDENNITA' DI TRASFERTA= DIARIA = PERNOTTAZIONE

Agli agenti che si recano fuori residenza per disposizione di servizio avuto dai loro superiori, viene corrisposta un'indennità così precisata:

a) diaria completa- la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le I4 ore e quando non vi siano periodi di interruttenza tali da permettere agli agenti di recarsi con mezzi gratuiti di servizio alla propria residenza e permanervi per un periodo di tempo non inferiore alle ore 2.

Declassified E.O. I2065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

dal 1° del mese successivo in cui sceglie il periodo di godimento del capo di vestiario e cessa con il 1° del mese successivo a quello in cui è stato fatto il buono di confezione dello stesso.

Agli operai dell'officina e ai manovali addetti alle manovre delle stazioni, viene concessa una tuta la cui durata è fissata in 6 mesi.

Qualora la stessa non venisse rinnovata, l'agente ha diritto a un assegno mensile per tutto il tempo in cui questa non viene concessa, di £.100 mensili.

Art.15 - INDENNITA' DI TRASFERTA= DIARIA = PERNOTTAZIONE

Agli agenti che si recano fuori residenza per disposizione di servizio avuto dai loro superiori, viene corrisposta un'indennità così precisata:

a) diaria completa- la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le 14 ore e quando non vi siano periodi di intermittenza tali da permettere agli agenti di recarsi con mezzi gratuiti di servizio alla propria residenza e permanervi per un periodo di tempo non inferiore alle ore 2.

b) 1/2 diaria - la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza superi le 7 ore e sempre quando non vi siano periodi di intermittenza tali da permettere all'agente di recarsi con mezzi gratuiti alla propria residenza e permanervi per un periodo non inferiore alle ore 2.

c) pernottazione - è corrisposta quando l'agente è assente dalla residenza nell'intervallo fra le ore 0 e 5, quest'ora compresa, la percentuale per lavoro notturno di cui all'art.10 esclude l'indennità di pernottazione e di diaria. -

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Per residenza si intende la località ove ha sede l'ufficio e la stazione e il luogo ove l'agente assume normalmente servizio, e, per il personale di manutenzione binari e linea aerea è la tratta stabilita dalla Società ove detto personale presta normalmente servizio.

Le indennità restano così fissate a far tempo dal I° maggio 1945:

½ diaria	£.	40
diaria completa	"	80
diaria e pernottazione	"	100,=

Qualora il personale dovesse recarsi in località posta fuori della rete sociale l'indennità per trasferta verrà liquidata a rimborso spese con una maggiorazione del 10%.

Art.16 - INDENNITA' DI TRASLOCO

L'indennità di trasloco agli agenti traslocati per motivi di servizio per ordine della Società sono accordate a titolo di indennità di trasloco 1 giornata di congedo ed un'indennità di £. 1.000. Godranno altresì di trasporto gratuito, tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e mobilio, limitatamente all'impiego di due vagoni; sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente fosse stata pagata senza poterlo abitare, dietro presentazione della regolare quietanza; il rimborso non potrà superare di norma l'importo di un mese di pigione.

L'agente avvisato in tempo utile per disdire l'alloggio non ha diritto a rimborsi di sorta.

Non hanno diritto a indennità di cui sopra e rimborso di pigione:

a) agenti trasferiti in seguito a domanda da essi presentata -

b) gli agenti al momento della loro assunzione

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

la rete sociale l'indennità per trasferta verrà liquidata a rimborso spese con una maggiorazione del 10%.

Art.15 - INDENNITA' DI TRASLOCO

L'indennità di trasloco agli agenti traslocati per motivi di servizio per ordine della Società sono accordate a titolo di indennità di trasloco 1 giornata di congedo ed un'indennità di £. 1.000. Godranno altresì di trasporto gratuito, tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e mobilio, limitatamente all'impiego di due vagoni; sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente fosse stata pagata senza poterlo abitare, dietro presentazione della regolare quietanza; il rimborso non potrà superare di norma l'importo di un mese di pigione.
L'agente avvisato in tempo utile per disdire l'alloggio non ha diritto a rimborsi di sorta.

Non hanno diritto a indennità di cui sopra e rimborso di pigione:
a) agenti trasferiti in seguito a domanda da essi presentata -
b) gli agenti al momento della loro assunzione
c) gli agenti traslocati per punizione, ai quali spetta in ogni caso il rimborso delle spese viveri a norma dell'art.37 decreto Luogotenenziale 148 dell'8 gennaio 1931.

Art. 17 - GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia deve essere corrisposta secondo le norme all'uopo vigenti nella misura minima di una mensilità per ogni agente.
Nel caso di inizio o sospensione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il suo ammontare sarà commisurato ad 1/12 della corresponsione

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

annuale per ogni mese di anzianità presso l'Azienda o frazione, non inferiore a 15 giorni.

Art. 16 - ONERI TRIBUTARI

Finchè permane l'attuale disparità di oneri (imposta Ricchezza Mobile) tra personale operaio e impiegatizio agli impiegati verrà corrisposta un'indennità pari al 5% della retribuzione soggetta a imposta di R.M.

Art. 17 - FONDO SPECIALE ASSISTENZA PERSONALE

A seconda dell'andamento dell'esercizio precedente, la Società erogherà a suo giudizio una somma da evolversi ad opera di assistenza a favore del personale e familiari.

La somma da erogarsi non potrà in nessun caso essere inferiore alle 20.000 lire annue.

La somma così attribuita verrà amministrata da una commissione di 4 membri nominati rispettivamente 2 dalla Commissione interna, due dalla Società.

La commissione verrà rinnovata annualmente.

Art. 20 - Alloggi nei locali della Società

La Società potrà concedere ad impiegati o salariati per esigenze speciali di servizio, l'alloggio gratuito o semi gratuito, o ciò a suo giudizio, tenuto conto delle mansioni affidate ai singoli impiegati e salariati.

Detto personale dovrà essere reperibile per mettersi a disposizione della Società anche fuori dell'orario normale, però le eventuali prestazioni saranno compensate a parte, fatta eccezione per gli impiegati compresi nel personale con funzioni di dirigenza.

7264

Concessioni speciali a favore dei richiamati ecc. - Art. 21

Agli effetti degli aumenti periodici e a tutti gli effetti contrattuali di legge, si computano anche i periodi di tempo trascorsi alle armi per ri-

Trasmesso D.O. 12065 Sezione 3-402/MRSG NO. 4785021

La somma da erogarsi non potrà in nessun caso esser inferiore alle 20.000 lire annue.

La somma così stanziata verrà amministrata da una commissione di 4 membri nominati rispettivamente 2 dalla Commissione interna, due dalla Società.

La commissione verrà rinnovata annualmente.

Art. 20 - Alloggi nei locali della Società-

La Società potrà concedere ad impiegati o salariati per esigenze speciali di servizio, l'alloggio gratuito o semi gratuito, e ciò a suo giudizio, tenuto conto delle mansioni affidate ai singoli impiegati o agenti.

Detto personale dovrà essere reperibile per mettersi a disposizione della Società anche fuori dell'orario normale, però le eventuali prestazioni saranno compensate a parte, fatte eccezione per gli impiegati compresi nel personale con funzioni di dirigenza.

7264

Concessioni spec. ali a favore dei figli nati ecc. - Art.21

Agli effetti degli assegni periodici e a tutti gli effetti contrattuali di legge, si computano anche i periodi di tempo trascorsi alle armi per chiamata di leva, trattenimento, richiamo. Gli assegni periodici operano durante l'assenza dovuta al servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi per i quali sia intervenuta in base all'allora vigente disposizione, la risoluzione del rapporto di lavoro o che abbiano oltre 2 mesi dalla cessazione del servizio militare, ripreso servizio presso l'azienda, i periodi di tempo passati durante il trattenimento alle armi saranno computati a tutti gli

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

effetti contrattuali di legge.

Agli agenti ex combattenti, mutilati, invalidi, ecc. per la guerra 1915-18 campagna A.O.I., con esclusione della guerra di Spagna, l'inquadramento nella tabella del nuovo contratto di lavoro, verrà incrementato dall'eventuale maggiorazione a norma di legge.

Art.22 - Trattamento di malattia

I sottoposti servizio e funzionari esplunti, per non essendo iscritti alla cassa soccorso avranno, agli effetti dello stipendio e caro viveri lo stesso trattamento economico degli iscritti alla cassa soccorso e avranno alle norme previste dal regolamento all. A) con Decreto 6/I/1931 N. 142.

La Società corrisponderà ai suddetti anche le prime tre giornate di malattia.

Per il restante personale è invece mantenuto l'obbligo dell'iscrizione alla cassa soccorso se di ruolo, alla cassa mutua se ordinario o straordinario.

Art.23 - Indennità di quiescenza

A ciascun agente di ruolo e stabile "ad personam"collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, per sopraggiunta inabilità, o ai suoi familiari in caso di decesso, senza diritto ad indennità di buonuscita o ad altri analoghi previdenza deve essere corrisposto un premio di pensionamento pari a 4 mensilità di stipendio o paga mensile ultima raggiunta. Detto premio assorbe fino alla sua concorrenza gli analoghi trattamenti in atto, salvo quelli costituiti con contributi e partecipazione dell'e-

Accordo contrattuale all'articolo 1 del D.L.C.P.S. 23 novembre 1944, n. 369 (GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Copia conforme all'originale

lo stesso trattamento economico degli iscritti alla cassa soccorso e seranno alle norme previste dal regolamento all. A) con Decreto 6/I/1931 N. 148.

La Società corrisponderà ai suddetti anche le prime tre giornate di malattia.

Per il restante personale è invece mantenuto l'obbligo dell'iscrizione alla cassa soccorso se di ruolo, alla cassa mutua se ordinario o straordinario.

Art.23 - Indennità di quiescenza

A ciascun agente di ruolo o stabile "ad personam"collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, per sopraggiunta inabilità, o ai suoi familiari in caso di decesso, senza diritto ad indennità di buonuscita o ad altri emolumenti previdenziali deve essere corrisposto un premio di pensionamento pari a 4 mensilità di stipendio o paga mensile ultimo reggiunto. Detto premio assorbe fino alla sua concorrenza gli analoghi trattamenti in atto, salvo quelli costituiti con contributi o partecipazioni dell'azienda e del personale, per i quali l'assorbimento è limitato sempre fino alla concorrenza del premio di pensionamento della parte afferente ai contributi versati alle singole aziende.

Restano in vigore tutte le norme legislative contrattuali vigenti non contemplate e non in contrasto con il presente contratto.

Il C.I.N. d'Azienda
f.to Ughetto Eusebio Pierino
Celsi Giovanni
Bardanello M.

La Commissione Interna
Ughetto Eusebio Pierino
Verrone Agostino
Russo Biagiato

C.A.F./F.I.A.
f.to Foletti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

S.A.P.F.T.A.

TABELLA ORGANICA

Grado	Scatto		Iniz.	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.	6° Aum.
2	L.	200	Capotraffico	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
3	"	"	Funa. Aggiunto	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
4	"	"	Cassiere contabile	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
5	"	"	Capo Ufficio Ragion. Aprrov.	3.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750	4.950
6	"	"	Appl. Princip.	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
7	"	"	Appl. 1^ Classe	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450
8	"	180	" 2^ "	3.150	3.330	3.510	3.690	3.870	4.050	4.230
9	"	160	Aiuto applicato	3.050	3.210	3.370	3.530	3.690	3.850	4.010
10	"	140	Dattilografo scritturali	2.850	2.960	3.110	3.240	3.370	3.500	3.630
11	"	120	Fattorini	2.750	2.870	2.990	3.110	3.230	3.350	3.470

0303

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TAVELLA ORGANICA

Indice	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.	6° Aum.	7° Aum.	8° Aum.
.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750	4.950	5.150	5.350
.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450	4.650	4.850
.150	3.350	3.550	3.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750
.050	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450	4.650
.850	2.950	3.150	3.350	3.550	3.750	3.950	4.150	4.350
.750	2.850	3.050	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

M.A.F.F.T.A. TABELLA ORGANICA

Grado	Scatto			Minimo	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.
4	L.	200	Ispettore	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
5	"	"	Capo Staz.Dir.	3.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750
6	"	"	Capo Stazione	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
7	"	"	Capo controllore	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250
8	"	180	Controllore Capo deposito	3.150	3.330	3.510	3.690	3.870	4.050
9	"	160	Guidatore Autista Capo treno Applicazione	3.050	3.210	3.370	3.530	3.690	3.850
10	"	145	Ass.Staz.	2.950	3.095	3.240	3.385	3.530	3.675
11	"	130	Bigliettario	2.850	2.980	3.110	3.240	3.370	3.500
12	"	120	Frenatore Manovale ates.	2.750	2.870	2.990	3.110	3.230	3.350

0205

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABELLA ORGANICA

Minimo	1° Anno.	2° Anno.	3° Anno.	4° Anno.	5° Anno.	6° Anno.	7° Anno.	8° Anno.
4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
3.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750	4.950	5.150	5.350
3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450	4.650	4.850
3.150	3.330	3.510	3.690	3.870	4.050	4.230	4.410	4.590
3.050	3.210	3.370	3.530	3.690	3.850	4.010	4.170	4.330
2.950	3.095	3.240	3.385	3.530	3.675	3.820	3.965	4.100
2.850	2.980	3.110	3.240	3.370	3.500	3.630	3.760	3.900
2.750	2.870	2.990	3.110	3.230	3.350	3.470	3.590	3.700

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

S.A.P.I.T.A.

TABELLA ORGANICA

Grado	Scatto		Minimo	1° Anno.	2° Anno.	3° Anno.	4° Anno.	5° Anno.	6°
4	L. 200	Capo officina	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.
5	" "	Capo tecnico	3.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750	4.
6	" "	Capo off.2° classe.	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.
7	" "	Capo operaio	3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.
8	"	I60 Operaio special.	3.150	3.330	3.510	3.690	3.875	4.050	4.
9	"	I60 Operaio scelto Capo squadra.	3.050	3.210	3.370	3.530	3.690	3.850	4.
10	"	I45 Operaio qualif.	2.950	3.095	3.240	3.385	3.530	3.675	3.
11	"	I30 Manov.specializz.	2.850	2.980	3.110	3.240	3.370	3.500	3.
12	"	I20 Manovale	2.750	2.870	2.990	3.110	3.230	3.350	3.

f.to Il C.I.I. d'azienda
Ughetto Eusebio Pierino
Golmi Giovanni
Bardavello P.

La Commissione Interna
Ughetto Eusebio Pierino
Varrone Agostino
Russo Vincenzo

S.A.P.I.T.A.
Il Direttore
f.to A. Oletti

p.Copia conforme o

CONFEDERAZIONE GEN
UNICA
DELLA PROVINC
IL DIRET

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TABELLA ORGANICA

Minimo	1° Anno.	2° Anno.	3° Anno.	4° Anno.	5° Anno.	6° Anno.	7° Anno.	8° Anno.
4.000	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
3.750	3.950	4.150	4.350	4.550	4.750	4.950	5.150	5.350
3.500	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
3.250	3.450	3.650	3.850	4.050	4.250	4.450	4.650	4.850
3.150	3.330	3.510	3.690	3.870	4.050	4.230	4.410	4.600
3.050	3.210	3.370	3.530	3.690	3.850	4.010	4.170	4.350
2.950	3.095	3.240	3.385	3.530	3.675	3.820	3.965	4.100
2.850	2.980	3.110	3.240	3.370	3.500	3.630	3.760	3.900
2.750	2.870	2.990	3.110	3.230	3.350	3.470	3.590	3.730

La Commissione Interna
Ughetto Eusebio Pierino
Varrone Agostino
Bruno Graziano

U.A.P.I.T.A.
Il Direttore
Dr. A. Coletti

Fotocopia conforme all'originale

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI TORINO
IL DIRETTORE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE RAILWAY SOCIETY "S.A.F.F.T.A." TORINO. (No. 108).

1. The agreement revises the previous agreement of 1940 with regard both to salaries and to general regulations.-

2. The new monthly "take home wages" for the various categories of workers vary from a maximum of 7.550 lire to a minimum of 5.500 lire.-

3. The agreement as a whole is in line with those of the similar societies "Tramvie Elettriche Biellesi" and "Strada Ferrate di Biella" both approved by the A.M.G.-

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.-

28.11.1945

S. SUCCHIA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

7259

Approved.

Eugene Rittler
Eugene R. Le. Pleo
Colonel, Crd.
Regional Commissioner - Piemonte

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER I DIPENDENTI DALLA SOC. S.A.F.E.T.A. (Esercizio tranvie Pinerolo-Perosa Argentina) TORINO.-

Decorrenza : 1 Maggio 1945 ?

In primo luogo conviene notare che l'accordo in esame è privo della data di stipulazione e della data di decorrenza sebbene da alcuni accenni (art. 5 e 15) è presumibile che l'accordo stesso debba avere vigore dal 1° maggio 1945.-

A parte la validità o meno dell'accordo per quanto sopra, esso rivede completamente il vecchio contratto del 1940, sia per la parte normativa sia per gli stipendi ed i salari.- Per la parte normativa in generale si richiama al precedente contratto, con qualche aggiunta o variante : di norme circa l'inquadramento del personale, gli aumenti periodici, le trasferte, l'orario di lavoro ecc.-

Per la parte salariale il nuovo accordo modifica completamente le tabelle precedenti, aumentando le categorie portandole a 26.-

Non è possibile quindi fare un raffronto tra le nuove paghe e quelle precedenti.-

Lo stipendio massimo è di £.7.550 mensili, compresa la indennità di contingenza, (£.4.800 + 2.750) per il capotraffico, mentre per il manovale pulitore è di £.5.500 (£.2.750 + 2.750) compresa la indennità di contingenza.-

Vi sono poi otto scatti biennali che variano da £.200 a £.120 a seconda del grado.-

7258

L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali o di 60 ore, secondo che si tratti di lavori continui o discontinui : per gli impiegati l'orario è di 42 ore settimanali.-

Il nuovo accordo è sul tipo di quello delle tranvie elet-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

esso rivede completamente il vecchio contratto del 1940, sia per la parte normativa sia per gli stipendi ed i salari.- Per la parte normativa in generale si richiama al precedente contratto, con qualche aggiunta o variante : di norme circa l'inquadramento del personale, gli aumenti periodici, le trasferte, l'orario di lavoro ecc.-

Per la parte salariale il nuovo accordo modifica completamente le tabelle precedenti, aumentando le categorie portandole a 26.-

Non è possibile quindi fare un raffronto tra le nuove paghe e quelle precedenti.-

Lo stipendio massimo è di £.7.550 mensili, compresa la indennità di contingenza, (£.4.800 + 2.750) per il capotraffico, mentre per il manovale pulitore è di £.5.500 (£.2.750 + 2.750) compresa la indennità di contingenza.-

Vi sono poi otto scatti biennali che variano da £.200 a £.120 a seconda del grado.-

L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali o di 60 ore, secondo che si tratti di lavori continui o discontinui : per gli impiegati l'orario è di 42 ore settimanali.-

7258

Il nuovo accordo è sul tipo di quello delle tranvie elettriche Biellesi e della Strada Ferrata di Biella già approvati dall'A.M.G., però le paghe e gli stipendi fissati sono mensilmente inferiori in quanto in questi lo stipendio massimo raggiunge lire mensili senza indennità di contingenza.-

Rimangono in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate e non in contrasto con il presente contratto.-

Torino, 3 Ottobre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Tattino Radio 64

PROGETTO DI CONTRATTO COLLETTIVO OPERAI

FORMATO DALLA COMMISSIONE I FERMA OPERAI E FATTORINI DELLA RADIO ITALIANA SEDE DI TORINO

ART. 1 - Tutti gli operai dipendenti dall'Ente R.I. sono suddivisi nelle categorie elencate al successivo articolo II ed agli stessi dovranno essere corrisposti stipendi mensili base non inferiori a quelli stabiliti nella tabella contenuta nello stesso articolo.

Constatata l'inesistenza di lavorazione a cottimo o a premio in quanto la natura tecnica dei lavori è tale da non consentirla, qualora in qualche caso sporadico dovesse presentarsi la possibilità di tale forma, verrà interpellato il rappresentante sindacale per la necessaria sistemazione della materia.

ART. 2 - Categorie professionali e tabella paga-base mensile per otto ore giornaliere.

Operai specializzati	L.	4.200-mensili
Operai comuni	L.	3.800.- "
Aiuto operai	L.	3.500.- "
Fattorini e uscieri	L.	3.500.- "
Manovali	L.	3.200.- "
Fattorini ed apprendisti :		
da anni 14 a anni 16	L.	1.200.- "
da " 16 " " 18	L.	1.700.- "
da " 18 " " 20	L.	2.000.- "

S'intendono operai specializzati quegli operai che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnica-pratica che si acquista attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali, che comunque compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza o complessività che vengono ad essi affidati. A titolo di es., sono da assegnare a questa categoria, sempre quando si riscontrino le caratteristiche della definizione sopra riportata, i seguenti operai : montatori, sono addetti alla costruzione, al montaggio ed allo smontaggio degli apparecchi radiotrasmittenti. Meccanici, sono addetti ai lavori di meccanica nei diversi

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

qualora in qualche caso sporadico dovesse presentarsi la possibilità di tale forma, verrà interpellato il rappresentante sindacale per la necessaria sistemazione della materia.

ART. 2 - Categorie professionali e tabella paga-base mensile per otto ore giornaliere.

Operai specializzati	L.	4.300-mensili
Operai comuni	L.	3.800.- "
Aiuto operai	L.	3.500.- "
Fattorini e uscieri	L.	3.500.- "
Manovali	L.	3.200.- "
Fattorini ed apprendisti :		
da anni 14 a anni 15	L.	1.200.- "
da " 16 " " 18	L.	1.700.- "
da " 18 " " 20	L.	2.000.- "

S'intendono operai specializzati quegli operai che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnica-pratica che si acquista attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali, che compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza o complessività che vengono ad essi affidati. A titolo di es., sono da assegnare a questa categoria, sempre quando si riscontrino le caratteristiche della definizione sopra riportata, i seguenti operai : montatori, sono adibiti alla costruzione, al montaggio ed allo smontaggio degli apparecchi radiotrasmittenti. Meccanici, sono adibiti ai lavori di meccanica nei diversi reparti dell'ente.

Tornitori - sono adibiti ai torni od altre macchine e utensili.

Elettricisti - provvedono alla posa in opera, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici.

Saldatori-provvedono alle operazioni di saldatura di qualsiasi specie, inclusa quella autogena

Verniciatori - sono adibiti a qualsiasi lavoro di verniciatura sia a spruzzo che a cellulosa.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Falegnami - sono addetti a lavori di falegnameria in genere.

Decoratori - sono addetti a qualsiasi lavoro di preparazione sia in tappezzeria che in carta.

Idraulici - sono addetti alla costruzione, posa in opera, manutenzione e riparazione degli impianti idraulici.

Autisti - sono addetti al trasporto di persone o cose ed eventualmente alla pulizia, manutenzione e riparazione degli automezzi dati in consegna.

S'intendono operai comuni coloro che non hanno la capacità degli operai specializzati, che comunque però abbiano una certa capacità tecnica-pratica acquistata attraverso il tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.

S'intendono aiuto-operai coloro che sono addetti a servizi od eseguono lavori per i quali è sufficente un breve periodo di pratica o qualche attitudine o conoscenza.

S'intendono fattorini o uscieri coloro che sono addetti ai servizi di anticamera, al recapito della corrispondenza o di pacchi, alle operazioni presso gli uffici postali ed in genere ai piccoli lavori d'ufficio entro e fuori i locali dell'ente. Possono essere addetti alla pulizia dei locali.

S'intendono manovali coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano o altri simili lavori.

S'intendono apprendisti i giovani i quali, non avendo l'età dovuta, non possono presentare richiesta per il passaggio di una qualunque delle suddette categorie.

Categorie donne :

Sarte - provvedono alla confezione, al rammendo, alla riparazione di indumenti ed a qualsiasi lavoro inerente alla sartoria. Paga base mensile L. 2.500.-

Donne addette a servizi di pulizia ed altri lavori non qualificati. Paga base mensile L. 1.900.-

ART. 3 - Assunzioni

L'assunzione verrà comunicata all'interessato con lettera nel-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

bali.

S'intendono aiuto-operai coloro che sono adibiti a servizi od eseguono lavori per i quali è sufficiente un breve periodo di pratica o qualche attitudine o conoscenza.

S'intendono fattorini o uscieri coloro che sono adibiti ai servizi di anticamera, al recapito della corrispondenza o di pacchi, alle operazioni presso gli uffici postali ed in genere ai piccoli lavori d'ufficio entro e fuori i locali dell'ente. Possono essere adibiti alla pulizia dei locali.

S'intendono manovali coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano o altri simili lavori.

S'intendono apprendisti i giovani i quali, non avendo l'età dovuta, non possono presentare richiesta per il passaggio di una qualunque delle suddette categorie.

Categorie donne :

Sarte - provvedono alla confezione, al rammendo, alla riparazione di indumenti ed a qualsiasi lavoro inerente alla sartoria. Paga base mensile L. 2.500.-

Donne adibite a servizi di pulizia ed altri lavori non qualificati. Paga base mensile L. 1.800.-

ART. 3 - Assunzioni

7135

L'assunzione verrà comunicata all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato :

1° - la data di assunzione
2° - la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato
3° - la retribuzione pattuita

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare :

1° - la carta di identità
2° - il certificato di lavoro rilasciato dal precedente datore di lavoro, in quanto ne sia in possesso.

./.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.5 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3° - le tessere per le Assicurazioni Sociali e il libretto di lavoro, qualora ne sia in possesso.

4° - Il certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

Art. 4- PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio è normalmente fatta per un periodo di prova non superiore a giorni 15, durante il quale è ammesso, in qualsiasi momento, da entrambi le parti il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro, solo col preavviso di 24 ore e mediante il pagamento del periodo di servizio effettivamente compiuto.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'Ente non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio.

Durante il periodo di prova al lavoratore non potrà comunque corrispondersi una paga inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua.

Le norme relative alla previdenza o ad altre istituzioni non si applicano durante il periodo di prova, superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 5- ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è di 40 ore effettive settimanali, ripartite nei 6 giorni feriali, ferme stando le vigenti disposizioni per il sabato festivo.

Art. 6- LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Nessun lavoratore può rifiutare, salvo giustificati motivi individuali, a richiesta del proprio capo servizio, il lavoro straordinario notturno e diurno e il lavoro festivo entro i limiti consentiti dalla legge.

Per lavoro straordinario s'intende quello eseguito oltre l'orario normale, di cui al precedente articolo.

Le ore di lavoro straordinario e di lavoro festivo saranno compensate con le seguenti percentuali di maggiorazione sulla retribuzione oraria normale:

30% per ogni ora straordinaria diurna

festiva

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Durante il periodo di prova al lavoratore non potrà comunque corrispondersi una paga inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria nella quale ha prestato l'opera sua.

Le norme relative alla previdenza o ad altre istituzioni non si applicano durante il periodo di prova, superato tale periodo le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.

Art. 5- ORARIO DI LAVORO

La durata normale di lavoro è di 48 ore effettive settimanali, ripartite nei 6 giorni feriali, ferme stando le vigenti disposizioni per il sabato festivo.

Art. 6- LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO E FESTIVO

Nessun lavoratore può rifiutare, salvo giustificati motivi individuali, a richiesta del proprio capo servizio, il lavoro straordinario notturno e diurno e il lavoro festivo entro i limiti consentiti dalla legge.

Per lavoro straordinario s'intende quello eseguito oltre l'orario normale, di cui al precedente articolo.

Le ore di lavoro straordinario e di lavoro festivo saranno compensate con le seguenti percentuali di maggiorazione sulla retribuzione oraria normale:

30% per ogni ora straordinaria diurna
50% " " " " festiva
50% " " " " notturna

La retribuzione oraria normale agli effetti del presente articolo si determina dividendo per 192 la retribuzione mensile.

Per ore notturne s'intendono quelle comprese tra le 22 e le 6.

Art. 7- FERIE

Dopo un anno di anzianità ininterrotta, il lavoratore verrà concess

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

annualmente un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a 10 giorni in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni - 15 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 5 anni- 20 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni - 30 giorni in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni.

Per il lavoratore che non abbia ancora superato un anno di anzianità godrà di un giorno ogni 2 mesi di regolare servizio prestato.

La scelta dell'epoca delle ferie sarà fatta dalla Direzione, possibilmente in modo che il godimento del riposo avvenga nel periodo compreso dal 1° maggio al 31 ottobre.

Art.8- Malattia

L'Ente conserverà il posto al lavoratore assente per malattia accertata o infortunio, per un periodo di :

a) 3 mesi e ½ in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni
b) 4 " " " " " " " da oltre 5 fino a 8 anni.
c) 7 " in caso di anzianità di servizio di oltre 8 anni.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione per il primo mese e mezzo e alla metà di esso per i successivi mesi, nel caso della lettera c) alla intera retribuzione per i primi 2 mesi e alla metà di essa per i mesi successivi.

Se nei periodi sopra indicati, cessata la malattia, il lavoratore non si presenta a prendere servizio entro 3 giorni, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui la malattia, dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questo avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

La ditta ha sempre facoltà di far constatare la malattia da un medico di sua fiducia.

Art.9- CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, risolve il diritto di rapporto di lavoro. Al lavoratore è dovuto in tal caso una indennità pari ad un mese di retribuzione

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

accertata o infortunio, per un periodo di :

a) 3 mesi e ½ in caso di anzianità di servizio fino a 5 anni
b) 4 " " " " " " " " da oltre 5 fino a 8 anni.
c) 7 " in caso di anzianità di servizio di oltre 8 anni.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il lavoratore avrà diritto all'intera retribuzione per il primo mese e mezzo e alla metà di esso per i successivi mesi, nel caso della lettera c) alla intera retribuzione per i primi 2 mesi e alla metà di essa per i mesi successivi.

Se nei periodi sopra indicati, cessata la malattia, il lavoratore non si presenta a prendere servizio entro 3 giorni, sarà considerato dimissionario.

Nel caso in cui la malattia, dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questo avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

La ditta ha sempre facoltà di far constatare la malattia da un medico di sua fiducia.

Art.9- CHIAMATA ALLE ARMI

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, risolve il diritto di rapporto di lavoro. Al lavoratore è dovuto in tal caso una indennità pari ad un mese di retribuzione.

Art.10- RICHIAMO ALLE ARMI

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro del lavoratore non in prova.

L'azienda conserverà il posto al lavoratore stesso e gli corrisponderà per il periodo di tre mesi una indennità mensile pari alla sua retribuzione.

Il tempo passato sotto le armi verrà computato agli effetti dell'anzianità, come passato in servizio.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 79502

Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 10 giorni all'azienda per riprendere servizio, non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.

Art. 11- MODALITA' DI PAGAMENTO

La retribuzione sarà corrisposta mensilmente e al lavoratore verrà rilasciata all'atto del pagamento, l'indicazione degli elementi costitutivi della sua retribuzione. Qualsiasi reclamo circa l'ammontare della retribuzione percepita dovrà, salvo casi di forza maggiore, essere presentato non oltre 2 mesi successivi al giorno della retribuzione. I reclami sulla quantità e qualità della moneta dovranno essere fatti immediatamente all'atto del pagamento.

Art. 12- INDENNITA' DI TRASFERTA

La misura dell'indennità di trasferta, per gli appartenenti alla categoria operai, non potrà essere inferiore alle L. 150.- giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità di pernottamento e della consumazione dei due pasti meridiano e serale.

La trasferta sarà ridotta di 1/3 nel caso in cui il lavoratore non sia costretto a pernottare fuori sede, e di un altro terzo per ogni pasto non consumato fuori sede.

Spetterà inoltre al lavoratore, il rimborso delle spese effettive di viaggio in III^ classe.

L'Ente corrisponderà il rimborso della differenza di spese eventualmente incontrate, dal lavoratore per vitto e alloggio, quando questi superino l'importo della indennità, fissata dal presente articolo.

Art. 13 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

I lavoratori che abbia compiuto il 20° anno di età avranno diritto, per i primi 8 bienni di anzianità, indipendentemente da eventuali assegni di merito, sia temporanei che definitivi ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure percentuali sotto indicate da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di ap-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

La misura dell'indennità di trasferta, per gli appartenenti alla categoria operai, non potrà essere inferiore alle L. 150.- giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità di pernottamento e della consumazione dei due pasti meridiano e serale.

La trasferta sarà ridotta di 1/3 nel caso in cui il lavoratore non sia costretto a pernottare fuori sede, e di un altro terzo per ogni pasto non consumato fuori sede.

Spetterà inoltre al lavoratore, il rimborso delle spese effettive di viaggio in III^ classe.

L'Ente corrisponderà il rimborso della differenza di spese eventualmente incontrate, previa autorizzazione dal lavoratore per vitto e alloggio, quando questi superino l'importo della indennità, fissata dal presente articolo.

Art. 13 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

1233

I lavoratori che ànno compiuto il 20° anno di età avranno diritto, per i primi 8 bienni di anzianità, indipendentemente da eventuali assegni di merito, sia temporanei che definitivi ad una maggiorazione della retribuzione mensile nelle misure percentuali sotto indicate da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di appartenenza del lavoratore.

Per il 1° e 2° biennio, aumento biennale del 4%
" " 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, biennio aumento biennale del 5%

Per il lavoratore in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di 8 anni, ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale

./.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 78502

sopra considerata.

In ogni caso non è da considerarsi a tale fine l'anzianità maturata prima del compimento del 20° anno di età.

I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di meriti ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

In relazione alle istituzioni degli aumenti periodici l'Ente dovrà, sia nel libro stipendi, quanto nei fogli di liquidazione mensile delle competenze, tenere distinti i vari elementi costitutivi della retribuzione mensile, e cioè:

a) stipendio mensile
b) ammontare degli aumenti periodici maturati
c) eventuali altri elementi costitutivi della retribuzione, distinti secondo la rispettiva natura.

Art. 14 - TRASFERIMENTI.

Al lavoratore trasferito oltre all'indennità di trasferta di cui all'art. n° 13, per un periodo non superiore ai 6 giorni, saranno corrisposte le spese di viaggio in terza classe ed anche per i famigliari conviventi a carico; nonchè le spese per il trasporto del mobilio e dei bagagli.

Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto di affitto e non sia possibile far luogo a sub affitto e sia dovuta una indennità per la rescissione del contratto, avrà diritto al rimborso di tale indennità fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione.

Al lavoratore che chiede il suo trasferimento, l'Ente corrisponderà solamente l'importo delle spese di viaggio ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Art. 15 - LICENZA STRAORDINARIA.

Potrà essere accordata su domanda scritta dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, per motivi di salute o per eccezionali ragioni di famiglia,

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

c) eventuali altri elementi costitutivi della retribuzione, distinti secondo la rispettiva natura.

Art. 14 - TRASFERIMENTI.

Al lavoratore trasferito oltre all'indennità di trasferta di cui all'art. nº 13, per un periodo non superiore ai 6 giorni, saranno corrisposte le spese di viaggio in terza classe ed anche per i famigliari conviventi a carico; nonchè le spese per il trasporto del mobilio e dei bagagli.

Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto di affitto e non sia possibile far luogo a sub affitto e sia dovuta una indennità per la rescissione del contratto, avrà diritto al rimborso di tale indennità fino alla concorrenza di un massimo di 6 mesi di pigione.

Al lavoratore che chiede il suo trasferimento, l'Ente corrisponderà solamente l'importo delle spese di viaggio ai sensi del 1º comma del presente articolo.

Art. 15 - LICENZA STRAORDINARIA.

Potrà essere accordata su domanda scritta dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio, per motivi di salute o per eccezionali ragioni di famiglia, un periodo di licenza straordinaria senza assegni non superiore a 3 mesi. Tale licenza straordinaria potrà essere eccezionalmente prolungata dalla Direzione fino a un massimo di 6 mesi complessivi.

Il periodo trascorso in dette licenze straordinarie è da considerarsi utile a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio.

Ai lavoratori sarà concesso un permesso di 20 giorni con decorrenza della retribuzione per contrarre matrimonio, tale permesso non sarà computato nel periodo

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

delle ferie annuali.

Art. 16- RISOLUZIONE DEI RAPPORTI

La risoluzione del rapporto di lavoro, nel caso di licenziamento, quanto quello delle dimissioni, deve essere preceduto da un periodo di preavviso di cui i termini sono stabiliti come segue :

1) giorni 15 in caso anzianità di servizio fino a 5 anni
2) giorni 30 in caso di anzianità di servizio da oltre 5 a 10 anni
3) giorni 45 in caso di anzianità di servizio oltre 10 anni

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Art. 17- INDENNITA' DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In caso di licenziamento da parte dell'azienda, spetterà al lavoratore, oltre il preavviso, una indennità pari all'importo di tante mezze mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 18 -INDENNITA' IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore, spetterà al coniuge od ai congiunti, non oltre il quarto grado, viventi a suo carico il trattamento previsto nel precedente art. 17).

Art. 19 -CERTIFICATO DI LAVORO

In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio per qualsiasi causa, l'Ente rilascerà all'interessato, all'atto della cessazione del servizio, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio prestato, contenente le indicazioni del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio e della natura delle mansioni disimpegnate.

Art. 20 -NORME INTERNE

7251

Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il dipendente deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Ente purchè non contengano modificazioni e limitazioni dei diritti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ciascun mese.

In caso di mancato preavviso nei termini suddetti è dovuta una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso.

Art. 17- INDENNITA' DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI

In caso di licenziamento da parte dell'azienda, spetterà al lavoratore, oltre il preavviso, una indennità pari all'importo di tante mezze mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 18 -INDENNITA' IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore, spetterà al coniuge od ai congiunti, non oltre il quarto grado, viventi a suo carico il trattamento previsto nel precedente art. 17).

Art. 19 -CERTIFICATO DI LAVORO

In caso di licenziamento o di dimissioni dal servizio per qualsiasi causa, l'Ente rilascerà all'interessato, all'atto della cessazione del servizio, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione dei reciproci rapporti, un certificato di servizio prestato, contenente le indicazioni del tempo durante il quale egli è rimasto in servizio e della natura delle mansioni disimpegnate.

Art. 20 -NORME INTERNE

7251

Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il dipendente deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Ente purchè non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 21- TREDICESIMA MENSILITA'

L' Ente corrisponderà al lavoratore una 13^ mensilità pari alla retribuzione che esso mensilmente percepisce. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente in occasione delle feste natalizie.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il dipendente non in prova avrà diritto a tanti 12^ dell'ammontare della 13^ mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

Art. 22 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO

Questo contratto entra in vigore alla data del 1° gennaio 1945 e pertanto dovranno essere corrisposte al lavoratore gli arretrati spettanti in base all'applicazione del medesimo.

Il presente contratto ha la durata di un anno con decorrenza dal 1° gennaio 1945 e s'intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo se non sia data disdetta da una delle parti.

Art. 23 - CESSIONE O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

La cessione o trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.

- - - - - - -

La Commissione Interna
F.to Cingliardi, Ceresera, Chiriotti

Firmato Ing. Carrara

UNIONE INDUSTRIALI
SEZIONE SPETTACOLO
f.to Avv. Bottassi

7250

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS AND USHERS OF "RADIO ITALIANA TORINO" (N° 194)

1. This agreement, for which the retroactivity from 1st Jan.45 proposed by the contracting parties has been amended to the 1st May 45, concedes increases bringing the monthly rates up to 7345.25 lire for skilled workers and to 2847 lire for "boys" and apprentices under 14 years of age.

2. The new rates for skilled workers are considerably higher than those in force in the mechanical trade, but the same are conceded in view of the particularly high specialization required.

3. Pay rates in line with the general wage situation are conceded to all other categories.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved with effect as from 1st May 45.

E. Scicluna maj

28 Nov. 1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7249

Approved

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

than those in force in the [illegible]
conceded in view of the particularly high [illegible]

3. Pay rates in line with the general wage situation are conceded to all other categories.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved with effect as from 1st May 45.

E. Sciolunamaj
E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

28 Nov. 1945

7219

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI E FATTORINI DELLA RADIO ITALIANA

T O R I N O

Gli aumenti oscillano dal 26 al 42% comicchè il salario massimo mensile fissato per gli operai specializzati è di L. 7345.25 e quello minimo per i fattorini di 14 anni è di L. 2847 contro precedenti L. 5057 e L. 2047.

Nel contratto è regolato completamente il rapporto di lavoro.

Torino 31/10/1945

7218

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino
Wood cutters
69

CONTRATTO SALARIALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI
ALL'ABBATTIMENTO PIANTE (BOSCAIOLI)

Addì 28 Agosto 1945 in Torino,

fra l'Unione degli Industriali - Associazione Industriali del Legno - rappresentata dal Sig.Rosazza Rag.Guido
e la Camera del Lavoro di Torino e Provincia - Sezione Legno - rappresentata dal Sig. Italo Malberti

si è stipulato il presente contratto provinciale salariale di lavoro da valere per gli addetti all'abbattimento piante(boscaioli) della Provincia di Torino.

Data l'impossibilità di stabilire delle paghe orarie per la suddetta categoria, per la saltuarietà e la breve durata dei lavori, i salari vengono fissati mediante tariffe di cottimo pieno come appresso :

ART. 1°= ZONA DI PIANURA

Taglio,allestimento e accatastamento, da L. 12 a L. 18 al ql.

ZONA COLLINARE

Taglio, allestimento e accatastamento, da L. 20 a L. 26 al ql.

ZONA MEDIA ED ALTA MONTAGNA

Taglio, allestimento e accatastamento da L. 28 a L. 36 al ql.

I margini lasciati fra i minimi di cui sopra devono valere per le diverse alture in cui si trovano i lotti da abboscare.

7247

SMACCHIO O ESBOSCO :

Con fili a sbalzo L. 15 al ql. per il 1° sbalzo; L.10 al ql.per ogni successivo sbalzo.
Con filo a sbalzo e teleferica L. 25 al ql.
Si intende che il montaggio del filo a sbalzo e lo smontaggio relativo è a carico del lavoratore,mentre invece il montaggio e lo smontaggio della teleferica è a carico dell'imprenditore.

ART. 2°=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

espresso :

ART. 1°= ZONA DI PIANURA

Taglio,allestimento e accatastamento, da L. 12 a L. 18 al ql.

ZONA COLLINARE

Taglio, allestimento e accatastamento, da L. 20 a L. 26 al ql.

ZONA MEDIA ED ALTA MONTAGNA

Taglio, allestimento e accatastamento da L. 28 a L. 36 al ql.

I margini lasciati fra i minimi di cui sopra devono valere per le diverse alture in cui si trovano i lotti da esboscare.

7247

SMACCHIO O ESBOSCO :

Con filo a sbalzo L. 15 al ql. per il 1° sbalzo; L.10 al ql.per ogni successivo sbalzo.
Con filo a sbalzo e teleferica L. 25 al ql.
Si intende che il montaggio del filo a sbalzo e lo smontaggio relativo è a carico del lavoratore,mentre invece il montaggio e lo smontaggio della teleferica è a carico dell'imprenditore.

ART. 2°=

Tra la Ditta e gli operai dipendenti,saranno enclusi di volta in volta degli accordi in base ai limiti succitati, tenendo conto per ogni lotto di bosco della densità e delle condizioni di lavoro.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

ART. 3°=

Alle tariffe suddette,che si intendono esclusivamente come salario,dovrà essere aggiunto per ogni ql. l'importo per ferie,pari a L. 0,50 al ql.,e per gratifica natalizia L. 1 al ql.; la indennità di presenza è già assorbita delle tariffe di cui all'art.1 e così pure la indennità di mensa.

ART. 4°=

In caso di impossibilità di saldare settimanalmente o quindicinalmente le spettanze di ogni singolo operaio, la Ditta corrisponderà per ogni settimana un anticipo in base al quintalaggio prodotto. Il saldo avverrà a fine lavorazione.

ART. 5°=

La corresponsione del caro vita viene regolata dalle vigenti disposizioni.

ART. 6°=

Per quanto si riferisce alla erogazione degli assegni familiari, saranno presi accordi con l'Istituto della Previdenza Sociale per stabilire il relativo sistema.

ART. 7°=

I lavoratori che,pur appartenendo all'industria succitata,non possono essere retribuiti a cottimo,godranno del trattamento previsto per gli operai dell'industria del legno stipulato il giorno 8 agosto 1945 e dei successivi contratti in vigore per la categoria.

ART. 8°=

Il presente contratto avrà la durata sino al 31/12/1945.

PER L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
ASSOCIAZIONE IND.DEL LEGNO
Rag.Guido Rosazza
Avv. Pistoja
Ugo Berton

PER LA CAMERA DEL LAVORO
DI TORINO E PROVINCIA
SEZIONE LEGNO
Italo Malberti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WOOD-CUTTERS IN TORINO PROVINCE. (No. 130).

1. It being impossible to fix hourly pay rates for this category of workers, the agreement fixes piece-work rates varying from 12 lire to 36 lire per quintal of wood in accordance with the local ground and technical difficulties of the work.-

2. The new rates are inclusive of "m·se" and "presence" indemnities, whilst the contingency indemnity is paid in addition, and the average daily "take home packet" is of about 270 lire.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.-

28.11.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

7216

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

td/

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALL'ABBATTIMENTO PIANTE DELLA PROVINCIA DI TORINO.--

- - - - -

L'accordo in esame, premesso la impossibilità di stabilire paghe orarie per la categoria interessata, fissa dei salari mediante tariffe a cottimo.

Le tariffe variano a seconda che il lavoro viene svolto in zone di pianura, collinare, o media ed alta montagna, cosicchè da un minimo di £. 12 al Q.le si arriva sino a £. 36 al Q.le.

Per lo smacchio o esbosco con fili a sbalzo £. 15 al Q.le per il I° sbalzo e £. 10 per ognuno degli altri; con filo a sbalzo e teleferica £. 25 al Q.le.-

Accordi particolari però possono essere conclusi nei limiti di cui sopra tra le ditte e gli operai tenendo conto delle particolari condizioni di lavoro.

Nelle tariffe di cui sopra viene conglobata la indennità di mensa e di presenza, mentre l'indennità di contingenza viene regolata in base alle vigenti disposizioni.

Oltre alle tariffe viene corrisposto l'importo per ferie in £. 0,50 per Q.le e per gratifica natalizia in £. 1 per Q.le.

Il saldo delle spettanze avverrà a fine lavorazione mentre settimanalmente verranno corrisposti degli acconti in base al quintalato abbattuto.

I lavoratori che non possono essere pagati a cottimo, godranno del trattamento degli operai dell'industria del legno.

L'accordo avrà durata sino al 31/12/945.

7215

Torino, 8 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

un minimo di £. 12 al Q.le si arriva sino a £. 36 al Q.le.

Per lo smacchio o esbosco con fili a sbalzo £. 15 al Q.le per il I° sbalzo e £. 10 per ognuno degli altri; con filo a sbalzo e teleferica £. 25 al Q.le.-

Accordi particolari però possono essere conclusi nei limiti di cui sopra tra le ditte e gli operai tenendo conto delle particolari condizioni di lavoro.

Nelle tariffe di cui sopra viene conglobata la indennità di mensa e di presenza, mentre l'indennità di contingenza viene regolata in base alle vigenti disposizioni.

Oltre alle tariffe viene corrisposto l'importo per ferie in £. 0,50 per Q.le e per gratifica natalizia in £. 1 per Q.le.

Il saldo delle spettanze avverrà a fine lavorazione mentre settimanalmente verranno corrisposti degli acconti in base al quintalato abbattuto.

I lavoratori che non possono essere pagati a cottimo, godranno del trattamento degli operai dell'industria del legno.

L'accordo avrà durata sino al 31/12/945.

2245

Torino, 8 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

62

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES WITH COMMERCIAL FIRMS IN TORINO PROVINCE. (No. 55)

1. The agreement is within the limits of the Milan Agreement "ceiling" and should have retroactivity to 1 July 1945.

2. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

3. I am in agreement with R.I.J.A.C. reccomendation.

8.8.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7244

13.8.45

Approved.
(s)W.TURNER COLES
for Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

Torino, 5

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DEL COMMERCIO DI T O R I N O

Decorrenza 1° Luglio 1945

Nell'accordo in esame la misura delle indennità è lievemente inferiore a quella stabilita nell'accordo di contingenza approvato per i dipendenti dall'industria di Torino.

L'indennità di contingenza assorbe oltre l'indennità di guerra anche quella di mensa.

Col nuovo accordo viene pure fissato la misura della indennità di presenza.-

L'indennità di contingenza è uguale sia per gli impiegati che per gli operai però è sempre ragguagliabile ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

Per i comuni della Provincia l'indennità è ridotta del 10%.

Dall'accordo sono escluse le seguenti categorie : panificatori, alberghi e pensioni; pubblici esercizi, case di cura e piccoli pastai per cui verrà provveduto con regolamentazione separata.

Con accordo separato l'indennità di contingenza viene poi estesa ai dipendenti da "caffè bar ed esercizi similari".

Però mentre per i dipendenti a paga fissa la misura della indennità è quella fissata dall'accordo, per quelli a percentuale la misura della indennità è uguale alla differenza tra la retribuzione percepita mensilmente quale percentuale e la retribuzione globalmente percepita dal personale di banco.-

Prendendo come base la categoria dell'abbigliamento, le retribuzioni con la nuova indennità, vengono aumentate

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1985021

Col nuovo accordo viene pure fissato la misura della indennità di presenza.-

L'indennità di contingenza è uguale sia per gli impiegati che per gli operai però è sempre ragguagliabile ad ore e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

Per i comuni della Provincia l'indennità è ridotta del 10%.

Dall'accordo sono escluse le seguenti categorie : panificatori, alberghi e pensioni; pubblici esercizi, case di cura e piccoli pastai per cui verrà provveduto con regolamentazione separata.

Con accordo separato l'indennità di contingenza viene poi estesa ai dipendenti da "caffè bar ed esercizi similari".

Però mentre per i dipendenti a paga fissa la misura della indennità è quella fissata dall'accordo, per quelli a percentuale la misura della indennità è uguale alla differenza tra la retribuzione percepita mensilmente quale percentuale e la retribuzione globalmente percepita dal personale di banco.-

Prendendo come base la categoria dell'abbigliamento, le retribuzioni con la nuova indennità, vengono aumentate da un minimo del 37,6% ad un massimo del 147%, cosicchè il salario massimo per gli uomini con mansioni direttive capofamiglia, raggiunge L.238,85 giornaliere contro L.173,45 precedenti e L.197,75 giornaliere per le donne con mansioni direttive contro L.134,05 precedenti.

La nuova indennità di contingenza assorbe l'acconto di L. 1000, corrisposte nel giugno corr.anno.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC ON 0 2 3 7 1

Torino Carrozze 62

MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

		Impiegati dipendenti da aziende commerciali in genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari (droghe, coloniali, e alimentari misti).		Impiegati dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari con esclusione delle rivendite di pane, latte e piccoli pastai.	
I.A CATEGORIA		Uomini	Donne	Uomini	Donne
A) Dirigenti (direttori di filiali)	L.	7.200	7.200	6.000	6.000
B) Capi ufficio, capi contabili, ispettori, capi reparto, gerenti o gestori di negozio, altro personale con mansioni analoghe; cassieri principali con cauzione, responsabilità e firma;	"	5.800	5.800	5.000	4.500
2.A CATEGORIA					
Corrispondente, contabile di concetto; gerenti o gestori di negozio con non più di 2 dipendenti e con responsabilità limitata; magazziniere concetto, interprete, traduttore; vetrinista; impiegato addetto ad acquisti; viaggiatore tecnico; propagandista scientifico; altro personale con mansioni analoghe; stenodattilografo con conoscenza di lingue estere,	"	4.600	4.140	4.000	3.600
3.A CATEGORIA					
A) Contabile d'ordine; cassiere di esercizio all'ingrosso;	"	3.600	3.420	3.500	3.150

7212

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND 963021 By NARS Date 4/25/01

2.a CATEGORIA

Corrispondente, contabile di concetto; perumi o gestori di negozio con non più di 2 dipendenti e con responsabilità limitata; magazziniere consegnatario, interprete, traduttore; vetrinista; impiegato addetto agli acquisti; venditore tecnico; propagandista scientifico; altro personale con mansioni analoghe; stenodattilografo con conoscenze di lingue estere.	"	4.000	4.140	4.000	3.600

7242

3.A CATEGORIA

A) Contabile d'ordine; cassiere di esercizio all'ingrosso, con mezzi (di prima categoria) di vendita di negozio e di magazzino; stenodattilografo.	"	3.800	3.420	3.500	3.150
B) Aiuto contabile, fatturista non provetto; commesso (di seconda categoria) di magazzino; vetrinista; campionarista; scrittore; cassiere di negozio al dettaglio.	"	3.500	3.150	3.000	2.700
C) Dattilografo, telefonista, aiuto commesso.	"	3.200	2.880	2.500	2.250

./.

Bo/cb = 500 = 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC NO. 79507

		Impiegati dipendenti da aziende commerciali di qualunque genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari (drogherie coloniali e prod.alimentari misti)		2) Impiegati dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari con esclusione delle rivendite di pane, latte e piccoli pastai.	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
3.a CATEGORIA					
Per il settore alimentazione :					
Impiegati con età inferiore ai 18 anni	L.	[illegible]	[illegible]	1.350	1.220
Impiegati con età tra i 18 ed i 21 anni	"	[illegible]	[illegible]	1.800	1.620
D) Apprendisti con mansioni impiegatizie :					
1° anno	"	700	630	600	540
2° anno	"	1.000	900	750	675
3° anno	"	1.300	1.170	1.000	900
MINIMI DI SALARIO PER					
OPERAI :					
Operai specializzati	"	900 sett.	[illegible]	800 sett.	[illegible]
Per il settore alimentazione :					
Operai addetti confezioni	"	[illegible]	[illegible]	550 sett.	[illegible]
Operai comuni	"	750 sett.	[illegible]	650 sett.	[illegible]
Conducenti veicoli a trazione animale	"	800 sett.	[illegible]	700 sett.	[illegible]
Fattorini	"	750	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

1° anno	"	700	630	600	540
2° anno	"	1.000	900	750	675
3° anno	"	1.300	1.170	1.000	900

MINIMI DI SALARIO PER

OPERAI :

Operai specializzati	"	900 sett.	-----	800 sett.	-----
Per il settore alimentazione :					
Operai addetti confezioni	"	-----	-----	550 sett.	-----
Operai comuni	"	750 sett.	-----	650 sett.	-----
Conducenti veicoli a trazione animale	"	800 sett.	-----	700 sett.	-----
Fattorini	"	750 sett.	-----	650 sett.	-----
Autisti, motocarristi con patente	"	925 sett.	-----	750 sett.	-----
Apprendisci :					
1° anno	"	200 sett.	-----	180 sett.	-----
2° anno	"	275 sett.	-----	250 sett.	-----
3° anno	"	350 sett.	-----	300 sett.	-----

I minimi di cui sopra saranno ridotti del 10 % per i Comuni della Provincia e del 10% per il personale femminile salariato.

Detti minimi entreranno in vigore a decorrere dal giorno 1° settembre 1945.

Bo/ob = 500 = 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

		Impiegati dipendenti da aziende commerciali in genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari (droghe coloniali e prod.alimentari misti)		Impiegati dipendenti da aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari con esclusione delle rivendite di pane, latte e piccoli pastai.	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
3.A CATEGORIA					
Per il settore alimentazione :					
Impiegati con età inferiore ai 18 anni	L. [illegible]			1.350	1.220
Impiegati con età tra i 18 ed i 21 anni	" -----			1.800	1.620
D) Apprendisti con mansioni impiegatizie :					
1° anno	"	700	630	600	540
2° anno	"	1.000	900	750	675
3° anno	"	1.300	1.170	1.000	900
MINIMI DI SALARIO PER OPERAI :					
Operai specializzati	"	900 sett.	-----	800 sett.	-----
Per il settore alimentazione :					
Operai addetti confezioni	"	-----	-----	550 sett.	-----
Operai comuni	"	750 sett.	-----	650 sett.	-----
Conducenti veicoli a trazione animale	"	800 sett.	-----	700 sett.	-----

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2° anno	"	1.000	900	750	675
3° anno	"	1.300	1.170	1.000	900

MINIMI DI SALARIO PER

OPERAI :

Operai specializzati	"	900 sett.	-----	800 sett.	-----
Per il settore alimentazione :					
Operai addetti confezioni	"	-----	-----	550 sett.	-----
Operai comuni	"	750 sett.	-----	650 sett.	-----
Conducenti veicoli a trazione animale	"	800 sett.	-----	700 sett.	-----
Fattorini	"	750 sett.	-----	650 sett.	-----
Autisti, motocarristi con patente	"	925 sett.	-----	750 sett.	-----
Apprendisti :					
1° anno	"	200 sett.	-----	180 sett.	-----
2° anno	"	275 sett.	-----	250 sett.	-----
3° anno	"	350 sett.	-----	300 sett.	-----

I minimi di cui sopra saranno ridotti del 10 % per i Comuni della Provincia e del 10% per il personale femminile salariato.

Detti minimi entreranno in vigore a decorrere dal giorno 1° settembre 1945.

Bo/ob = 500 = 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

DI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto
UOMINI						
Dirigenti Cat. A C.F.	6154,50	8991,15	2836,65	45		
" " "non "	5745,75	8592,50	2846,75	49		
" " B C.F.	6154,50	7719,70	1565,20	25		
" " "non "	5745,75	7311	1565,25	27		
2° CATEG.						
Impiegati C.F.	4635,15	6629,85	1994,70	43		
" non "	4226,45	6221,15	1994,70	47		
3° CATEG. Contab. C.F.	3854,45	5903,30	2048,85	53		
" " " non "	3445,75	5494,60	2048,85	59		
AIUTO CONTABILE C.F.	3854,45	5630,85	1776,40	47		
" " non "	3445,75	5222,15	1776,40	51		
DATTILOGRAFI C.F.	3502	5358,65	1856,65	52		
" non "	3093,35	4949,70	1856,35	59		
SETTORE ALIMENTAZIONE						
Impiegati infer. 18 a.	2380,75	2543,50	162,75	67		
" 18/21	2413,05	2652,15	239,10	10		
Apprendisti con mansioni impiegatizie	2053,25	2224,50	171,25	8,5		

0215

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850211

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

DIPENDENTI COMMERCIO

Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
8991,15	2836,65	45			
8592,50	2846,75	49			
7719,70	1565,20	25			
7311	1565,25	27			
6629,85	1994,70	43			
6221,15	1994,70	47			
5903,30	2048,85	53			
5494,60	2048,85	59			
5630,85	1776,40	47			
5222,15	1776,40	51			
5358,65	1856,65	52			
4949,70	1856,35	59			
2543,50	162,75	67			
2652,15	239,10	10			
2224,50	171,25	8,5			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE COMPL. 1,02	RITENUTE 8,16	TO
UOMINI								
1° DIRIGENTI CAT.A C.F.	7200	2500	200	9900	807,85	101		8
" " " non "	7200	2050	200	9450	761,10	96,40		8
" " B C.F.	5800	2500	200	8500	693,60	86,70		7
" " " non "	5800	2050	200	8050	656,90	82,10		7
2°CAT. CONCETTO C.F.	4600	2500	200	7300	595,70	74,45		6
" " non "	4600	2050	200	6850	558,95	69,90		6
3°CAT. D'ORDINE								
contabile C.F.	3800	2500	200	6500	530,40	66,30		5
" " non "	3800	2050	200	6050	493,70	61,70		5
AIUTO CONTABILE C.F.	3500	2500	200	6200	505,90	63,25		5
" " non "	3500	2050	200	5750	469,20	58,65		5
DATTILOGRAFI C.F.	3200	2500	200	5900	481,15	60,20		5
" non "	3200	2050	200	5450	444,70	55,60		4
SETTORE ALIMENTAZIONE								
Impiegati inferiori 18 anni	1350	1250	200	2800	228,50	28,30		2
" 18/21 anni-	1800	1250	200	3250	265,20	32,65		2
Apprendisti con masioni impieg.	1000	1250	200	2450	200,90	24,50		2

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0241

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

MENSILE

CHIO RETRIBUZIONE ~~GLOBALE~~ CONTRATTUALE IN BASE

AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

2)

ario ...rat- ...e	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 8,15	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
00	2500	200	9900	807,85	101	8991,15	
00	2050	200	9450	761,10	95,40	8592,50	
00	2500	200	8500	693,50	86,70	7719,70	
00	2050	200	8050	656,90	82,10	7311	
00	2500	200	7300	595,70	74,45	6629,85	
00	2050	200	6850	558,95	69,90	6221,15	
90	2500	200	6500	530,40	66,30	5903,30	
00	2050	200	6050	493,70	61,70	5494,60	
00	2500	200	6200	505,90	63,25	5630,85	
00	2050	200	5750	469,20	58,65	5222,15	
00	2500	200	5900	481,15	60,20	5358,65	
00	2050	200	5450	444,70	55,60	4949,70	
50	1250	200	2800	228,50	28,30	2543,50	
00	1250	200	3250	265,20	32,65	2652,15	
00	1250	200	2450	200,90	24,60	2224,50	

conteggiati a parte

0248

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE ~~MENSILE~~ CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' contingenza	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE E.M. 1,15	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
UOMINI							
Dirigenti Cat. A – C.F.	3625,55	2500	200 450	6776,55	552,95	69,10	6154
" " " non "	3626,55	2050	200 450	6326,55	516,25	64,55	5745
" " B C.F.	3626,55	2500	200 450	6776,55	552,95	69,10	6154
" " " non "	3526,55	2050	200 450	5326,55	516,25	64,55	5745
2°CATEGORIA							
Impiegati C.F.	1953,65	2500	200 450	5103,65	416,45	52,05	4635
" non "	1953,65	2050	200 450	4653,65	379,75	47,45	4226
3°CATEG. Contabile C.F.	1094,05	2500	200 450	4244,15	346,30	43,30	3854
" " non "	1094,05	2050	200 450	3794,05	309,60	38,70	3445
Aiuto contabile C.F.	1094,05	2500	200 450	4244,05	346,30	43,30	3854
" " non "	1094,05	2050	200 450	3794,05	309,60	38,70	3445
Dattilografi C.F.	706	2500	200 450	3856	314,65	39,35	3502
" non "	706	2050	200 450	3406	277,90	34,75	3093
Settore Alimentazione							
Impiegati inferiore ai 18 anni	721	1250	200 450	2621	213,85	26,40	2380
" 18/21 anni	757,05	1250	200 450	2657,05	216,80	26,70	2413
Apprendisti con mansioni impieg.	360,40	1250	200 450	2260,40	184,45	22,70	2053

Gli assegni familiari verranno corrisposti a parte

02491

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E ~~CONGUAGLIO~~ CONTRATTUALE IN BASE AL

NTE CONTRATTO DI LAVORO 1)

DIPENDENTI COMMERCIO

INDENNITA'			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
ding	mens.	pre- senza		R.M. ~~EXPX~~ 0,15	COMPL. 1,02		
00	200	450	6776,55	552,95	69,10	6154,50	
50	200	450	6326,55	516,25	64,55	5745,75	
00	200	450	6776,55	552,95	69,10	6154,50	
50	200	450	6326,55	516,25	64,55	5745,75	
00	200	450	5103,65	416,45	52,05	4635,15	
50	200	450	4653,65	379,75	47,45	4226,45	
00	200	450	4244,15	346,30	43,30	3854,45	
50	200	450	3794,05	309,60	38,70	3445,75	
00	200	450	4244,05	346,30	43,30	3854,45	
50	200	450	3794,05	209,60	38,70	3445,75	
00	200	450	3856	314,65	39,35	3502	
50	200	450	3406	277,90	34,75	3093,35	
50	200	450	2621	213,85	26,40	2380,75	
50	200	450	2657,05	216,80	26,70	2413,05	
50	200	450	2260,40	184,45	22,70	2053,25	

tis psrto

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN COMMERCIAL FIRMS OF TORINO PROVINCE. (No. 117).

1. This agreement, which is effective from 1st September 45, concedes increases bringing the monthly "take home wages" up to 8991. 15 lire for managers heads of family and to 2224.50 lire for apprentices.-

2. Reasonably lower rates are provided for workers in food products stores in view of the advantage resulting to these workers from the possibility of obtaining food in larger quantities and at lower prices.-

3. 10% lower pay rates are provided for all other communes of the province.-

4. One clause of the agreement, aiming to fix a discharge indemnity, has been rejected by R.I.J.A.C. in expectation of a settlement of this matter on a general basis.-

5. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved with exception of clause under para 4.-

29.11.1945

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

7238
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DEL COMMERCIO DI TORINO

Decorrenza: 1° settembre 1945

I minimi salariali in base al precedente accordo non erano molto elevati.

Coll'accordo in esame le precedenti retribuzioni vengono aumentate di circa il 100% portandosi al livello delle retribuzioni fissate per gli impiegati dell'industria, fatta astrazione per le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari.

Infatti nell'accordo sono fissate due tabelle di cui la prima con retribuzioni più elevate, per tutte le aziende commerciali in genere, e la seconda con retribuzioni meno elevate per le aziende commerciali di prodotti alimentari. - Tale diversità di trattamento è stata fatta in considerazione che quest'ultima categoria può trovare un compenso nell'avere a disposizione generi alimentari in abbondanza ed a prezzo di costo.

L'aumento sulle precedenti retribuzioni preso a base la categoria abbigliamento varia quindi da un minimo dell'8,5% ad un massimo del 67% cosicchè la paga massima compresa l'indennità di contingenza è di £.8991,15 per i dirigenti capi famiglia e di £.2224,50 per apprendisti con mansioni impiegatizie contro rispettivamente £.6154 e £.2053 precedenti.

I minimi di cui in tabella vengono ridotti del 10% per i comuni della provincia.

Entro un mese dalla pubblicazione dell'accordo dovrà essere comunicato al lavoratore la categoria cui appartiene.

I minimi di stipendio sono per 48 ore e 60 ore settimanali a seconda che si tratti di lavoro continuo o discontinuo ed assorbono l'indennità di presenza.

Al personale dimissionario tra il 25 settembre 1945 e 25 settembre 1946 sarà liquidata l'indennità di licenziamento sulla base delle retribuzioni percepite alla data del 31/8/45 per anzianità maturate sino a tale data e sulla nuova retribuzione per il periodo di anzianità maturata a decorrere da tale data in poi.

Gli anticipi concessi nei mesi di luglio e agosto dovranno essere considerati a fondo perduto.

Al personale qualificato verrà trattenuto per il vit-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ria può trovare un compenso nell'avere a disposizione ...
tari in abbondanza ed a prezzo di costo.

L'aumento sulle precedenti retribuzioni preso a base la categoria abbigliamento varia quindi da un minimo dell'8,5% ad un massimo del 67% cosicchè la paga massima compresa l'indennità di contingenza è di £.8991,15 per i dirigenti capi famiglia e di £.2224,50 per apprendisti con mansioni impiegatizie contro rispettivamente £.6154 e £.2053 precedenti.

I minimi di cui in tabella vengono ridotti del 10% per i comuni della provincia.

Entro un mese dalla pubblicazione dell'accordo dovrà essere comunicato al lavoratore la categoria cui appartiene.

I minimi di stipendio sono per 48 ore e 60 ore settimanali a seconda che si tratti di lavoro continuo o discontinuo ed assorbono l'indennità di presenza.

Al personale dimissionario tra il 25 settembre 1945 e 25 settembre 1946 sarà liquidata l'indennità di licenziamento sulla base delle retribuzioni percepite alla data del 31/8/45 per anzianità maturata sino a tale data e sulla nuova retribuzione per il periodo di anzianità maturata a decorrere da tale data in poi.

Gli anticipi concessi nei mesi di luglio e agosto dovranno essere considerati a fondo perduto.

Al personale qualificato verrà trattenuto per il vitto in natura eventualmente corrisposto £.120 giornaliere mentre gli apprendisti la trattenuta non potrà essere superiore alla indennità di contingenza che a loro compete.

Torino 10 ottobre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Torino 61

S C H I A P P A R E L L I
Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti

Uff.Per. SA/mf

Torino 5 Novembre 1945

Spett.UFFICIO PROVINCIALE DEL LAV.
T O R I N O

(Visto Federzoni)

Ci pregiamo portare a conoscenza di codesto Spett. Ufficio che fra la Direzione della S.A. Schiapparelli con Sede in Via S.Anselmo n.16 e la Commissione Interna della Società stessa, si è stipulato l'accordo, di cui vi alleghiamo copia, accordo che ha lo scopo di unificare il trattamento economico a tutto il personale della Ditta e ad evitare quindi quelle sperequazioni causate dall'inquadramento del personale nel settore industria e nel settore commercio a seconda che questo personale esplichi mansioni che rientrino nell'ambito dell'attività industriale e commerciale dell'Azienda.-

Pertanto, vista la necessità di porre tutti i lavoratori della stessa azienda su uno stesso piano di trattamento, si è venuti nella determinazione di concedere a quella parte di personale inquadrato nel settore Commercio, attualmente regolata da un contratto collettivo eventualmente più favorevole nei confronti del Contratto che regola i colleghi del Settore Industria, lo stesso trattamento economico, e cioè: tabelle di stipendi e salari, categorie, aumenti periodici, trattamento di contingenza ecc., previsto per gli impiegati e per i salariati dell'Industria dagli accordi locali fra Unione Industriali e Camera del Lavoro.-

Restiamo pertanto in attesa di un Vs/ benestare all'accordo, di cui è oggetto la presente, del che in anticipo Vi ringraziamo.-

Soc.Chim.Farm.Riun.
SCHIAPPARELLI
il V.Direttore Generale
P.to
Migliardi Carlo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO FRA LA DIREZIONE DELLA S.A. SCHIAPPARELLI E LA COMMISSIONE INTERNA DEL GIORNO 8/9/945

Il giorno 8 settembre dell'anno 1945 presso gli Uffici della S.A. Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti SCHIAPPARELLI di Via S. Anselmo, 16 - fra la Direzione della Società rappresentata dal Vice Direttore Generale Sig. MIGLIARDI Prof. Carlo e la Commissione interna nominata dai dipendenti, si conveniva quanto appresso :

1° - Con riferimento alla attuale situazione economica di contingenza, vista la necessità di eliminare diversità di trattamento economico dell'ambito del personale dipendente dalla stessa Società, diversità causate dal doppio inquadramento Industria e Commercio, considerato che la parte di personale inquadrato nel Settore Commercio è regolata da un Contratto Collettivo svantaggioso nei confronti del Contratto che regola i colleghi inquadrati nel Settore Industriale, si stabilisce di estendere anche al personale inquadrato nel Settore Commercio il trattamento economico, e cioè : tabelle stipendi e salari, categorie, aumenti periodici, ecc., previsto dai vigenti accordi fra Unione Industriali e Camera del Lavoro.-

2° - <u>INDENNITA' DI CONTINGENZA</u> - Tale indennità verrà corrisposta nella stessa misura che attualmente viene corrisposte ai lavoratori dell'Industria e tale misura subirà pertanto tutte quelle eventuali oscillazioni che si verificassero nel campo del Settore Lavoratori Industria.-

3° - Rimane pertanto convenuto che per tutta la durata di tale accordo ogni concessione che dovesse essere accordata ai dipendenti del Settore Commercio (e cioè premi, anticipi, ecc.) non sarà fruita dai dipendenti regolati dal presente accordo ai quali si riconosceranno tutte le disposizioni che verranno a maturare nel Settore Industriale.-

1233

Il presente accordo avrà valore dalla data del 1° settembre 1945.-

Firmato :
LA COMMISSIONE INTERNA
A. Sacci
Tagliani
Nigra

Maioni

Firmato :
LA DIREZIONE
Migliardi Carlo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE COMMERCIAL BRANCHES OF THE FIRM "SCHIAPPARELLI" - TORINO; (No. 202).

1. This agreement extends to all workers of the commercial sections of the firm "Schiapparelli" the same economic treatment as has been given to the firm's industrial personnel.-

2. The agreement applies to basic pay rates and contingency indemnity as well as to all other allowances and benefits.-

3. Any concession that may be made in the future in respect of commercial workers generally will not be applied to the personnel of this firm, who will instead come under the provisions for industrial workers.-

4. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

22.11.1945

R. Scott.
R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

1234

Approved.

Eugene R. Mc Phee
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Cmd.
Regional Commissioner - Piemonte

ob/

NOTE RECUITE DALL'ACCORDO SALARIALE
AZIENDALE DITTA BOLLAFFIO-TORINO

Decorrenza : 1/9/1945

La Ditta Bolaffio è suddivisa in due rami : commerciale ed industriale; che hanno diverso trattamento.-

Coll'accordo in essere ai dipendenti del settore commercio viene dasere il trattamento più favorevole del settore industria, applicando ad essi; sugli accordi salariali, sia l'indennità di contingenza, sia tutte le altre provvidenze aumenti periodici ecc.-

Pertanto ogni concessione che dovesse essere accordata ai dipendenti del settore commercio non sarà finita dai dipendenti regolati dal presente accordo ai quali si riconoscerannno tutte le disposizioni che verranno a maturare nel settore industriale.-

7233

Torino, 6 Novembre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Torino - Orchestra Conductors of Radio 6P

Oggi addì 19 luglio 1945 tra l'UNIONE PROVINCIALE DELLO SPETTACOLO e la RADIO ITALIANA DI TORINO è avvenuto accordo per perequazione salariale della Categoria Maestri nella misura seguente:

1.	M° Erede M° Pighera	Direttore Orchestra lirico sinfonico	L.	570.= al giorno
2.	M° BARBO M° Maghini M° Gallino	Direttore Orchestra leggero - lirico	"	552.=
3.	M° Giaccone M° Salerno M° Antonellini	Titolari musica da camera	"	536.=
4.	M° Barzizza M° Agletta	Direttori Orchestra leggera e balle	"	520.=
5.	M° Bambo	Sostituto lirico sinfonico	"	502.=
6.	M° Scaglietti M° Campanella	Maestri coro genere leggero	"	475.=
7.	M° Ferrero	Sostituto leggero lirico	"	450.=
8.	M° Prete M° Passero	Maestri addetti scuola canto genere leggero e balle	"	425.=

Torino, 27 luglio 1945

7232

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF ORCHESTRA CONDUCTORS OF RADIO ITALIANA TORINO. (No. 195).

1. This agreement concedes increases bringing up the monthly rate to 19065,40 lire for synphonic orchestra conductors and to 15412,75 lire for light music and choir conductors, inclusive of all indemnities.-

2. Retroactivity from the 1st January 45 proposed by the contracting parties has been rejected by R.I.J.A.C. and amended to the 1st of May 45 in accordance with A.M.G. decision that wage adjustment prior to date of liberation, are not their concern.-

3. The R.I.J.A.C. recommends approval of the agreement as from 1st May 45, and I agree with this recommendation.-

R. Scott.

R. SCOTT
Regional Labour Officer

24.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7231

Approved.

Eugene R. Mc Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER I MAESTRI E DIRETTORI DI ORCHESTRA

RADIO ITALIANA - TORINO

Riportato al 19 luglio 1945
Ricostituzione " " "

- Il nuovo accordo perequativo ha apportato aumenti medi che oscillano fra il 60 ed il 90%.
Il massimo mensile stabilito per il direttore d'orchestra lirico sinfonico è di globali £. 19065,40 contro £. 12327,50 precedenti, mentre il minimo per il maestro di coro genere leggero è di mensili £. 15412,75 contro £1 8531,50.

Torino 31-10-1945

7230

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino - Hotels & Boarding houses

59

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

ACCORDO ECONOMICO PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO

- - - - - -

Il giorno 10 del mese di ottobre 1945, alle ore 16, presso l'Albergo Maestoso, in Torino, tra l'Associazione Italiana Albergatori - Sezione Piemontese - rappresentata dal suo Presidente, Prof. Achille PEREGO, assistito dai signori : CAMANDONA Cav. Michele, QUADRELLI Giuseppe, BOTTINELLI Dr. Giovanni Nicola, funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Torino, e la Camera del Lavoro di Torino e Provincia, rappresentata dal Commissario della Commissione Esecutiva dei Lavoratori di Albergo, signor PAT ISTINI Mario, assistito dai signori : SCAN VINO Riccardo, RENDA Giacinto, si è stipulato il seguente accordo.

Art. 1°

Con decorrenza dal 1° agosto 1945 i minimi di stipendio degli impiegati dipendenti dagli alberghi e pensioni vengono fissati come segue, per la prima categoria.

1.a CAT.

Direttore, senza responsabilità nella gestione della azienda	L.	5.400.=	mensili
2.A CAT.			
Chef de reception con conoscenza di quattro lingue..	"	4.000.=	"
Cassiere segretario con conoscenza di tre lingue ...	"	3.000.=	"
Economo, capo del personale	"	3.000.=	"
3.A CAT.			
Segretario senza conoscenza lingue	"	2.500.=	"
Controllo amministrativo	"	2.500.=	"
Addetto reception	"	2.500.=	"
Addetto cassa	"	2.500.=	"
Aiuto Segretario	"	2.000.=	"
Magazziniere depositario	"	2.500.=	"
Controllo merci	"	2.500.=	"
Controllo beni mezzi	"	2.500.=	"

L'indennità di presenza di cui al contratto 21 aprile 1943 è assorbita dai minimi di cui sopra.

1225

Art. 2°

A) - I minimi di cui sopra saranno maggiorati del 10% per gli alberghi di categoria unica e ridotti del 10% per le altre categorie.

B) - I minimi si intendono ridotti del

10% per il personale femminile;
10% per il personale inferiore agli anni 18;
15% per i comuni della provincia, con popolazione inferiore ai 10.000 ab.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Cassiere segretario con conoscenza di quattro lingue..	"	4.000.=	"
Cassiere segretario con conoscenza di tre lingue ...	"	3.000.=	"
Economo, capo del personale	"	3.000.=	"
3.a CAT.			
Segretario senza conoscenza lingue	"	2.500.=	"
Controllo amministrativo	"	2.500.=	"
Addetto reception	"	2.500.=	"
Addetto casse	"	2.500.=	"
Aiuto Segretario	"	2.500.=	"
Magazziniere depositario	"	2.000.=	"
Controllo merci	"	2.500.=	"
Controllo pesa merci	"	2.500.=	"

L'indennità di presenza di cui al contratto 2 aprile 1943 è assorbita dai mi-
nimi di cui sopra.

1225

Art. 2°

A) - I minimi di cui sopra saranno maggiorati del 10% per gli alberghi di categoria lusso e ridotti del 10% per le altre categorie.

B) - I minimi si intendono ridotti del :
10% per il personale femminile,
10% per il personale inferiore agli anni 18;
15% per i comuni delle provincie, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Art. 3°

Il personale impiegatizio degli alberghi e delle pensioni, ai sensi dell'art. 17 del contratto nazionale di lavoro, fruisce del vitto e dell'alloggio gratuito.

Art. 4°

In aggiunta ai minimi di retribuzione di cui all'art. 1° del presente contratto a tutto il personale va corrisposta l'indennità di contingenza, di cui all'accordo 11 luglio 1945, concluso tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro della Prov. di Torino.

Art. 5°

Le parti con il presente accordo, hanno inteso di fissare dei minimi di retribuzione e non di ridurre le paghe di fatto eventualmente superiori a detti minimi.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALBERGATORI
SEZIONE PIEMONTESE
F.to : Achille Perego - Michele Semenon..
Quadrelli Giuseppe - [illegible]

LA COMMISSIONE ESECUTIVA LAVORATORI
DI ALBERGO
F.to : Battistini Mario - Scanavino
Riccardo - Giacinto Rondo.

/ob = 200 = 3

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

0262

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES IN THE HOTEL AND BOARDING HOUSES TRADE OF TORINO PROVINCE, (No. 162).

1. This agreement, which is effective from 1st August 45, concedes increases bringing the monthly pay rates up to 9262,25 for managers, and proportionate increase for other grades.

2. Free food and accomodation is granted to employees.

3. Any higher rates, which have been agreed are to continue to remain in force.

4. The above mentioned rates are applicable to 1st class Hotels. An increase of 100% is fixed for workers in luxury Hotels and a deduction of 10% for workers in Hotels below the grade of 1st class.

5. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott 7228

24/11/1945

R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO.-

DECORRENZA : 1° AGOSTO 1945

******

I minimi fissati hanno valore per la prima categoria, mentre saranno maggiorati del 10% per gli alberghi di lusso e ridotti del 10% per le altre categorie.Riduzione, inoltre, del 10% per il personale femminile e per quello inferiore agli anni 18; del 15% per i comuni della provincia con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Godimento di vitto e alloggio gratuito.

Le paghe di fatto superiore continuano ad essere mantenute.

Gli emolumenti hanno subito aumenti dal 16 al 46% al confronto del passato e vanno da un minimo mensile di £. 6035,60 per l'aiuto segretario ad un massimo di £.9262,25 per il direttore, senza responsabilità nell'azienda, contro rispettivamente £. 514,95 e £. 6212,85 del passato.

7227

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0264

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 58

ACCORDO SALARIALE FRA LE CATEGORIE ARTIGIANE DEL MARMO, DELLA PIETRA ED AFFINI.

Hand-work - [illegible] Hand work

Addì 4 ottembre 1945 fra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino, rappresentata dal suo Commissario signor Bordigari Felice, dai sigg.Paviolo Roberto e Minasso Giacinto per gli scalpellini, dal signor Ravetto Giovanni per i marmisti e dal signor Forestello Francesco per gli edili

e la Camera del Lavoro della Provincia di Torino, rappresentata dai Segretari Signori Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio assistiti per le categorie interessate dai signori Selvini Giulio e Coraglio Pietro

si è convenuto quanto segue con applicazione dal giorno 15 agosto ~~xxx~~ 1945

ARTICOLO 1°

PAGHE PER LA CITTA' DI TORINO

7226

A partire dal 15 agosto 1945 l'importo globale orario della paga, esclusa l'indennità di contingenza, non potrà essere inferiore:

OPERAI ADDETTI ALLA ESTRAZIONE E ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO E DELLA PIETRA

TABELLA A) per il Comune di Torino

per operai specializzati (ornatisti) a	L.	15.—
" " qualificati di 1^ categoria a	"	14.50
" " " " 2^ " a	"	13.—
" manovali sopra i 18 anni a	"	12.20
" " dai 16 ai 18 anni a	"	10.50
" " sotto i 16 anni a	"	9.20

OPERAI ADDETTI ALL'ESTRAZIONE DELLA SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO E PIETRAME

TABELLA B) per il Comune di Torino

per operai specializzati a	L.	15.—
" " qualificati di 1^ categoria a	"	14.—
" " " " 2^ " a	"	13.—
" manovali sopra i 18 anni a	"	12.20
" " dai 16 ai 18 anni a	"	10.50
" " Sotto i 16 anni a	"	9.20

PAGHE PER GLI OPERAI ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA.

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categorie una paga oraria ridotta del 5% rispetto a quelle delle tabelle sopraindicate.

PAGHE IN ALTRE LOCALITA' DELLA PROVINCIA

Per gli addetti ai cantieri situati in altra località della provin

.//.

0265

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

cia avranno applicazione le paghe di cui all'elenco sopra riportato con la riduzione del 10%.

APPRENDISTI

Agli apprendisti saranno applicate le paghe di cui al "Contratto Integrativo Salariale da valere per gli addetti alle cave e laboratori adiacenti e non adiacenti alle cave di pietra da taglio marmo e granito, addetti alla estrazione della sabbia, ghiaia, ghiaietto, pietrame, pietrisco delle cave, dai greti dei fiumi, dai torrenti, dai fiumi ed alla frantumazione di detti materiali" stipulato in Torino il 1° luglio 1941 ed in vigore dal 25 marzo 1940 maggiorate del 30% dal 22/11/1943; della quota oraria dell'indennità di presenza e del 2%. Su tali paghe sarà apportata e decorrere dal 15/8/1945 la maggiorazione del 60%.

Le paghe stabilite nel presente accordo resteranno invariate fino a tutto dicembre 1945.

Con l'Applicazione di dette nuove paghe orarie restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati e assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accordi per perequazioni ed adeguamenti salariali concessi sia in natura che in denaro dalle singole Ditte.

ARTICOLO 2°

TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE ORE DI EFFETTIVA PRESTAZIONE LAVORATIVA E PER LE ORE NON LAVORATE A CAUSA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO.

I minimi sopra indicati sono garantiti settimanalmente in ragione di 48 ore (qualunque sia il guadagno realizzato dal lavoratore per le ore lavorate in quella settimana) anche se le ore effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permessi, malattia od infortunio, nei quali casi dall'importo della paga a pieno orario settimanale di 48 ore sarà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate.

Nei casi di sospensioni del lavoro e riduzioni dell'orario di lavoro o interruzioni dovute, queste ultime, a cause di forza maggiore, e per le ore comprese tra le 0 e le 48 settimanali non lavorate per tali cause, si applica il disposto riportato al comma b) dell'art.6 dell'accordo 19 luglio 1945 riguardante il "caro-vita" per gli operai delle aziende artigiane della Provincia di Torino per cui il 50% della paga oraria, e del 50% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora sono a carico della Cassa Integrazione Salari degli Operai dell'Industria gestita dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ed il 25% della paga oraria e il 25% dell'indennità di contingenza ragguagliata ad ora sono a carico dell'azienda, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi capoversi dello stesso succitato articolo 6.

ARTICOLO 3°

LAVORI A COTTIMO

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conse

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

guimento di un guadagno non inferiore alla paga fallo stesso percepita per il lavoro ad economia maggiorata del 15%

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda per ogni singola tariffa al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere ammentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

ARTICOLO 4°

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario, festivo e notturno, deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%

b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%

d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%

Le percentuali di maggiorazione sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

ARTICOLO 5°

7124

Continuerà ad essere corrisposta la minestra a mezzogiorno di cui decreti Prefettizi 11/6/1944 e successivo marzo 1945. Le Aziende che non hanno la possibilità di consedere la minestra dovranno corrispondere ai propri operai l'importo giornalieri di L.8.

ARTICOLO 6°

INDENNITA' DI TRASFERTA

La misura della indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L.80 giornaliere. La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di u

.../.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

solo pasto, l'indennità viene ridotta di un terzo.

Il presente accordo entra in vigore il 15 agosto 1947.

PER IL SINDACATO OPERAI EDILI
DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO DELLA PROVINCIA DI TORINO

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI DI TORINO.

UN COMMISSARIO

PER IL SINDACATO OPERAI EDILI
DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL
LAVORO DELLA PROVINCIA DI TORINO

1283

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN MARBLE AND STONE ARTISAN FIRMS OF TORINO PROVINCE. (No. 167).

1. This agreement, which is effective from the 15th August 45 to the 31st December 45, concedes increases bringing the "take home wages" of a skilled worker up to 216,40 lire a day.-

2. Casual workers are paid 5% less, whilst the rates for piece-workers are increased by at least 15%.

3. Provisions are also made for payment for overtime and travelling allowances.-

4. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.-

R. Scott.

24.11.1945

R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Crd.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA DITTE ARTIGIANE DEL MARMO, PIETRA ED AFFINI = TORINO =.

VALIDITA' : 15.8. = 31.12.1945

=====

Le paghe sono aumentate dal 26 al 91%, cosicchè il salario giornaliero dell'operaio specializzato è di £. 216,40 e quello del manovale sotto i 16 anni di £.104, contro precedenti £. 171,85 e £. 59,50.

Gli operai addetti a lavori discontinui godranno di una paga ridotta del 5%.

Alle paghe degli apprendisti previste dal vecchio contratto sarà apportato un aumento del 60%.

Per i lavori a cottimo, la tariffa deve garantire al lavoratore un guadagno non inferiore alla paga contrattuale maggiorata del 15%.

E' altresì prevista la maggiorazione per il lavoro straordinario e le indennità di trasferta.

Declassified E.O. 12065 sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Le paghe sono aumentate dal 26 al 9%, cosicchè il salario giornaliero dell'operaio specializzato è di £. 216,40 e quello del manovale sotto i 16 anni di £.104, contro precedenti £. 171,85 e £. 59,50.

Gli operai addetti a lavori discontinui godranno di una paga ridotta del 5%.

Alle paghe degli apprendisti previste dal vecchio contratto sarà apportato un aumento del 60%.

Per i lavori a cottimo, la tariffa deve garantire al lavoratore un guadagno non inferiore alla paga contrattuale maggiorata del 15%.

E' altresì prevista la maggiorazione per il lavoro straordinario e le indennità di trasferta.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Banca Grasso — 57

Il 12 Settembre 1945 fra il Presidente dell'Associazione Piemontese del Credito Dr. Cesare Accusani e il Segretario de la Camera del Lavoro di Torino Sig. Giuseppe Napoli assistito dal sig. Augusto Severo in rappresentanza del personale dipendente dalla Banca A. Grasso & F°, si è stipulato il seguente accordo per la concessione di un'indennità di contingenza al personale dipendente dalla predetta Banca e qui sotto riportato, così come segue :

DE LORENZIS Antonio	Lire	2.500.=	più Lire 500.= per maggiorazione di due persone a carico di cui alla corresponsione degli assegni familiari.
BARBERO Felice e Antonia		4.500.=	più Lire 300.= per maggiorazione di una persona a carico di cui alla corresponsione degli assegni familiari.
BOCCA Rita	Lire	2.500.=	
RAVERA Rosa	"	2.500.=	più Lire 300.= per la maggiorazione di una persona a carico di cui alla corresponsione degli assegni familiari.
ZANELLO Maria	"	2.500.=	più Lire 300.= per la maggiorazione di una persona a carico di cui alla corresponsione degli assegni familiari.
BALLARINI Giuditta	"	2.000.=	
GERBINO Caterina	"	2.000.=	
PIOVANO Giovanni	"	2.500.=	più Lire 300.= per la maggiorazione di una persona a carico di cui alla corresponsione degli assegni familiari.
BACCO Felice	"	2.500.=	più Lire 500.= per la maggiorazione di due persone a carico di cui alla corresponsione degli assegni familiari.

7.220

Detta indennità provvisoria e straordinaria non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto . Sarà conteggiata solamente sulla gratifica di Natale (13a mensilità)
Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali , sociali ed assicurativi , e non dovrà essere considerata agli effetti dell'indennità di licenziamento.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

L'indennità di cui sopra sarà applicata con decorrenza I° Giugno 1945 con l'assorbimento da tale data di quanto è stato concesso a titolo di anticipo in base all'ordinanza Fossa e del conseguente deliberato delle Banche e Banchieri di Torino del 17.5.1945.

Per le eventuali assunzioni di nuovo personale le cifre di cui sopra, conseguenti al caso di ogni singolo interessato, saranno ridotte per il periodo di prova del 50%.
Per il personale ad orario ridotto gli importi di cui sopra saranno commisurati alle ore di lavoro.

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DEL CREDITO
IL PRESIDENTE
(Dr. Cesare Accusani)

CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
IL SEGRETARIO
(Rag. Giuseppe Rapelli)

IL COMMISSARIO
DALL' UNIONE ISTITUTI VIGILANZA DELLE AZIENDE DEL CREDITO
E DELL' ASSICURAZIONE

UNIONE ISTITUTI DI VIGILANZA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE TORINO

BANCA A. GRASSO & F°
A. GRASSO & FIGLIO S.A.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER .

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF EMPLOYEES WITH THE " BANCA GRASSO" OF TORINO. (No. 142).

1. This agreement only applies to a total of 11 employees.

2. The indemnity conceded is less than that paid to employees under the Torino Province agreement.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

20.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner

18

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

NOTE DEDOTTE DALL'ACCORDO AZIENDALE DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI DELLA BANCA GRASSO di TORINO.

Decorrenza : 1° giugno'45

I minimi applicati sono inferiori a quelli dell'accordo di Milano.-

Dato il numero esiguo di personale dipendente (11 persone in tutto), questo è stato suddiviso in due categorie di cui la prima (coniugati) percepisce £.2.500 mensili e la seconda (celibi) £.2000 mensili più £.300 per ogni famiglia a carico a chi di diritto.-

La indennità non fa parte integrante della retribuzione, ad eccezione per la tredicesima mensilità, ed assorbirà dal 1/6/45, quanto anticipato in base all'ordinanza Fossa.-

Per il personale che venisse assunto la cifra di cui all'accordo venga ridotta del 50% per il periodo di prova.-

7217

Torino, 16 Ottobre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Dr Dubois Ing Ballero
nella mia
assenza
Torino Sotto
All'industriale
(Manzoni only)

CONFEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Prot. N. 3931 Raccomandata a mano

Torino 27 Settembre 1945
Via Massena, 20

56

OGGETTO: Contratto collettivo
Dirigenti Aziende Industriali

SPETT. UFFICIO PROVINCIALE E REGIONALE
DEL LAVORO di

TORINO

In osservanza al comma c) dell'articolo 1 dell'ordinanza del Governo Militare Alleato per il Piemonte, in data 28 agosto us. mi trasmette in allegato una copia del contratto collettivo, stipulato in data 26 c.m. tra l'Unione Industriale della Provincia di Torino ed il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Torino.

IL SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Commissario
(Dott.F. Mottura)

UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Commissario
(Ing. B.Fiorio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Industriali

SPETT. UFFICIO PROVINCIALE E REGIONALE
DEL LAVORO di

TORINO

In osservanza al comma a) dell'articolo 1 dell'ordinanza del Governo Militare Alleato per il Piemonte, in data 28 agosto us. si trasmette in allegato una copia del contratto collettivo, stipulato in data 26 c.m. tra l'Unione Industriale della Provincia di Torino ed il Sindacato dei Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Torino.

IL SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Commissario
(Dott.F. Mottura)

UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Commissario
(Ing. B.Fiorio)

un all.to.

p.c.c.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/MRDC NO. 7215

COPIA

CONTRATTO COLLETTIVO

DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

DELLA PROVINCIA DI TORINO

addì 25 Settembre 1945, tra l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI TORINO, rappresentata dal suo Commissario, Ing. SANDRO FICHIO, ed il SINDACATO DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI della Provincia di TORINO, ha presentato dal suo Commissario, Dott. FERDINANDO MOTTURA, si è stipulato il seguente contratto da applicarsi ai Dirigenti di Aziende Industriali rappresentati dal Sindacato dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Torino; con esclusione di quelle categorie per cui valgono leggi e contratti speciali.

ART. 1°

- ASSUNZIONE -

L'assunzione quale Dirigente - o la promozione verrà comunicata per iscritto all'interessato specificando:

1° - la data di assunzione

2° - il trattamento economico iniziale

3° - la durata dell'eventuale periodo di prova

4° - le mansioni.

Non è soggetta all'esperimento della prova il Dirigente assunto a tale funzione in seguito a promozione.

Il Dirigente di nuova assunzione può essere assoggettato ad un periodo di prova non superiore ai sei mesi.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso, né indennità.

ART. 2°

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

7213

Valgono leggi e contratti speciali.

ART. 1°

- ASSUNZIONE -

L'assunzione quale Dirigente - e la prestazione verrà comunicata per iscritto all'interessato specificando:

1° - la data di assunzione

2° - il trattamento economico iniziale

3° - la durata dell'eventuale periodo di prova

4° - le mansioni.

Non è soggetto all'esperimento della prova il Dirigente assunto a tale funzione in seguito a promozione.

Il Dirigente di nuova assunzione può essere assoggettato ad un periodo di prova non superiore ai sei mesi.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso, né indennità.

ART. 2°

- TRATTAMENTO ECONOMICO -

Il trattamento economico del Dirigente dovrà essere convenuto tra l'azienda ed il Dirigente in relazione al livello professionale, alle attribuzioni ed al grado che il Dirigente occupa nella gerarchia aziendale, nonchè proporzionato alla natura ed all'importanza dell'azienda, ed al trattamento economico vigente per il personale impiegatizio ed operaio.

In ogni caso per i Dirigenti di cui all'art. 5 dello Statuto del Sindacato Dirigenti Aziende Industriali della Provincia di Torino, approvato l'11 giugno 1945, la misura annuale iniziale non dovrà essere inferiore a Lire ventimila. - Per tutti gli altri Dirigenti, detto

./.

78502

minimo non dovrà essere inferiore a lire quattordicimila.

Tali cifre saranno adeguatamente e proporzionalmente aumentate a seconda dei gradi della gerarchia aziendale in atto.

E' dovuta al Dirigente una tredicesima mensilità da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale. - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il Dirigente avrà il diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti i mesi di servizio prestati.

Le eventuali corresponsioni in natura dovranno essere conglobate a tutti gli effetti nella retribuzione, ed il loro valore, che comunque non potrà essere determinato in misura superiore ad un ottavo della retribuzione complessiva, dovrà essere fissato per iscritto.

Per i Dirigenti retribuiti in tutto od in parte con provvigioni, o interessenze, o premi di produzione, questi emolumenti saranno considerati, agli effetti dei minimi sopra indicati, come parte integrante dello stipendio.

ART. 3°

- LAVORO STRAORDINARIO -

Al Dirigente non compete alcun compenso per il servizio eventualmente prestato oltre l'orario normale di lavoro.

ART. 4°

FERIE -

7214

Il Dirigente ha diritto ad un periodo annuo di riposo di venti giorni, se ha un'anzianità di servizio non superiore ai cinque anni, di trenta giorni se ha un'anzianità di servizio ~~non~~ superiore ai cinque anni, ~~di trenta giorni se ha un'anzianità di servizio superiore a cinque anni~~.

ART. 5°

- TRASFERTE -

In caso di trasferta il rimborso delle spese, di vitto e di al-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 78502

Per i Dirigenti retribuiti in tutto od in parte con provvigioni, o interessenze, o premi di produzione, questi emolumenti saranno considerati, agli effetti dei minimi sopra indicati, come parte integrante dello stipendio.

ART. 3°

- LAVORO STRAORDINARIO -

Al Dirigente non compete alcun compenso per il servizio eventualmente prestato oltre l'orario normale di lavoro.

ART. 4°

FERIE-

7214

Il Dirigente ha diritto ad un periodo annuo di riposo di venti giorni, se ha un'anzianità di servizio non superiore ai cinque anni, di trenta giorni se ha un'anzianità di servizio non superiore ai cinque anni, ~~di trenta giorni se ha un'anzianità di servizio superiore ai cinque anni~~.

ART. 5°

- TRASFERTE -

In caso di trasferta il rimborso delle spese, di vitto e di alloggio, avverrà di regola a piè di lista.

ART. 6°

- TRASFERIMENTI -

Al Dirigente saranno rimborsate le spese inerenti al trasferimento proprio e delle persone a carico qualora esso sia disposto per i bisogni dell'azienda.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 7.

- TRATTAMENTO MALATTIA -

In caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o malattia, l'azienda conserverà il posto al Dirigente per mesi sei se esso ha un'anzianità di servizio non superiore a cinque anni, e per mesi dodici se ha un'anzianità oltre cinque anni, corrispondendogli nel primo caso l'intera retribuzione per i primi tre mesi e la metà per i successivi tre mesi, nel secondo caso l'intera retribuzione per i primi sei mesi e la metà per gli altri dei mesi.-

Alla scadenza dei termini sopra indicati, il Dirigente potrà essere licenziato col pagamento dell'indennità stabilita al successivo articolo 10°.-

ART. 8.

- INCOMPATIBILITA'-

E' proibito al Dirigente di assumere incarichi retribuiti, di esercitare direttamente o per interposta persona professioni, commerci od imprese in concorrenza o comunque interferenti coll'attività svolta dall'azienda, a meno che non ne abbia ricevuto assenso scritto dall'azienda stessa.-

ART. 9.

1213

- PREAVVISO -

In caso di licenziamento, non per colpa del Dirigente, come nel caso di sue dimissioni, dovranno essere osservati dalle parti i seguenti termini di preavviso:

-fino a 5 anni di anzianità, mesi 4
-oltre 5 anni di anzianità mesi 6

In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta dalla parte inadempiente all'altra una indennità pari alla retribuzione che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.-

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, di tronca-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

ART. 8.

- INCOMPATIBILITA'-

E' proibito al Dirigente di assumere incarichi retribuiti, di esercitare direttamente o per interposta persona professioni, commerci od imprese in concorrenza o comunque interferenti coll'attività svolta dall'azienda, a meno che non ne abbia ricevuto assenso scritto dall'azienda stessa.-

ART. 9.

- PREAVVISO -

1213

In caso di licenziamento, non per colpa del Dirigente, come nel caso di sue dimissioni, dovranno essere osservati dalle parti i seguenti termini di preavviso:

-fino a 5 anni di anzianità, mesi 4
-oltre 5 anni di anzianità mesi 6

In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta dalla parte inadempiente all'altra una indennità pari alla retribuzione che il Dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.-

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di ulteriore indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.-

Durante il preavviso non potrà farsi obbligo al Dirigente uscente, senza il suo consenso, di prestare servizio alle dipendenze di Dirigente di pari grado che lo deve sostituire.

Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di licenziamento.-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 10 .

- INDENNITA' DI ANZIANITA'-

In caso di licenziamento non per colpa- come pure nel caso di dimissioni- spetterà al Dirigente una indennità stabilita come segue:

- Anzianità agli effetti del calcolo:

Anni di servizio prestati dal Dirigente nell'azienda ivi compresi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato, qualora il passaggio a Dirigente sia avvenuto senza liquidazione delle indennità afferenti al rapporto di lavoro impiegatizio.-

Le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi.-

- Calcolo dell'indennità:

un mese dell'ultima retribuzione senza limiti di cifra per ongi anno sino al decimo anno di anzianità; un mese e mezzo per ogni anno oltre il decimo.- Si considera come retribuzione ogni compenso a carattere continuativo, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, i complementi di stipendio, le gratificazioni ed ogni altro compenso comunque denominato ed a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, di misura fissa, o variabile, anche se non stipulato contrattualmente,ad esclusione soltanto dei compensi aventi carattere di rimunerazione o premio eccezionale dato una volta tanto per prestazioni o meriti speciali.

Se il Dirigente è retribuito in tutto od in parte con provvigioni,premi di produzione,partecipazioni agli utili, complementi di stipendio, gratificazioni, ecc., questi emolumenti sono determinati sulla media degli ultimi 24 mesi.

ART. 11.

- DEDUZIONI -

7218

E' in facoltà dell'Azienda,salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento, quanto il Dirigente percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall' azienda, ma nessuna detrazione è ammessa per il tratta-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

indennità afferenti al rapporto di lavoro impiegatizio.-

Le frazioni di anno saranno computate per dodicesimi.-

- Calcolo dell'indennità:

Un mese dell'ultima retribuzione senza limiti di cifra per ogni anno sino al decimo anno di anzianità; un mese e mezzo per ogni anno oltre il decimo.- Si considera come retribuzione ogni compenso a carattere continuativo, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, i complementi di stipendio, le gratificazioni ed ogni altro compenso comunque denominato ed a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, di misura fissa, o variabile, anche se non stipulato contrattualmente, ad esclusione soltanto dei compensi aventi carattere di rinumerazione o premio eccezionale dato una volta tanto per prestazioni o meriti speciali.

Se il Dirigente è retribuito in tutto od in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili, complementi di stipendio, gratificazioni, ecc., questi emolumenti sono determinati sulla media degli ultimi 24 mesi.

ART. 11.

- DEDUZIONI -

7212

E' in facoltà dell'Azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento, quanto il Dirigente percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenze, assicurazioni varie) compiuti dall' zienda, ma nessuna detrazione è ammessa per il trattamento di previdenza previsto dal contratto 28 ottobre 1937.-

ART. 12.

- INDENNITA' IN CASO DI MORTE-

In caso di morte del Dirigente, le indennità di preavviso e di licenziamento saranno assegnate nei modi di legge.-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 11.

- PREVIDENZA -

A favore dei Dirigenti a cui si applica il presente contratto è corrisposto un trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico dell'azienda nella misura dell'11 %, o da quella maggiore percentuale che dovesse essere stabilita da future norme.-

L'accantonamento di tale contributo verrà effettuato colle modalità prescritte dagli accordi intervenuti tra la Confederazione degli Industriali e la disciolta Federazione Nazionale dei Dirigenti presso l'Istituto di Previdenza di Aziende Industriali.-

Rimangono salvi gli speciali trattamenti eventualmente in atto presso le singole aziende (oppure categorie o gruppi di aziende) e da concordarsi fra le stesse parti contraenti.-

ART. 14.

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Il presente contratto non modifica le pattuizioni individuali o le consuetudini più favorevoli per i Dirigenti.-

Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme contrattuali collettive, le norme legislative, e le consuetudini aziendali, in vigore per gli impiegati dipendenti dall'azienda cui appartiene il Dirigente.-

ART. 15.

- DURATA -

Salvo quanto disposto dal successivo art. 16, il presente contratto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945 ed avrà la durata di mesi sei.-

Esso si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo, e così di semestre in semestre, salvo disdetta da una delle due parti entro un mese prima della scadenza.-

Il presente contratto si intenderà tuttavia senz'altro decaduto, qualora prima della scadenza venisse stipulato un contratto in sede nazionale, fatte eccezione per le singole clausole del presente contratto che risultassero eventualmente più favorevoli di quelle del contratto nazionale.-

ART. 16.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART. 14.

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Il presente contratto non modifica le pattuizioni individuali o le consuetudini più favorevoli per i Dirigenti.-

Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme contrattuali collettive, le norme legislative, e le consuetudini aziendali, in vigore per gli impiegati dipendenti dall'azienda cui appartiene il Dirigente.-

ART. 15.

- DURATA -

7211

Salvo quanto disposto dal successivo art. 16, il presente contratto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1945 ed avrà la durata di mesi sei.-

Esso si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo, e così di semestre in semestre, salvo disdetta da una delle due parti entro un mese prima della scadenza.-

Il presente contratto si intenderà tuttavia senz'altro deceduto, qualora prima della scadenza venisse stipulato un contratto in sede nazionale, fatte eccezione per le singole clausole del presente contratto che risultassero eventualmente più favorevoli di quelle del contratto nazionale.-

ART. 16.

- NORME TRANSITORIE -

I minimi di stipendio di cui all'art. 2 del presente contratto, sono stati fissati tenendo presente le condizioni economiche in atto ed in rapporto alle medesime, per gli operai ed impiegati dell'industria.-

Qualora pertanto dovessero verificarsi delle varianti alle determinanti di cui sopra, le parti sin d'ora convengono che detti minimi saranno modificati di conseguenza, mediante separato accordo, a richiesta di una delle contraenti ed a prescindere dalla

./.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

durate del presente contratto.-

In relazione al miglioramento economico introdotto dallo art. 2 del presente contratto, le eventuali gratifiche annuali, corrisposte per consuetudine aziendale (escluse perciò le gratifiche aventi carattere eccezionale), dovranno essere congruamente aumentate.-

Con la stipulazione del presente contratto, si intende derogato dal 1° ottobre 1945 l'accordo 20 giugno 1945; inoltre si rinuncia da parte dei Dirigenti interessati ad applicare per il periodo 16 luglio- 30 settembre 1945, il comma 2 dell'art. 2 dell'accordo stipulato in data 20 giugno 1945, al nuovo minimo fissato, nel corrente mese di settembre, per gli impiegati di prima categoria dell'industria.-

Torino, 26 settembre 1945

SINDACATO DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Commissario

f.to (Dr. F.Mottera)

UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIALE DI TORINO

Il Commissario

f.to (Ing. S. Fiorio)

2249

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNSC No. 7425021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT FOR MANAGING DIRECTORS IN INDUSTRIAL PLANTS OF TORINO PROVINCE. (No. 122).

1. This agreement concedes increases to this category bringing up salaries from 11154 lire per month to 20843 lire for the highest grade and to 15284 lire for the lowest grade manager.

2. The agreement provides for eventual increases in the same proportion wherever further increases are conceded to the employees.

3. R.I.L.A.C. is in favour of approval with the exception of clause providing for automatic increases (Art. 16) as mentioned in para 2 above.

N. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

20.10.1945

Approved.-

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner

declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNEC NO. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE P/ DIRIGENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO.-

Decorrenza : 1° Ottobre'45

Il nuovo accordo salariale modifica completamente il precedente accordo approvato dall'A.M.G. del 6/6/945, sia per quanto riguarda la retribuzione, sia per le disposizioni normative.-

Il precedente accordo partiva da un minimo di retribuzione per il dirigente meno elevato in grado in base al massimo stipendio tabellare, comprensivo degli aumenti periodici, degli impiegati di I^a categoria, aumentato del 20%.-

Col nuovo accordo invece lo stipendio iniziale non dovrà essere inferiore a £. ventimila per i dirigenti di cui all'art. 5 dello Statuto del Sindacato dirigenti Aziende Industriali e cioè : direttori generali - direttori tecnici - direttori amministrativi - direttori commerciali - capi di servizio, con funzioni analoghe - funzionari muniti di procura - consiglieri ed amministratori delegati che continuino a svolgere mansioni di dirigente.-

Per gli altri non dovrà essere inferiore a lire quattordicimila mensili.-

Inoltre è dovuta al dirigente la tredicesima mensilità.-

Per i dirigenti retribuiti in tutto od in parte a provvigione, premi ecc., questi saranno considerati come parte integrante dello stipendio.-

Il dirigente ha diritto ad un periodo annuo di ferie da 20 a trenta giorni a seconda dell'anzianità.-

Al dirigente spetta un trattamento di malattia a seconda dell'anzianità.-

L'accordo dà disposizioni per il preavviso, il calcolo della indennità di anzianità, morte, ecc.

La durata del contratto è di sei mesi tacitamente rinno-

Declassified E.O. 12065 section 3-402/NNDC NO. 78502

Col nuovo accordo invece lo stipendio iniziale non dovrà essere inferiore a £. ventimila per i dirigenti di cui all'art. 5 dello Statuto del Sindacato dirigenti Aziende Industriali e cioè : direttori generali - direttori tecnici - direttori amministrativi - direttori commerciali - capi di servizio, con funzioni analoghe - funzionari muniti di procura - consiglieri ed amministratori delegati che continuino a svolgere mansioni di dirigente.-

Per gli altri non dovrà essere inferiore a lire quattordicimila mensili.-

Inoltre è dovuta al dirigente la tredicesima mensilità.-

Per i dirigenti retribuiti in tutto od in parte a provvigioné, premi ecc., questi saranno considerati come parte integrante dello stipendio.-

Il dirigente ha diritto ad un periodo annuo di ferie da 20 a trenta giorni a seconda dell'anzianità.-

Al dirigente spetta un trattamento di malattia a seconda dell'anzianità.-

L'accordo dà disposizioni per il preavviso, il calcolo della indennità di anzianità, morte, ecc.

La durata del contratto è di sei mesi tacitamente rinnovabile a meno che non sia stipulato un contratto in sede nazionale nel quale caso l'accordo si intenderà senz'altro decaduto.-

Torino, 5 Ottobre' 45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Torino - Local Bank

Il 27 Settembre 1945 fra il Presidente dell'Associazione Piemontese del Credito Dr. Cesare Acquarone, in rappresentanza delle Aziende: Banco Sconto di Credito, Istituto Federale di Credito agrario, Banca Mobiliare Piemontese, Banca Piemonte, Banca Pellegrini & C., Banca A. Grasso & F^e, Banca Fratelli Gerbaldi S.A., Banca Brignone, Banca Torinese S.A., Istituto Finanziario Industriale, Società Torinese Esercizi Telefonici, Società Italiana Strade Ferrate Secondarie della Sardegna,

ed il Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Torino Rag. Giuseppe Rapelli, assistito dai Sigg. Severo Augusto, Dr. Costantino Nicosia, Castagno Edoardo, in rappresentanza del personale dipendente dalle suddette Aziende;

- esaminata la richiesta inoltrata per la corresponsione di un anticipo ai dipendenti interessati, per gli approvvigionamenti necessari per la imminente stagione invernale;

- accettata dall'Associazione Piemontese del Credito la proposta inoltrata dai rappresentanti dei lavoratori;

si è convenuto quanto appresso:

1°) le Aziende di credito di cui sopra corrisponderanno entro il mese di settembre un anticipo nella misura di una mensilità di emolumenti, esclusa l'indennità di mensa;

2°) detto anticipo sarà considerato a valere su future competenze ivi comprese quelle che fossero eventualmente deliberate per la sottoscrizione dei Buoni del Tesoro 5% 1950;

7207

3°) detta espressamente precisato che detta corresponsione è strettamente legata alla condizione di anticipo e non a fondo perduto. Il suo rimborso, detratti gli eventuali importi di cui all'art° 2° e di miglioria futura, non potrà essere richiesto dalle Aziende ai dipendenti interessati prima del 30 giugno 1946

Letto, approvato e sottoscritto.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI TORINO
Il Segretario
(Rag. Giuseppe Rapelli)

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE DEL CREDITO
Il Presidente
(Dr. Cesare Acquarone)

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR AN ADVANCE OF ONE MONTH'S SALARY TO EMPLOYEES DEPENDENT ON LOCAL BANKS (N° 141)

1. This agreement concedes all employees working for banking organisations of local standing an advance equal to a month's salary.

2. This advance is justified as being required for overhead expences to be incurred for the coming winter and such advance will be eventually withheld from monthly wage packets.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

20/IO/I945

APPROVED.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7206

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

20/IO/I945

APPROVED.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7206

Eugene R. Mc Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPO PER APPROVVIGIONAMENTI INVERNALI AI DIPENDENTI DELLE BANCHE DI INTERESSE LOCALE.-

L'ACCORDO IN ESAME, PREVEDE L'ANTICIPO DI UNA MENSILITÀ DI EMOLUMENTI, ESCLUSA LA INDENNITÀ DI MENSA A TUTTI I DIPENDENTI DELLE BANCHE DI INTERESSE LOCALE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI INVERNALI.-

TALE ANTICIPO NON È A FONDO PERDUTO E SARÀ ASSORBITO DA EVENTUALI FUTURE COMPETENZE COMPRESA QUELLA CHE FOSSE DELIBERATA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI BUONI DEL TESORO 1950.-

L'EVENTUALE RIMANENZA DELL'ANTICIPO NON POTRÀ ESSERE RICHIESTA IN RIMBORSO PRIMA DEL 30/6/1946.-

7205

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

54

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO AZIENDALE FRA LA SOCIETA' S.A.F.F.T.A. (ESERCIZIO TRAMVIA PINEROLO = PEROSA ARGENTINA) SEDE LEGALE: TORINO = DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE: PINEROLO - ED IL PERSONALE RELATIVO

Torino
Tramvia

Art. 1 - FINALITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro ha lo scopo di regolare il pacifico e normale svolgimento del lavoro contemperando gli interessi della Società con quelli del personale dipendente e tutelando, in ogni caso, la regolarità del pubblico servizio. Esso ha vigore dal 1° Gennaio 1945

Art. 2 - PERSONALE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro determina gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettante al personale di ruolo, ordinario e straordinario addetto al servizio attivi e sedentari, di concetto, d'ordine e manuali in servizio alla data della sua stipulazione ed al personale successivamente assunto dalla Società.

ART. 3 - INQUADRAMENTO INDIVIDUALE

Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente, sarà distribuita a cura della Società a tutto il personale dipendente.

La Società porterà a conoscenza di ciascun agente il trattamento economico, individuale derivante dal nuovo trattamento (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio o paga, incrementato dagli aumenti periodici maturati, decorrenza del nuovo aumento periodico ecc.)

Art. 4 - TABELLA DEGLI STIPENDI, PAGHE E CARO VIVERI

Le tabelle A) B) e C) allegate al presente contratto di cui formano parte integrante, contemplano gli stipendi e le paghe attribuite al personale di ruolo, ordinario e straordinario sia in servizio che di nuova assunzione.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021
7204

Art. 2 - PERSONALE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo di lavoro determina gli stipendi, le paghe, le competenze accessorie ed ogni altra indennità fissa o temporanea di qualsiasi natura spettante al personale di ruolo, ordinario e straordinario addetto al servizio attivi e sedentari, di concetto, d'ordine e manuali in servizio alla data della sua stipulazione ed al personale successivamente assunto dalla Società.

ART. 3 - INQUADRAMENTO INDIVIDUALE

Entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, copia del presente, sarà distribuita a cura della Società a tutto il personale dipendente.

La Società porterà a conoscenza di ciascun agente il trattamento economico, individuale derivante dal nuovo trattamento (qualifica, anzianità di servizio, anzianità di grado, stipendio o paga, incrementato dagli aumenti periodici maturati, decorrenza del nuovo aumento periodico ecc.)

7204

Art. 4 - TABELLA DEGLI STIPENDI, PAGHE E CARO VIVERI

Le tabelle A) B) e C) allegate al presente contratto di cui formano parte integrante, contemplano gli stipendi e le paghe attribuite al personale di ruolo, ordinario e straordinario sia in servizio che di nuova assunzione.

Art. 5 - INDENNITA' COMPRESE NELLE PAGHE

Tutte le indennità ed aumenti intervenuti prima del maggio 1945, nonchè le ore straordinarie fisse degli impiegati, dei capi stazione e dei capi tecnici, gli assegni a persona, le indennità di versamento, i premi di rendimento ecc. e quanto altro attualmente corrisposto devono intendersi già compresi nelle somme esposte nelle tabelle di cui agli allegati A) B) e C).

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 6 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE TABELLE

a) L'inquadramento del nuovo patto di lavoro verrà stabilito assegnando a ciascuno agente il grado e la qualifica corrispondente o similare, conferendogli il biennio di stipendio o paga spettantegli secondo l'anzianità di servizio.

L'anzianità di servizio viene computata a far tempo dalla data di assunzione dei lavoratori indipendentemente dagli eventuali passaggi di categoria dagli stessi conseguiti.

A chiarimento del concetto di anzianità della Società, tenuto presente che la S.A.F.F.T.A. è composta di agenti che provengono dalla Società S.A.P.A.V., si stabilisce che le anzianità della predetta azienda vengano computate quale anzianità nella S.A.F.F.T.A.

b) Per i lavoratori fruenti di pensione e trattenuti provvisoriamente in servizio l'anzianità agli effetti dell'inquadramento, decorrerà dal giorno dell'inizio della pensione.

c) Per le promozioni che avranno luogo da oggi in poi resta convenuto che all'agente promosso o passato a qualifica che comporti stipendio o paga superiori, verranno corrisposti stipendi e paghe immediatamente maggiori della nuove qualifiche e gli sono attribuiti gli ulteriori aumenti previsti per la qualifica conseguita in conformità della tabella allegata.

Nel caso sopra indicato, agli effetti del conseguimento del 1° aumento si terrà conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio o paga della precedente qualifica.

Qualora l'anzianità stessa sia già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado o cambio di qualifica.

Le tabelle comportano otto aumenti biennali.

Gli stipendi e le paghe, come ogni altra indennità, premio, ecc. si intendono al lordo delle ritenute di legge.

All'atto della corresponsione degli stipendi e salari la Società fornirà a

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

- 7203

nella S.A.F.P.T.A.

b) Per i lavoratori fruenti di pensione e trattenuti provvisoriamente in servizio l'anzianità agli effetti dell'inquadramento, decorrerà dal giorno dell'inizio della pensione.

c) Per le promozioni che avranno luogo da oggi in poi resta convenuto che all'agente promosso o passato a qualifica che comporti stipendio o paga superiori, verranno corrisposti stipendi e paghe immediatamente maggiori delle nuove qualifiche e gli sono attribuiti gli ulteriori aumenti previsti per la qualifica conseguita in conformità della tabella allegata.

7203

Nel caso sopra indicato, agli effetti del conseguimento del 1° aumento si terrà conto dell'anzianità già maturata nell'ultimo stipendio o paga della precedente qualifica.

Qualora l'anzianità stessa sia già maturata, l'aumento è contemporaneo alla promozione di grado o cambio di qualifica.

Le tabelle comportano otto aumenti biennali.

Gli stipendi e le paghe, come ogni altra indennità, premio, ecc. si intendono al lordo delle ritenute di legge.

All'atto della corresponsione degli stipendi e salari la Società fornirà a ciascuno agente l'indicazione scritta degli elementi costitutivi della sua retribuzione complessiva, compresa la dimostrazione delle ritenute.

Art. 7 - AUMENTI PERIODICI

La Società concede al personale gli aumenti di stipendi o paga nella misura e negli intervalli di tempo stabiliti per ciascuna qualifica nelle tabelle allegate

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 79502

fino al reggiungimento del massimo assegnato alla qualifica stessa.

Gli aumenti hanno decorrenza dall'inizio di ogni trimestre di ciascun anno e quelli che eventualmente fossero deliberati in giorno diverso si intendono decorrenti, agli effetti dell'anzianità p r il successivo aumento, dal primo giorno del trimestre più prossimo.

Art. 8 - FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE

L'Azienda può ammettere temporaneamente gli agenti a funzioni di grado superiore a quello in cui sono inquadrati, ma è tenuta dopo 6 mesi di reggenza in un anno, a deliberare la promozione effettiva sempre vi sia la vacanza del posto.

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza fra la paga o stipendio inerenti alla qualifica del grado superiore e la paga e stipendio percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa per cause di forza maggiore.

Art. 9 - ORARIO DI LAVORO

Per la determinazione degli orari di lavoro e relativa formazione dei turni di servizio, si applicano le disposizioni di legge in vigore, tenendo presente:

a) gli stipendi e paghe mensili stabilite nelle allegate tabelle si intendono riferite agli orari normali di servizio vigenti fino ad un massimo di 8 ore effettive giornaliere e di 48 ore effettive settimanali fatta eccezione per il personale di stazione e per quelle viaggiante per il quale si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 48 ore effettive settimanali.

7202

Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia i detti stipendi e paghe si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali.

A maggior chiarimento resta convenuto:

1°) che per le guardie diurne e notturne, i sorveglianti, i cantonieri, gli addet-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 1985021

Durante la reggenza è dovuta un'indennità pari alla differenza fra la paga o stipendio inerenti alla qualifica del grado superiore e la paga e stipendio percepito dall'agente.

Non è considerata reggenza la sostituzione di agenti di grado superiore assenti per malattia od in aspettativa per cause di forza maggiore.

Art. 9 - ORARIO DI LAVORO

Per la determinazione degli orari di lavoro e relativa formazione dei turni di servizio, si applicano le disposizioni di legge in vigore, tenendo presente:

a) gli stipendi e paghe mensili stabilite nelle allegate tabelle si intendono riferite agli orari normali di servizio vigenti fino ad un massimo di 8 ore effettive giornaliere e di 48 ore effettive settimanali fatta eccezione per il personale di stazione e per quelle viaggiante per il quale si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 48 ore effettive settimanali.

7202

Per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia i detti stipendi e paghe si intendono riferiti ad orari normali di servizio di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali.

A maggior chiarimento resta convenuto:

1°) che per le guardie diurne e notturne, i sorveglianti, i cantonieri, gli addetti agli ingressi, ecc. l'orario sarà di 10 ore giornaliere (60 settimanali)

2°) per gli impiegati di Direzione, degli uffici amministrativi l'orario sarà di 7 ore giornaliere (ore 42 settimanali)

b) La Società pubblicherà lo specchio mensile dei turni di servizio del personale di movimento e di stazione con indicazione dei giorni destinati al riposo settimanale.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 10 - LAVORO STRAORDINARIO e SPOSTAMENTO RIPOSI

E' considerato lavoro straordinario e da luogo ad un compenso del 25% il lavoro ordinato ed eseguito per motivi di indole temporanea od eccezionale non compreso nei turni regolari di servizio e quindi oltre la durata dell'orario di sui all'Artticolo precedente.

Agli Agenti comandati a prestare servizio straordinario notturno, non compreso in regolare turno di servizio, viene corrisposta una percentuale di maggiorazione del 50% della retribuzione normale.

Si considera lavoro notturno il lavoro effettuato fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo.

La percentuale di lavoro notturno non è cumulabile con la percentuale per lavoro straordinario e cioè la seconda assorbe la prima.

E' considerato parimenti il lavoro straordinario e da luogo ad un compenso del 50% il lavoro eccezionalmente comandato ed eseguito nei giorni destinati al riposo settimanale nel qual caso l'agente ha anche diritto ad altro compenso pari ad una giornata di paga oltre alla normale retribuzione.

Il riposo settimanale potrà essere spostato per esigenze di servizio fino ad un massimo di giorni due consecutivi oltre il limite di turno settimanale.

Il lavoro eseguito nel giorno destinato a tale riposo sarà compensato con la normale retribuzione giornaliera aumentando:il compenso per lavoro straordinario del 25%.

Il riposo non potrà essere soppresso o spostato senza preavviso all'interessato almeno 24 ore prima, salvo in caso si debbano sostituire agenti ammalati od iffortunati improvvisamente.

Quando il riposo da spostarsi cade nel penultimo o nell'ultimo giorno della settimana i due giorni in cui è permesso lo spostamento possono essere il primo od il secondo del turno successivo/

Art. 11 - RIPOSI PAGATI

7201

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

del mattino successivo.

La percentuale di lavoro notturno non è cumulabile con la percentuale per lavoro straordinario e cioè la seconda assorbe la prima.

E' considerato parimenti il lavoro straordinario e da luogo ad un compenso del 50% il lavoro eccezionalmente comandato ed eseguito nei giorni destinati al riposo settimanale nel qual caso l'agente ha anche diritto ad altro compenso pari ad una giornata di paga oltre alla normale retribuzione.

Il riposo settimanale potrà essere spostato per esigenze di servizio fino ad un massimo di giorni due consecutivi oltre il limite di turno settimanale.

Il lavoro eseguito nel giorno destinato a tale riposo sarà compensato con la normale retribuzione giornaliera aumentando:il compenso per lavoro straordinario del 25%.

7201

Il riposo non potrà essere soppresso o spostato senza preavviso all'interessato almeno 24 ore prima, salvo in caso si debbano sostituire agenti ammalati od infortunati improvvisamente.

Quando il riposo da spostarsi cade nel penultimo o nell'ultimo giorno della settimana i due giorni in cui è permesso lo spostamento possono essere il primo od il secondo del turno successivo/

Art. 11 - RIPOSI PAGATI

La Società corrisponderà per i 52 riposi annui la normale retribuzione a tutto il personale, mentre corrisponderà pure la normale retribuzione nelle giornate riconosciute festive dallo Stato a tutti gli effetti civili ai soli agenti compresi nell'annessa tabella A) -

Determinazione della paga oraria - art. 12

Lo stipendio o la paga oraria si ottiene dividendo per 2920 il prodotto della

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

paga mensile X il numero dei mesi (12) la cifra risultante verrà arrotondata a favore dell'agente ai 5 centesimi.

Lavori a cottimo - Art. 13

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore un guadagno non inferiore allo stipendio o paga dal medesimo percepito per il lavoro a economia maggiorato di una percentuale non minore del 16%.

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione dei nuovi stipendi e paghe, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al disotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Massa vestiario - Art. 14

E' fatto obbligo ai controllori, guidatori, capi treno, bigliettari di indossare la divisa di uniforme prescritta dalla Società.

Il vestiario uniforme si compone:

- del cappotto, giubba, pantaloni, berretto ed impermeabile -

Il costo dell'uniforme viene così ripartito:-

70% a carico della Società

30% a carico degli agenti

La durata del vestiario di uniforme viene stabilito di massima in: 4 anni per il cappotto, 1 anno per il berretto, 1 anno per la divisa, 5 anni per l'impermeabile

La quota a carico dell'agente darà riscossa con ritenute mensili sullo stipendio o paga uguali ad 1/12 della quota a suo carico.

Al personale cui non verrà accordato il rinnovo del capo vestiario o che non chiederà il rinnovo dello stesso, viene accordato un assegno mensile per tutto il tempo in cui questo non viene rinnovato nella seguente misura:

- £. 139,-- per la divisa per tutto l'anno

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

quali risulti tecnicamente possibile.

Massa vestiario - Art. 14

E' fatto obbligo ai controllori, guidatori, capi treno, bigliettari di indossare la divisa di uniforme prescritta dalla Società.

Il vestiario uniforme si compone:

- del cappotto, giubba, pantaloni, berretto ed impermeabile -

Il costo dell'uniforme viene così ripartito:

70% a carico della Società

30% a carico degli agenti

La durata del vestiario di uniforme viene stabilito di massima in: 4 anni per il cappotto, 1 anno per il berretto, 1 anno per la divisa, 5 anni per l'impermeabile

La quota a carico dell'agente darà riscossa con ritenute mensili sullo stipendio o paga uguali ad 1/12 della quota a suo carico.

Al personale cui non verrà accordato il rinnovo del capo vestiario o che non chiederà il rinnovo dello stesso, viene accordato un assegno mensile per tutto il tempo in cui questo non viene rinnovato nella seguente misura:

- £. 139,-- per la divisa per tutto l'anno
- " 11,-- per il berretto per tutto l'anno
- " 86,-- " " cappotto per il solo periodo 1° Ottobre - 31 Marzo
- " 15,-- " l'impermeabile " " " " " "

Per semplificazione dei conti la decorrenza dell'indennità ha luogo dal 1° del mese successivo in cui scade il periodo di usufruimento del capo di vestiario

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

e cessa con il 1° del mese successivo a quello in cui è stato fatto il buono di confezione dello stesso.

Agli operai dell'officina e ai manovali addetti alle manovre delle stazioni, viene concessa una tuta la cui durata è fissata in 6 mesi.

Qualora la stessa non venisse rinnovata l'agente ha diritto ad un assegno mensile per tutto il tempo in cui questa non viene concessa, di £. 100,= mensili.

Art. 15 - INDENNITA' DI TRASFERTA - DIARIA - PERNOTTAZIONE

Agli agenti che si recano fuori residenza per disposizione di servizio avuto dai loro superiori, viene corrisposta un'idennità così precisata:

a) - diaria completa - la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza supera le 14 ore e quando non vi siano periodo di itermittenza tali da permettere agli agenti di recarsi con mezzi gratuiti di servizio alla propria residenza e permanervi per un periodo di tempo non inferiore alle ore 2.

b) - 1/2 diaria - la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza superi le 7 ore e sempre quando non vi siano periodi di intermittenza tali da permettere all'agente di recarsi con mezzi gratuiti alla propria residenzae permanervi per un periodo non inferiore alle 2 ore.

c) - pernottazione - è corrisposta quando l'agente è assente dalla residenza nell'intervallo fra le ore 0 e 5, quest'ora compresa, la percentuale per lavoro notturno di cui all'art. 10 esclusa l'indennità di pernottazione e di diaria.

Per residenza si intende la località ove ha sede l'ufficio e la stazione e il luogo ove l'agente assume normalmente servizio, e , per il personale di manutenzione binari e linea aerea è la tratta stabilita dalla Società ove detto personale presta normalmente servizio.

Le indennità restano così fissate a far tempo dal 1° Maggio 1945: 7190

½ diaria	£.	40,--
diaria completa	"	80,--

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

le 14 ore e quando non vi siano periodo di itermittenza tali da permettere agli agenti di recarsi con mezzi gratuiti di servizio alla propria residenza e permanervi per un periodo di tempo non inferiore alle ore 2.

b) - 1/2 diaria - la quale è corrisposta quando l'assenza dalla residenza superi le 7 ore e sempre quando non vi siano periodi di intermittenza tali da permettere all'agente di recarsi con mezzi gratuiti alla propria residenzae permanervi per un periodo non inferiore alle 2 ore.

c) - pernottazione - è corrisposta quando l'agente è assente dalla residenza nell'intervallo fra le ore 0 e 5, quest'ora compresa, la percentuale per lavoro notturno di cui all'art. 10 esclusde l'indennità di pernottazione e di diaria.

Per residenza si intende la località ove ha sede l'ufficio e la stazione e il luogo ove l'agente assume normalmente servizio, e , per il personale di manutenzione binari e linea aerea è la tratta stabilita dalla Società ove detto personale presta normalmente servizio.

Le indennità restano così fissate a far tempo dal 1° Maggio 1945: 7190

½ diaria	£.	40,--
diaria completa	"	80,--
diaria e pernottazione	"	100,--

Qualora il personale dovesse recarsi in località posta fuori della rete sociale l'indennità per trasferta verrà liquidata a rimborso spese con una maggiorazione del 10%.

Art. 16 - INDENNITA' DI TRASLOCO

L'indennità di trasloco agli agenti traslocati per motivi di servizio per ordine della Società sono accordate a titolo di indennità di trasloco 1 giornata di congedo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ed un'indennità di £. 1.000,=. Godranno altresì di trasporto gratuito, tanto delle persone componenti la famiglia, quanto dei bagagli e mobilio, limitatamente all'impiego di due vagoni; sarà loro anche rimborsata la pigione dell'alloggio che eventualmente fosse stata pagata senza poterlo abitare, dietro presentazione della regolare quietanza: il rimborso non potrà superare di norma l'importo di un mese di pigione.

L'agente avvisato in tempo utile per disdire l'alloggio non ha diritto a rimborsi di sorta.

Non hanno diritto ad indennità di cui sopra e rimborso di pigione:

a) agenti trasferiti in seguito a domanda da essi presentata
b) gli agenti al momento della loro assunzione
c) gli agenti traslocati per punizione, ai quali spetta in ogni caso il rimborso delle spese viveri a norma dell'art. 37 decreto 148 dell'8 Gennaio 1931

Gratifica natalizia - Art. 17

La gratifica natalizia deve essere corrisposta secondo le norme all'uopo vigenti nella misura minima di una mensilità per ogni agente.

Nel caso di inizio o sospensione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il suo ammontare sarà commisurato ad 1/12 della corresponsione mensile per ogni mese di anzianità presso l'Azienda o frazione, non inferiore ai 15 giorni.

Oneri tributari - Art. 18

Finchè permane l'attuale disparità di oneri (imposta ricchezza mobile) tra personale operaio ed impiegatizio agli impiegati verrà corrisposta un'indennità pari al 5% della retribuzione soggetta ad imposta di R.M.

7189

Fondo speciale assistenza personale - Art. 19

A seconda dell'andamento dell'esercizio precedente, la Società erogherà a suo giudizio una somma da evolversi ad operai di assistenza a favore del personale e famigliari.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

Non hanno diritto ad indennità di cui sopra e rimborso di pigione:

a) agenti trasferiti in seguito a domanda da essi presentata

b) gli agenti al momento della loro assunzione

c) gli agenti traslocati per punizione, ai quali spetta in ogni caso il rimborso delle spese viveri a norma dell'art. 37 decreto 148 dell'8 Gennaio 1931

Gratifica natalizia - Art. 17

La gratifica natalizia deve essere corrisposta secondo le norme all'uopo vigenti nella misura minima di una mensilità per ogni agente.

Nel caso di inizio o sospensione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il suo ammontare sarà commisurato ad 1/12 della corresponsione mensile per ogni mese di anzianità presso l'Azienda o frazione, non inferiore ai 15 giorni.

Oneri tributari - Art. 18

Finchè permane l'attuale disparità di oneri (imposta ricchezza mobile) tra personale operaio ed impiegatizio agli impiegati verrà corrisposta un'indennità pari al 5% della retribuzione soggetta ad imposta di R.M.

Fondo speciale assistenza personale - Art. 19

7189

A seconda dell'andamento dell'esercizio precedente, la Società erogherà a suo giudizio una somma da evolversi ad operai di assistenza a favore del personale e famigliari.

La somma da erogarsi non potrà in nessun caso essere inferiore alle 20.000 lire annue.

La somma così attribuita verrà amministrata da una Commissione di 4 membri nominati rispettivamente 2 dalla Commissione Interna, due dalla Società.

La commissione verrà rinnovata annualmente.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Alloggi nei locali della Società - Art. 20

La Società potrà concedere ad impiegati o salariati per esigenze speciali di servizio, l'alloggio gratuito o semi gratuito, e ciò a suo giudizio, tenuto conto delle mansioni affidate ai singoli impiegati ed agenti.

Detto personale dovrà essere reperibile per mettersi a disposizione della Società anche fuori dell'orario normale, però le eventuali prestazioni saranno compensate a parte, fatta eccezione per gli impiegati compresi nel personale con funzioni di dirigenza.

Concessioni speciali a favore dei richiamati ecc. - Art. 21

A li effetti degli aumenti periodici e a tutti gli effetti contrattuali di legge, si computa-no anche i periodi di tempo trascorsi alle armi per chiamata di leva, trattenimento, richiamo. Gli aumenti periodici operano anche durante l'assenza dovuta al servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi per i qualsia intervenuta in base all'allora vigente disposizione, la risoluzione del rapporto di lavoro e che abbiano entro 2 mesi dalla cessazione del servizio militare, ripreso servizio presso l'azienda, i periodi di tempo passati durante il trattenimento alle armi saranno computati a tutti gli effetti contrattuali di legge.

Agli agenti ex combattenti, mutilati, invalidi, ecc. per la guerra 1915-18 campagna A.O.I., con esclusione della guerra di Spagna, l'inquadramento nelle tabelle del nuovo contratto di lavoro, verrà incrementato dall'eventuale maggiorazione a norma di legge.

7188

Trattamento di malattia - Art. 22

I sottocapi servizio e funzionari aggiunti, pur non essendo inscritti alla cassa soccorso, avranno agli effetti dello stipendio e caro viveri lo stesso trattamento economico degli inscritti alla cassa soccorso e saranno alle ~~same~~ norme previste dal regolamento all. A) con decreto 8/1/1931 n. 148

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

A li effetti degli aumenti periodici e a tutti gli effetti contrattuali di legge, si computa-no anche i periodi di tempo trascorsi alle armi per chiamata di leva, trattenimento, richiamo. Gli aumenti periodici operano anche durante l'assenza dovuta al servizio militare.

Per i chiamati di leva e per i successivamente trattenuti alle armi per i qualisia intervenuta in base all'allora vigente disposizione, la risoluzione del rapporto di lavoro e che abbiano entro 2 mesi dalla cessazione del servizio militare, ripreso servizio presso l'azienda, i periodi di tempo passati durante il trattenimento alle armi saranno computati a tutti gli effetti contrattuali di legge.

Agli agenti ex combattenti, mutilati, invalidi, ecc. per la guerra 1915-18 campagna A.O.I., con esclusione della guerra di Spagna, l'inquadramento nelle tabelle del nuovo contratto di lavoro, verrà incrementato dall'eventuale maggiorazione a norma di legge.

7188

Trattamento di malattia - Art. 22

I sottocapi servizio e funzionari aggiunti, pur non essendo inscritti alla cassa soccorso, agli effetti dello stipendio e caro viveri lo stesso trattamento avranno economico degli inscritti alla cassa soccorso e saranno alle ~~nemo~~ norme previste dal regolamento all. A) con decreto 8/1/1931 n. 148

La Società corrisponderà ai suddetti anche le prime tre giornate di malattia.

Per il restante personale è invece mantenuto l'obbligo dell'iscrizione alla cassa soccorso se di ruolo, alla cassa mutua se ordinario e straordinario.

Indennità di quiescenza - Art. 23

A ciascun agente di ruolo o stabile "ad personam" collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, per sopraggiunta inabilità, o ai suoi familiari in caso di

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

decesso, senza diritto ad indennità di buon'uscita o ad altri similari previdenza deve essere corrisposto un premio di pensionamento pari a 4 mensilità di stipendio o paga mensile ultime raggiunte.

Detto premio assorbe fino alla sua concorrenza gli analoghi trattamenti in atto, salvo quelli costituiti con contributi o partecipazioni dell'azienda e del personale, per i quali l'assorbimento è limitato sempre fino alla concorrenza del premio di pensionamento della parte afferente ai contributi versati alle singole aziende.

Restano in vigore tutte le norme legislative contrattuali vigenti non contemplate e non in contrasto con il presente contratto.

Pinerolo, 8 Agosto 1945

Il C.L.N. D'Azienda

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Salvai Giovanni
Dardanelli Romolo

La Commissione Interna

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Musso Giacinto
Varrone Agostino

S. A. F. F. T. A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore

firmato: Ing. Alfredo Poletti

7187

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

S.A.F.F.T.A.

TABELLA ORGANICA

Grado	Scatto		Minimo	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.	6°
2	£. 200,=	Capotraffico	4.800,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.600,-	5.800,-	6.0
3	" "	Funz.aggiunto	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.6
4	" "	Cassiera contabile	4.000,-	4.200,-	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-	5.2
5	" "	Capo Ufficio Magazz. Approv.	3.750,-	3.950,-	4.150,-	4.350,-	4.550,-	4.750,-	4.9
6	" "	Applic.princ.	3.500,-	3.700,-	3.900,-	4.100,-	4.300,-	4.500,-	4.7
7	" "	Appl. 1a. Classe	3.250,-	3.450,-	3.650,-	3.850,-	4.050,-	4.250,-	4.4
8	" 180,-	Appl. 2a. Classe	3.150,-	3.330,-	3.510,-	3.690,-	3.870,-	4.050,-	4.2
9	" 160,-	aiuto applicato	3.050,-	3.210,-	3.370,-	3.530,-	3.690,-	3.850,-	4.0
10	" 130,-	Dattilografe Scritturali	2.850,-	2.980,-	3.110,-	3.240,-	3.370,-	3.500,-	3.6
11	" 120,-	Pulitori	2.750,-	2.870,-	2.990,-	3.110,-	3.230,-	3.350,-	3.4

Il C.L.N. d'Azienda

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Salvai Giovanni
Dardanelli Romolo

La Commissione Inter

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Musso Giacinto
Varrone Agostino

S.A.F.F.T.A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore

firmato: Ing. Alfredo Poletti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABELLA ORGANICA

...io	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.	6° Aum.	7° Aum.	8° aum.
...0,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.600,-	5.800,-	6.000,-	6.200,-	6.400,-
...0,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.600,-	5.800,-	6.000,-
...0,-	4.200,-	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.600,-
...0,-	3.950,-	4.150,-	4.350,-	4.550,-	4.750,-	4.950,-	5.150,-	5.350,-
...0,-	3.700,-	3.900,-	4.100,-	4.300,-	4.500,-	4.700,-	4.900,-	5.100
...0,-	3.450,-	3.650,-	3.850,-	4.050,-	4.250,-	4.450,-	4.650,-	4.850,-
...0,-	3.330,-	3.510,-	3.690,-	3.870,-	4.050,-	4.230,-	4.410,-	4.600,-
...0,-	3.210,-	3.370,-	3.530,-	3.690,-	3.850,-	4.010,-	4.170,-	4.350,-
...0,-	2.980,-	3.110,-	3.240,-	3.370,-	3.500,-	3.630,-	3.760,-	3.900,-
...0,-	2.870,-	2.990,-	3.110,-	3.230,-	3.350,-	3.470,-	3.590,-	3.700,-

La Commissione Interna

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Musso Giacinto
Varrone Agostino

S.A.F.F.T.A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore

firmato: Ing. Alfredo Poletti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

S.A.F.F.T.A. TABELLA ORGANICA

Grado	Scatto		Minimo	1° Aum.	2° aUm;	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.
4	£. 200,=	Ispettore	4.000,-	4.200,-	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-
5	" "	Capo stazione Dir.	3.750,-	3.950,-	4.150,-	4.350,-	4.550,-	4.750,-
6	" "	Capo Stazione	3.500,-	3.700,-	3.900,-	4.100,-	4.300,-	4.500,-
7	" "	Capo Controllore	3.250,-	3.450,-	3.650,-	3.850,-	4.050,-	4.250,-
8	" 180,=	Controllore Capo deposito	3.150,-	3.330,-	3.510,-	3.690,-	3.870,-	4.050,-
9	" 160,=	Guidatore Autista Capo treno Applicato stazione	3.050,-	3.210,-	3.370,-	3.530,-	3.690,-	3.850,-
10	" 145,=	Ass. Stazione	2.950,-	3.095,-	3?240,-	3.385,-	3.530,-	3.675,-
11	" 130,=	Bigliettario	2.650,-	2.980,-	3.110,-	3.240,-	3.370,-	3.500,-
12	" 120,=	Frenatore Manovale stazione	2.750,-	2.870,-	2.990,-	3.110,-	3.230,-	3.350,-

Il C.I.N. d' Azienda

Firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Salvai Giovanni
Dardanelli Romolo

S.A.F.F.T.A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore
firmato: Ing. Alfredo Poletti

La Commissione Interna

firmati: Ughetto Eusebio
Musso Giacinto
Tarrone Agostino

2178

0315

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TABELLA ORGANICA

Minimo	1° Aum.	2° aUm;	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.	6° Aum.	7° Aum.	8° Aum.
.000,-	4.200,-	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.600,-
750,-	3.950,-	4.150,-	4.350,-	4.550,-	4.750,-	4.950,-	5.150,-	5.350,-
.500,-	3.700,-	3.900,-	4.100,-	4.300,-	4.500,-	4.700,-	4.900,-	5.100,-
.250,-	3.450,-	3.650,-	3.850,-	4.050,-	4.250,-	4.450,-	4.650,-	4.850,-
.150,-	3.330,-	3.510,-	3.690,-	3.870,-	4.050,-	4.230,-	4.410,-	4.600,-
.050,-	3.210,-	3.370,-	3.530,-	3.690,-	3.850,-	4.010,-	4.170,-	4.350,-
.950,-	3.095,-	3?240,-	3.385,-	3.530,-	3.675,-	3.820,-	3.965,-	4.100,-
.850,-	2.980,-	3.110,-	3.240,-	3.370,-	3.500,-	3.630,-	3.760,-	3.900,-
.750,-	2.870,-	2.990,-	3.110,-	3.230,-	3.350,-	3.470,-	3.590,-	3.700,-

La Commissione Interna

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Musso Graciato
Tarrone Agostino

S.A.F.F.T.A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore

Firmato: Ing. Alfredo Poletti

2178

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

S.A.F.F.T.A.

TABELLA ORGANICA

Grado	Scatto		Minimo	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum
4	£. 200,=	Capo officina	4.000,-	4.200,-	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-
5	" "	Capo tecnico	3.750,-	3.950,-	4.150,-	4.350,-	4.550,-	4.750,-
6	" "	Capo off. 2a. Cl.	3.500,-	3.700,-	3.900,-	4.100,-	4.300,-	4.500,-
7	" "	Capo operaio	3.250,-	3.450,-	3.650,-	3.850,-	4.050,-	4.250,-
8	" 180,=	Operaio specializz.	3.150,-	3.330,-	3.510,-	3.690,-	3.870,-	4.050,-
9	" 160,=	Operaio scelto Capo sq.Manutenz.	3.050,-	3.210,-	3.370,-	3.530,-	3.690,-	3.850,-
10	" 145,=	Operaio qualific.	2.950,-	3.095,-	3.240,-	3.385,-	3.530,-	3.675,-
11	" 130,=	Manov. Specializ.	2.850,-	2.980,-	3.110,-	3.240,-	3.370,-	3.500,-
12	" 120,=	Manovale	2.750,-	2.870,-	2.990,-	3.110,-	3.230,-	3.350,-

Il C.I.I.N. d'Azienda

firmati: Ughetto Eusebio Pierino
Salvai Giovanni
Dardanelli Romolo

La Commissione In

firmati: Ughetto Eu
Musso Gia
Valtrone A

S.A.F.F.T.A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore
Firmato: Ing. Alfredo Fole

2184

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TABELLA ORGANICA

Minimo	1° Aum.	2° Aum.	3° Aum.	4° Aum.	5° Aum.	6° Aum.	7° Aum.	8° Aum.
4.000,-	4.200,-	4.400,-	4.600,-	4.800,-	5.000,-	5.200,-	5.400,-	5.600,-
3.750,-	3.950,-	4.150,-	4.350,-	4.550,-	4.750,-	4.950,-	5.150,-	5.350,-
3.500,-	3.700,-	3.900,-	4.100,-	4.300,-	4.500,-	4.700,-	4.900,-	5.100,-
3.250,-	3.450,-	3.650,-	3.850,-	4.050,-	4.250,-	4.450,-	4.650,-	4.850,-
3.150,-	3.330,-	3.510,-	3.690,-	3.870,-	4.050,-	4.230,-	4.410,-	4.600,-
3.050,-	3.210,-	3.370,-	3.530,-	3.690,-	3.850,-	4.010,-	4.170,-	4.350,-
2.950,-	3.095,-	3.240,-	3.385,-	3.530,-	3.675,-	3.820,-	3.965,-	4.100,-
2.850,-	2.980,-	3.110,-	3.240,-	3.370,-	3.500,-	3.630,-	3.760,-	3.900,-
2.750,-	2.870,-	2.990,-	3.110,-	3.230,-	3.350,-	3.470,-	3.590,-	3.700,-

La Commissione Interna

Firmati: Ughetto Biagio Pierino
Musso Giacinto
Varrone Agostino

S.A.F.E.T.A.
ESERCIZIO TRAMVIA
PINEROLO - PEROSA ARGENTINA
Il Direttore
Firmato: Ing. Alfredo Polo

2184

Miss Coffin
168

Collective Labour Contract between the Society „S.A.F.F.T.A. and their personnels.

This agreement (Labour Contract), with effect from 1.1.45, ~~is applicable to all employees and workers~~ concerns classification, long-service terms, grades, wages and pay, promotions, periodical increases, working hours, etc. and is applicable to all workers and employees. –

Appendices „A" „B" and „C" attached, show the various new ~~wages~~ rates, wich absorbe all indemnities and allowances granted ~~to~~ prior to May 45, as well as fixed overtime hours done by employees, ~~et~~ station-masters and chief technicians. –

7183

Working hours: ~~were~~ from 7 hours daily (42 hrs. weekly) for administrative employees to 10 hrs. daily (60 hrs. weekly) for watchmen etc. – For extra-overtime an indemnity of 25% to 50% is provided. –

Hourly pay: the ~~to~~ hourly rates are determined by multiplying the monthly rate by the number of months (12) and dividing by 2920. –

365
8
292

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

technicians. –

7183

Working hours: ~~xxxxxxxxx~~ from 7 hours daily (42 hrs. weekly) for administrative employees to 10 hrs. daily (60 hrs. weekly) for watchmen etc. – For extra-overtime an indemnity of 25% to 50% is provided. –

Hourly pay: the ~~to~~ hourly rates are determined by multiplying the monthly rate by the number of months (12) and dividing by 2920. –

Piece-work must be applied wherever it is technically possible and the rates paid for such work must be at least equal to the respective hourly rate plus at least 16%. –

Uniforms for concerned employees (conductors, ticket-collectors, inspectors, etc.) are provided, the latters being charged 30% of ~~ther~~ their actual cost.

Travelling allowances: ½ day 40 lire
1 " 80 "
1 ". and 1 night 100 lire

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

The agreement fixes also the transfer indemnities (1.000 Lire + plus one day off + transportation free for the employee and his family) ~~[redacted]~~ and the Christmas Allowance (minimum 1 month's pay)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Norico - Ope gla 52

INDUSTRIA DEGLI OCCHIALI

ACCORDO SALARIALE

Tra l'UNIONE INDUSTRIALE e la CAMERA DEL LAVORO di Torino si conviene:

A far tempo dal 1° agosto 1945 è istituita una perequazione salariale esclusa la indennità di contingenza, tale che l'importo globale orario della paga ad economia non risulti inferiore ai minimi sottoindicati:

UOMINI

a) ~~meccanici~~ specializzati .....L. 18.50
(sono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità che vengono ad essi affidati);

b) meccanici qualificati ....." 16.==
(sono gli operai che eseguiscono lavori che richiedono una specifica capacità pratica);

c) meccanici comuni ....." 13.50

d) falegnami, elettricisti, autisti, muratori, lattonieri, fuochisti patentati ....." 16.==

e) aiuti alle categorie a) b) d) e fuochisti non patentati ....." 13.50

f) limatori musi, nasi e aste, tranciatori in celluloide
Se lavoranti a cottimo ....." 14.==
Lavoranti ad economia ....." 16.==

g) addetti all'incollatura aste, cerniere, alette, molle, al montaggio aste con frontale, registratura, fresatura, applicazione vetri e lucidatura ....." 15.==

h) manovali, fattorini ....." 12.==

APPRENDISTI assunti sopra i 18 anni di età e non oltre i 20 anni:
per il 1° semestre ....." 6.==
" " 2° " ....." 8.==

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 78502

in scuole professionali e che compiono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro specialità che vengono ad essi affidati);

b) meccanici qualificati ..... " 16.==
(sono gli operai che eseguiscono lavori che richiedono una specifica capacità pratica);

c) meccanici comuni ..... " 13.50

d) falegnami, elettricisti, autisti, muratori, lattonieri, fuochisti patentati ..... " 16.==

e) aiuti alle categorie a) b) d) e fuochisti non patentati ..... " 13.50

f) limatori musi, nasi e aste, tranciatori in celluloide
Se lavoranti a cottimo ..... " 14.==
Lavoranti ad economia ..... " 16.==

g) addetti all'incollatura aste, cerniere, alette, molle, al montaggio aste con frontale, registratura, fresatura, applicazione vetri e lucidatura ..... " 15.==

h) manovali, fattorini ..... " 12.==

APPRENDISTI assunti sopra i 18 anni di età e non oltre i 20 anni:

per il 1° semestre ..... " 6.==
" " 2° " ..... " 8.==

APPRENDISTI dai 16 ai 18 anni:

per il 1° semestre ..... " 5.==
" " 2° " ..... " 6.50
" " 3° " ..... " 8.==

APPRENDISTI dai 14 ai 16 anni:

per il 1° semestre ..... " 4.==
" " 2° " ..... " 5.==
" " 3° " ..... " 6.==
" " 4° " ..... " 7.==

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850721

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc.
UOMINI								
Operai spec. OF	46,95		100	8		154,95	6,70	,70
" " non OF	46,95		92	8		146,95	6,—	,30
" quali. OF	36,95		110	8		154,95	6,30	,60
" " nonOF	36,95		92	8		136,95	5,50	,40
" com. OF	29,35		110	8		147,35	6,—	,50
" " non OF	29,35		92	8		129,35	5,25	,35
Aiutanti OF	29,35		110	8		147,35	6,—	,50
" non OF	29,35		92	8		129,35	5,25	,35
Manutori muri OF	34,70		110	8		152,70	6,10	,55
" non OF	34,70		92	8		134,70	5,30	,40
Ald. incol. OF	31,20		110	8		149,20	6,30	,55
" " non OF	31,20		92	8		131,20	5,30	,35
Manovali fatt. OF	29,35		110	8		147,35	6,—	,50
" " nonOF	29,35		92	8		129,35	5,25	,35
Apprendisti 18/20	25,85		72	8		105,85	4,30	,10
" 16/18	23,45		52	8		83,45	3,40	,85
" 14/16	10,65		52	8		70,65	2,90	,75
DONNE								
Add.man.ful. OF	19,45		100	8		127,45	5,10	1,30
" " " nonOF	19,45		66	8		93,45	3,80	,95
" ineoll. OF	19,45		100	8		127,45	5,10	1,30
" " non OF	19,45		66	8		93,45	3,80	,95

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

UZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

io at-	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' tensa	(*) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osse
	100	8			164,95	6,70	,70	156,55	
	92	8			146,95	6,--	,50	139,45	
	110	8			154,95	6,30	,60	147,05	
	92	8			136,95	5,50	,40	130,05	
	110	8			147,35	6,--	,50	139,85	
	92	8			129,35	5,25	,35	122,75	
	110	8			147,35	6,--	,50	139,85	
	92	8			129,35	5,25	,35	122,75	
	110	8			152,70	6,10	,55	145,05	
	92	8			134,70	5,30	,40	128,--	
	110	8			149,20	6,30	,55	141,35	
	92	8			131,20	5,30	,35	124,55	
	110	8			147,35	6,--	,50	139,85	
	92	8			129,35	5,25	,85	122,75	
	72	8			105,85	4,30	1,10	100,45	
	52	8			83,45	3,40	,85	79,20	
	52	8			70,65	2,90	,75	67,--	
	100	8			127,45	5,10	1,30	124,05	
	66	8			93,45	3,80	,95	88,70	
	100	8			127,45	5,10	1,30	121,05	
	66	8			93,45	3,80	,95	88,70	

lieri verranno conteggiati a parte.-

./.

0325

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc.
Addetto lav.veri								
OP	18,25		100	8		L26,25	1,05	1,30
" " nonOP	18,25		65	8		98,25	1,75	0,95
Aiutanti OP	18,25		100	8		L28,25	1,10	1,30
" nonOP	18,25		65	8		92,25	1,75	0,95
Apprendisti sino a 21 anni	14,80		52	8		74,80	1,10	0,75

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1183

0 5 2 6 5

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

COPIA

IONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(:) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osser
	100	S		126.25	5.05	1.30		19.90	
	56	S		92.25	3.75	0.95		87.55	
	100	S		126.25	5.10	1.30		19.90	
	56	S		92.35	3.75	0.55		87.55	
	52	S		74.20	3.10	0.75		70.95	

liari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNBG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL [illegible]
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA'		(1)	TOTALE LORDO	Ritenute	
			guerra contin.	mensa	acc.		R.M.	ecc.
UOMINI								
Operai spec. C.F.	148		110	8		266	10,85	2,65
" " non C.F.	148		92	8		248	10,10	2,50
" qualif. C.F.	128		110	8		246	10	2,50
" " non C.F.	128		92	8		228	9,30	2,30
" comuni C.F.	108		110	8		226	9,10	2,30
" " non C.F.	108		92	8		208	8,30	2,15
Aiutanti C.F.	108		110	8		226	9,10	2,30
" non C.F.	108		92	8		208	8,30	2,15
Limatori muri C.F.	112		110	8		230	9,40	2,40
" non C.F.	112		92	8		212	8,70	2,15
Addetti incoll. C.F.	120		110	8		238	9,70	2,40
" " non C.F.	120		92	8		220	8,95	2,25
Manov.fatt. C.F.	96		110	8		214	8,75	2,20
" " non C.F.	96		92	8		196	8	2
Apprendisti 18/20	64		72	8		144	5,90	1,50
" 16/18	52		52	8		112	4,55	1,15
" sotto 16	48		52	8		108	4,40	1,10
DONNE								
Addette macc.palit. C.F.	80		100	8		188	7,70	1,90
" " " non "	80		66	8		154	6,30	1,55
" " incol. C.F.	76		100	8		184	7,50	1,85
" " " non "	76		66	8		150	6,10	1,50

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL ~~ACCORDO~~ CONTRATTO DI LAVORO

OCCUPA...

...ario di ...tto	INDENNITA' guerra contin.	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc.	TOTALE NETTO	Osser r
110		8		266	10,65	2,65	252,50	
92		8		248	10,10	2,50	235,40	
110		8		246	10	2,50	233,50	
92		8		228	9,30	2,30	216,40	
110		8		226	9,10	2,30	214,60	
92		8		208	8,50	2,15	197,35	
110		8		226	9,20	2,30	214,60	
92		8		208	8,50	2,15	197,35	
110		8		230	9,40	2,40	218,20	
92		8		212	8,70	2,15	201,15	
110		8		238	9,70	2,40	225,90	
92		8		220	8,95	2,25	208,80	
110		8		214	8,75	2,20	203,05	
92		8		196	8	2	186	
72		8		144	5,90	1,50	136,60	
52		8		112	4,55	1,35	106,30	
52		8		108	4,40	1,15	102,45	
100		8		188	7,70	1,95	178,35	
66		8		154	6,30	1,60	146,10	
100		8		184	7,50	1,90	174,60	
66		8		140	5,70	1,50	132,80	

verranno conteggiati a parte.-

7179

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IN BASE AL

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		contin.	ecc.			R.M.		
Addette lav.div. C.F.	72	100	8		180	7,35	1,90	170,75
" " "non C.F.	72	66	8		146	5,95	1,50	138,55
Aiutanti C.F.	60	100	8		168	6,85	1,75	159,40
" non C.F.	60	66	8		134	5,45	1,40	127,15
Apprendisti sino ai 21 anni	40	60	8		108	4,40	1,10	102,50

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NMDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario contrattuale	INDENNITA' (1) contin.	INDENNITA' (1)	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
72	100	8	180	7,35	1,90	170,75	
72	66	8	146	5,95	1,50	138,55	
60	100	8	168	6,65	1,75	159,60	
60	66	8	134	5,45	1,40	127,15	
40	60	8	108	4,40	1,10	102,50	

(1) gliari verranno conteggiati a parte

7178

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria similari industrie metallurgiche	Percentuale	Sala net
UOMINI						
Op.special. C.F.	155,55	252,50	95,95		60	
" " non C.F.	139,45	233,40	93,95		68	
" qualif. C.F.	147,05	233,50	86,45		58	
" " non C.F.	130,05	216,40	86,35		66	
" comuni C.F.	139,85	214,60	74,75		53	
" " non C.F.	122,75	197,35	74,60		60	
Aiutanti C.F.	139,85	214,60	74,75		53	
" non C.F.	122,75	197,35	74,60		60	
Limatori sussi C.F.	145,05	218,20	73,15		50	
" "non "	128	201,15	73,15		57	
Addetti incolli. "	141,35	225,90	84,55		60	
" "non C.F.	124,55	208,80	84,25		67	
Manov.fattorini "	139,85	203,05	63,20		45	
" " non "	122,75	186	63,25		51	
Apprendisti 18/20	100,45	136,60	36,15		36	
" 16/18	79,20	106,30	27,10		34	
" 14/16	67	102,45	35,45		52	
DONNE						
Add.Mecc.Pul. C.F.	121,05	178,35	57,30		47	
" " "non C.F.	88,70	146,10	57,40		64	
" " incoll.C.F.	121,05	174,60	53,55		43	
" " " non C.F.	88,70	132,80	44,10		50	
(*) Aiutanti C.F.	119,90	159,40	39,50		32	
" non C.F.	87,55	127,15	39,60		44	
Apprendiste sino a 21 anno	70,95	102,50	31,54		44	
(*) Addette lav.diversi C.F.	119,90	170,75	50,85		42	
" " " non "	87,55	138,55	51		58	

7177

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria similari industrie metallurgiche	Percentuale	Salario netto	Osser.
.F.	156,55	252,50	95,95	60			
.F.	139,45	235,40	95,95	68			
.F.	147,05	233,50	86,45	58			
.F.	130,05	216,40	86,35	66			
.F.	139,85	214,60	74,75	53			
.F.	122,75	197,35	74,60	60			
.F.	139,85	214,60	74,75	53			
.F.	122,75	197,35	74,60	60			
.F.	145,05	218,20	73,15	50			
"	128	201,15	73,15	57			
"	141,35	225,90	84,55	60			
.F.	124,55	208,80	84,25	67			
"	139,85	203,05	63,20	45			
"	122,75	185	63,25	51			
20	100,45	136,60	36,15	36			
18	79,20	106,30	27,10	34			
16	67	102,45	35,45	52			
C.F.	121,05	178,35	57,30	47			
C.F.	88,70	146,10	57,40	64			
C.F.	121,05	174,60	53,55	43			
C.F.	88,70	132,80	44,10	50			
C.F.	119,90	159,40	39,50	32			
C.F.	87,55	127,15	39,60	44			
"							
	70,95	102,90	31,94	44			
Operai	C.F. 119,90	170,75	50,85	42			
	non " 87,55	138,55	51	58			

2177

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT TO EYE-GLASSES INDUSTRY IN PROVINCE OF TORINO. (No. 120).

1. The agreement concedes increases which triple former wage rates thus bringing them to a slightly higher level than those paid in the mechanical industry.

2. The percentage of increases are from 68% maximum to 22% minimum but the new wages agreed upon are in conformity to the global level in the other industries in Piemonte.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

12.10/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

the global level in the other industries in Piemonte.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

12.10/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

7178

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 795021

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIA DEGLI OCCHIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO.=

DECORRENZA : 1° AGOSTO 1945

-.-:-.-

Col nuovo accordo salariale le paghe precedenti vengono quasi triplicate conglobando però l'indennità di presenza, prima pagata a parte, e il 2% di maggiorazione per le ore comprese fra le 40 e le 48 settimanali.

Le paghe subiscono aumenti da un massimo del 68% ad un minimo del 22% cosicchè i salari variano da un massimo di £. 252,50 per operai specializzati capi famiglia e £.138,55 per addetti a lavori diversi non capi famiglia contro rispettivamente a £. 156,55 e £. 87,55 precedenti.

Viene inoltre stipulato di concedere ad ogni lavoratore da gennaio a tutto luglio 1945 in via transattiva le somme forfettarie che variano da £. 550 a £. 275 mensili. Da dette somme sono da dedursi gli acconti già dati a titolo di anticipo su futuro - miglioramenti salariali -.

7175

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

-.-.-.-

Col nuovo accordo salariale le paghe precedenti vengono quasi triplicate conglobando però l'indennità di presenza, prima pagata a parte, e il 2% di maggiorazione per le ore comprese fra le 40 e le 48 settimanali.

Le paghe subiscono aumenti da un massimo del 68% ad un minimo del 22% cosicchè i salari variano da un massimo di £. 252,50 per operai specializzati capi famiglia a £.138,55 per addetti a lavori diversi non capi famiglia contro rispettivamente a £. 156,55 e £. 87,55 precedenti.

Viene inoltre stipulato di concedere ad ogni lavoratore da gennaio a tutto luglio 1945 in via transattiva le somme forfettarie che variano da £. 550 a £. 275 mensili. Da dette somme sono da dedursi gli acconti già dati a titolo di anticipo su futuro - miglioramenti salariali -.

7175

-.-.-.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORANTI ARTIGIANI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLE PELLETTERIE ED ALLE FABBRICHE VALIGIE E BAULI DELLA PROVINCIA DI TORINO.-

Decorrenza : 10 settembre'45

L'accordo in esame è identico a quello stipulato dall'Unione Industriali di Torino per lavoratori dell'industria della stessa categoria già approvato dall'A.M.G. il 19/9/945.-

Unica diversità è la decorrenza : 10 settembre, anzichè 1° settembre 1945.-

Torino, 5 Ottobre'45

7174

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785071

Torino - Plastici 52

ACCORDO FRA I DATORI DI LAVORO E GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE MATERIE PLASTICHE E BAKELITE PER LA CITTA' DI TORINO E PROVINCIA

Tra i rappresentanti dei datori di lavoro per l'industria della lavorazione e costruzione delle materie plastiche e bakelite e i lavoratori rappresentati dalle loro commissioni interne presenti l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro allo scopo di addivenire ad una più equa ridistribuzione delle paghe per una maggior regolamentazione dei salari, a tutti i lavoratori appartenenti a questa industria della Provincia di Torino in attesa della definizione del nuovo contratto si è convenuto di comune accordo quanto segue:
Gli operai sono suddivisi nelle categorie sottoelencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella:

Nelle paghe sottoindicate è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31/7-1944 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, maggiorazione conteggiata in misura del 2%

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLA PAGA BASE

Operai specializzati;..... ..L.	I9.50	oraria
Operai qualificati .....L.	I8.==	"
Operai comuni oltre i I8 anni e addetti alla manutenzione .....L.	I5.==	"
Operai comuni sotto ai I8 anni.....L.	I2.==	"
Manovali comuni .....L.	I3.50	"
Apprendisti sotto ai I6 anni .....L.	7.25	"
Apprendisti dai I6 ai I8 anni .....L.	I0.==	"
Apprendisti dai I8 ai 20 anni .....L.	I2.==	"
Donne di I^ categoria ....L.	I2.==	"
Donne di 2^ categoria ....L.	II.==	"
Donne di 3^ categoria sopra ai I8 anni.....L.	I0.==	"
Apprendiste sotto ai I6 anni..... ....L.	7.==	"
Per le apprendiste che hanno raggiunto il I7° anno..... .....L.	8.50	"
Per le apprendiste che hanno raggiunto il I8° anno .....L.	I0.==	"

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 785021

2173

del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, maggiorazione conteggiata in misure del 2%

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLA PAGA BASE

Operai specializzati;.....	..L.	I9.50	oraria
Operai qualificati	.....L.	I8.==	"
Operai comuni oltre i I8 anni e addetti alla manutenzione	.....L.	I5.==	"
Operai comuni sotto ai I8 anni.....	.....L.	I2.==	"
Manovali comuni	.....L.	I3.50	"
Apprendisti sotto ai I6 anni	.....L.	7.25	"
Apprendisti dai I6 ai I8 anni	.....L.	I0.==	"
Apprendisti dai I8 ai 20 anni	.....I.	I2.==	"
Donne di I^ categoria	.....L.	I2.==	"
Donne di 2^ categoria	.....L.	II.==	"
Donne di 3^ categoria sopra ai I8 anni.....	.....L.	I0.==	"
Apprendiste sotto ai I6 anni.....	....L.	7.==	"
Per le apprendiste che hanno raggiunto il I7° anno.....	.....L.	8.50	"
Per le apprendiste che hanno raggiunto il I8° anno	....L.	I0.==	"

CHIARIFICAZIONI SULLE CATEGORIE

I°) Si intendono operai specializzati coloro che sono addetti alla costruzione e alla riparazione degli stampi " aggiustatori", tornitori, fresatori, rettificatori" che eseguiscono lavorazioni delle superfici così dette di figura, cioè tutte le superfici dello stampo che danno forma al pezzo stampato.

2°) Si intendono operai qualificati tutti quelli che lavorano gli stampi in operazioni di sgrossatura, di facile esecuzione o imbullonaggio, sia alle macchine come al banco. Come pure gli operai operatori addetti allo stampaggio ed alla sorveglianza.

3°) Sono operai comuni gli addetti presse, addetti alla sbavatura e ai banchi di finissaggio, ai forni, distributori di utensili e materiali vari di magazzino, come tutti gli operai addetti alla manutenzione come ad esempio: falegnami, elettricisti, sala[illegible]

c/o

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

datori, muratori, tubisti, verniciatori ecc. ecc.

4°) sono manovali comuni gli addetti al carico e scarico del materiale e tutti gli addetti alla pulizia.

5°) Apprendisti: è apprendista colui che verrà addetto ad una lavorazione la quale richieda un periodo più o meno lungo onde poter acquisire la capacità per diventare un operaio qualificato.

DONNE

I^ categoria - sono considerate di I^ categoria le maestre, le addette allo stampaggio con capacità a lavori complessi (ad esempio: stampi scomponibili) e con anzianità della lavorazione di almeno un anno, le addette a lavorazione su macchine pesanti (presse eccentriche, forni)

2° categoria - sono considerate operaie di 2^ categoria le addette allo stampaggio non di natura complessa od alla finitura, al montaggio dei pezzi stampati o a lavorazione su piccole macchine (tarelline, ribattitrici, presse eccentriche leggere, ecce. ecc.) Per il passaggio dalla 2^ categoria alla prima categoria e limitatamente allo stampaggio, l'operaia deve dare prova di capacità di cui ai lavori di I^ categoria.

3^ categoria-donne dopra ai I8 anni: sono considerate di 3^ categoria le donne al disopra dei I8 anni addette alle rifinitura, al collaudo e al magazzino. Resta inteso che per passare dalla 3^ alla 2^ categoria verrà richiesta la prova di capacità a richiesta della stessa interessata.

Resta inteso che per gli operai della Sasbre si stabilirà d'accordo fra la Commissione Interna e la Ditta per l'applicazione delle varie categorie.

Nei minimi di paga sopra indicati sono compresi anche tutti i soprassoldi concessi dalle aziende.

Il presente accordo avrà decorrenza dal I° luglio I945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Per tutte le norme non previste dal presente accordo varranno le disposizioni del contratto di lavoro per l'industria della bachelite della Provincia di Torino, stipulato il 29 agosto I929.

Torino, 30 luglio I945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...ribattitrici, presse eccentriche leggere, ecce. ecc.) Per il passaggio dalla 2^ categoria alla prima categoria e limitatamente allo stampaggio, l'operaio deve dare prova di capacità di cui ai lavori di I^ categoria.

3^ categoria-donne dopra ai I8 anni: sono considerate di 3^ categoria le donne al disopra dei I8 anni addette alla rifinitura, al collaudo e al magazzino. Resta inteso che per passare dalla 3^ alla 2^ categoria verrà richiesta la prova di capacità a richiesta dalla stessa interessata.

Resta inteso che per gli operai della Sasbre si stabilirà d'accordo fra la Commssione Interna e la Ditta per l'applicazione delle varie categorie.

Nei minimi di paga sopra indicati sono compresi anche tutti i sopraldi concessi dalle aziende.

Il presente accordo avrà decorrenza dal I° luglio I945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Per tutte le norme non previste del presente accordo varranno le disposizioni del contratto di lavoro per l'industria della bachelite della Provincia di Torino, stipulato il 29 agosto I929.

Torino, 30 luglio I945.

Per il Rappresentante dei Lavoratori
firme illeggibili

Per i Rappresentanti dei datori di lavoro
Manlio Muzzoli
Sportoletti

Per la Camera del Lavoro
Ravina G.

Per l'Unione Industriale
URANI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021


0342

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACC 10000/176/155 (2 vol 2 folders)

U.S.C. 438 (2)

COLLECTIVE AGREEMENTS - Torino

July - Dec 19

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

AGREEMENTS - Torino

July - Dec 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' quota fissa	INDENNITA' mensa	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute E.N.P.I. 4,00	Ritenute ecc. 1,00
UOMINI								
OPERAI SPEC. CF	47,==		110	8		165	6,75	1,70
" " NON CF	47,==		92	8		147	6,==	1,50
" QUALIF. CF	36,95		110	8		154,95	6,30	1,60
" " NON CF	36,95		92	8		135,95	5,60	1,40
" COMUN. CF								
OLTRE 18 ANNI	32,95		110	8		150,95	6,15	1,55
OPER.COMUN.NON CF	32,95		72	8		112,95	4,60	1,15
" " SOTTO £ 18 ANNI	24,10		52	8		84,10	3,45	0,85
MANOVALI COMUNI CF	30,==		110	8		148,==	6,05	1,50
" "NONCF	30,==		92	8		130,==	5,30	1,30
APPRENDISTI								
SOTTO I 16 ANNI	16,80		52	8		76,80	3,20	0,80
APP. 16/18	16,80		52	8		76,80	3,20	0,80
" 18/20	22,95		72	8		102,95	4,20	1,05
DONNE								
OPERAIE 1^ CF	22,95		100	8		130,95	5,35	1,35
" " NONCF	22,95		66	8		96,95	3,95	1,==

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

2172

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BACHELITE

IONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	salario di fatto	INDENNITA'		(:)	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Oss
		Guerra	mensa	ecc.		R.M.	ecc.		
						4.00	1,02		
	110		8		165	6,75	1,70	156,55	
	92		8		147	6,—	1,50	139,50	
	110		8		154,95	6,30	1,60	147,05	
	92		8		136,95	5,60	1,40	129,95	
	110		8		150,95	6,15	1,55	143,25	
	72		8		112,95	4,60	1,15	107,20	
	52		5		84,10	3,45	0,85	79,80	
	110		6		140,—	6,05	1,50	140,45	
	92		6		130,—	5,30	1,30	123,40	
	52		8		78,80	3,20	0,80	74,80	
	52		8		78,80	3,20	0,80	74,80	
	72		8		102,95	4,20	1,05	97,70	
	100		8		130,95	5,35	1,35	124,25	
	66		8		96,95	3,95	1,—	92,—	

lieri verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

BEST COPY POSSIBLE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PREC
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIE	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' Guerra CONTING.	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute M.M.	Ritenute ecc.
DONNE								
OPERAIE 2ª CAT. CF.	22,95		100	8		130,95	5,35	1,35
" " NON CF	22,95		66	8		96,95	3,95	1,--
" 3ª CF	21,20		100	8		129,20	5,30	1,30
" " NON CF	21,20		66	8		95,20	3,90	0,95
APPRENDISTI								
SOTTO I 16 ANNI	12,95		52	8		72,95	3,--	0,75
APPREND. 16/18	16,60		52	8		76,60	3,20	0,80
" OLTRE 18	21,20		72	8		101,20	4,10	1,05

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

2171

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

O RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' Guerra CONTING.	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Oss
CF	22,95		100	8		130,95	5,35	1,55	124,25	
CF	22,95		66	8		96,95	3,95	1,==	92,==	
CF	21,20		100	8		129,20	5,30	1,30	122,60	
CF	21,20		66	8		95,20	3,90	0,95	90,35	
	12,95		52	8		72,95	3,==	0,75	69,20	
	18,60		52	8		78,60	3,20	0,80	74,60	
	21,20		72	8		101,20	4,10	1,05	96,05	

ni famigliari verranno conteggiati a parte.-

2121

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PR
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIE	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) ass.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc.
							4.06	1.02
UOMINI								
OPERAI SPEC.TI CF	156,—		110	8		274	11,15	2,80
" " NON CF	150		92	8		250	10,45	2,60
" QUALIF. CF	144		110	8		262	10,70	2,70
" " NON CF	144		92	8		244	9,95	2,45
" COMUN.OLTRE 18 ANNI CF	120		110	8		238	9,75	2,40
" " NONCF	120		72	8		200	8,15	2,05
OPER.COMUN.SOTTO I 18 ANNI	96		52	8		156	6,35	1,60
MANOVALI COMUNI CF	106		110	8		226	9,20	2,30
" " NON CF	100		92	8		200	8,30	2,10
APPRENDISTI SOTTO I 16 ANNI	56		52	8		116	4,80	1,20
APPRENDI. 16/18	80		52	8		140	5,70	1,40
" 18/20	96		72	8		176	7,20	1,80
DONNE								
OPERAIE 1ª CAT.CF	96		100	8		204	8,30	2,05
" " " NON CF	96		66	8		170	6,95	1,70
" 2ª CAT.CF	88		106	8		196	8,—	2,—
" " NON CF	88		66	8		162	6,30	1,65
" 3ª CAT.CF	80		100	8		188	7,70	1,90
" " NON CF	80		66	8		154	6,30	1,55

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

2178

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SAPELITE

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' Guerra	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 4.05	Ritenute ecc. 1.02	TOTALE NETTO	Oe
156,-		110	8		274	11,15	2,80	260,05	
136		92	8		236	10,45	2,60	242,95	
144		110	8		262	10,70	2,70	248,60	
144		92	8		244	9,95	2,45	231,60	
120		110	8		238	5,70	2,40	285,90	
124		72	8		204	6,15	2,05	105,80	
96		52	8		156	6,55	1,60	148,85	
108		110	8		226	9,20	2,30	214,50	
100		92	8		200	8,50	2,10	197,40	
56		52	8		112	4,80	1,20	112,--	
80		52	8		140	5,70	1,40	132,90	
96		72	8		176	7,20	1,80	167,--	
96		100	8		204	8,30	2,05	193,65	
96		66	8		170	6,95	1,70	161,35	
88		100	8		196	8,--	2,--	186,--	
88		66	8		162	6,30	1,65	153,05	
80		100	8		186	7,70	1,90	176,40	
80		66	8		154	6,30	1,55	146,15	

ni famiglieri verranno conteggiati a parte.-

7178

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PREC
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.
APPRENDISTI SOTTO A 16 ANNI	96		52	8		116	4,75	1,15
APPRENDISTA 16/18	60		52	8		135	5,20	1,30
" OLTRE 18	130		72	8		150	6,50	1,65

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

7169

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BAKELITE

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc.	TOTALE NETTO	O
56		52	6		116	4,75	1,15	110,10	
60		52	8		130	5,20	1,30	121,50	
80		72	8		150	6,50	1,65	151,65	

(1) famigliari verranno conteggiati a parte.-

2169

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto con base minimo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Sal. m.
UOMINI						
OPERAI SPEC. CF	156,55	260,05	130,50	66		
" " NON CF	139,50	242,95	103,45	68		
" QUALIF. CF	147,05	240,60	101,55	67		
" " NON CF	129,25	231,60	101,65	67		
" COMUN. OLTRE I 18 ANNI CF	143,25	225,90	82,65	57		
OPER. COM. NON CF OLTRE 18 ANNI	107,20	189,60	82,60	76		
OPER. COM. SOTTO I 18	79,80	146,05	66,25	86		
MANOVALI COMUNI CF	140,45	214,50	74,05	52		
" " NONCF	123,40	197,40	74,==	60		
APPRENDISTI SOTTO I 16 ANNI	74,80	112,==	37,20	50		
APPREND. 16/18	74,80	132,90	58,10	76		
" 18/20	97,70	167,==	69,30	71		
DONNE						
OPERAIE 1^ CAT. CF	124,25	193,65	69,40	47		
" " NON CF	92	161,55	69,55	75		
" 2^ CF	124,25	186,==	61,75	41		
" " NON CF	92	153,85	61,85	66		
" 3^ CF	122,60	178,40	55,80	45		
" " NON CF	90,35	146,15	55,80	61		

7168

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785071

BAKELITE

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente specchio n? 1)	Salario netto da paga mese contratto (specchio n. 2	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Cas
156,55	260,05	130,50	66			
139,50	242,95	103,45	68			
147,05	248,60	101,55	67			
129,95	251,60	101,65	67			
143,25	225,90	82,65	57			
107,20	189,80	82,60	76			
73,20	148,05	66,25	86			
140,45	214,50	74,05	52			
123,40	197,40	74,—	60			
74,80	112,—	37,20	50			
74,80	132,90	56,10	78			
97,70	167,—	69,30	71			
124,25	193,65	69,40	47			
92	161,55	69,55	75			
124,25	166,—	61,75	41			
92	153,65	61,65	66			
122,60	178,40	55,80	45			
90,55	146,15	55,60	61			

7168

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.° 1)	Salario netto attuale contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Sel...
APPRENDISTI SOTTO I 16 ANNI	69,20	110,10	40,90	57		
APPRENDI. 16/18	74,80	121,50	46,70	62		
" 18/20						
APP. OLTRE 18	96,05	151,05	55,00	57		

7167

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

BAKELITE

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente specchio 1)	Salario netto nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Ons
69,20	110,10	40,90	57			
74,80	121,50	46,70	62			
96,05	151,85	55,80	57			

7167

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PLASTIC AND BACHELITE INDUSTRY - PROVINCE OF TURIN (N° 118)

1. This agreement concedes increases in the existing low minimum wages and fixes rules governing the classification of categories.

2. Wages are increased from 45% to 86% thus bringing up the daily rates to 145.15 lire for women 3rd category without dependents and to 260.05 lire for specialised workers 1st category (heads of families) as compared to 90.35 and 156.55 lire respectively.

3. The indemnity of presence, which was formerly paid separately, and the increase of 2% on hours worked from 40 to 48 hrs. are now absorbed in the new increases.

4. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna mai
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12. 10. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7166

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE DI MATERIE PLASTICHE E BACHELITE DELLA PROVINCIA DI TORINO.=

DECORRENZA: 1° LUGLIO 1945

^^^^^^^
^^^
^

L'accordo in esame aumenta i minimi salariali precedenti, che in verità erano molto bassi, e fissa norme classificatrici sulle categorie.

Le paghe subiscono un aumento variabili da un massimo 86% ad un minimo 45% cosicchè le paghe variano da £. 260,05 per gli operai specializzati capi famiglia di 1^ categoria a £ire 146,15 per le donne di 3^ categoria non capi famiglia contro rispettivamente e £. 156,55 e £. 90;35 precedenti.

Nelle nuove paghe viene conglobata l'indennità di presenza, che prima veniva pagata a parte e la maggiorazione del 2% per le ore di lavoro da 40 a 48.

I salari risultano quindi superiori di circa 4 lire orarie a quelle in vigore per l'industria metallurgica di Torino.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni precedenti non in contrasto con quelle contenute nell'accordo in esame.

7165

^^^
^^^^^^^

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 51

Paper work industry

VERBALE DI ACCORDO

Addì 12 Settembre 1945 tra l'Unione Industriale di Torino-Associazione Industriali Cartotecnica-e la Camera Del Lavoro di Torino, considerata l'attuale situazione economica, allo scopo di eleminare le esistenti sperequazioni salariali fra ditta e ditta della stessa categoria, e fra le diverse categorie di lavoratori dei vari rami di Industria,
si conviene quanto segue:
1 a partire dal giorno 23 Agosto 1945 è approvata la seguente tabella di minimi orari di paga ad economia:

INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DEL CARTONE.
1°)
Lavorazioni per la trasformazione
delle carte e cartoni:

UOMINI

Operai specializzati	16.65
" qualificati	14.70
" comuni	13.40

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati, maggiorata del 10%

DONNE

Operaie specializzate	9.30
" qualificati	8.60
" comuni	7.25

7164

Le operaie cui gruppo, capitavole o maestre per la lavorazione a mano di scatole e astucci fini ed artistici, saranno retribuiti con la paga delle operaie specializzate maggiorata del 10%.
Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate, vetrate, cromate, dorate, argentate, gommate, permeabilizzate, ondulate, sensibilizzate per riproduzione disegni a fotocopia e applicazio-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

si conviene quanto segue:

a partire dal giorno 23 Agosto 1945 è approvata la seguente tabella di minimi orari di paga ad economia:

INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DEL CARTONE.

1°)

Lavorazioni per la trasformazione delle carte e cartoni:

UOMINI

Operai specializzati	16.65
" qualificati	14.70
" comuni	13.40

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati, maggiorata del 10%

DONNE

Operaie specializzate	9.30
" qualificati	8.60
" comuni	8.25

Le operaie cartonaggio, cartotecnica e maestre per la lavorazione a mano di scatole e astucci fini ed artistici, saranno retribuiti con la paga delle operaie specializzate maggiorata del 10%.

Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate, vetrate, catramate, dorate, argentate, gommate, permeabilizzate, ondulate, sensibilizzate, per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili, paraffinatura, patinatura e colorazione), di recipienti paraffinati e di carte da parati:

UOMINI

Operai specializzati	16.10
" qualificati	13.75
" comuni	13.20

./.

7164

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DONNE

Operaie specializzate	9.65
" qualificate	8.95
" comuni	8.40

Per tutte le lavorazioni cartotecniche:

UOMINI

Operai ausiliari specializzati	16.30
" " qualificati	14.95
Manovali specializzati sopra i 18 anni	13.15
" " dai 16 ai 18 anni	8.60
" " sotto i 16 anni	7.90
" comuni sopra i 18 anni	12.60
" " dai 16 ai 18 anni	8.25
" " sotto i 16 anni	6.40

DONNE

Manovali comuni sopra i 18 anni	7.90
" " dai 16 ai 18 anni	6.75
" " sotto i 16 anni	6.05

APPRENDISTI

Apprendisti di 1° assunzione tra i 16 e i 18 anni	7.55
" " " " sotto i 16 anni	6.30
Apprendisto " " " tra i 16 e i 18 anni	6.75
" " " " sotto i 16 anni	6.05

2°)

Le tariffe di cui all'art.1° si applicheranno nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nel Comune di Torino e nella misura del 90% per quelli degli altri Comuni della Provincia.

3°)

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano s...

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

"	"	qualificati	16.30
Manovali	specializzati	sopra i 18 anni	14.55
"	"	dai 16 ai 18 anni	13.15
"	"	sotto i 16 anni	8.60
"	comuni	sopra i 18 anni	7.90
"	"	dai 16 ai 18 anni	12.60
"	"	sotto i 16 anni	8.25
			6.40

DONNE

Manovali	comuni	sopra i 18 anni	7.90
"	"	dai 16 ai 18 anni	6.75
"	"	sotto i 16 anni	6.05

APPRENDISTI

Apprendisti di I° assunzione		tra i 16 e i 18 anni	7.55
"	" "	" sotto i 16 anni	6.30
Apprendisto	" "	" tra i 16 e i 18 anni	6.75
"	" "	" sotto i 16 anni	6.05

2°)

Le tariffe di cui all'art.1° si applicheranno nella misura del 100% per gli stabilimenti situati nel Comune di Torino e nella misura del 90% per quelli degli altri Comuni della Provincia.

3°)

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in denaro od in natura dalle singole ditte eccetto l'indennità di mensa e di caro-vita, che continueranno a venire corrisposte a parte.

././.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

(c)

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte e condizioni più favorevoli del presente accordo, conserveranno il loro valore nell'ambito delle aziende per le quali sono state stipulate e non potranno essere presi in considerazione da qualsiasi rivendicazione di carattere collettivo.

(d)

Tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

(e)

Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti in quanto legalmente riconosciute non incontrasto con le norme dell'accordo stesso.

UNIONE INDUSTRIALE - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE CARTOTECNICA

Tonelli - Bautois

CAMERA DEL LAVORO

Pavanetto - Battistini

7163

Battistini E.O. 12065 Section 1-402/NSDC NO. 785021

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 Settembre 1945, tra l'Unione Industriale di Torino - Associazione Industriali Cartotecnici-e la Camera del Lavoro di Torino - Sezione Lavoratori del Libro -

a complemento dell'accordo concluso il 12 corr. relativamente all'adeguamento dei minimi di paga ad economia

si conviene quanto segue :

A partire dal giorno 23 Agosto 1945 è approvata la seguente tabella delle paghe giornaliere degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

TABELLA 2^.

CATEGORIA	PAGHE GIORNALIERE Orario normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A) Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 125,85	117,35	108,80
Raggruppamento B) Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiori ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
" " dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,35
" " inf.ai 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C) Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D) Donne aventi altre mansioni	74 ==	~~69,05~~ 68,95	64,==

7162

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

TABELLA 2ª.

CATEGORIA	PAGHE GIORNALIERE — Orario normale di servizio per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
UOMINI			
Raggruppamento A) Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	L. 125,85	117,35	108,80
Raggruppamento B) Uomini aventi altre mansioni:			
di età superiori ai 18 anni	112,50	104,90	97,30
" " dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,35
" " inf. ai 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C) Infermiere patentate	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D) Donne aventi altre mansioni	74 ==	~~60,05~~ 68,95	64,==

7162

UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO
ASSOCIAZIONI CARTOTECNICA

Tonelli = Avv. Pistoja

CAMERA DEL LAVORO
SEZIONE LAVORATORI DEL LIBRO

Favaretto = Battistini

Permission granted by U.S. Section 1-402/NARS NO. 78502

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN PAPER-MAKING FACTORIES IN TORINO PROVINCE (N° 134)

1. The agreement increases the basic wages from 9.50 lire to 16.65 lire per hour in respect of the highest paid specialised worker distinguishing between factories in Torino and immediate surroundings and factories in the rest of the Province. The latter are subject 10% reduction on basic wages.

2. The agreement makes allowance for eventual changes in "take home pocket" to be effected through changes in the "contingency indemnity", basic wages now agreed upon remaining stabilised.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

Scicluna Major

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7161

app

Floyd H. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner à Piemonte

13/10/1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

lised worker distinguishing between factories in Torino and immediate surroundings and factories in the rest of the Province. The latter are subject 10% reduction on basic wages.

2. The agreement makes allowance for eventual changes in "take home packet" to be effected through changes in the "contingency indemnity", basic wages now agreed upon remaining stabilised.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. Scicluna major

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7161

App

FEJ

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

13/10/1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI INDUSTRIA CARTOTECNICA DI-TORINO-

DECORRENZA: 23/8/1945-

L'ACCORDO IN ESAME PREVEDE UN AUMENTO DEI MINIMI SALARIALI PRECEDENTI DI CIRCA L.7 ORARIE.-

LA PAGA MASSIMA RAGGIUNGE L.16,65 ORARIE PER OPERAI SPECIALIZZATI E MINIME DI L.6,05 ORARIE PER DONNE MANOVALE SOTTO I 16 ANNI CONTRO RISPETTIVAMENTE A L.9,50 ORARIE E L. 3,45 PRECEDENTI.-

NELL'ACCORDO PERÒ SI STABILISCE ANCHE UNA MAGGIORAZIONE DEL 10 % NELLE PAGHE FISSATE PER I COMPOSITORI DI FUSTELLE E PER LE OPERAIE CAPÒ GRUPPO E CAPI TAVOLA.-

LE TARIFFE VERRANNO PAGATE AL 100 % PER GLI STABILIMENTI DEL COMUNE DI TORINO E AL 90 % PER GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA.-

COL PRESENTE ACCORDO VENGONO ASSORBITI TUTTI GLI EVENTUALI PREMI, ELARGIZIONI, ED ACCORDI PER PEREQUAZIONI FUORI CONCESSI.-

GLI ACCORDI SALARIALI PIÙ FAVOREVOLI ESISTENTI PRESSO SINGOLE DITTE RIMARRANNO IN VIGORE PRESSO LE AZIENDE STESSE.-

TUTTE LE EVENTUALI NUOVE OSCILLAZIONI DEL COSTO DELLA VITA DOVRANNO PORTARE ESCLUSIVAMENTE A VARIAZIONI DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA.-

---

7168

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PROVINCE (& REGION) TURIN

WAGE AGREEMENT N° FILE 50

INDUSTRY OR GROUP CHEMICAL

DATE OF AGREEMENT 7 September 1945

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	294	228.40	
B)	278	223.60	

Torino
Chimici 50.

ACCORDO TRA I DATORI DI LAVORO E GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE CHIMICHE(Grande Industria chimica,Saponi Candele Estratti Profumi, Colori Vernici Creme e Lucidi,Inchiostro,Prodotti Chimici Agricoltura,Oli minerali distillazione carbone e catrame,organiche varie, estratti tannici) DA VALERE PER GLI OPERAI DELLA GRANDE,MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA PER LA CITTA'DI TORINO E PROVINCIA.

Tra la rappresentanza dei datori di lavoro aderenti all'Associazione Piemontese Industriali Chimici e gli operai rappresentati dalle loro Commissioni Interne,presenti l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro allo scopo di addivenire ad un maggior regolamentazione delle paghe per tutti gli operai addetti alle industrie chimiche della provincia di Torino, in attesa della definizione del nuovo contratto si conviene quanto segue:
Gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella;
Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi tutti i soprasoldi concessi dall'azienda,come pure sono comprensive dell'indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 31/7/44 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché della maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 48 ore settimanali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

7155

TABELLA DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

Uomini

Operai specializzati	L.	17.==
Operai qualificati	"	16.==
Operai comuni sopra i 18 anni	"	15.==
" " dai 16 ai 18 anni	"	12.==
" " sotto i 16 anni	"	10,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	14,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	11,50
" " sotto i 16 anni	"	10,20

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate e agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella;
Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi tutti i soprasoldi concessi dall'azienda, come pure sono comprensive dell'indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 31/7/44 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché della maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 48 ore settimanali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

TABELLA DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

Uomini

Operai specializzati	L.	17.==
Operai qualificati	"	16.==
Operai comuni sopra i 18 anni	"	15.==
" " dai 16 ai 18 anni	"	12.==
" " sotto i 16 anni	"	10,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	14,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	11,50
" " sotto i 16 anni	"	10,20

Donne

Operaie di 1^ categoria	"	11,50
" " 2^ " sopra i 18 anni	"	11.==
" " " " dai 16 ai 18 anni	"	10,50
" " " " sotto i 16 anni	"	9,50
Manovali comuni sopra i 18 anni		10,50
" " dai 16 ai 18 anni		10.==

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Manovali comuni sotto i 16 anni.....L. 9,25

APPRENDISTI (uomini)

di prima assunzione tra i 16 ed i 18 anni....." 10.==

" " " sotto i 16 anni..... " 8,50

DONNE apprendiste 1^ ass. sotto i 16 anni..... " 8,50

La durata dell'apprendistato nelle mansioni di operaio qualificato viene fissato come segue:
Per gli assunti in età dai 14 ai 15 anni - anni 4

" " " " " " 15 ai 16 " - anni 3

" " " " " " 16 " 17 " - " 2

" " " " " " 17 " 18 " - " 1

Per tutte quelle aziende in cui gli operai godono all'atto della stipulazione del presente contratto salariale paghe di fatto superiore ai vecchi minimi previsti dal decreto 19 Febbraio 1945, la differenza fra la paga di fatto e il vecchio minimo sarà riportata sul nuovo minimo con un massimo di L. 2,50 orario.
(così'ad esempiò:
Minimo salariale febbraio 45 L. 9,20; paga di fatto L. 14
nuovo minimo salariale " 17.==; " nuova " 19,50

Minimo salariale febbraio 45 L. 9,20; "di fatto " 10.==
nuovo minimo salariale " 17.==; " nuova " 17,80)

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente accordo varranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria chimica stipulato il 19 dicembre 1939 in Roma.

Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 9 agosto 1945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 7/9/45

Per i rappresentanti degli operai

Per i rappresentanti dei datori di lavoro

per la Camera del Lavoro

per l'Unione Industriali

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

" " " " " " 17 " 18 " - " 1

Per tutte quelle aziende in cui gli operai godono all'atto della stipulazione del presente contratto salariale paghe di fatto superiore ai vecchi minimi previsti dal decreto 19 Febbraio 1945, la differenze fra la paga di fatto e il vecchio minimo sarà riportata sul nuovo minimo con un massimo di L. 2,50 orario.
(così ad esempio:
Minimo salariale febbraio 45 L. 9,20; paga di fatto L. 14
nuovo minimo salariale " 17.==; " nuova " 19,50

Minimo salariale febbraio 45 L. 9,20; "di fatto " 10.==
nuovo minimo salariale " 17.==; " nuova " 17,80)

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente accordo varranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria chimica stipulato il 19 dicembre 1939 in Roma.

Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 9 agosto 1945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 7/9/45

Per i rappresentanti degli operai

Per i rappresentanti dei datori di lavoro

per la Camera del Lavoro

per l'Unione Industriali

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CHIMICI

SPECCHIO RETRIBUZIONE NORMALE CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' guerra contiog.	INDENNITA' mensa	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute I.M. 1.06	Ritenute ecc. 1.02
UOMINI								
OPERAI SPECIALIZZ. CF.	73,60		110	8		191,--	7,80	1,95
" " NON CF.	73,60		92	8		173,60	7,10	1,75
" QUALIF. CF.	65,60		110	8		183,60	7,50	1,85
" " NON CF.	65,60		92	8		165,60	6,75	1,65
" COMUN. CF.	60,60		110	8		178,60	7,30	1,85
" " NON CF.	60,60		92	8		160,60	6,55	1,60
" " 16/18	42,40		52	8		102,40	4,20	1,--
" " SOTTO 16	30,60		52	8		90,60	3,70	0,90
MANOVALI CF.	57,60		110	8		175,60	7,15	1,75
" NON CF.	57,60		92	8		157,60	6,45	1,60
" 16/18	37,60		52	8		97,60	4,--	0,95
" SOTTO I 16	29,40		52	8		89,40	3,65	0,90
DONNE								
OPERAIE 1^ CAT. CF.	44,--		100	8		152,--	6,20	1,50
" " NON CF.	44,--		65	8		117	4,80	1,15
" 2^ CF.	40,--		100	8		148,--	6,05	1,50
" " NON CF.	40,--		65	8		113,--	4,60	1,15
" 16/18 ANNI	36,--		52	8		96,--	3,90	0,95
" SOTTO I 16	30,--		52	8		90,--	3,70	0,90
MANOVALI OLTRE 18 CF.	36,--		100	8		144,--	5,90	1,45
" NON CF.	36,--		66	8		110,--	4,50	1,10

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

0376

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CHIMICI

...NALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

...rio ...i ...to	INDENNITA' guerra CONTING	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M. 1,05	Ritenute ecc. 1,02	TOTALE NETTO	Osservazioni
110		8		191,==	7,80	1,95	181,25	
92		8		173,60	7,10	1,75	164,75	
110		8		183,60	7,50	1,85	174,25	
92		8		165,60	6,75	1,65	157,20	
110		8		178,80	7,30	1,85	169,65	
92		8		160,80	6,55	1,60	152,65	
52		8		102,40	4,20	1,==	97,20	
54		8		90,80	3,70	0,90	86,20	
110		8		175,60	7,15	1,75	166,70	
92		8		157,60	6,45	1,60	149,55	
52		8		97,60	4,==	0,95	92,65	
52		8		89,20	3,65	0,90	84,65	
100		8		152,==	6,20	1,50	144,30	
66		8		118	4,80	1,15	112,05	
100		8		148,==	6,05	1,50	140,45	
66		8		114,==	4,65	1,15	108,20	
52		8		96,==	3,95	0,95	91,15	
52		8		90,==	3,70	0,90	85,40	
100		8		144,==	5,90	1,45	136,65	
66		8		110,==	4,50	1,10	104,40	

a/a

...verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PREC
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) ecc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.
MANOVALE 16/18								
" sotto i 16								
APPRENDISTI 16/18								
" sotto i 16								

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

0 3 7 8

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

E GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(*) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
52		8		50,40	5,70	6,90	68,80	
52		8		47,60	5,00	6,30	61,30	
52		8		57,10	5,00	1,40	57,70	
52		8		59,50	5,70	6,30	54,65	

ri verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

715

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' Guerra CONTING.	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.
UOMINI								
OPERAI SPEC. CF	136		110	8		254,==	10,35	2,60
" " NON CF	136		92	8		236,==	9,60	2,40
" QUAL. CF	128		110	8		246,==	10,05	2,45
" " NON CF	128		92	8		228,==	9,30	2,30
" COM. CF	120		110	8		238,==	9,70	2,40
" " NON CF	120		92	8		220,==	9,==	2,25
" " 16/18	96		52	8		156	6,35	1,60
" SOTTO I 16	84		52	8		144,==	5,90	1,45
MANOVALI CF	112		110	8		230,==	9,40	2,35
" NON CF	112		92	8		212.==	8.65	215
" 16/18	92		52	8		152,==	6,20	1,55
" SOTTO 16 AN.	81,60		52	8		141,60	5,80	1,40
DONNE								
OPERAIE 1^ CAT. CF	92		100	8		200,==	8,15	2,==
" " NON CF	92		66	8		166,==	6,80	1,70
" 2^ CAT. CF	88		100	8		196,==	8,==	2,==
" " NON CF	88		66	8		162,==	6,60	1,65
" 16/18 ANNI	84		52	8		144,==	5,90	1,45
" SOTTO I 16	76		52	8		136,==	5,55	1,40
MANOVALI OLTRE 18 CF	84		100	8		192,==	7,85	1,95
" " NON CF	84		66	8		158	6,35	1,60
" 16/18 ANNI	88		52	8		148,==	6,05	1,50
" SOTTO I 16	74		52	8		134,==	5,45	1,35

(1) Gli assegni famiglieri verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

CHIMICI

E GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE NUOVO
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA' guerra CONTING.	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute acc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
	110	8		254,==	10,35	2,60	241,05	
	92	8		236,==	9,60	2,40	224,==	
	110	8		246,==	10,05	2,45	233,50	
	92	8		228,==	9,30	2,30	216,40	
	110	8		238,==	9,70	2,40	225,90	
	92	8		220,==	9,==	2,25	208,75	
	52	8		156	6,35	1,60	148,05	
	52	8		144,==	5,90	1,45	136,65	
	110	8		230,==	9,40	2,35	218,25	
	92	8		212.==	8.65	215	201.20	
	52	8		152,==	6,20	1,55	144,25	
	52	8		141,60	5,80	1,40	134,40	
	100	8		200,==	8,15	2,==	189,85	
	66	8		166,==	6,80	1,70	157,50	
	100	8		196,==	8,==	2,==	186,==	
	66	8		162,==	6,60	1,65	153,75	
	52	8		144,==	5,90	1,45	136,65	
	52	8		136,==	5,55	1,40	129,05	
	100	8		192,==	7,85	1,95	182,20	
	66	8		158	6,35	1,60	150,05	
	52	8		148,==	6,05	1,50	140,45	
	52	8		134,==	5,45	1,35	127,20	

./.

ari verranno conteggiati a parte.-

0382

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Unclassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PROSPETTO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' guerra	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute L.M.	Ritenute acc.
Apprendisti 16/18	80		52	8		140	3,70	1,45
" sotto i 16	68		52	8		128	3,40	1,30

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

0384

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA'		(1)	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazioni
	guerra	mensa	acc.		R.M.	acc.		
	52	8		148	5,70	1,45	132,85	
	52	8		128	3,40	1,30	121,30	

ori verranno conteggiati a parte.-

0385

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1 1 7156

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria simi-lari industrie metallurgiche	Se m
UOMINI				percentuale	
Operai specialz. C.F.	181,25	241,05	59,80	32	
" " non C.F.	164,75	224	59,25	35	
" qualif. C.F.	174,25	233,50	59,25	39	
" " non C.F.	157,20	216,40	59,20	37	
" comuni C.F.	169,65	225,90	56,25	33	
" " non C.F.	152,65	208,75	56,10	37	
" " 16/18	97,20	148,05	50,85	51	
" " sotto i 16	86,20	136,65	50,45	58	
Manovali C.F.	166,70	218,25	51,55	30	
" non C.F.	143,55	201,20	57,65	34	
" 16/18 anni	92,65	144,25	51,60	55	
" sotto i 15	84,45	134,40	49,95	58	
DONNE					
Operaie di 1ª Cat. C.F.	144,30	189,85	45,55	31	
" " " non "	112,05	157,50	45,45	40	
" " 2ª " C.F.	140,45	186	45,55	32	
" " " non "	108,20	153,75	45,55	41	
" sotto 16/18 anni	91,15	136,65	45,50	47	
" sotto i 16 anni	85,40	129,05	43,65	50	
Manov. oltre 18 C.F.	136,65	182,20	45,55	33	
" " " non C.F.	104,40	150,05	45,65	43	
" 16/18 anni	86,20	140,45	54,25	62	
" sotto i 16 anni	83,10	127,20	44,10	53	
Apprendiste 16/18 "	92,70	132,85	40,15	43	
" sotto i 16 "	84,65	121,50	36,85	42	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

o netto edente io n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categoria simi-lari industria metallurgiche percentuale	Salario netto	Osservazioni
,45	241,05	59,60	32		
,75	224	59,25	35		
,45	233,90	59,25	39		
,20	216,40	59,20	37		
,65	225,90	56,25	33		
,65	208,75	56,10	37		
,20	148,05	50,85	51		
,20	136,65	50,45	58		
,70	218,25	51,55	30		
,55	201,20	51,65	34		
,65	144,25	51,60	55		
,45	134,40	49,95	58		
,30	189,85	45,55	31		
,05	157,50	45,45	40		
,45	186	45,55	32		
,20	153,75	45,55	41		
,15	136,65	45,50	47		
,40	129,05	43,65	50		
,85	182,20	45,55	33		
,40	150,05	45,65	43		
,20	140,45	54,25	62		
,10	127,20	44,10	53		
,70	132,05	40,15	43		
,65	121,50	36,85	42		

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE CHEMICAL INDUSTRY OF TURIN PROVINCE (N° 119)

1. This agreement revises the minimum rates without any mention or reference to existing rates which are increased from 31% to 58%.

The resulting "take home packet" varies from 241.05 lire per day for specialised workers (heads of families) to 121.50 lire for apprentices.(under 18 years) as compared to previous rates of 181.25 lire and 84.65 lire respectively

2. The presence indemnity that formerly was paid separately and 2% increase for hours worked between 40 and 48 hours are both absorbed in the new increases conceded.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - Piemonte

13/10/1945

Floyd E. Thomas

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2. The presence indemnity that formerly was paid separately and 2% increase for hours worked between 40 and 48 hours are both absorbed in the new increases conceded.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - Piemonte

I3/IO/I945

Floyd E. Thomas
Colonel-Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

7152

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA CHIMICA DELLA PROVINCIA DI TORINO

DECORRENZA : 9 AGOSTO 1945

=:=:=

Il nuovo accordo salariale rivede i minimi di paga senza fare cenno ad alcuna disposizione normativa per cui si richiama alle precedenti.

Le paghe precedenti vengono aumentate di un minimo del 31% ad un massimo del 58% cosicchè le paghe variano da £. 241,05 per operai specializzati capi famiglia a £. 121,50 per apprendisti sotto i 18 anni contro rispettivamente a £. 181,25 e £. 84,65 precedenti.

Nelle nuove paghe viene conglobata l'indennità di presenza che prima veniva pagata a parte ed il 2% per maggiorazione delle ore comprese fra le 40 e le 48.

La differenza eventualmente esistente tra la paga contrattuale e quella di fatto verrà riportata sul nuovo minimo salariale sino alla concorrenza di £. 2,50 orarie.

7151

=:=:=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino - Home work (Leather) 49

COPIA

Addì 25 settembre 1945 tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino rappresentata dal suo Commissario signor Enrie Giuseppe assistito dal signor Barra Angelo delegato della categoria Sellai e Pellettieri e dal Signor Mortara Giacomo delegato di mestiere

e la Camera Confederale del Lavoro di Torino rappresentata dai Segretari Sigg. Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio assistiti dal signor Savio Remo

viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per la revisione del trattamento salariale della maestranza addetta alle industrie delle pelletterie e alle fabbriche di valigie e bauli della Provincia di Torino, rispetto a quello previsto dal D.M. 2 marzo 1945.

****

ART. 1°

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato Decreto 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

ADDETTI A FABBRICHE DI PELLETTERIE:

U O M I N I

Operai di 1ª categoria	£. 16,==
" " 2ª "	" 14,50
" " 3ª "	" 13,50
Apprendisti di 1° assunzione dai 14 ai 16 anni	" ~~XXX~~
16 " 18 "	" 6,==
	" 6,==

D O N N E

Operaie di 1ª categoria	" 11,==
" " 2ª "	" 10,50
" " 3ª "	" 10,==
" " 4ª "	" 9,50
" " 5ª "	" 9,==
Apprendiste di 1° assunzione dai 14 ai 16 anni	" ~~XXX~~
" 16 " 18 "	" 4,50
" 18 " 20 "	" 5,50
	" 6,50

7150

ADDETTI ALLE FABBRICHE DI VALIGIE E BAULI:

U O M I N I

Operai di 1ª categoria	" 16,==
" " 2ª "	" 14,50

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato Decreto 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

ADDETTI A FABBRICHE DI PELLETTERIE:

U O M I N I

Operai di 1^ categoria	£. 16,==
" " 2^ "	" 14,50
" " 3^ "	" 13,50
Apprendisti di 1^ assunzione	" ~~XXXX~~
dai 14 ai 16 anni	" 5,==
" 16 " 18 "	" 6,==

D O N N E

Operaie di 1^ categoria	" 11,==
" " 2^ "	" 10,50
" " 3^ "	" 10,==
" " 4^ "	" 9,50
" " 5^ "	" 9,==
Apprendiste di 1^ assunzione	" ~~XXXX~~
dai 14 ai 16 anni	" 4,50
" 16 " 18 "	" 5,50
" 18 " 20 "	" 6,50

7150

ADDETTI ALLE FABBRICHE DI VALIGIE E BAULI:

U O M I N I

Operai di 1^ categoria	" 15,==
" " 2^ "	" 14,50
" " 3^ "	" 13,50
Apprendisti di 1^ assunzione	
dai 14 ai 16 anni	" 5,==
" 16 " 18 "	" 6,==

D O N N E

Operaie di 1^ categoria	" 10,50
" " 2^ "	" 10,==
" " 3^ "	" 9,50
Apprendiste di 1^ assunzione	
dai 14 ai 16 anni	" 4,50
" 16 " 18 "	" 5,50
" 18 " 20 "	" 6,50

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

PERSONALE AUSILIARI (per ambedue le categorie)

UOMINI

Operai specializzati		
e qualificati		£. 15,==
Manovali comuni	sopra i 18 anni	" 14,==
" "	dai 16 ai 18 anni	" 12,==
" "	sotto i 16 anni	" 9,50
		" 8,25

DONNE

Manovali comuni	sopra i 18 anni	" 8,50
" "	dai 16 ai 18 anni	" 8,==
" "	sotto i 16 Anni	" 7,25

Nelle paghe suddette sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore in aggiunta ai minimi precedenti fatta eccezione per la indennità di mensa o per la indennità di contingenza che deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal Contratto Provinciale 19.7.1945 stipulato fra l'Associazione degli Artigiani della Provincia di Torino e la Camera Confederale del Lavoro di Torino.

****

ART. 2°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di Legge vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.

****

ART. 3°

Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 e avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle competenti organizzazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI DI TORINO
UN COMMISSARIO
F.to (Enrie Giuseppe)

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to (Remo Savio)

F.to Borra Angelo

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 125021

fatta eccezione per la indennità di mensa e per la indennità di contingenza che deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal Contratto Provinciale 19.7.1945 stipulato fra l'Associazione degli Artigiani della Provincia di Torino e la Camera Confederale del Lavoro di Torino.

^^^^^^^^^

ART. 2°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di Legge vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicato presso le singole aziende.

^^^^^^^^^

ART. 3°

Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 e avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle competenti organizzazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI DI TORINO
UN COMMISSARIO
F.to (Enrie Giuseppe)

F.to Barra Angelo
F.to Mortara Giacomo

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to (Remo Zavio)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF ARTISAN WORKERS IN THE LEATHER INDUSTRY (INCLUDING MAKERS TRAVELING BAGS) IN THE PROVINCE OF TURINO (N° 124)

1. This wage agreement is similar to the one already stipulated by "Unione Industriali" of Turin for the same category of workers.and which has been approved by A.M.G. on 19/9/45.

2. The only difference existing between the two agreements is the date of enforcement.

3. R.I.J.A.C. recommends approval.

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12/10/45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7148

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner à Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

mm/

COPIA

Torino
Paint-Work (Spray-working)
48

Addì 25 settembre 1945 tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani rappresentata dal suo Commissario signor Enrie Giuseppe assistito dal signor Scaletti Giuseppe delegato della categoria calzolai e dai sigg. Sacchetti Carlo, Cappa Virginio e Pellegrino Gaspare delegati mestiere.

e la Camera Confederale del Lavoro di Torinorappresentata dai Segretari sigg.Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio assistiti per le categorie dei calzolai dal signor Savio Remo,

Viene stipulato il seguente contratto collettivo per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette all'industria delle calzature riparazioni calzature della pantofoletia in pelle della Provincia di Torino, rispetto a quello previsto dal D.M. 2.3.1945

****

ART.1°

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato D.M. 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

****

U O M I N I

Operai di 1^ categoria	£. 15,==
" " 2^ "	" 14,==
" " 3^ "	" 13,==
Apprendisti di 1^ assunzione	"
dai 14 ai 16 anni	" 5,50
" 16 " 18 "	" 6,50

D O N N E

Operaie di 1^ categoria	" 10,==
" " 2^ "	" 9,50
" " 3^ "	" 9,==
Apprendiste di 1^ assunzione	
dai 14 ai 16 anni	" 5,==
" 16 " 18 "	" 5,50
" 18 " 20 "	" 6,50

PERSONALE AUSILIARIO

Operai specializzati	" 15,==
" qualificati	" 14,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
" " sotto i 16 anni	" 8,25

7147

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS No. 785021

Art.1°

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato D.M. 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

U O M I N I

Operai di 1^ categoria	£. 15,==
" " 2^ "	" 14,==
" " 3^ "	" 13,==
Apprendisti di 1^ assunzione	"
dai 14 ai 16 anni	" 5,50
" 16 " 18 "	" 6,50

D O N N E

Operaie di 1^ categoria	" 10,==
" " 2^ "	" 9,50
" " 3^ "	" 9,==
Apprendiste di 1^ assunzione	
dai 14 ai 16 anni	" 5,==
" 16 " 18 "	" 5,50
" 18 " 20 "	" 6,50

PERSONALE AUSILIARIO

Operai specializzati	" 15,==
" qualificati	" 14,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 12,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
" " sotto i 16 anni	" 8,25

D O N N E

Manovali comuni sopra i 18 anni	" 8,50
" " dai 16 ai 18 anni	" 8,==
" " sotto i 16 anni	" 7,25

Nelle paghe suddette sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigora in aggiunta ai minimi precedenti fatta eccezione per la indennità, di mensa e per la indennità di contingenza, la quale finora deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal contratto provinciale 19.7.1945 stipulato fra l'Associazione Provinciale degli Artigiani di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

^^^^^^^^

ART.2°

La percentuale minima di cottimo di cui all'art.3 del sopracitato Decreto viene elevata al 20%. Nelle aziende ove non è tecnicamente possibile procedere alla instaurazione di lavoro a cottimo le paghe di cui sopra dovranno essere maggiorate del 20%.

^^^^^^^^^

ART. 3°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto col medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.

^^^^^^^^^^

ART. 4°

Il presente accordo decorre dal 10 settembre 1945 e avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale, che verrà concordata dalle competenti Organizzazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI DI TORINO
UN COMMISSARIO
F.to (Enrie Giuseppe)

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F:to (Savio Remo)

F.to Scaletti Giuseppe
F.to Cappa Virginio
F?to Sacchetti Carlo
F.to Pellegrino Gaspare

7116

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF ARTISANS IN THE SHOE-MAKING TRADE OF TORINO PROVINCE. (N° 123).-

1.- The agreement is identical to the agreement for industrial workers in Torino Province, which was approved by A.M.G. on 19.9.45.-

2.- Only difference between the two agreements is in the retro-activity - the present agreement being applied with effect from 10th instead of 1st September 1945.-

3.- R.I.J.A.C. recommends approval.-

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7145

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino - Ass. Industriale (Ufficio Sindacale)

CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

UNIONE PROVINCIALE DI TORINO

TORINO Telefoni: 53.116 al 53.119 - 41.555 - 42.880 - 52.422 - 44.263 VIA MASSENA, 20

Tra l'Unione Industriale della Provincia di Torino, rappresentata dal suo Commissario Ing. Sandro Fiorio, e la Camera del Lavoro, rappresentata dai Signori Ing. Michele Colombo e Dr.Levi Emanuele;

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati delle varie categorie d'industria con quelle degli operai secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

si conviene di fissare la seguente tabella dei minimi di stipendio :

1^ categoria . . . . . £. 6.500,==

2^ categoria : . .

uomini sopra i 21 anni . . . . . " 5.300,==
donne " " " " . . . . . " 4.300,==
uomini sotto i " " . . . . . " 4.000,==
donne " i " " . . . . . " 3.200,==

3^ categoria:

uomini sopra i 21 anni . . . . . " 3.800,==
" dai 20 ai 21 " . . . . . " 3.450,==
" dai I9 ai 20 " . . . . . " 3.100,==
" dai I8 ai I9 " . . . . . " 2.750,==
" dai I7 ai I8 " . . . . . " 2.400,==
" dai I6 ai I7 " . . . . . " 2.000,==
" sotto i I6 anni . . . . . " I.550,==

donne sopra i 21 anni . . . . . " 3.100,==
" dai 20 ai 21 " . . . . . " 2.850,==
" dai I9 ai 20 " . . . . . " 2.600,==
" dai I8 ai I9 " . . . . . " 2.350,==
" dai I7 ai I8 " . . . . . " 2.100,==

7114

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

1^ categoria . . . . . a. 6.500,==

2^ categoria : . .

uomini sopra i 21 anni . . . . . " 5.300,==
donne " " " " . . . . . " 4.300,==
uomini sotto i " " . . . . . " 4.000,==
donne " " " " . . . . . " 3.200,==

3^ categoria:

uomini sopra i 21 anni . . . . . " 3.200,==
" dai 20 ai 21 " . . . . . " 3.450,==
" dai I9 ai 20 " . . . . . " 3.100,==
" dai I8 ai I9 " . . . . . " 2.750,==
" dai I7 ai I8 " . . . . . " 2.400,==
" dai I6 ai I7 " . . . . . " 2.000,==
" sotto i I6 anni . . . . . " I.550,==

donne sopra i 21 anni . . . . . " 3.100,==
" dai 20 ai 21 " . . . . . " 2.650,==
" dai I9 ai 20 " . . . . . " 2.600,==
" dai I8 ai I9 " . . . . . " 2.350,==
" dai I7 ai I8 " . . . . . " 2.100,==
" dai I6 ai I7 " . . . . . " I.800,==
" sotto i I6 anni . . . . . " I.450,==

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scatto di anzianità) rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità - sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare - ferme restando le percentuali in atto, saranno, a partire dalla stessa data del I6 luglio I945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

./.

7114

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Tutti gli acconti e le perequazioni già concesse dal I6 luglio I945 in poi saranno dedotti.

Il presente accordo, che vale anche per tutti i rapporti d'impiego risolti dopo il I6/7/I945, avrà decorrenza dal I6/7/I945 e varrà sino a tutto il 31/IC/I945, salva restando la sua proroga sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali sostitutivi del presente.

Resta convenuto inoltre che le Ditte che non potessero eseguire la liquidazione degli arretrati entro la fine del corrente mese di settembre, daranno un acconto a saldo.

Torino, 22 settembre I945-

p.LA CAMERA DEL LAVORO
F.to M.Colombo f.to E.Levi

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
F/to S.Fiorio

E S E M P I .

1)Si prenda un impiegato di 1.a categoria il quale anteriormente al presente accordo percepisse del seguente stipendio di fatto:

Minimo di categoria £. 4.500, maggiorazione per due bienni di anzianità (8% sul minimo) £. 360, aumento di merito £. 640 Totale = lire 5.500 -

Il nuovo stipendio con decorrenza dal I6/7/45 risulterà così formato:

Minimo di categoria £. 4.500, maggiorazione per due bienni di anzianità (8% sul nuovo minimo) £. 520, aumento di merito (conservato in cifra nella precedente misura) £. 650= Totale Lire 7.660,=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Torino, 22 settembre 1945-

p.LA CAMERA DEL LAVORO
F.to M.Colombo f.to E.Levi

p.L'UNIONE INDUSTRIALE
F/to S.Fiorio

E S E M P I

1)Si prenda un impiegato di 1.a categoria il quale anteriormente al presente accordo godesse del seguente stipendio di fatto:

Minimo di categoria £. 4.500, maggiorazione per due bienni di anzianità (6% sul minimo) £. 360, aumento di merito £.640 Totale = lire 5.500 =

Il nuovo stipendio con decorrenza dal 1.6.7/45 risulterà così formato:

Minimo di categoria £. 6.500, maggiorazione per due bienni di anzianità (6% sul nuovo minimo) £. 520, aumento di merito (conservato in cifra nella precedente misura) £. 650= Totale lire 7.660,==

2) Nel caso di un'impiegata di 3.a categoria superiore ai 21 anni il cui stipendio di fatto fosse antecedentemente uguale al minimo di categoria (£.I.800) e a cui fossero riconosciuti 3 aumenti biennali di anzianità (I3% sul minimo = lire 234) vale a dire complessivamente di £. 2034 avremo :

nuovo stipendio = nuovo minimo + percentuale I3% =3100+403=

£. 3.503,==

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NSC NO. 785031

0204

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON L'ORE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA		Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale %	Cat. similari Industrie metall.	Salario netto
3° CATEG.	C.F.	4178,65	5267,55	1088,90	26		
" non	"	3306,70	4495,65	1188,95	35		
" 20/21		3171,15	4268,55	1097,40	34		
" 19/20		2899,35	3805,25	1005,90	34		
" 18/19		2763,80	3678,20	914,40	33		
" 17/18		2446,65	3269,55	822,90	37		
" 16/17		2311,10	2997,05	685,95	29		
" sotto 1 16		2130,35	2679,20	548,85	25		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TTO COMPARATIVO CON LE GHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

netto nte o 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
	5267,55	1089,50	26			
	4495,65	1188,95	35			
	4268,55	1097,40	34			
	3805,25	1005,90	34			
	3678,20	914,40	33			
	3269,55	822,90	37			
	2997,05	685,95	29			
	2679,20	548,85	25			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

IMPIEGATI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percentuale	Cat. similari industria metall.	Salario netto
UOMINI						
1° CATEG. C.F.	6747,75	8582,50	1834,75	27		
" " non "	6620,95	8173,80	1552,85	23		
2° " C.F.	5682,80	7492,65	1809,85	31		
" " non "	5257	7083,75	1825,75	34		
" " 20/21 OTT.	4530,00	5903,30	1372,50	30		
" " 18/20 OTT.	4167,70	5449,20	1281,50	30		
" " infer. 18 anni	3522,60	5095,10	1472,50	40		
3° CATEG. OTT.	4581,35	6130,35	1549	33		
" " non "	4259,55	5721,65	1549	36		
" " 20/21 "	4078,65	5403,80	1325,15	32		
" " 19/20 "	3443,80	4631,85	1188,05	34		
" " 18/19 "	3262,20	4313,95	1051,75	32		
" " 17/18 "	2627,35	3542	914,65	38		
" " 16/17 "	2401,45	3179,50	778,05	32		
" " sotto i 16 "	2175,55	3770	1594,45	73		
DONNE						
1° CATEG. C.F.	6518,35	8355,45	1837,10	28		
" " non "	5746,40	7583,45	1837,05	32		
2° " C.F.	4891,90	6217,25	1325,35	27		
" " non "	4175	5585,40	1410,40	33		
" " 20/21	3487,40	4586,40	2837,05	81		
" " 18/20	3351,15	3450 15	1099	32		
" " infer. 18	3169,50	4267,15	1097,65	34		

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA

PER LE CATEGORIE SIMILARI

IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA

Salario netto base nuovo contratto (vedi specchio 2)	Differenza paga	Percentuale %	Cat. similari industria metall.	Salario netto	OSSERVAZIONI
8582,50	834,75	27			
8173,80	552,85	23			
7492,65	809,95	31			
7083,75	826,75	34			
5903,30	372,50	30			
5449,20	281,50	30			
5095,10	472,50	40			
6130,35	549	33			
5721,65	549	36			
5402,80	325,15	32			
4631,85	188,05	34			
4313,95	051,75	32			
3542	914,65	38			
3179,50	778,05	32			
3770	1594,45	73			
9355,45	837,10	9			
7583,45	1837,05	32			
6217,25	325,35	27			
5585,40	1410,40	33			
4586,40	2837,05	81			
3450,15	1099	32			
4267,15	1097,55	34			

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE MENSILE AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' conting.	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08 8,16	RITENUTE COMPL. 1,02	T
2ª CATEGORIA							
Capi famiglia sup.er. 21 anni	4300	2500	200	7000	711,35	71,40	
Non " " " " "	4300	1650	200	6150	501,85	62,75	
Dai 20 ai 21 anni	3200	1650	200	5050	412,10	51,50	
Dai 18 ai 20 anni	3200	1500	200	4900	399,85	50	
Inferiore ai 18 anni	3200	1300	200	4700	383,50	49,35	
3ª CATEGORIA							
Capi famiglia sup.er. 21 anni	3100	2500	200	5800	473,30	59,15	
Non " " " " "	3100	1650	200	4950	403,85	50,50	
Dai 20 ai 21 anni	2850	1650	200	4700	383,50	47,95	
Dai 19 ai 20 anni	2600	1500	200	4300	350,90	43,85	
Dai 18 ai 19 anni	2350	1500	200	4050	330,50	41,30	
Dai 17 ai 18 anni	2100	1300	200	3600	293,75	36,70	
Dai 16 ai 17 anni	1800	1300	200	3300	269,30	33,65	
Sotto i 16 anni	1450	1300	200	2950	240,70	30,10	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0409

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE MENSILE
AL NUOVO BONTRATTO DI LAVORO

2)

lario ntrat- le	INDENNITA' conting	mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08 8,16	COMPL 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
300	2500	200	7000	711,35	71,40	6217,25	
300	1650	200	6150	501,85	62,75	5585,40	
200	1650	200	5050	412,10	51,50	4586,40	
200	1500	200	4900	399,85	50	4490,15	
200	1300	200	4700	383,50	49,35	4267,15	
100	2500	200	5800	473,30	59,15	5267,55	
300	1650	200	4950	403,85	50,50	4495,65	
50	1650	200	4700	383,50	47,95	4268,55	
00	1500	200	4300	350,90	43,85	3905,25	
50	1900	200	4050	330,50	41,30	3678,20	
0	1300	200	3600	293,75	36,70	3269,55	
00	1300	200	3300	269,30	33,65	2997,05	
50	1300	200	2950	240,70	30,10	2679,20	

nteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

7211

0411

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

SPECCHIO RETRIBUZIONE ~~GIORNALIERA~~ CONTRATTUALE IN BASE MENSILE
AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

PER CATEGORIE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' contingenza	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08 6,19	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO
UOMINI							
1° CATEGORIA							
Capi famiglia	6500	2750	200	9450	771,10	96,40	658
Non capi famiglia	6500	2300	200	9000	734,40	91,80	813
2° CATEGORIA							
Capi famiglia super. 21 anni	5300	2750	200	5250	673,20	84,15	743
Non " " " "	5300	2300	200	7800	636,70	79,55	703
Dai 20 ai 21 anni	4000	2300	200	6500	530,40	66,30	599
Dai 18 ai 20 anni	4000	1800	200	6000	489,60	61,20	544
Inferiori ai 18 anni	4000	1300	200	5500	448,80	56,10	509
3° CATEGORIA							
Capi famiglia super. 21anni	3800	2750	200	6750	550,80	68,85	61
Non " " " "	3800	2300	200	6300	514,10	64,25	57
Dai 20 ai 21 anni	3450	2300	200	5950	485,90	60,70	540
Dai 19 ai 20 anni	3100	1800	200	5100	416,15	52	463
Dai 18 ai 19 anni	2750	1800	200	4750	387,60	48,45	431
Dai 17 ai 18 anni	2400	1300	200	3900	318,25	39,80	354
Dai 16 ai 17 anni	2000	1300	200	3500	284,80	35,70	317
Sotto i 16 anni	1550	1300	200	3050	248,90	31,10	277
DONNE							
1°CATEGORIA							
Capi famiglia	6500	2500	200	9200	750,70	93,85	835
Non capi famiglia	6500	1650	200	8350	681,35	85,20	758

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

./.

0 0 1 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

HIO RETRIBUZIONE ~~GIORNALIERA~~ CONTRATTUALE IN BASE
MENSILE
AL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

2)

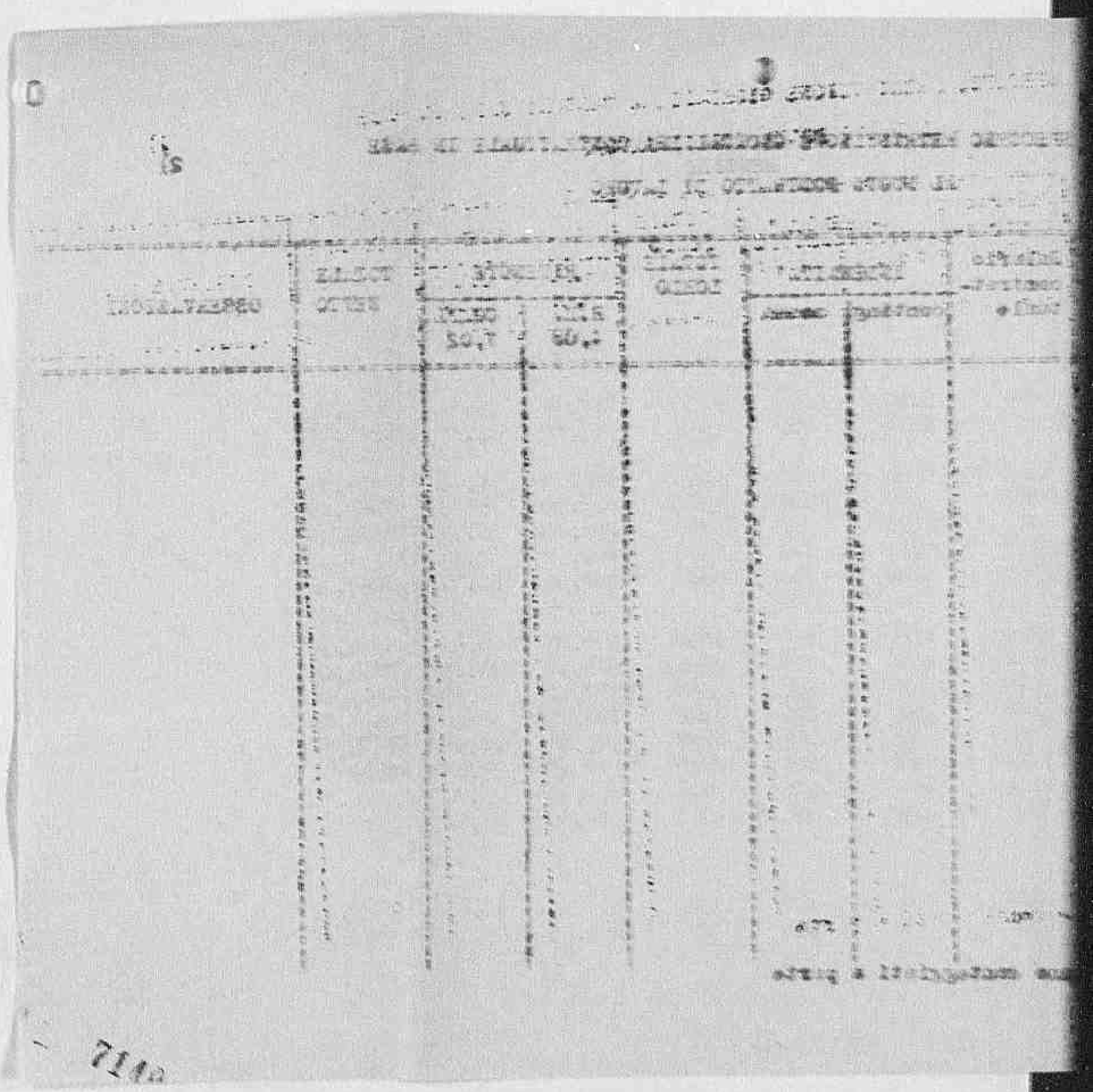
PER CATEGORIE IMPIEGATIZIE

rio rat- e	INDENNITA' conting	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
				8,10			
	2750	200	9450	771,10	96,40	8582,50	
	2300	200	9000	734,40	91,80	8473,80	
	2750	200	8250	673,20	84,15	7492,65	
	2300	200	7800	636,70	79;55	7083,75	
	2300	200	6900	530,40	66,30	5903,30	
	1800	200	6000	489,60	61,20	5449,20	
	1300	200	5500	448,80	56,10	5095,10	
	2750	200	6750	550,80	68,85	6130,35	
	2300	200	6300	514,10	64,25	5721,65	
	2300	200	5950	485,50	60,70	5403,80	
	1800	200	5100	416,15	52	4631,85	
	1800	200	4750	387,60	48,45	4313,95	
	1300	200	3900	318,25	39,80	3542	
	1300	200	3500	284,80	35,70	3179,50	
	1300	200	3050	248,90	31,10	3770	
	2500	200	9200	750,70	93,85	8355,45	
	1690	200	8350	681,35	85,20	7583,45	

onteggiati a parte

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021



Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting	mense		R.M. 4,03	COMPL. 1,02	
2°CATEGORIA							
Capi famiglia super. 21 anni	2.700	2300	200	5400	451,63	36,45	4831,9
Non capi famiglia " "	2.700	1650	200	4550	333,33	41,66	4175,0
Dai 20 ai 21 anni	2.000	1650	200	3850	322,32	40,29	3487,3
Dai 18 ai 20 anni	2.000	1500	200	3700	310,08	38,76	3351,1
Inferiore ai 18 anni	2.000	1300	200	3500	293,76	36,72	3169,5
3°CATEGORIA							
Capi famiglia super.21 anni	1.800	2500	200	4500	374,54	46,81	4178,6
Non capi famiglia " "	1.800	1650	200	3650	305,18	38,14	3306,6
Dai 20 ai 21 anni	1.650	1650	200	3500	292,33	36,50	3171,1
Dai 19 ai 20 anni	1.500	1500	200	3200	267,24	33,40	2899,3
Dai 18 ai 19 anni	1.350	1500	200	3050	254,32	31,79	2763,6
Dai 17 ai 18 anni	1.200	1300	200	2700	225,18	28,15	2446,6
Dai 16 ai 17 anni	1.050	1300	200	2550	212,36	26,54	2311,1
Sotto i 16 anni	850	1300	200	2350	195,23	24,40	2130,3

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

0 4 1 5 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
MENSILE
PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1)

o t-	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	conting	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02		
	2500	200	5400	451,65	56,45	4891,90	
	1650	200	4550	333,33	41,66	4175,01	
	1650	200	3850	322,32	40,29	3487,39	
	1500	200	3700	310,08	38,76	3351,16	
	1300	200	3500	293,76	36,72	3169,52	
	2500	200	4500	374,54	46,81	4175,65	
	1650	200	3650	305,18	38,14	3306,68	
	1650	200	3500	292,33	36,50	3171,17	
	1500	200	3200	267,24	33,40	2899,36	
	1300	200	3050	254,39	31,79	2763,82	
	1300	200	2700	225,18	28,15	2446,67	
	1300	200	2550	212,38	26,54	2311,10	
	1300	200	2350	195,83	24,40	2130,37	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		conting.	mensa		R.M. 4,08	COMPL. 1,02	
UOMINI							
1° CATEGORIA							
Capi famiglia	4.500	2750	200	7450	625,28	75,99	674
Non capi famiglia	4.500	2300	200	7000	529,50	74,50	656
2° CATEGORIA							
Capi famiglia super. 21 anni	3.300	2750	200	6250	503,46	63,75	562
Non capi famiglia " " "	3.300	2300	200	5800	482,68	60,33	525
Dai 20 ai 21 anni	2.500	2300	200	5000	418,20	51	453
Dai 18 ai 20 anni	2.500	1800	200	4500	377,40	45,90	416
Inferiori ai 18 anni	2.300	1300	200	4000	336,60	40,80	362
3° CATEGORIA							
Capi famiglia super. 21 anni	2.200	2750	200	5150	516,11	52,33	458
Non capi famiglia " "	2.300	2300	200	4700	392,49	47,94	429
Dai 20 ai 21 anni	2.000	2300	200	4300	375,36	45,90	407
Dai 19 ai 20 anni	1.800	1800	200	3800	317,42	38,76	344
Dai 18 ai 19 anni	1.600	1800	200	3600	300,26	37,53	326
Dai 17 ai 18 anni	1.400	1300	200	2900	236,65	30,29	263
Dai 16 ai 17 anni	1.150	1300	200	2650	220,91	27,61	240
Sotto i 16 anni	900	1300	200	2400	199,51	24,93	217
DONNE							
1° CATEGORIA							
Capi famiglia	4.500	2500	200	7200	605,90	75,73	651
Non capi famiglia	4.500	1650	200	6350	536,53	67	576

Gli assegni familiari verranno contestualmente

./.

0418

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL MENSILE
PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1)
PER CATEGORIE IMPIEGATIZIE

...ario ...trat- ...le	INDENNITA' conting	INDENNITA' mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M. 4,08	RITENUTE COMPL. 1,02	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
...500	2750	200	7450	626,28	75,99	6747,73	
...500	2300	200	7000	529,90	74,50	6620,94	
...300	2750	200	6250	505,46	63,75	5682,79	
...300	2300	200	5800	482,68	60,33	5257,01	
...500	2300	200	5000	418,20	51	4530,80	
...300	1800	200	4500	377,40	45,90	4167,70	
...500	1300	200	4000	336,60	40,80	3622,60	
...200	2750	200	5150	516,11	52,53	4581,36	
...200	2300	200	4700	392,49	47,94	4259,57	
...000	2300	200	4500	375,36	45,90	4078,64	
...800	1800	200	3800	317,42	38,76	3443,82	
...6000	1800	200	3600	300,26	37,53	3262,19	
...400	1300	200	2900	236,65	30,29	2627,36	
...150	1300	200	2650	226,93	27,51	2401,46	
...900	1300	200	2400	199,51	24,93	2175,56	
...500	2500	200	7200	605,90	75,73	6518,37	
...500	1650	200	6350	536,52	67	5746,44	

...ontegglatya parte

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF CLERICAL EMPLOYEES OF INDUSTRIAL FIRMS IN TORINO PROVINCE. (N°136).-

1.- This agreement raises monthly wages by amounts varying between 1000 to 2000 lire - a minimum of 23% to a maximum of 81% on previous scales.-

2/- The highest paid employee (head of family) now will get 8582.50 lire as compared to the former wage of 6747.75 lire, while the lowest paid woman (under 16 years) gets 2679.35 lire as compared to the former 2130.35 lire.-

3.- The retroactivity is from 16 July 45, all previous advance being deducted from the amount due in respect of the period July - September.-

4.- R.I.J.A.C. recommends approval.-

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7137

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

3.- The retroactivity is from 16 July [illegible] being deducted from the amount due in respect of the period July - September.-

4.- R.I.J.A.C. recommends approval.-

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7137

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

td/

DATI E NOTE RESULTATI DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DI TORINO

- - - - -

Decorrenza : 16 Luglio 1945.

Il nuovo accordo salariale eleva i minimi già in vigore in media da £. 1.000 a £. 2.000 mensili circa con l'aumento massimo per le categorie più elevate.

La variazione d'aumento oscilla da un minimo del 23% ad un massimo dell'81%, cosicchè le retribuzioni variano da £. 8.582,50 per gli impiegati di I^a^ categoria capi famiglia a £. 2.679,35 per donne sotto i 16 anni, contro rispettivamente a £. 6.747,75 e £. 2.130,35 precedenti.

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi.

Tutti gli scatti di anzianità, sia quelli maturati che quelli che verranno a maturare - ferme restando le percentuali in atto - saranno, a partire dalla stessa data del 16 luglio '45, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Saranno dedotti gli acconti e le perequazioni già concesse dal 16 luglio u.s. e il presente accordo avrà anche per tutti i rapporti d'impiego risolti dopo tale data.

L'accordo in esame vale sino al 31/10/945.

2136

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

un massimo dell'8%, cosicchè le retribuzioni variano da £. 8.982,50 per gli impiegati di I^ categoria capi famiglia a £. 2.679,35 per donne sotto i 16 anni, contro rispettivamente a £. 6.747,75 e £. 2.130,39 precedenti.

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi rimarranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi.

Tutti gli scatti di anzianità, sia quelli concessi che quelli che verranno a maturare - ferme restando le percentuali in atto - saranno, a partire dalla stessa data del 16 luglio '45, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Saranno dedotti gli acconti e le perequazioni già concesse dal 16 luglio u.s. e il presente accordo avrà anche per tutti i rapporti d'impiego risolti dopo tale data.

L'accordo in esame vale sino al 31/10/945.

Torino, 10 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

d/

COPIA

Torino Elettrici 46

(S.A. PHILIPS)

VERBALE D'ACCORDO

Tra la Direzione della PHILIPS S.A.It. in Alpignano e la Direzione delle "LAMPADE RADIO" corrente in Torino e le Commissioni Interne delle ditte stesse in considerazione che per la categoria delle aziende fabbricanti lampade elettriche non è stato pubblicato il decreto per la regolamentazione dei salari, in attesa della definizione del nuovo contratto si è convenuto quanto segue:

- Gli operai sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nella seguente tabella.

- Nelle paghe sotto indicate è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 46 e le 48 settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, maggiorazione contemplata nella misura del 25%.

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE VETRERIA

Uomini

Soffiatori di assortimento di palloncini per lampadine elettriche e bulbi per valvole termoioniche di tutti i tipi . . . . . £. 12,—

(1) a questa categoria è assicurato un premio del 30% sulla paga base allorquando gli interessati dimostrino di possedere i requisiti di capacità e avvedutezza nelle mansioni loro affidate.

Apprendisti soffiatori (durata dell'apprendistato 6 mesi)
Per il 1° trimestre : 70% della paga del soffiatore
" " 2° " : 85% della paga del soffiatore

Soffiatori a cottimo (vedi tariffe)

Levavetro : dai 14 ai 16 anni . . . . . £. 9,—
" 16 ai 18 anni . . . . . " 11,—
oltre i 18 anni . . . . . " 14,—

settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, maggiorazione conteggiata nella misura del 25%.

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE
BASE INDUSTRIE VETRARIA

Uomini

Soffiatori di assortimento di palloncini per lampadine elettriche e bulbi per valvole termoioniche di tutti i tipi . . . . . £. 32,—

(1) a questa categoria è assicurato un premio del 30% sulla paga base allorquando gli interessati dimostrino di possedere i requisiti di capacità e avvedutezza nelle mansioni loro affidate.

Apprendisti soffiatori (durata dell'apprendistato 6 mesi)
Per il 1° trimestre : 70% della paga del soffiatore
" " 2° " : 85% della paga del soffiatore

Soffiatori a cottimo (vedi tariffe)

Levavetro : dai 14 ai 16 anni . . . . . £. 9,—
" 16 ai 18 anni . . . . . " 11,—
oltre i 18 anni . . . . . " 14,—

Garzoni : dai 14 ai 16 anni . . . . . " 6,80
" 16 ai 18 anni . . . . . " 7,60

(1) in considerazione del fatto che i lavavetro ed i garzoni prendono parte a lavori a ritmo, è accordata loro una maggiorazione del 25% sulla paga base.

Pacchisti . . . . . £. 20,—
Fornalisti . . . . . " 20,—
Fonditori (per 9 ore giorn.) di notte o di giorno . . " 150,—
Fonditori (per 12 ore giorn) " " " " " . . " 205,—

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

Aiuto fonditori (per 9 ore giorn.) di notte o di giorno	£.	132,—
Aiuto fonditori (p. 12 ore ") " " " " "	"	182,—
Composizionieri	"	15,—
Aiuto composizionieri	"	14,—
Impastatori refrattari (battatori)	"	14,—
Addetti ai gasogeni	"	14,50

Donne

Staccatrici (senza limite di età)	"	9,50
Chiudistampo	"	8,50

(1) alle staccatrici e chiudistampo, dato che partecipano a lavori a ritmo, è accordata una maggiorazione del 25% sulla paga base . . . . . " —

ADDETTI ALLA LAVORAZIONE LAMPADE E REPARTI AUSILIARI.

Uomini

Operai specializzati	£.	18,—
Operai qualificati provetti	"	18,—
Operai qualificati	"	16,—
Operai comuni	"	14,—
Manovali comuni	"	13,—
Ragazzi e apprendisti (dai 14 ai 16 anni	"	6,80
(" 16 ai 18 anni	"	7,60

Donne

Operaie di 1ª categoria	"	9,50
" " 2ª " oltre i 18 anni	"	8,50
" " " " dai 16 ai 18 anni	"	7,20
" " " " dai 14 ai 16 anni	"	6,50

Apprendiste (durata dell'apprendistato 6 mesi per la 1ª categ.) per i primi 3 mesi il 70% della paga
per i successivi l'85% della paga

Infermiere	"	9,50
Auxtisti	"	18,—
Guardie notturne	"	16,—

Le paghe soprandicate sono comprensive di soprassoldi, premi di qualunque natura precedentemente corrisposti.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

REPARTI AUSILIARI.

Uomini

Operai specializzati	£.	18,—
Operai qualificati provetti	"	18,—
Operai qualificati	"	16,—
Operai comuni	"	15,—
Manovali comuni	"	13,—
Ragazzi e apprendisti (dai 14 ai 16 anni	"	6,80
(" 16 ai 18 anni	"	7,60

Donne

Operaie di 1^ categoria	"	9,50
" " 2^ " oltre i 18 anni	"	8,50
" " " " dai 16 ai 18 anni	"	7,20
" " " " dai 14 ai 16 anni	"	6,50

Apprendiste (durata dell'apprendistato 6 mesi per la 1^ categ.) per i primi 3 mesi il 70% della paga
per i successivi l'85% della paga

Infermiere	"	9,50
Ausiliari	"	18,—
Guardie notturne	"	16,—

Le paghe sopraindicate sono comprensive di soprassoldi, premi di qualunque natura precedentemente corrisposti.

- - - - - - -

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

COPIA

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI OPERAI ALLE CATEGORIE CONSIDERATE NEL PRESENTE ACCORDO.

Uomini

Operai specializzati : si intendono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnico pratica che si acquista soltanto attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che compiono, a regola d'arte, i lavori inerenti alla loro specialità ad essi affidati.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
Aggiustatori, utensilisti, attrezzisti, calibristi, fresatori, tubisti, modellisti meccanici che eseguono modelli complessi, montatori di macchine, di apparecchi e di complesse loro parti, stampisti, elettricisti, tornitori, conduttori di generatori a vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado, ecc.

Operai qualificati provetti : si intendono gli operai qualificati che compiono lavori di maggiore importanza, nella loro complessità o precisione, o responsabilità o che comunque, compiono lavori richiedenti oculata capacità professionale nel mestiere esercitato.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purchè rivestano le caratteristiche di cui sopra:
aggiustatori, elettricisti, fabbri, fresatori, tubisti, conduttori, di generatori di vapore fissi e semi fissi, per i quali è richiesta la patente di 2° grado particolare, sorveglianti tecnici addetti ai gruppi di lavorazione lampade, spirali, elettrodi. 1193

Operai qualificati: Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacità pratica di mestiere. - A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purchè rivestano le caratteristiche di cui sopra:
Aggiustatori, elettricisti comuni, falegnami, muratori, saldatori, a gas ed elettricità, tornitori, tubisti, verniciatori, fabbri, operai che eseguono attrezzature e messa a punto delle macchine automatiche ed operatrici, addetti alla condotta degli impianti per la purificazione del gas, ecc.

Operai comuni: Si intendono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato ma solo un breve periodo di pratica, oppure quelli che sono addibiti a mansioni semplici

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Operai qualificati provetti : si intendono gli operai qualificati che compiono lavori di maggiore importanza, nella loro complessità o precisione, o responsabilità o che comunque, compiono lavori richiedenti spiccata capacità professionale nel mestiere esercitato.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purchè rivestano le caratteristiche di cui sopra:
aggiustatori, elettricisti, fabbri, fresatori, tubisti, conduttori, di generatori di vapore fissi e semi fissi, per i quali è richiesta la patente di 2° grado particolare, sorveglianti tecnici addetti ai gruppi di lavorazione lampade, spirali, elettrodi.

Operai qualificati: Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune specifica capacità pratica di mestiere. - A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purchè rivestano le caratteristiche di cui sopra:
Aggiustatori, elettricisti comuni, falegnami, muratori, saldatori, a gas ed elettricità, tornitori, tubisti, verniciatori, fabbri, operai che eseguono attrezzature e messa a punto delle macchine automatiche ed operatrici, addetti alla condotta degli impianti per la purificazione del gas, ecc.

Operai comuni: Si intendono gli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato ma solo un breve periodo di pratica, oppure coloro che sono adibiti a servizi per i quali occorre solo qualche attitudine e conoscenza. Sono altresì considerati come appartenenti a questa categoria gli addetti ai lavori di manovalanza comune, disagiata o faticosa.
A titolo di esempio sono da considerarsi appartenenti a questa categoria i seguenti operai:
Addetti a macchine ed attrezzi automatici attrezzati, addetti ai lavori alle presse, ai bilancerì, colloritori, decapatori, guida macchine attrezzate, imballatori, ingrassatori, addetti a comuni lavorazione delle lampade, ecc.

Manovali comuni: Si intendono coloro che eseguono lavori di puli-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

zia, trasporto a mano ed altri simili e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

DONNE

Operaie di 1^ categoria: si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un non breve periodo di tirocinio e che siano disagiati e faticosi in relazione al sesso.

A titolo di esempio appartengono a questa categoria le seguenti operaie: addette all'inserzione gancetti a mano, al montaggio a mano delle spirali (escluse le lampade nane), addette alle misurazioni fotometriche, all'accensione ed al quadro di controllo, alla centratura a mano delle virole sui gruppi speciali, alla saldatura di parti metalliche e spirali per lampade auto, al controllo supporti e spruzzatura gruppi speciali, alla pesatura delle spirali, alla pesatura del filo, al controllo spirali, al getteraggio, alla applicazione codette palloncini per lampade Philinea, all'applicazione tubetti palloncini per lampade a vapori di mercurio.(1) alla centratura virole per lampade auto con apparecchi di proiezione.

Operaie di 2^ categ. : Si intendono tali le operaie che compiono lavori qualsiasi alle macchine od al banco.

A titolo di esempio appartengono a questa categoria le seguenti operaie addette alla fabbricazione orletti, gancettatura automatica o semi automatica, ingessatura, impastatura virole, al lavaggio palloncini, alla smerigliatura, alla timbratura, all'imballaggio a mano ed a macchina, al ricupero virole, ecc.

TARIFFE DI COTTIMO PER I SOFFIATORI PALLONCINI PER LAMPADE

Tariffa n. 2 . . . . . da £. 5,10 a £. 24,--

Le altre tariffe verranno calcolate in base a quelle sopra indicate.

Il presente accordo avrà la decorrenza dal 1° luglio 1945 e durerà fino a stipulazione del contratto generale.

Per quanto riguarda il trattamento salariale dal 1° gennaio al 30 giugno 1945, questo formerà oggetto di accordo a parte.

COMMISSIONE INTERNA PHILIPS S.A.I.

F.to Minoja Domenico - Bamelli Attilio

PHILIPS S.A. I.

F.to Il Direttore

COMMISSIONE INTERNA LAMPADE RADIO

F.to Allinone G/- Bertino L.

LAMPADE RADIO

7132

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Operaie di 2ª cat.a. : si intendono tutti le operaie che compiono lavori qualsiasi alle macchine od al banco.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria le seguenti operaie addette alla fabbricazione orletti, gancettatura automatica o semi automatica, ingessatura, impastatura virole, al lavaggio palloncini, alla smerigliatura, alla tiobratura, all'imballaggio a mano ed a macchina, al ricupero virole, ecc.

TARIFFE DI COTTIMO PER I SOFFIATORI PALLONCINI PER LAMPADE

7132

Tariffa n. 2 . . . . . da £. 5,10 a £. 24,--
Le altre tariffe verranno calcolate in base a quelle sopra indicate.

Il presente accordo avrà la decorrenza dal 1° luglio 1945 e durerà fino a stipulazione del contratto generale.
Per quanto riguarda il trattamento salariale dal 1° gennaio al 30 giugno 1945, questo formerà oggetto di accordo a parte.

COMMISSIONE INTERNA PHILIPS S.A.I.
F.to Minoja Domenico - Ramella Attilio

PHILIPS S.A. IT.
F.to Il Direttore

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to illeggibile

COMMISSIONE INTERNA LAMPADE RADIO
F.to Allisone G/- Bertino L.

LAMPADE RADIO
F.to il Direttore

p. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
illeggibile

p. c. c.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF DEPENDENTS OF THE"S.A. PHILIPS E LAMPADE RADIO" OF TORINO. (No. 125).

1. This agreement concedes a maximum hourly rate of 32 lire for glass blowers and 6,50 for women of 2nd. category from 14-16 years of age. It is to be noted that only the glass blowers, because of the particular nature of their work, receive a very high rate of pay. While in all the other categories no one is paid above 20 lire per hour.

2. The indemnity of presence and 20% increase for the hours worked from 40-48 hrs. are included in the new increases.

3. R.I.L.A.C. is in favour of approval.

12.10.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

7131

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSDC NO. 785021

no one is paid above 20 lire per hour.

2. The indemnity of presence and 20% increase for the hours worked from 40-48 hrs. are included in the new increases.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

12.10.1945

F. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

7131

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

td/

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER I DIPENDENTI DELLA SOC. AN. PHILIPS E LAMPADE RADIO DI TORINO.

- - - - -

Decorrenza : 1° luglio 1945.

L'accordo in esame rivede i minimi salariali del contratto precedente.

I salari variano da £. 32 orarie per i soffiatori come massimo a £. 6,50 per le donne di 2ª categoria dai 14 ai 16 anni.

Da notare che di paghe molto elevate vi è solo quella dei soffiatori per la particolare natura del loro lavoro, mentre le altre non sorpassano le 20 lire orarie.

Nei nuovi salari viene compresa la indennità di presenza e il 20% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali.

7139

Le tariffe a cottimo per i soffiatori di palloncini varrano da £. 5,10 a £. 24.-

L'accordo avrà valore sino alla stipulazione del contratto generale.

Torino, 8 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I salari variano da £. 32 orarie per i soffiatori come massimo a £. 6,50 per le donne di 2ª categoria dai 14 ai 16 anni.

Da notare che di paghe molto elevate vi è solo quella dei soffiatori per la particolare natura del loro lavoro, mentre le altre non sorpassano le 20 lire orarie.

Nei nuovi salari viene compresa la indennità di presenza e il 20% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali.

7130

Le tariffe a cottimo per i soffiatori di palloncini variano da £. 5,10 a £. 24.-

L'accordo avrà valore sino alla stipulazione del contratto generale.

Torino, 8 Ottobre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 45
Home work (Piece work)

VERBALE DI ACCORDO

Addì 13 Settembre 1945 tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino, rappresentata da uno dei suoi Commissari nella pesrona del Signor Bordigari Felice, e dal signor Panaecchi Vincenzo delegato per la categoria dei Cartotecnici, assistiti dai signori Conella Ermenegildo e Gola Luigi

e la Camera Confederale del Lavoro di Torino, rappresentata dai Segretari signori Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio, assistiti dai signori Pavanetto Giorgio, Segretario della Federazione del Libro e Battistini Pietro, Vice Segretario della Federazione del Libro

si è convenuto quanto segue:

1°) A partire dal 17 settembre 1945 è approvata la seguente tabella di minimi orari di paga ad economia sostitutivi dei minimi fissati dal Decreto salariale pubblicato a pagina 9 ed a pagina 10 sul Bollettino n° 2 del 21 Marzo 1945 degli atti Ufficiali del Ministero del Lavoro dell'ex repubblica sociale italiana:

INDUSTRIA OPERATRICE E TRASFORMATRICE DELLA CARTA E DEL CARTONE

Lavorazione per la trasformazione delle carte e cartoni

(123)

UOMINI

Operai	specializzati	£. 16,65
"	qualificati	" 14,70
"	comuni	" 13,40

128,40

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati, maggiorata del 10%

DONNE

Operaie	specializzate	£. 9,50
"	qualificate	" 8,60
"	comuni	" 8,25

Le operaie capigruppo, capitavola o maestre per la lavorazione a mano di scatole e astucci fini ed artistici, saranno retribuite con lapaga delle operaie specializzate maggiorata del 10%.

Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate, vetrate, catramate, dorate, argentate, gommate, permeabilizzate, ondulate, sensibilizzate, per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili - paraffinatura, patinatura, colorituro) di recipienti paraffinate e di carte da parati.

UOMINI

Operai	specializzati	£. 16,10
"	qualificati	" 13,75
"	comuni	" 13,20

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Lavorazione per la trasformazione delle carte e cartoni

7123

128,40

UOMINI

Operai specializzati	£.	16,65
" qualificati	"	14,70
" comuni	"	13,40

I compositori di fustelle saranno retribuiti con la paga degli operai specializzati, maggiorata del 10%

DONNE

Operaie specializzate	£.	9,50
" qualificate	"	8,60
" comuni	"	8,25

Le operaie capigruppo, capitavola o maestre per la lavorazione a mano di scatole e astucci fini ed artistici, saranno retribuite con lapaga delle operaie specializzate maggiorata del 10%.

Lavorazione di carte preparate in genere (vellutate, vetrate, ostramate, dorate, argentate, gommate, permeabilizzate, ondulate, sensibilizzate, per riproduzione disegni e fotografie con applicazione alluminio e simili - paraffinatura, patinatura, ecoloritura) di recipienti pareffinate e di carte da parati.

UOMINI

Operai specializzati	£.	16,10
" qualificati	"	13,75
" comuni	"	13,20

DONNE

Operaie specializzate	"	9,65
" qualificate	"	8,95
" comuni	"	8,40

Per tutte le lavorazioni cartotecniche:

UOMINI

Operai ausiliari specializzati	"	16,30
" " qualificati	"	14,55
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	13,15
" " dai 16 ai 18 anni	"	8,60
" " sotto i 16 anni	"	7,90
" comuni sopra i 18 anni	"	12,60

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Manovali	comuni	dai 16 ai 18 anni	£.	8,25
"	"	sotto i 16 anni	"	6,40

DONNE

Manovali	comuni	sopra i 18 anni	"	7,90
"	"	dai 16 ai 18 anni	"	6,75
"	"	sotto i 16 anni	"	6,05

APPRENDISTATO

Ai sensi dell'art. 6 del Contratto Nazionale stipulato il 30 agosto 1937 la durata dell'apprendistato è fissata come segue:

UOMINI : anni 3
DONNE: anni 2

Nel Decreto salariale di cui con il presente accordo si provvede all'aggiornamento è stabilito che sulla paga di prima assunzione degli apprendisti verranno apportati aumenti a scatti semestrali uniformi fino ad arrivare, al termine dell'apprendistato, alla paga della categoria (operai qualificati o comuni) alla quale l'apprendista viene avviato.

Le paghe per gli apprendisti e le apprendiste di 1^ assunzione con il presente accordo sono fissate come segue:

UOMINI

di 1^ assunzione	- tra i 16 ed i 18 anni	£.	7,55
" " "	- sotto i 16 anni	"	6,30

DONNE

di 1^ assunzione	- tra i 16 ed i 18 anni	"	6,75
" " "	- sotto i 16 anni	"	6,05

Di conseguenza la paga di un apprendista, assunto ad un'età sotto i 16 anni da una Azienda per la trasformazione delle carte e cartoni, ed avviato a diventare operaio comune, subirà questi scatti:

1^ semestre	£.	6,30
2^ "	"	7,50
3^ "	"	8,70
4^ "	"	9,90
5^ "	"	11,10
6^ "	"	12,30

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI DI TORINO

(Fanzecchi Vincenzo)

PER LA CAMERA DEL LAVORO

(Pavanetto Giorgio)

1128

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

prendistato, alla paga della categoria (operai qualificati o comuni) alla quale l'apprendista viene avvisto.

Le paghe per gli apprendisti e le apprendiste di 1^ assunzione con il presente accordo sono fissate come segue:

UOMINI

di 1^ assunzione - tra i 16 ed i 18 anni	£.	7,55
" " " - sotto i 16 anni	"	6,30

DONNE

di 1^ assunzione - tra i 16 ed i 18 anni	"	6,75
" " " - sotto i 16 anni	"	6,05

Di conseguenza la paga di un apprendista, assunto ad un'età sotto i 16 anni di una Azienda per la trasformazione delle carte e cartoni, ed avviato a diventare operaio comune, subirà questi scatti:

1^ semestre	£.	6,30
2^ "	"	7,50
3^ "	"	8,70
4^ "	"	9,90
5^ "	"	11,10
6^ "	"	12,30

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI DI TORINO

(Fanzecchi Vincenzo)
(Conella Ermenegildo)
(Gola Luigi)

PER LA CAMERA DEL LAVORO

(Pavanetto Giorgio)
(Battistini Pietro)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF ARTISANS IN THE PAPER-MAKING FACTORIES OF TORINO PROVINCE. (N° 135).-

1.- This agreement is complementary to the agreement of industrial workers in the paper - making factories of Torino Province (cit 134), which R.I.J.A.C. has recommended for approval.-

2.- Substantially the wages fixed by this agreement are the same as those in the aforementioned agreement n°134, the only change is in the retroactivity of application of the contract.-

3.- R.I.J.A.C. recommends approval.-

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

12.10.1945

7127

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Col. - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

DATI E NOTE DEDUTTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI INDUSTRIE ARTIGIANE CARTOTECNICHE DI TORINO.

Decorrenza : 17 Settembre'45

L'accordo in esame prevede un aumento dei minimi salariali precedenti di circa £.7 orarie.-

La paga massima raggiunge £.16,65 orarie per operai specializzati e minima di £.6,05 orarie per donne manovali sotto i 16 anni contro rispettivamente a £. 9,50 e £.3,45 precedenti.-

Nell'accordo si stabilisce anche una maggiorazione del 10% sulle paghe fissate per i compositori di fustelle e per le operaie capi gruppo e capi tavola.-

L'accordo in esame è identico a quello stipulato per le aziende industriali come tariffe, mentre varia per la decorrenza e per certe norme di carattere generale di cui non vi è cenno.-

In questo accordo manca poi del tutto la suddivisione della provincia in due zone, che si trova invece in quello richiamato.-

Torino, 10 Ottobre'45

7126

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ACCORDO SALARIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE FABBRICHE

AC UE GASSATE - BIRRA - FREDDO E MALTO

Addì, 16 luglio 1945,

in Torino presso l'Unione Industriali

tra l'Associazione Industriali Acque Gassate, Birra, Freddo e Malto rappresentata dal Dott. Artom, assistito dai Sigg. Adami Michele e Barra Giuseppe e dall'Avv. Edoardo Mottassi;

e il Sindacato Alimentazioni - Sezione Acque Gassate, Birra, Freddo e Malto della Camera del Lavoro rappresentato da Ghersi Emilio.

si sono convenute le seguenti paghe:

INDUSTRIA ACQUE GASSATE:

UOMINI:

Personale qualificato addetto ai tiraggi sciroppo miscele ed apparecchi di sterilizzazione.....	L.	1.-
Distributori delle merci con responsabilità d'incasso.....	"	12.
Stallieri.....	"	12.
Manovali di fabbrica.....	"	12.-
Manovali in funzione temporanea di aiuto distributori inferiori ai 20 anni.....	"	10.

DONNE:

Al disopra dei 18 anni.....	"	8.
Sotto i 18 anni.....	"	7

INDUSTRIA BIRRA:

OPERAI SPECIALIZZATI (mastri, meccanici, fuochisti, addetti alla fabbricazione, fermentazione, imbot-

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDS No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

7125

INDUSTRIA AGRICOLA:

UOMINI:

Personale qualificato addetto ai tiraggi esiroppo miscele ed apparecchi di sterilizzazione.....L. 14.-

Distributori delle merce con responsabilità d'incasso.....” 12.

Stallieri.....” 12.

Manovali di fabbrica.....” 12.-

Manovali in funzione temporanea di aiuto distributori inferiori ai 20 anni.....” 10.

DONNE:

Al disopra dei 18 anni.....” 8.

Sotto i18 anni.....” 7

INDUSTRIA BIRRA:

OPERAI SPECIALIZZATI (meccanicisti, meccanici, fuochisti, addetti alla fabbricazione, fermentazione, imbottigliamento, cantina, sorveglianti, compressori).....” 14

OPERAI QUALIFICATI (autisti, aiutanti cantina, aiutanti fermentazione, fabbricazione, botti, falegname, manovali specializzati ai generatori).....” 13.

DONNE

addette all'imbottigliamento oltre i 18 anni.....L 8.=

addette all'imbottigliamento al disotto dei 18 anni..... " 7.=

INDUSTRIA DEL FREDDO

Aggiustatori e tornitori ..... " 14.=

elettricisti, fabbri, falegnami e muratori..... " 13.=

sorveglianti ai compressori..... " 14.=

aiuto xxxx ai sorveglianti compressori..... " 13.=

capi-sala ai generatori..... " 14.=

manovali ai generatori..... " 13,50

manovali di pulizia..... " 12.

Nelle paghe suddette è compresa l'indennità giornaliera di presenza che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere (per il personale di cui l'orario di lavoro a sensi di legge è fissata nella misura di 8 ore giornaliere) che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1945 con scadenza al 30/9/46.

Si intende rinnovato per eguale periodo qualora non sia disdetta da una delleparti entro due mesi prima della scadenza.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 7124 7124

manovali ai generatori..... " 13,50 7124

manovali di pulizia..... " 12.

Nelle paghe suddette è compresa l'indennità giornaliera di presenza che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente nonchè la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere (per il personale di cui l'orario di lavoro a sensi di legge è fissata nella misura di 8 ore giornaliere) che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1945 con scadenza al 30/9/46.

Si intende rinnovato per eguale periodo qualora non sia disdetto da una delleparti entro due mesi prima della scadenza.

p.LA CAMERA DEL LAVORO

p.L'UNIONE INDUSTRIALI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE ICE, SODA WATER, BEER AND MALT INDUSTRY IN THE TURIN PROVINCE. (N° 1214)K

1. The present agreement concedes average hourly increase of 7 lire which almost doubles the former existing wages.

2. The salaries reach 14 lire per hour for specialized workers as against the former rate of 6,35 lire per hour. However the new rates include both the Presence Indemnity, which was formerly paid separately, and the 2% increase for hours worked between 40-48 weekly.

3. The new wage rates are inferior to the existing rates in metellurgichal industry of Torino Province.

4. The present agreement is intended to be renewed on the date of expiration unless it is revoked by either side, notice being given two months prior to date of expiration.

5. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

7123

Scicluna

E? SCICLUNA, Major
Regional Labor Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

Approved

13/IO/1945

Floyd E. Thomas

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

metellurgichal industry of Torino Province.

4. The present agreement is intended to be renewed on the date of expiration unless it is revoked by either side, notice being given two months prior to date of expiration.

5. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

7123

Dr. Scicluna Maj.

Dr SCICLUNA, Major
Regional Labor Officer

12.10.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

Approved

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE DEL FREDDO, ACQUE GASSATE, BIRRA E MALTO DELLA PROVINCIA DI TORINO.

DECORRENZA / 1° GIUGNO 1945

SCADENZA / 30 SETTEMBRE 1945

=:=:=

Coll'accordo in esame le paghe precedenti vengono quasi raddoppiate con un aumento medio di £.7 orarie.

I salari raggiungono un massimo di £. 14 orarie per operai specializzati contro £. 6,35 precedente. Nelle nuove paghe però è compresa l'indennità di presenza che prima era pagata a parte, e il 2% di maggiorazione per le ore di lavoro comprese fra le 40 e 48 settimanali.

Le nuove paghe risultano inferiori a quelle in vi- 7122
gore per l'industria metallurgica di Torino.

Il presente accordo si intende rinnovabile alla scadenza se non disdettata due mesi prima.

=:=:=

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0 4 A 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PROVINCE (& REGION).....T.O.R.I.N.O.....

WAGE AGREEMENT N° FILE.....42.....

INDUSTRY OR GROUP.....MINOR AND CRISTAL TRADE.....

.....

DATE OF AGREEMENT.....SEPTEMBER 4th 1945.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	286	270	
B)	212.55	201.95	

7121

Torino
Mirror & Crystal
Trade

43

ACCORDO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI SPECCHI E CRISTALLI

IL GIORNO 14 SETTEMBRE 1945 TRA L'UNIONE INDUSTRIALE E LA CAMERA DEL LAVORO ALLO SCOPO DI ADDIVENIRE AD UN MAGGIOR ADEGUAMENTO DEI SALARI IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO SI È STABILITO LA TABELLA DI PAGA ALLEGATA, A VALERE PER LA PROVINCIA DI TORINO.-

IN TALI PAGHE SONO COMPRESE L'INDENNITÀ DI PRESENZA DI CUI ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 31 LUGLIO 944 LA QUALE CESSERÀ DI ESSERE CORRISPOSTA SEPARATAMENTE E LA MAGGIORAZIONE DEL 2 % PER LE ORE DALLA 40 ALLE 48.-

IL PRESENTE ACCORDO, CHE AVRÀ DECORRENZA DAL 1° SETTEMBRE, NON PREGIUDICHERÀ LE EVENTUALI MAGGIORI PAGHE DI FATTO EVENTUALMENTE CORRISPOSTE E DURERÀ FINO ALLA STIPULAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO GENERALE.-

7120

COMMISSIONE INTERNA

F.TO DARIO EMILIO
" " ILLEGGIBILE
" " ILLEGGIBILE
" " SACCO ANTONIO

CAMERA DEL LAVORO

F.TO ILLEGGIBILE

DITTA

PER DELEGA DI TUTTE LE ALTRE DITTE DELLA CATEGORIA.

F.TO MACHILI

UNIONE INDUSTRIALE

F.TO ILLEGGIBILE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

STABILITO LA TABELLA DI PAGA ALLEGATA, A VALERE PER LA PROVINCIA DI TORINO.-

IN TALI PAGHE SONO COMPRESE L'INDENNITÀ DI PRESENZA DI CUI ALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 51 LUGLIO 944 LA QUALE CESSERÀ DI ESSERE CORRISPOSTA SEPARATAMENTE E LA MAGGIORAZIONE DEL 2 % PER LE ORE DALLA 40 ALLE 45.-

IL PRESENTE ACCORDO, CHE AVRÀ DECORRENZA DAL 1° SETTEMBRE, NON PREGIUDICHERÀ LE EVENTUALI MAGGIORI PAGHE DI FATTO EVENTUALMENTE CORRISPOSTE E DURERÀ FINO ALLA STIPULAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO GENERALE.-

7120

COMMISSIONE INTERNA

F.TO DARIO EMILIO

" " ILLEGGIBILE

" " ILLEGGIBILE

" " SACCO ANTONIO

DITTA

PER DELEGA DI TUTTE LE ALTRE DITTE DELLA CATEGORIA.

F.TO MACHILI

CAMERA DEL LAVORO

F.TO ILLEGGIBILE

UNIONE INDUSTRIALE

F.TO ILLEGGIBILE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSC MR. 78-502

TABELLA MINIMI DI PAGA

PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEGLI SPECCHI E I CRISTALLI DELLA CITTA'

DI

T O R I N O

LOLATORI

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 20,==
2ª	"	" "	£. 17,==
3ª	"	" "	£. 15,==

ARGENTATORI, LEGATORI FISSINO E OTTONE, TAGLIATORI CRISTALLO,

DECORATORI, PULITORI.-

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 18,==
2ª	"	" "	£. 14,50

APPLICATORI, TAGLIATORI LASTRE DI VETRO, MONTATORI SPECCHI.

FALEGNAMI.-

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 19,==
2ª	"	" "	£. 17,==

SMERIGLIATORI

CATEGORIA UNICA		PAGA ORARIA	£. 15,==

INCALLATORI, LAVANDAIA

CATEGORIA UNICA		PAGA ORARIA	£. 14,==

MANOVALI

CATEGORIA UNICA		PAGA ORARIA	£. 13,==

DECORATRICI

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 10,==
2ª	"	" "	£. 9,==

DONNE

SOPRA I 18 ANNI		PAGA ORARIA	£. 9,50
DAI 16 AI 18 ANNI		" "	£. 9,==
SOTTO I 16 ANNI		" "	£. 7,50

485021

2ª	"	" "	£. 17,==
3ª	"	" "	£. 15,==

ARGENTATORI, LEGATORI PIUMINI E OTTONE, TAGLIATORI CRISTALLO,

DECORATORI, FURITORI.-

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 15,==
2ª	"	" "	£. 14,50

APPLICATORI, TAGLIATORI LASTRE DI VETRO, MONTATORI SPECCHI,

FALEGNAMI.-

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 15,==
2ª	"	" "	£. 13,==

SMERIGLIATORI

CATEGORIA UNICA	PAGA ORARIA	£. 15,==

INCALLATORI, LAVASANGUIA

CATEGORIA UNICA	PAGA ORARIA	£. 14,==

MANOVALI

CATEGORIA UNICA	PAGA ORARIA	£. 13,==

DECORATRICI

1ª	CATEGORIA	PAGA ORARIA	£. 10,==
2ª	"	" "	£. 9,==

DONNE

SOPRA I 20 ANNI	PAGA ORARIA	£. 9,50
DAI 18 AI 20 ANNI	" "	£. 9,==
SOTTO I 18 ANNI	" "	£. 7,50

APPRENDISTI MOLATORI

DAI 17 AI 18 ANNI	" "	£. 10,==
" 16 " 17 "	" "	£. 8,50
" 15 " 16 "	" "	£. 8,==
" 14 " 15 "	" "	£. 7,50

s/.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

APPRENDISTI

DAI 15 AI 16 ANNI . . . . . PAGA ORARIA L. 0,000
" 16 " 17 " . . . . . " " L. 0,000

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.TO ILLEGGIBILE

PER LE DITTE
F.TO MACHILI

COMMISSIONE INTERNA
F.TO BACCO ANSONIO

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

TORINO 14 SETTEMBRE 1945

TRA L'UNIONE INDUSTRIALE E LA CAMERA DEL LAVORO:
VISTO L'ACCORDO SALARIALE IN DATA DI OGGI PER LA CATEGORIA DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA SPECCHI E CRISTALLI, SI COMUNICA DI CORRISPONDERE A TITOLO DI ARRETRATI LA SOMMA FORFETTARIA UNA VOLTA TANTO DI :

L. 5.000 AGLI UOMINI
L. 3.000 ALLE DONNE
L. 1.000 AGLI UOMINI E DONNE INFERIORI AGLI ANNI 16.=

CAMERA DEL LAVORO
F.TO ILLEGGIBILE

UNIONE INDUSTRIALE
F.TO ILLEGGIBILE

COMMISSIONE INTERNA
F. DARIO EMILIO
F.TO GAMBAGI PomP.
F.TO GARAVATTI
F.TO SACCO ANTONIO

PER LE DITTE 7118
F.TO MACHELI

F.C.C.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

SI COMUNICA DI CORRISPONDERE A TITOLO DI ARRETRATI LA SOMMA FORFETTARIA UNA VOLTA TANTO DI :

L. 3.000 AGLI UOMINI

L. 2.000 ALLE DONNE

L. 1 .000 AGLI UOMINI E DONNE INFERIORI AGLI ANNI 18.-

CAMERA DEL LAVORO
F.TO ILLEGGIBILE

UNIONE INDUSTRIALE
F.TO ILLEGGIBILE

COMMISSIONE INTERNA
F. DARIO EMILIO
F.TO GAMBACI PomP.
F.TO MAGARATTI
F.TO SACCO ANTONIO

PER LE DITTE 7119

F.TO MACHELI

U.C.C.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 1)	Salario netto base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Sal. n
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

O COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto base mio-contratto pecnio n-2)	Differen-za paga	Percent.	Categoria simi-lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
170,55	30,89	55,--			
146,10	30,16	56,--			
170,60	43,70	77,--			
135,75	43,70	47,--			
170,60	43,70	57,--			
170,70	77,25	64,--			
225,37	52,--				
113,03	69,33				
132,63	53,10				
121,40	41,65				
117,70	37,15				
113,85	34,16				
115,72	37,35				
111,20	34,75				

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

7127

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHI E CRI

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto base nuovo contratto (specchio n-2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto
UOMINI						
MOLATORI 1^ CAT. CF	153,30	263,75	60,45	43,90		
" " NON CF	166,15	246,75	80,60	40,5		
" 2^ CF	173,15	241,20	66,05	39,1		
" " NON CF	156,50	225,95	65,45	41,5		
" 3^ CF	170,15	225,80	55,65	32,6		
" " NON CF	153,05	208,75	55,70	36,2		
ARGENTATORI CF	169,35	233,45	64,10	38,--		
" NON CF	152,35	210,35	54,--	42,--		
" 2^ CF	163,--	222,05	59,05	36,--		
" " NON CF	143,90	205,--	59,10	48,5		
MONTATORI 1^ CF	156,15	225,80	69,65	44,5		
" " NON CF	139,05	200,75	69,70	50,5		
" 2^ CF	134,10	210,15	54,05	41,5		
" " NON CF	130,05	201,15	65,10	47,7		
SMERIGLIATORI CF	156,95	225,80	68,05	43,5		
" NON CF	139,05	208,75	68,90	49,--		
IMBALLATORI CF	154,80	218,15	63,55	41,--		
" NON CF	137,50	201,20	63,70	46,5		
MANOVALI CF	146,10	210,65	64,55	44,1		
" NON CF	129,--	193,60	64,60	50,--		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHI E CRISTALLI

CONFRONTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

30

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
263,75	80,45	43,90			
266,75	80,60	46,5			
241,20	60,05	39,1			
223,90	65,45	41,5			
225,60	55,65	32,6			
208,75	55,70	36,2			
253,45	61,10	30,—			
210,35	64,—	42,—			
222,05	59,65	36,—			
205,—	39,10	40,5			
225,60	69,65	44,5			
208,75	63,70	50,5			
210,15	64,05	41,5			
201,15	65,10	47,7			
225,60	65,05	43,5			
208,75	68,90	43,—			
218,15	63,55	41,—			
201,20	63,70	46,5			
210,65	64,55	44,1			
193,60	64,60	50,—			

C 463 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

7116

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRO
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA'		(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute	
			guerra CONT.	mensa			R.M.	ecc.
UOMINI								
MOLATORI 1^ CAT. CF	160		110	8		276	11,40	2,85
" " NON CF	160		92	8		260	10,40	2,65
" 2^ CF	136		110	8		254	10,20	2,60
" " NON CF	136		92	8		236	9,65	2,40
" 3^ CF	120		110	8		238	9,75	2,45
" " NON CF	120		92	8		220	9,==	2,25
ARGENTATORI 1^ CF	128		110	8		246	10,05	2,50
" "NONCF	120		92	8		220	9,30	2,35
" 2^ CF	116		110	8		234	9,55	2,40
" " NONCF	116		92	8		216	8,80	2,20
MONTATORI 1^C. CF	120		110	8		238	9,75	2,45
" " NON CF	120		92	8		220	9,==	2,25
" 2^ CF	112		110	8		230	9,50	2,35
" " NONCF	112		92	8		212	8,65	2,20
SMERIGLIATORI CF	120		110	8		238	9,75	2,45
" NON CF	120		92	8		220	9,==	2,25
IMBALLATORI CF	112		110	8		230	9,50	2,35
" NON CF	112		92	8		212	8,65	2,15
MANOVALI CF	104		110	8		222	9,10	2,25
" NON CF	104		92	8		204	8,30	2,10

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...NALIERa CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL "PRECEDENTE NUOVO CONTRATTO DI LAVORO

...o	INDENNIT.' "PUERTA CONT.	mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
	110	8		276	11,40	2,65	263,75	
	92	8		260	10,40	2,65	246,75	
	110	8		254	10,20	2,60	241,20	
	92	8		236	9,65	2,40	223,95	
	110	8		238	9,75	2,45	225,50	
	92	8		220	9,--	2,25	206,75	
	110	8		246	10,05	2,50	233,45	
	92	8		228	9,30	2,35	216,35	
	110	8		234	9,55	2,40	222,05	
	92	8		216	8,80	2,20	205,--	
	110	8		236	9,75	2,45	225,50	
	92	8		220	9,--	2,25	206,75	
	110	8		230	9,50	2,35	218,15	
	92	8		212	8,65	2,20	201,15	
	110	8		230	9,75	2,45	225,80	
	92	8		220	9,--	2,25	206,75	
	110	8		230	9,50	2,35	218,15	
	92	8		212	8,65	2,15	201,20	
	110	8		222	9,10	2,25	210,65	
	92	8		204	8,30	2,10	193,60	

...anno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

- SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL P
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA'		(1)	TOTALE LORDO	Ritenute	
			Guerra CONT.	mensa	acc.		R.M.	ec
OPERAI								
SPECIALIZZATI 1° CAT.	17,30		150	3		135,00	5,20	1
" "	27,20		60			101,20	4,15	1
" 2° "	25,25		100			131,25	5,40	1
" "	23,25		60			97,25	4,00	1
" QUALIFICATO	23,25		100			131,25	5,40	1
" "	23,25		60			97,25	4,00	1

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

...NALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

...o	INDENNITA'		(1)	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazioni
	Guerra CONT.	mensa	acc.		R.M.	ecc.		
100	6			135,10	3,50	1,60	130,00	
66	6			101,20	4,15	1,05	96,00	
100	6			133,25	3,40	1,35	127,10	
66	6			97,05	2,00	1,00	94,05	
100	6			131,05	3,40	1,35	125,10	
66	6			97,05	3,00	1,00	93,05	

...rranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PREC
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA		Salario Contrattuale	salario di fatto	INDENNITA' Guerra	INDENNITA' mensa	(1) ass.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ass.
OPERAI									
MURATORI	1^ CAT. CE.	75,10		110	6		191,10	7,65	1,52
"	" MISTA	75,10		92	6		173,10	7,15	1,50
"	2^ CE.	67,05		110	6		183,05	7,45	1,48
"	" MISTA	67,05		92	6		167,05	6,85	1,36
"	3^ CE.	61,75		110	6		177,75	7,10	1,42
"	" MISTA	61,75		92	6		161,75	6,60	1,32
ARGENTATORI									
"	1^ CE.	60,45		110	6		176,45	7,30	1,50
"	" MISTA	60,45		92	6		158,45	6,55	1,35
"	2^ CE.	55,75		110	6		171,75	7,00	1,45
"	" MISTA	55,75		92	6		153,75	6,30	1,30
MANOVALI	1^ CAT. CE.	45,55		110	6		161,55	6,70	1,35
"	" MISTA	45,55		92	6		143,55	5,85	1,20
"	2^ CE.	43,55		110	6		159,55	6,60	1,50
"	" MISTA	43,55		92	6		141,55	5,85	1,45
SEMIGLIATORI	CE.	47,40		110	6		163,40	6,75	1,70
"	MISTA	47,40		92	6		145,40	6,05	1,50
PIGLIATORI	CE.	46,90		110	6		162,90	6,55	1,65
"	MISTA	46,90		92	6		144,90	5,90	1,50
GARZONI	CE.	35,95		110	6		151,95	6,20	1,55
"	MISTA	35,95		92	6		133,95	5,55	1,40

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

INDENNITA'		(1)	TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazioni
guerra	mensa	acc.		R.M.	ecc.		
Continua.				4,00	1,02		
110	6		195,10	7,55	1,95	185,20	
92	6		175,10	7,15	1,80	166,15	
130	6		185,05	7,45	1,85	175,75	
92	6		167,65	6,65	1,70	159,30	
110	6		177,30	7,30	1,85	168,15	
92	6		161,30	6,60	1,65	153,05	
110	6		170,45	7,30	1,80	161,35	
92	6		156,45	6,55	1,65	148,25	
110	6		171,75	7,—	1,75	163,—	
92	6		153,75	6,30	1,55	145,90	
110	6		164,55	6,70	1,70	156,15	
92	6		146,55	6,—	1,50	139,05	
130	6		181,35	8,60	1,85	170,90	
92	6		145,55	5,95	1,45	138,15	
110	6		155,40	6,75	1,70	146,95	
92	6		137,80	6,05	1,50	130,25	
110	6		164,90	6,90	1,65	156,35	
92	6		144,90	5,95	1,50	137,45	
110	6		155,95	6,30	1,55	148,10	
92	6		135,95	5,55	1,40	129,—	

ranno conteggiati a parte.-

-/-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario Contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' Guerra Contin.	INDENNITA' mensa	(1) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ec
DONNE								
DECORATRICI 1ª CF	80		100	8		188	7.70	
" " NON CF	80		66	8		154	6.30	
" 2ª CF	72		100	8		180	7.35	
" " NON CF	72		66	8		146	5.95	
" NON OLTRE 18 ANNI CF	72		100	8		180	7.35	
NON OLTRE 18 NON CF	72		66	8		146	5.95	

(1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

Unclassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

E GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE NUOVO
CONTRATTO DI LAVORO

alario di fatto	INDENNITA' guerra CONTING.	INDENNITA' mensa	(:) acc.	TOTALE LORDO	Ritenute R.M.	Ritenute ecc.	TOTALE NETTO	Osservazioni
	100	8		186	7,70	1,95	178,35	
	66	8		154	6,30	1,60	146,10	
	100	8		180	7,35	1,85	170,60	
	66	8		145	5,95	1,50	136,55	
	100	8		180	7,35	1,85	170,80	
	66	8		146	5,95	1,50	170,80	

verranno conteggiati a parte.-

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE MIRROR AND CRISTAL TRADES IN TORINO (N° 114)

1. The agreement, with effect from 1st Sept. 45, concedes increases varying from 32.6% to 50% of the former rates, thus bringing up "take home packets" to 193.60 lire daily for "manovali" without dependents and 263.75 lire for 1st grade grinders (heads of families), as compared to the previous 129 lire and 183.30 lire respectively.

2. The new rates are inclusive of "Presence" indemnity which was formerly paid separately and of 2% increase for worked hours over 40 and up to 48.

3. The new agreement creates high pay rates in respect of 1st and 2d grade grinders, and this in view of their particular kind of work. For all other categories it is within the ceiling existing in the metal industry of Torino.

4. A separate agreement concedes to the workers of this category a retroactivity allowance of 3.000.= lire for males, 2.000.= lire for females and 1000.= lire for juveniles.

5. It is further agreed that the "integrazione salariale" will continue to be calculated on the basis of the former contract, unless the "Cassa Integrazione" is in agreement to pay their share on the basis of the new pay rates.

6. R.L.O.A.C. recommends approval.

12.10.45

E. SCIOLUSA, major
Regional Labour Officer

7111

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND NO. 785021

3. The new agreement creates high pay rates in respect of 1st and 2d grade grinders, and this in view of their particular kind of work. For all other categories it is within the ceiling existing in the metal industry of Torino.

4. A separate agreement concedes to the workers of this category a retroactivity allowance of 3.000.= lire for males, 2.000.= lire for females and 1000.= lire for juveniles. 7111

5. It is further agreed that the "integrazione salariale" will continue to be calculated on the basis of the former contract, unless the "Cassa Integrazione" is in agreement to pay their share on the basis of the new pay rates.

6. R.I.J.A.C. recommends approval.

12.10.45

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13/10/1945

Floyd E. Thomas
Colonel -Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

ob/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIE SPECCHI & CRISTALLI DI TORINO.-

Decorrenza : 1° settembre'45

Il nuovo accordo rivede esclusivamente le paghe precedenti, senza dare alcuna disposizione normativa di carattere generale o particolare.-

Le paghe precedenti, compresa la indennità di contingenza, vengono maggiorate da un minimo del 32,6% ad un massimo del 50% cosicchè le paghe variano da un massimo di £.263,75 giornaliere per i molatori di I^a categoria capi famiglia ad un minimo di £.193,60 per i manovali non capi famiglia contro rispettivamente a £.183,30 e £.129 precedenti.-

Nelle nuove paghe è compresa anche l'indennità di presenza che prima veniva pagata a parte e la maggiorazione del 25% per le ore dalle 40 alle 48.-

Da notare che le paghe sono elevate per i molatori di I^a e II^a categoria, data la particolare natura del loro lavoro ; per le altre categorie invece i salari sono normali e non superano quelli fissati per l'industria metallurgica di Torino.-

Inoltre con accordo a parte viene corrisposta ai lavoranti della categoria a titolo di arretrati la somma forfettaria una volta tanto di £.3000, agli uomini e £.2000 alle donne e £.1000 agli inferiore dei 18 anni.- 7119

Le nuove tariffe non pregiudicano le maggiori paghe di fatto eventualmente corrisposte.-

Viene inoltre convenuto che per l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, a meno che la Cassa integrazione non decida di corrispondere la

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 185021

generale o particolare.-

Le paghe precedenti, compresa la indennità di contingenza, vengono maggiorate da un minimo del 32,6% ad un massimo del 50% cosicchè le paghe variano da un massimo di £.263,75 giornaliere per i molatori di I^ categoria capi famiglia ad un minimo di £.193,60% per i manovali non capi famiglia contro rispettivamente a £.183,30 e £.129 precedenti.-

Nelle nuove paghe è compresa anche l'indennità di presenza che prima veniva pagata a parte e la maggiorazione del 2% per le ore dalle 40 alle 48.-

Da notare che le paghe sono elevate per i molatori di I^ e II^ categoria, data la particolare natura del loro lavoro ; per le altre categorie invece i salari sono normali e non superano quelli fissati per l'industria metallurgica di Torino.-

7110

Inoltre con accordo a parte viene corrisposta ai lavoranti della categoria a titolo di arretrati la somma forfettaria una volta tanto di £.3000, agli uomini e £.2000 alle donne e £.1000 agli inferiore dei 18 anni.-

Le nuove tariffe non pregiudicano le maggiori paghe di fatto eventualmente corrisposte.-

Viene inoltre convenuto che per l'integrazione salariale sarà corrisposta sulla base del vecchio contratto, á meno che la Cassa integrazione non decida di corrispondere la sua quota sulle nuove paghe; nel qual caso anche le aziende si uniformeranno : ciò ha valore sino al 30/9/45.-

Torino, 4 Ottobre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino - Padri Maestranze 42

VERBALE DI ACCORDO

Tra la Sezione Cartiere dell'Unione Industriale di Torino rappresentata dall'Ing. Franco Fassò; assistito dall'Avv. Carlo Pistoja, coll'intervento di alcuni Industriali della ~~altra~~ Provincia e di Industriali delle altre Provincie del Piemonte, in rappresentanza di queste ultime e cioè dei Sigg.: Ing. Aldo Giustiniani - Rag. Carlo De Lorenzi - Dott. Arnaldo Aonzo - Perito Ind. Valentino Bosso - Dott. Gian Maria Sertorio - e la Sezione Lav. del Libro della Camera del Lavoro rappresentata dal Sig. Giorgio Pavanetto assistito dal Sign. Pietro Battistini e da una rappresentanza di operai, si è convenuto il seguente accordo collettivo da applicarsi all'intero Piemonte.

ART. 1°

a) Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modifiche innovazioni e rinnovi di contratti collettivi o di norme e regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni salariali (paghe, indennità, premi ecc.) che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordo da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le Aziende e le proprie maestranze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni Sindacali a nessun effetto.

b) La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da ~~parte~~ parte delle Commissioni Interne e a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

c) Il presente accordo in quanto applicabile a Provincie del 2° Gruppo di cui all'Art. 1 del D.M. 2 Marzo 1945 non pregiudica la discriminazione delle Provincie in gruppi da esso decreto prevista.

ART. 2 - Con decorrenza 15 Agosto 1945 le paghe base orarie non possono essere inferiori ai minimi dell'allegata tabella 1°.

Analogamente le paghe giornaliere degli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro non potranno essere inferiori ai minimi dell'allegata tabella 2°.

ART. 3° Gli aumenti risultanti dall'applicazione delle tabelle di cui al precdente Art. 2° in confronto alle tabelle del D.M. 2 Marzo 1945 assorbono, fino a concorrenza degli aumenti stessi, ogni e qualsiasi aumento extra contrattuale attualmente di fatto esistente nonchè eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, accenti, adeguamenti ecc. in denaro e in natura accordati dalle singole Aziende, fatta soltanto eccezione per gli aumenti individuali di merito i quali vengono mantenuti nell'attuale cifra assoluta.

ART. 4° Le paghe delle tabelle di cui al precdente Art. 2° si applicano anche pel trattamento attualmente in vigore per le ore non lavorate al di sotto delle 48 ore settimanali in quanto la Cassa Integrazione salari riconosca le paghe stesse.

ART. 5° Il presentem Centratto avrà durata fino a che non sia disdetto da una delle due parti con un preavviso di 30 giorni.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni Sindacali a nessun effetto.

b) La Camera del Lavoro si impegna a non provocare in materia richieste dirette da ~~xxxx~~ parte delle Commissioni Interne e a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prendessero tali iniziative.

c) Il presente accordo in quanto applicabile a Provincie del 2° Gruppo di cui all'Art. 1 del D.M. 2 Marzo 1945 non pregiudica la discriminazione delle Provincie in gruppi da esso decreto prevista.

ART. 2 - Con decorrenza 15 Agosto 1945 le paghe base orarie non possono essere inferiori ai minimi dell'allegata tabella 1°.

Analogamente le paghe giornaliere degli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro non potranno essere inferiori ai minimi dell'allegata tabella 2°.

ART. 3° Gli aumenti risultanti dall'applicazione delle tabelle di cui al precdente Art. 2° in confronto alle tabelle del D.M. 2 Marzo 1945 assorbono, fino a concorrenza degli aumenti stessi, ogni e qualsiasi aumento extra contrattuale attualmente di fatto esistente nonchè eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, accenti, adeguamenti ecc. in denaro e in natura accordati dalle singole Aziende, fatta soltanto eccezione per gli aumenti individuali di merito i quali vengono mantenuti nell'attuale cifra assoluta.

ART. 4° Le paghe delle tabelle di cui al precdente Art. 2° si applicano anche pel trattamento attualmente in vigore per le ore non lavorate al di sotto delle 48 ore settimanali in quanto la Cassa Integrazione salari riconosca le paghe stesse.

ART. 5° Il presentex Contratto avrà durata fino a che non sia disdetto da una delle due parti con un preavviso di 30 giorni.

Torino, 13 Settembre 1945

UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO
Sezione Cartiere
(Ing. Franco Fassò)(Avv.Carlo Pinteja)

CAMERA DEL LAVORO
Sezione Lavoratori del Libro
(Giorgio Pavanette) (Pietro Battistini)
P. Battistini

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

TABELLA 1^

Categoria		PAGA BASE ORARIA
UOMINI		
Operai di 1^ categoria	£...	15,--
" 2^ "	"	14.--
" 3^ "	"	13,50
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	12,80
" " dai 16 ai 18 anni	"	8,50
" " sotto i 16 anni	"	6 15
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11,50
" " dai 16 ai 18 anni	"	7,50
sotto i 16 anni	"	5,85
DONNE		
Operaie di 1^ categoria	"	9.--
" 2^ "	"	8,50
" 3^ "	"	7,70
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	7,20
" " dai 16 ai 18 anni	"	6,15
sotto i 16 anni	"	5,50
APPRENDISTI		
Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 e 18 anni	"	6,90
" " " " sotto i 16 anni	"	5,75
Apprendiste di 1^ assunzione tra i 16 E 18 anni	"	6,15
" " " " sotto i 16 anni	"	5,50

7108

TABELLA 2^

Categoria	PAGHE GIORNALIERE Orario normale di servizio		
	per 10 ore £.	per 9 ore £.	per 8 ore £.
UOMINI			
Raggruppamento A)			
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri patentati	125,85	117,35	108,80
Raggruppamento B)			
Uomini aventi altre mansioni - oltre i 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,35
sotto i 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento D)			
Infermiere patentate			

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NRDC No. 785021

" " dai 16 ai 18 anni.....	"	7,20
" " sotto i 16 anni.....	"	6,15
	"	5,50

APPRENDISTI

Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 e 18 anni.....	"	6,90
" " " " sotto i 16 anni.....	"	5,75
Apprendiste di 1^ assunzione tra i 16 E 18 anni.....	"	6,15
" " " " sotto i 16 anni.....	"	5,50

7108

T A B E L L A 2^

Categoria	PAGHE GIORNALIERE Orario normale di servizio per 10 ore £.	per 9 ore £.	per 8 ore £.
UOMINI			
Raggruppamento A)			
Autisti per servizi fuori stabilimento, meto-cesfisti,,infermieri patentati.....	125,85	117,35	108,80
Raggruppamento B)			
Uomini aventi altre mansioni - oltre i 18 anni	112,50	104,90	97,30
dai 16 ai 18 anni	78,50	73,20	67,35
sotto i 16 anni	57,05	53,10	49,30
DONNE			
Raggruppamento C)			
Infermiere patentate.....	81,45	75,90	70,40
Raggruppamento D)			
Donne aventi altre mansioni.....	74.--	69,05	64.--

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PAPER-MAKING TRADE OF TORINO PROVINCE (N° 93)

1. This agreement concedes increases from 9.45 Lire per hour to 15 Lire.

2. The "ceiling" fixed is on the same level of prevailing wages in the mechanical industry.

3. This grade of specialised worker has always received wages equal to those normally paid to mechanical workers.

4. R.I.J.A.C. are in favour of approval.

E. SCIGLIANO, Major
Regional Labour Officer

26.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

7107

26.9.1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

4. E.I.J.A.C. are in favor of [illegible]

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

26.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

7107

26.9.1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DEL LIBRO DELLA PROVINCIA DI TORINO -

---

Decorrenza : 15 agosto 1945.

Col nuovo accordo salariale i minimi di paga garantiti col vecchio accordo (paga massima £. 9,45 orarie) vengono elevate di circa il 60% cosicchè la paga massima raggiunge le 15 lire orarie.

I nuovi salari non vengono quindi a superare quelli stabiliti per l'industria metalmeccanica di Torino.

Gli aumenti assorbono, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi aumento extra contrattuale, eventuali soprassoldi, premi, acconti, ecc., fatto eccezione per gli aumenti individuali di merito i quali vengono mantenuti nell'attuale cifra assoluta.

Da notare l'art. 1 in cui le parti stabiliscono che ogni altro accordo, salariale o modifica, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi non possono aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.

Pertanto qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le maestranze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due Organizzazioni Sindacali.

Torino, 24 Settembre 1945.

7106

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino 41
Lavoratori - Per
Manifatturieri

ACCORDO SALARIALE

Tra l'UNIONE INDUSTRIALE ed il Segretario di categoria della CAMERA DEL LAVORO, presa in esame la questione delle ferie per la industria delle PENNE STILOGRAFICHE, si conviene di adottare l'accordo stipulato tra l'UNIONE INDUSTRIALE e la CAMERA DEL LAVORO in data 27 Luglio relativo alle ferie stesse.

In pari tempo si è convenuto la seguente tabella paga con decorrenza dal 20 Agosto, in attesa del contratto definitivo a stipularsi.

Nelle paghe è compresa l'indennità giornaliera di presenza (contratto interconfederale 31 luglio 1944) che cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore dalle 40 alle 48 settimanali, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

UOMINI

1^ categoria	- Operai specializzati (attrezzisti, stampisti, calibristi, incisori a mano provetti di tutte le categorie)	L. 16.==
2^ categoria	- Operai qualificati (meccanici alla manutenzione aggiustatori, tornitori meccanici, guillocheurs)"	13.==
APPRENDISTI	- dai 16 ai 18 anni ....."	8.==
	Inferiori ai 16 anni ....."	7.==
3^ categoria	- Operai comuni (molatori pennini, tornitori a mano, addetti montaggio)....."	12.==
	- Operai comuni dai 16 ai 18 anni ....."	9.==
	" " inferiori ai 16 anni ....."	8.==

DONNE

7105

1^ categoria	-(molatrici pennini) ....."	9.==
APPRENDISTE	- Inferiori ai 18 anni ....."	7.==
2^ categoria	-(addette macchine, banco, montaggio, collaudo e pulitura) ....."	8.==
	Fra i 16 ed i 18 anni ....."	7.==

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

UOMINI

1ª categoria - Operai specializzati (attrezzisti, stampisti, calibristi, incisori a mano provetti di tutte le categorie) ..... L. 16.==

2ª categoria - Operai qualificati (meccanici alla manutenzione aggiustatori, tornitori meccanici, guillocheurs)" 13.==

APPRENDISTI - dai 16 ai 18 anni ....." 8.==
Inferiori ai 16 anni ....." 7.==

3ª categoria - Operai comuni (molatori pennini, tornitori a mano, addetti montaggio)....." 12.==
- Operai comuni dai 16 ai 18 anni ....." 9.==
" " inferiori ai 16 anni ....." 8.==

DONNE

1ª categoria -(molatrici pennini) ....." 9.==
APPRENDISTE - Inferiori ai 18 anni ....." 7.==

2ª categoria -(addette macchine, banco, montaggio, collaudo e pulitura) ....." 8.==
Fra i 16 ed i 18 anni ....." 7.==
Inferiori ai 16 anni ....." 6.==

Minimo di cottimo 20%.

Per la Provincia è accordata una riduzione del 5% sulle paghe della tabella.

A titolo di arretrati le Ditte corrisponderanno a ciascun dipendente la somma forfettaria di L.200.= mensili, a partire dal 1° gennaio 1945. - Da questa cifra saranno dedotti gli aumenti già corrisposti ai singoli o alla generalità dal 1° gennaio.

Torino, 2 Agosto 1945.

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to I. MALKERTI

PER L'UNIONE INDUSTRIALE
F.to Avv. E. URANI

7105

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS DEPENDENT ON THE FOUNTAIN-PEN MANUFACTURERS IN TORINO PROVINCE. (N°103).-

1.- The agreement concedes an increase in wages from 9.45 lire to 16 lire per hour. The minimum hours of work per week has however been raised from 40 to 48 hrs., thus reducing the possibility of "overtime" pay.-

2.- This is a highly specialised trade and the "take home packet" of these workers is broadly speaking in alignment with prevailing wages in Torino Province.-

3.- R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.-

E. Scicluna

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

28.9.1945

7104

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA PENNE STILOGRAFICHE- TORINO

Decorrenza : 20 agosto 1945.

Le paghe fissate dal precedente contratto di lavoro erano molto basse (£. 6,63 oraria per gli operai di I^ categoria).

Col nuovo accordo le paghe vengono aumentate di circa il 141%, conglobando però la indennità di presenza, che prima era pagata a parte, nonchè la maggiorazione del 10% per le ore dalle 40 alle 48 settimanali, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

In tal modo la paga massima è di £. 16 orarie per gli operai specializzati, di poco quindi inferiore a quelli dell'industria metallurgica.

Il minimo di cottimo viene fissato nel 20%.

Per la provincia le paghe vengono ridotte del 5%.

A titolo di arretrati le ditte corrisponderanno £. 200,-- mensili a partire dal 1° gennaio deducendo però gli aumenti già corrisposti da tale data.-

-- - - - - - --

Torino, 25 Settembre 1945.

7103

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Torino 40
Fotografi

VERBALE DI ACCORDO

Addì 7 settembre 1945 tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino, rappresentata dal suo Commissario sig. Bertocchi Vittorio, dal sig. Gramaglia Maggiorino Segretario della Commissione per la Gestione Straordinaria dell'Artigianato, dal sig. Casetta Angelo delegato della Categoria Fotografi, e dai sigg. Grospietro Ettore, Fassio Ettore del Consiglio Direttivo della Categoria
e la Camera del Lavoro, rappresentata dai sigg. Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio, assistiti per le categorie dei Fotografi dal sig. Pavanetto Giorgio Segretario della Federazione del Libro e dal signor Battistini Pietro vice-segretario della stessa,
si è stipulato il seguente accordo per l'adeguamento salariale al personale occupato nelle aziende artigiane fotografiche della Provincia di Torino.

A far tempo dal 3 Settembre 1945 le paghe di cui al Decreto 2 Marzo 1945, pubblicato sul Bollettino degli Atti Ufficiali del Ministero dell'ex-repubblica sociale italiana e di cui alla tabella 1^ comma C) e, per quanto riguarda gli apprendisti delle aziende artigiane, a pagina 18 dello stesso Bollettino, sono aumentate per le categorie qui sotto elencate nella seguente misura:

a) Addetti alla foto-edizione in genere e lavori commerciali - addetti ai lavori di foto-attualità giornalistica

Preparatori di tavole per macchine fotografiche.....	85%	£.	21,30
Operatori di 1^ categoria.....	"	"	18,50
" " 2^ "	"	"	16,35
Stampatori e Sviluppatori di 1^ categoria.....	"	"	17,05
" " " 2^ "	"	"	15,95
Operai di magazzino.....	"	"	14,10

b) Addetti ai lavori di studio

Operai e ritoccatori di 1^ categoria.....	"	"	17,40
" " " 2^ "	"	"	16,10

c) Addetti ai lavori commerciali e alle aziende fotografiche a carattere comune

Operatori.....85%		£.	16,65
Stampatori e Sviluppatori.....	"	"	16,15

7102

d) In tutte le lavorazioni suddette
Donne addette esclusivamente ai lavori di ripulitura, smaltatura, lavaggio, asciugamento, spuntinatura e cernita delle copie:

sopra i 18 anni	85%	£.	8,70
dai 16 ai 18 anni	65%	"	6,95
sotto i 16 anni	40%	"	5,20

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

misura:

a) Addetti alla foto-edizione in genere e lavori commerciali - addetti ai lavori di foto-attualità giornalistica

Preparatori di tavole per macchine fotografiche.....	85%	£.	21,30
Operatori di 1ª categoria.....	"	"	18,50
" " 2ª "	"	"	16,35
Stampatori e Sviluppatori di 1ª categoria.....	"	"	17,05
" " " 2ª "	"	"	15,95
Operai di magazzino.....	"	"	14,10

b) Addetti ai lavori di studio

Operai e ritoccatori di 1ª categoria.....	"	"	17,40
" " " 2ª "	"	"	16,10

c) Addetti ai lavori commerciali e alle aziende fotografiche a carattere comune

Operatori.....	85%	£.	16,65
Stampatori e Sviluppatori.....	"	"	16,15

7102

d) In tutte le lavorazioni suddette

Donne addette esclusivamente ai lavori di ripulitura, smaltatura, lavaggio, asciugamento, spuntinatura e cernita delle copie:

sopra i 18 anni	85%	£.	8,70
dai 16 ai 18 anni	65%	"	6,95
sotto i 16 anni	40%	"	5,20

Donne addette esclusivamente alla pulizia dei locali:

sopra i 18 anni	85%	"	8,35
dai 16 ai 18 anni	65%	"	6,35
sotto i 16 anni	40%	"	4,45

Resta annullata la postilla che diminuisce del 10% le paghe del personale femminile nei confronti di quello maschile.

a/o

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND 80 785021

ADISTATO

di cui alla lettera a) - durata 5 anni -
1° e 2° anno le paghe restano invariate
3° anno..... 40%
4° " 65%
5° " 65%

di cui alla lettera b) - durata 4 anni -
1° e 2° anno le paghe restano invariate
3° anno..... 40%
4° " 65%

di cui alla lettera c) - durata 3 anni -
1° anno le paghe restano invariate
2° anno..... 40%
3° " 65%

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 7 settembre 1945.

p. L'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

Angelo Casetta
Ettore Crospietro
Fassio Ettore
Bertocchi Vittorio
Gramaglia Maggiorino

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Giorgio Pavanetto
Pietro Battistini

7101

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER .

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF SPECIALISED WORKERS IN THE PHOTO-GRAPHIC TRADE IN TORINO PROVINCE. (Nº 95).

1. This agreement conceds maximum increases from 11.50 lire per hour to 21.30 lire. The increases for the various grades varies from 40% to 85%.

2. The worker in this trade is highly specialised and the wage ceiling for such workers has always been higher than is normally paid to specialised workers in the mechanical industry.

3. The agreement affects a very limited number of specialised workers and R.I.L.A.C. is in favour of approval with effect from 3 Sept. 45 as stipulated in the agreement.

26.9.1945

E. Scicluna mai
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Offider

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

28.9.1945

7100

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - PIEMONTE

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI
DI AZIENDE ARTIGIANE FOTOGRAFICHE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Decorrenza : 3 Settembre 1945.

Col nuovo accordo salariale i minimi di paga garantite col vecchio accordo (paga minima £. 11,50 orarie) vengono elevate dell'85%; per alcune categorie delle donne e degli apprendisti anche solo del 65% e del 40%. - In tal modo la paga massima raggiunge £. 21,30 oraria.

I salari pertanto superano quelli dell'industria metal-meccanica, però occorre tener presente che anche col vecchio contratto nazionali i minimi garantiti erano già superiori.

Rimangono in vigore tutte le norme e disposizioni del vecchio contratto collettivo.

Torino, 24 Settembre 1945.

7699

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

tg/

TORINO

COPIA 39

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA PASTICCERIE CONFETTERIE E LABORATORI ANNESSI.

Commercio Pastry-Workers

Il giorno di sabato 15 settembre 1945, in Torino, presso la sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Torino,

tra il Sindacato Esercenti pasticcerie, confetterie e laboratori annessi dell'Associazione Commercianti, rappresentato dai signori : TACITE Alessandro, Commissario del Sindacato, CICOGNA Leonardo, SANTERO Ernesto, PISTONO Alessandro, assistiti dal Dr. BOTTINELLI Giovanni Nicola, funzionario dell'Associazione predetta,

e il Sindacato Lavoratori pasticceri e confettieri della Camera del Lavoro di Torino e Provincia, rappresentato dal Sig. BOCCIGNONE Mario Virginio,

è stato stipulato quanto segue:

1°) I minimi di paga oraria di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti a laboratori di pasticceria della provincia di Torino, stipulato il 1/2/936 e pubblicato sul Foglio Annunzi Legali dell'11/6/936 p. 94, vengono modificati come segue; con decorrenza dal 20 settembre 1945.

1° pasticcere	- con mansioni di capo	£. 18	orarie
1° confettiere	" " " "	" 18	"
1° pasticcere	- senza " " "	" 16	"
1° confettiere	- " " " "	" 16	"
2° pasticcere e 2° confettiere		" 14	"
3° pasticcere e 3° confettiere		" 12	"
Uomini di fatica		" 10	"
Donne, confezionatrici, modellatrici e chiacciatrici		" 10,—	"
Fattorini, lavori esterni, : superiori ai 18 anni		" 10,-	"
inferiori ai 18 anni		" 5,-	"

- Apprendisti di laboratorio :

1° anno	" 2,-	"
2° anno	" 3,	"
3° anno	" 5	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

e il Sindacato Lavoratori pasticceri e confettieri della Camera del Lavoro di Torino e Provincia, rappresentato dal Sig. BOCCIGNONE Mario Virginio,

è stato stipulato quanto segue:

1°) I minimi di paga oraria di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro per gli addetti a laboratori di pasticceria della provincia di Torino, stipulato il 1/2/936 e pubblicato sul Foglio Annunzi Legali dell'11/6/936 p. 94, vengono modificati come segue; con decorrenza dal 20 settembre 1945.

1° pasticcere - con mansioni di capo	£. 18	orarie
1° confettiere " " " "	" 18	"
1° pasticcere - senza " " "	" 16	"
1° confettiere - " " " "	" 16	"
2° pasticcere e 2° confettiere	" 14	"
3° pasticcere e 3° confettiere	" 12	"
Uomini di fatica	" 10	"
Donne, confezionatrici, modellatrici e ghiacciatrici	" 10,--	"
Fattorini, lavori esterni, : superiori ai 18 anni	" 10,-	"
inferiori ai 18 anni	" 5,-	"

Apprendisti di laboratorio :

1° anno	" 2,-	"
2° anno	" 3,	"
3° anno	" 5	"

Per i Comuni della Provincia di applica una riduzione del 10% (dieci per cento).

2°) - Continuano ad essere corrisposte ai lavoratori, per le giornate di effettiva prestazione d'opera, l'indennità di presenza, di cui al contratto collettivo provinciale di lavoro 21 aprile 1943 e l'indennità di contingenza di cui all'accordo stipulato in data 11 luglio 1945 tra l'Associazione dei Commer-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

cianti e la Camera del Lavoro della Provincia di Torino.

3°) - Le parti stipulanti si impegnano a collaborare per una riforma della Cassa Malattie (settore Commercio) e per alleggerire gli attuali gravi oneri per assicurazioni invalidità e vecchiaia, infortunio, a carico dei datori di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
DELLA PROVINCIA DI TORINO
Sindacato Esercenti Pasticcerie
Co,fetterie e Laborat.annessi

p. LA CAMERA DEL LAVORO
DI TORINO E PROVINCIA
Sindacato Lavoranti
Pasticceri e Confettieri

p. c. c.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/ COPIA

RETRIBUZIONI ORARIE PER I LAVORANTI PASTICCERI
E CONFETTIERI A TUTTO IL 19 SETTEMBRE 1945.

1° Pasticcere	- con mansioni di capo	£.	7,31	or.
1° Confettiere	- " " " "	"	7,31	"
1° Pasticcere	- senza " " "	"	6,16	"
1° Confettiere	- " " " "	"	6,16	"
2° Pasticcere e 2° confettiere		"	5,01	"
3° Pasticcere e 3° confettiere		"	4,10	"
Uomini di fatica		"	4,30	"
Donne : confezionatrici, modellatrici e ghiacciatrici		"	3,20	"
Fatterini : lavori esterni :	superiori ai 18 anni	"	4,10	"
	inferiori ai 18 anni	"	2,--	"
Apprendisti di laboratorio :	1° anno	"	1,--	"
	2° anno	"	1,50	"
	3° anno	"	2,05	"

(con riduzione del 10% per i comuni della provincia.)

---

p. c. o.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

1° Pasticcere	- con mansioni di capo	£.	7,31	or.
1° Confettiere	- " " " "	"	7,31	"
1° Pasticcere	- senza " " "	"	6,16	"
1° Confettiere	- " " " "	"	6,16	"
2° Pasticcere e 2° confettiere		"	5,01	"
3° Pasticcere e 3° confettiere		"	4,10	"
Uomini di fatica		"	4,30	"
Donne : confezionatrici, modellatrici e ghiacciatrici		"	3,20	"
Fattorini : lavori esterni :	superiori ai 18 anni	"	4,10	"
	inferiori ai 18 anni	"	2,--	"
Apprendisti di laboratorio :	1° anno	"	1,--	"
	2° anno	"	1,50	"
	3° anno	"	2,05	"

(con riduzione del 10% per i comuni della provincia.)

---

p. c. c.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PASTRY-MAKING TRADE IN TORINO PROVINCE. (N°104).-

1.- This agreement is identical to that of the Torino Agreement for workers in the bread-making trade (vide Agreement N° 80).-

2.- The workers in this trade have always received the same economic treatment as the bread-making workers.-

3.- R.I.J.A.C. recommends approval as in the case of the aforementioned Torino Agreement.-

E.Scicluna maj

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.=

-14 7096

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col. - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DA PASTICCERIE E CONFETTERIE = TORINO

Decorrenza: 20 Settembre 1945

I minimi di paga oraria in vigore dal 1936 vengono aumentati da un minimo del 145% ad un massimo del 200% circa, rimanendo invariate tutte le disposizioni e norme già in vigore.

In tal modo la paga varia da L. 18 orarie per un primo pasticcere a L. 5 orarie per fattorino inferiore ai 18 anni contro rispettivamente a L. 7,31 e L. 2 precedenti.

Oltre alla paga base fissata, a parte viene corrisposta l'indennità di presenza, e la indennità di contingenza.

Per i Comuni della provincia viene applicata una riduzione del 10%.

Torino 25 Settembre 1945

7094

Declassified E.O. 12065 Sec. 1-402/NSDC No. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IA DELL'ACCORDO TRA LA COMMISSIONE INDUSTRIALE DELLO SPETTACOLO
LA COMMISSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Torino 38

Minimi di paga per i cinema della città di Torino

1°= Operatore (classifica da determinarsi nella parte nominativa) per ore otto di lavoro L. 110,=

2°= Operatore per otto ore di lavoro L. 95,=

Aiuto operatore " " " " " L. 80,=

Affinatore " " " " " L. 80,=

Portieri e maschere " " " " L. 80,=

Uomini pulizia e fattorini " " L. 60,=

Donne pulizia " " L. 60,=

Maschere donne " " L. 40,=

Custodi, giardinieri e guardiani notturni per dieci ore di lavoro L. 85,=

Addetto alla caldaia per 8 ore di lavoro senza patente L. 68,=

Addetto alla caldaia per 8 ore di lavoro con patente L. 93,=

PER LA PROVINCIA DI TORINO LE STESSE PAGHE DIMINUITE DEL 10%

1°= Per i custodi ed i giardinieri notturni si intendono coloro che esplicano una vera attività di vigilanza e comunque sono ritenuti dei datori di lavoro garanti e responsabili di eventuali furti od incendi.

Per coloro che adibiti ad altri lavori come maschere, operatori, affinatori ed altre che dormissero in locale di pubblico spettacolo, senza esercitarvi una vera e propria vigilanza, si richiamano al vecchio contratto e la loro paga normale giornaliera verrà aumentata del 20%.

2°= Qualora si verificasse che il personale di un cinema o di un Teatro fosse adibito a più lavori (adeccezione fatta per i facenti funzioni di custodi, per i quali abbiamo stabilito a parte nel paragrafo 1°), a questo verrà corrisposta la paga maggiore spettantegli dalle tabelle del lavoro maggiormente pagato.

Onde non ingenerare confusione di equivoci, specifichiamo con l'esempio se un operaio di un cinema da otto ore di lavoro ne fa

Custodi, giardinieri e guardiani notturni per dieci ore di lavoro L. 85,=.

Addette alle caldaie per 8 ore di lavoro senza patente L. 68,=

Addette alle caldaie per 8 ore di lavoro con patente L. 95,=

PER LA PROVINCIA DI TORINO LE STESSE PAGHE DIMINUITE DEL 10%

1°= Per i custodi e i giardinieri notturni si intendono coloro che esplicano una vera attività di vigilanza o comunque sono ritenuti dai datori di lavoro garanti e responsabili di eventuali furti od incendi.

Per coloro che adibiti ad altri lavori come mascherc, operatori, uffiaiatori od altre che dormissero in locale di pubblico spettacolo, senza esercitarvi una vera e propria vigilanza, ci richiamiamo al vecchio contratto e la loro paga normale giornaliera verrà aumentata del 20%.

2°= Qualora si verificasse che il personale di un cinema o di un teatro fosse adibito a più lavori (ad eccezione fatta per i facenti funzioni di custodi, per i quali abbiamo stabilito a parte nel paragrafo 1°), a questo verrà corrisposta la paga maggiore contemplata dalle tabelle del lavoro maggiormente pagato.

Onde non ingenerare confusione di equivoci, specifichiamo con un esempio se un operaio di un cinema da otto ore di lavoro ne fa due o tre di pulizia cinque o sei di porta e sala, gli verrà corrisposta la paga maggiore che in questo caso è quella della maschera per otto ore di lavoro.

Si permette così alle ditte di avvalersi di un unico personale per più mansioni applicando la paga maggiore.

3°= Non possono pretendere una maggiorazione di paga quei lavoratori che si adattano ad altri lavori di carattere fittizio e non specifico. Precisiamo con un esempio: sarebbe illogico che un portiere di un cinema e teatro per esporre due o tre fotografie o qualche manifesto pretendesse di essere affissatore e pagato per tale.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO E FERIALE - Il lavoro straordinario va pagato oltre le otto ore giornaliere (per chi è stabilito che debba fare otto ore giornaliere) il 25%. Oltre le dieci ore per chi è stabilito debba fare le 10 ore giornaliere.

Il lavoro straordinario festivo al 50% come sopra stabilito.

Sono considerati giorni festivi quelli destinati al riposo settimanale, quelli riconosciuti tali a tutti gli effetti civili, la ricorrenza del S.Patrono ove il lavoratore presta normale servizio, il giorno successivo alla S.Pasqua e quello seguente il S.Natale.

5° - MENSA - Chi fornisce abitualmente ai propri dipendenti un pasto giornaliero ha carico completo del costo, con diritto di rivarsa sul lavoratore di un massimo di lire 3,50.

Per tutti coloro che non usufruiscono di mensa è fissata un'indennità giornaliera di lire 6.-- come da Decreto ancora in vigore.

Restano però ferme tutte le migliori condizioni eventualmente già in corso presso le singole ditte.

Qualora in una ditta, parte dei lavoratori prenda la mensa a parte e di sua volontà non la consumi, quest'ultima ha diritto di avere in denaro la sola quota a carico del datore di lavoro costituita per il momento in lire 4,50.

Se tutti i lavoratori non prendono la mensa hanno il diritto di lire 6.-- giornaliere.

Le cifre di cui sopra seguiranno il rapporto non il costo delle mense collettive di Torino.

6°- Per tutti i lavoratori dello Spettacolo che hanno qualifica impiegatizia debbono venire immediatamente applicate le disposizioni del Decreto Ministeriale del Lavoro 2.3.1945 con decorrenza 1.4.1945.

Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo si attende la decisione del Comando Alleato.

Fermo restando tutte le migliori condizioni già precedentemente accettate e stabilite dalle singole ditte.

La Commissione Industriale dello Spettacolo e quella dei Lavoratori si impegnano a far rispettare il seguente accordo. L'accordo per i salariati decorre dal 1° giugno 1945.

I casi non contemplati nel seguente accordo e le attuali divergenze che sorgessero tra i singoli datori di lavoro ed i vari lavoratori dello spettacolo, verranno risolti da una commissione formata da tre datori di lavoro e da tre rappresentanti degli operai, senza ricorrere a mezzi legali.

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND NO. 785021

già in corso presso le singole ditte.

Qualora in una ditta, parte dei lavoratori prende la mensa a parte e di sua volontà non la consumi, quest'ultima ha diritto di avere in denaro la sola quota a carico del datore di lavoro costituita per il momento in lire 4,50.

Se tutti i lavoratori non prendono la mensa hanno il diritto di lire 8.== giornaliere.

Le cifre di cui sopra seguiranno il rapporto non il costo delle mense collettive di Torino.

6°= Per tutti i lavoratori dello Spettacolo che hanno qualifica impiegatizia debbono venire immediatamente applicate le disposizioni del Decreto Ministeriale del Lavoro 2.3.1945 con decorrenza 1.4.1945.

Per i mesi di gennaio, febbraio e marzo si attende la decisione del Comando Alleato.

Fermo restando tutte le migliori condizioni già precedentemente accettate e stabilite dalle singole ditte.

La Commissione Industriale dello Spettacolo e quella dei Lavoratori si impegnano a far rispettare il seguente accordo. L'accordo per i salariati decorre dal 1° giugno 1945.

I casi non contemplati nel seguente accordo e le attuali divergenze che sorgessero tra i singoli datori di lavoro ed i vari lavoratori dello spettacolo, verranno risolti da una commissione formata da tre datori di lavoro e da tre rappresentanti degli operai, senza ricorrere a mezzi legali.

CATEGORIE IMPIEGATIZIE

Cassieri	3ª categoria
Direttori	2ª "
Capo maschera	3ª "

Capo gruppo di operatori dei cinema con manutenzione impianti, 2ª cat.

7062

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LOCALI AD ORARIO RIDOTTO.

Si stabilisce che per i locali il cui personale presti servizio per un periodo inferiore alle 40 ore settimanali, la paga sarà stabilita sulla base delle ore effettive di lavoro con compenso maggiorato del 10%.

Esempio: una maschera donna che fa trenta ore settimanali, la paga sarà di L. 48 diviso 8 = L. 6 paga oraria più 10% = 6,60 paga oraria moltiplicata 30 ore = L. 198 alla settimana.

Importante. = Restano ferme tutte le migliori condizioni eventualmente stabilite fra i singoli datori di lavoro e lavoratori.

PER L'UNIONE INDUSTRIALI

Dr. Adolfo Rola

Canova

Principi

Cornaglia

PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Dott. Walter Pasciutti

Lorenzo Del-Mare

P.C.C.

- 5 7091

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

PER L'UNIONE INDUSTRIALI

Dr. Adolfo Rola

Canova

Principi

Cornaglia

PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Dott. Walter Pesciutti

Lorenzo Del-Mare

P.C.C.

7691

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA PER IL PERSONALE

VARI ADDETTO AI CINEMA E CINEMA/VARIETA' DI TORINO E PROVINCIA

Aggiornata al Novembre 1943

LOCALI di	Cat. Extra e 1°	Cat. 2°	Cat. 3°	Cat. 4°
PERSONALE MASCHILE				
Operatore	7.03	5.75	5.38	5.16
Aiuto operatore	5.08	4.48	4.04	3.8
Maschere, portieri addetti caloriferi, addetti reclame e imbonitori	4.36	3.28	3.76	3.47
Altro personale non qualificato	3.74	3.76	3.35	3.17
Macchinisti, elettricisti	4.71	3.88	3.56	3.44
Custode con alloggio...	34.16	26.24	22.28	19.89
PERSONALE FEMMINILE ...	2.76			

L 7890

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunta l'indennità di presenza in ragione di L. 18 per gli uomini e di L. 10 per le donne.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IN BASE AL PRECEDENTE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		guerra	presenza mensa			R.M.	compl.	
UOMINI								
1° operatore C.F.	56,25	20	18	8	102,25	4,15	1,05	97,
" " non C.F.	56,25	5	18	8	87,25	3,60	0,90	82,
2° operatore C.F.	56,25	20	18	8	102,25	4,15	1,05	97,
" " non C.F.	56,25	5	18	8	87,25	3,60	0,90	82,
Aiuto operat. C.F.	40,65	20	18	8	86,65	3,50	0,90	82,
" " non C.F.	40,65	5	18	8	71,65	2,90	0,70	68,
Affissatore C.F.	34,10	20	18	8	80,10	3,30	0,85	75,
" non C.F.	34,10	5	18	8	65,10	2,65	0,70	61,
Portieri e mascherc C.F.	34,10	20	18	8	80,10	3,30	0,85	75,
" " "non C.F.	34,10	5	18	8	65,10	2,65	0,70	61,
Uomini pulizia e fattorini C.F.	29,90	20	18	8	75,90	3,10	0,80	72
" " "non C.F.	29,90	5	18	8	60,90	2,50	0,65	56,
Addetti caldaie C.F.	34,10	20	18	8	80,10	3,30	0,85	75,
" " non C.F.	34,10	5	18	8	65,10	2,65	0,70	61,
Custodi e guardie C.F.	34,15	20	18	8	80,10	3,30	0,85	75,
" " " non C.F.	34,15	5	18	8	65,10	2,65	0,70	61,
DONNE								
Maschere e pulizia C.F.	22,10	20	10	8	60,10	2,65	0,65	56,
" " non C.F.	22,10	5	10	8	45,10	-	-	45,

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0 5 0 2

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

CHIO PSTRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

N BASE AL ~~NUOVO~~ PRECEDENTE ACCORDO SALARIALE

I D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
presenza	resse		R.M.	compl.		
18	8	102,25	4,15	1,05	a 97,05	
18	8	87,25	3,60	0,90	82,75	
18	8	102,25	4,15	1,05	97,05	
18	8	87,25	3,60	0,90	82,75	
18	8	86,65	3,50	0,90	82,25	
18	8	71,65	2,90	0,70	68,05	
18	8	80,20	3,30	0,85	75,95	
18	8	65,10	2,65	0,70	61,65	
18	8	80,10	3,30	0,85	75,95	
18	8	65,10	2,65	0,70	61,65	
18	8	75,90	3,10	0,80	72	
18	8	60,90	2,50	0,65	56,75	
18	8	80,10	3,30	0,85	75,95	
18	8	65,10	2,65	0,70	61,75	
18	8	80,10	3,30	0,85	75,25	
18	8	65,10	2,65	0,70	61,75	
10	8	60,10	2,65	0,65	56,80	
10	8	45,10	-	-	45,10	

conteggiati a parte

0510

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario net- to prece- den- te (Specchio n. 1)	Salario net- to con- tratto (Specchio n. 2)	Differen- za paga	Percent.	Categoria simi- lari industrie metallurgiche	Sal
UOMINI						
1° operatore C.P.	97,05	206,85	109,80	108		
" " non C.P.	82,75	189,80	107,05	130		
2° " C.P.	97,05	192,70	95,65	93		
" " non C.P.	82,75	175,50	92,75	113		
aiuto operat. C.P.	82,25	188,35	96,10	116,5		
" non C.P.	68,05	161,35	93,30	136		
affissatore C.P.	75,95	178,40	102,45	135		
" non C.P.	61,65	161,35	99,70	162		
portieri e maschere C.P.	75,95	167,05	91,10	119		
" " non C.P.	61,65	149,90	88,25	143		
pulizia e fattorini C.P.	72	159,25	87,25	120		
" " " no C.P.	56,75	142,35	85,60	151		
addetti caldaie C.P.	75,95	192,65	116,70	153		
" " non "	61,75	175,55	113,80	185		
custodi guardiani "	75,95	183,20	107,25	139		
" " non C.P.	61,75	166,05	104,30	168		
DONNE						
maschere e pulizia C.P.	56,80	146,10	89,30	157		
" " " non "	45,10	113,85	68,75	152		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

30

ric.netto ago mio- ontratto (mio n-2)	Differen- za pago	Percent.	Categoria simi- lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
06,85	109,80	108			
89,80	107,05	130			
92,70	95,65	93			
75,50	92,75	113			
78,35	96,10	116,5			
61,35	93,30	136			
78,40	102,45	135			
61,35	99,70	162			
67,05	91,10	119			
49,90	88,25	143			
59,25	87,25	120			
42,35	85,60	151			
92,65	116,70	153			
75,55	113,90	185			
83,20	107,25	139			
66,05	104,30	168			
46,10	89,30	157			
13,85	68,75	152			

8312

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IN BASE AL SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA		Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Carovita	INDENNITA' (1) mensa	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE C.M.	TOTALE NETTO
UOMINI								
1° operatore	C.F.	110	100	8	218	8,90	2,25	206,85
" " non	C.F.	110	82	8	200	8,15	2,05	189,80
2° "	C.F.	95	100	8	203	8,20	2,10	192,70
" " non	C.F.	95	82	8	185	7,60	1,90	175,50
Aiuto operat.	C.F.	80	100	8	188	7,70	1,95	178,35
" "non	C.F.	80	82	8	170	6,90	1,75	161,35
Affissatore	C.F.	80	100	8	188	7,70	1,90	178,40
" non	C.F.	80	82	8	170	6,90	1,75	161,35
Portieri e masch.	C.F.	68	100	8	176	7,15	1,80	167,05
" " non	C.F.	68	82	8	158	6,50	1,60	149,90
Uomini fatica e facchini	C.F.	60	100	8	168	6,85	1,70	159,25
" " non	C.F.	60	82	8	150	6,10	1,55	142,35
Addetti caldaie	C.F.	95	100	8	203	8,25	2,10	192,65
" " non	C.F.	95	82	8	185	7,55	1,90	175,55
Custodi e guard.	C.F.	85	100	8	193	8,85	1,95	183,20
" " "non	C.F.	85	82	8	175	7,15	1,80	166,05
DONNE								
Maschere e pulizia	C.F.	48	98	8	154	6,30	1,60	146,10
" " " non	"	48	64	8	120	4,90	1,25	113,85

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

VECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

		INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	vita	mensa			R.M.			
8				218	8,90	2,25	206,85	
8				200	8,15	2,05	189,80	
8				203	8,20	2,10	192,70	
8				185	7,60	1,90	175,50	
8				188	7,70	1,95	178,35	
8				170	6,90	1,75	161,35	
8				188	7,70	1,90	178,40	
8				170	6,90	1,75	161,35	
8				176	7,15	1,80	167,05	
8				158	6,50	1,60	149,90	
8				168	6,85	1,70	159,25	
8				150	6,10	1,55	142,35	
8				203	8,25	2,10	192,65	
8				185	7,55	1,90	175,55	
8				193	7,85	1,95	183,20	
8				175	7,15	1,80	166,05	
8				154	6,30	1,60	146,10	
8				120	4,90	1,25	113,85	

(1) conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

- 7087

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF CINEMA EMPLOYERS AND WORKERS IN THE PROVINCE OF TORINO. (N° 92).

1. This agreement concedes basic wage increases from 56 lire to 110 lire daily plus an indemnity of 100 lire.

2. The "take home packet" is within the ceiling of prevailing wages in Torino Province.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.-

26.9.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

APPROVED.=

7086

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE
PER I DIPENDENTI DA CINEMA - TORINO -

Decorrenza : 1° giugno 1945.

Col nuovo accordo vengono apportati sensibili variazioni alle paghe precedenti.

Nelle nuove paghe però viene conglobata l'indennità di presenza che prima veniva pagata a parte.

Gli aumenti variano da un minimo del 93% ad un massimo del 186% cosicchè le paghe variano da £. 206,85 per il I° operatore capo famiglia ad un minimo di £. 113,85 per donne addette alla pulizia non capi famiglia, contro rispettivamente £. 97,05 e £. 45,10 precedente.

Il lavoro straordinario feriale è compensato col 25% d'aumento mentre quello festivo è compensato col 50%.

Per tutti i lavoratori dello spettacolo che hanno qualifica impiegatizia, viene applicata la disposizione del Decreto Ministeriale del Lavoro 2/3/945 con decorrenza 1/4/1945.

Rimangono in vigore tutte le migliori condizioni già in vigore precedentemente e stipulate tra datore e lavoro e lavoratore.

- - - - - - - - -

Torino, 25 Settembre 1945.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino - Break-mak

37

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

— — — — —

ACCORDO SINDACALE PER I LAVORANTI PANETTIERI

— — —

Minimi di retribuzione oraria per i lavoranti panettieri, da applicarsi con decorrenza 1° agosto 1945, ai sensi dell'accordo sindacale intervenuto tra il Sindacato Operai Panettieri della Camera del Lavoro di Torino e Provincia e il Sindacato Panificatori ed affini dell'Associazione Commercianti della Provincia di Torino.

Informatori	L.	18,75 orario
Impastatori	"	17,50 "
Aiutante speciale	"	16;25 "
Aiutante semplice	"	12,50 "
Apprendisti fino a 9 mesi di servizio	"	6,25 "
" " " 19 " " "	"	7,— "
" oltre 19 " " "	"	10,625 "

Per i forni della Provincia si applica la riduzione del 10% (dieci per cento).

— — — —

Con decorrenza dal giorno 1° luglio 1945 deve essere corrisposto al personale dipendente dai panificatori ed affini una indennità di contingenza da corrispondersi, per le giornate di effettiva prestazione d'opera e secondo le norme generali di cui all'accordo intervenuto tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro in data 11 luglio 1945, nella seguente misura :

a) - uomini capi famiglia con una persona a carico L. 100,= giorn.

b) - donne capi famiglia con una persona a carico " 98,= "

(per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre persone a carico oltre la prima, L. 14,= giornaliere).

7084

c) - Uomini non capi famiglia, di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . " 82,= "

d) - Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti . . . . . " 62,= "

e) - Donne non capi famiglia, di età superiore ai 20 anni compiuti . . . . . " 64,= "

f) - Donne non capi famiglia, di età com

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Con decorrenza del giorno 1° luglio 1945 deve essere corrisposta al personale dipendente dai panificatori ed affini una indennità di contingenza da corrispondersi, per le giornate di effettiva prestazione d'opera e secondo le norme generali di cui all'accordo intervenuto tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro in data 11 luglio 1945, nella seguente misura :

a) - uomini capi famiglia con una persona a carico L. 100,= giorn.

b) - donne capi famiglia con una persona a carico " 96,= "

(per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre persone a carico oltre la prima, L. 14,= giornaliere).

c) - Uomini non capi famiglia, di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . " 82,= "

d) - Uomini non capi famiglia di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti . . . . . " 68,= "

e) - Donne non capi famiglia, di età superiore ai 20 anni compiuti . . . . . " 64,= "

f) - Donne non capi famiglia, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti . . . . . " 58,= "

g) - Uomini e donne non capi famiglia, di età inferiore ai 18 anni compiuti . . . . . " 50,= "

Continua ad essere erogata, al personale dipendente dai panificatori ed affini, l'indennità di presenza, in :
- L. 18,= giornaliere per gli uomini superiori ai 18 anni;
- L. 10,= giornaliere per le donne e per gli uomini inferiori ai 18 anni.

Ritenuta - Con decorrenza 1/8/45 ai salari dei lavoratori si applicherà la sola ritenuta di R.M. 2,2 4,08%. Il contributo 2% e l'imposta complementare sono soppresse. Il minimo imponibile (salario ed indennità comprese) è di L. 1.666,67 mensili - 833,34 quind. - 416,67 sett. Sono esenti le prime L. 1000 mens. - 500 quind. e 250 sett. es. salario globale di un lav.panif.le. sett.L.1000 - imponibile L.750 ossia 1000 meno 250.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0519

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 80 ☎ 42.375 - 42.456

Prot. n. 2420 Torino, 25 settembre 1945

oggetto : contratto panificatori

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
Via Gioberti, 5

TORINO. 7083

Con riferimento alla Vostra nota n. 1259 del 19 settembre in corso, Vi trasmettiamo con la presente i chiarimenti richiesticI circa il contratto in oggetto.

Fin dal mese di giugno 1945 il Sindacato Lavoranti Panettieri della locale Camera del Lavoro aveva inoltrato ai datori di lavoro richiesta di una maggiorazione delle paghe base orarie. Detta richiesta potè solo essere accolta quando il Governo provvide a modificare il prezzo politico del pane ed infatti le nuove tariffe entrarono in vigore con il 1° agosto 1945, epoca in cui il prezzo del pane fu elevato a lire 18,= il Kg.

Circa l'elevatezza dei nuovi minimi di paga, specie in rapporto ad altre categorie di lavoratori, possiamo precisare che la ragione va ricercata nella grave difficoltà in cui vennero a trovarsi i panificatori, dovuta alla carenza della mano d'opera che, appunto per le paghe irrisorie, preferiva orientarsi verso altre occupazioni più redditizie.

E' inoltre opportuno fare rilevare che il lavoro del panettiere importa fatiche fisiche superiori a quelle derivanti da altri lavori, sopratutto in considerazione dell'inizio del lavoro nelle prime ore del mattino.

Circa il pericolo da Voi prospettato di un nuovo aumento del prezzo del pane in relazione all'aumento delle paghe, Vi assicuriamo che nulla in merito è da temere in quanto il prezzo venne fissato in sede nazionale, e le nuove paghe vennero stipulate quando già i datori di lavoro sapevano su quale margine potessero contare.

Sempre a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti ossequi.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
TORINO
Data di Entrata
Bo/ob 2 SET 1945
PROT. N. 1336

C.L.N.

IL COMMISSARIO
(Leo Somenzi)

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente(specchio n° 1)	Salario netto mese contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Sala
Informatore CP	73,10	244,90	171,80	235		
Informatore non CP	97,90	297,15	199,25	202		
Impiegatore CP	70,25	235,40	165,10	234		
" non CP	53,90	218,25	164,15	304		
Aiutante special.CP	64,50	285,90	159,40	239		
" " non CP	52,25	208,80	156,55	210		
" semplice CP	57,15	197,40	140,25	245		
" " non CP	45,55	180,30	135,03	299		
Apprendisti 3 mesi servizio	27,60	102,50	74,90	271		
Apprendisti 9 mesi servizio	33,80	119,55	85,75	253		
Apprendisti oltre 9 mesi	39,55	147,10	107,55	271		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
244,90	171,80	235			
227,15	169,25	292			
235,40	165,10	234			
218,25	164,35	304			
225,90	159,40	239			
208,80	156,55	210			
197,40	140,25	245			
180,30	135,05	299			
102,50	74,90	271			
119,55	85,75	253			
167,10	107,55	271			

28312

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL [redacted] ACCORDO SALARIALE

IN BASE AL

CATEGORIA	Salario contrattuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		[redacted]				R.M.		
IMPIEGATI OP	150.---	100	6	-	256	10,50	2,60	244,90
" non OP	130	82	6	-	218	9,80	2,45	227,75
Impiegati OP	140	100	6	-	246	10,10	2,50	233,40
" non OP	120	82	6	-	208	8,40	2,15	197,45
Aiutante spec. OP	130	100	6	-	236	9,70	2,40	223,90
" " non OP	110	82	6	-	198	8,15	2,05	187,80
Aiutante semplice OP	100	100	6	-	206	8,50	2,10	195,40
" " non OP	100	82	6	-	188	7,75	1,95	178,30
Apprendisti fino 3 mesi servizio	50	50	6	-	106	4,40	1,10	100,50
Apprendisti 12 mesi servizio	66	62	6	-	134	5,15	1,30	127,55
Apprendisti 12 mesi servizio	99	82	6	-	187	6,30	1,60	179,10

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
				R.M.			
9	-	258	10,50	2,60		44,90	
8	-	240	9,80	2,45		27,75	
9	-	248	10,10	2,50		35,40	
8	-	230	9,40	2,35		18,25	
8	-	238	9,70	2,40		25,90	
8	-	220	8,95	2,25		08,80	
8	-	208	8,50	2,10		97,40	
8	-	190	7,75	1,95		80,30	
8	-	168	6,80	1,70		02,50	
8	-	136	5,55	1,30		19,55	
8	-	153	6,30	1,60		147,10	

amo conteggiati a parte

1822

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IN BASE AL

CATEGORIA	Salario contrattuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
						R.M.		
INFORMATORE CF	49,10	20	8		77,10	3,15	0,80	73,15
" non CF	49,10	5	8		62,10	3,55	0,65	57,90
Informatore CF	45,90	20	8		73,90	4,30	0,75	70,85
" non CF	45,90	5	8		58,90	4,40	0,60	53,90
Aiutante Specialize. CF	42,10	20	8		70,10	4,55	0,75	64,80
" " non CF	42,10	5	8		55,10	4,35	0,60	50,15
" specializ. CF	32,25	20	8		60,25	4,45	0,65	55,15
" " non CF	32,25	5	8		45,25	-	-	45,25
Apprendisti 9 mesi di servizio	14,60	5	8		27,60	-	-	27,60
Apprend. 19 mesi serv.	20,75	5	8		33,80	-	-	33,80
" non oltre 19 anni	26,55	5	8		39,55	-	-	39,55

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

10

CHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
			R.M.			
8		77,10	3,15	,80	73,10	
8		62,10	3,55	,65	57,90	
8		73,90	2,9	,75	70,25	
8		58,90	4,40	,60	53,90	
8		70,10	2,85	,75	66,50	
8		55,10	2,25	,60	52,25	
8		60,25	2,45	,65	57,15	
8		45,25	-	-	45,25	
8		27,60	-	-	27,60	
8		33,80	-	-	33,80	
8		39,55	-	-	39,55	

mo conteggiati a parte

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF BAKERS AND BREAD-MAKING WORKERS IN TORINO PROVINCE. (Nº 80).-

1.- The agreement concedes a substantial increase in basic wages, which have been particularly low in this occupation.- The maximum increase is allowed to Bakers that get 21 lire per hour as compared to the previous 9.50 lire. The maximum "take home packet", inclusive of the high cost of living bonus, is 244.90 lire per day. Workers outside the City of Torino forfeit 10% of these wage rates.-

2.- R.I.J.A.C. refered this agreement back to the contracting parties enquiring whether the new increases were likely to have any repercussions in the present price of bread. The "Unione Commercianti" submitted the following points:

(a) this occupation entails particular hardship since most of the work has to be done during the night or very early morning;
(b) there is a shortage of manpower in these grades;
(c) the agreed increases in wages will <u>not</u> affect the present price of bread in any way.-

3.- R.I.J.A.C. recommends approval of the agreement.-

7879

28.9.1945

E.Scicluna Maj.
E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE:

APPROVED.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

(b) there is a shortage of manpower in these grades;
(c) the agreed increases in wages will not affect the present price of bread in any way.-

3.- R.I.J.A.C. recommends approval of the agreement.-

7079

28.9.1945

E.Scicluna Maj
E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE:

APPROVED.=

26.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Decorrenza 1° Agosto 1945.

Col nuovo accordo salariale le paghe antecedenti vengono triplicate, cosicchè un infornatore ad esempio da £. 49 giornaliere passa a £. 150. - Inoltre viene esteso anche a queste categorie, con decorrenza 1° Luglio 1945 l'accordo di contingenza per dipendenti del Commercio, già ratificato dall'A.M.G.-

In tal modo la percentuale d'aumento sulla paga giornaliera ivi compresa la indennità di contingenza, varia da un minimo del 210% ad un massimo del 304% cosicchè le paghe variano da £. 244,90 giornaliere per infornatore capo famiglia a £. 102,50 per apprendista sino a 9 mesi di servizio, contro rispettivamente a £. 73,10 e £. 27,50 precedenti.

Per i fornai delle provincie si applica sulla paga base la riduzione del 10%.

Inoltre continua ad essere erogata la indennità di presenza in £. 18 giornaliere per gli uomini superiori ai 18 anni e £. 10 giornaliere per le donne e per gli inferiori ai 18 anni.

Torino, 13 Settembre 1945.

2678

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

td/

COPIA

36

Torino

all industries

(office staff only)

Torino, 9 Agosto 1945

La Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Torino, riconosciuto che a seguito degli adeguamenti salariali convenuti per gli operai, gli impiegati è giusto abbiano una perequazione dei loro stipendi e constatato che non si può addivenire immediatamente alla definizione del relative accordo anche perchè le rispettive parti intendono collegarsi con le loro confederazioni, si conviene per intanto :

LE DITTE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO VERSERANNO A TUTTI GLI IMPIEGATI LIRE MILLE ENTRO IL CORRENTE MESE A VALERE SUL NUOVO CONTRATTO.

7677

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Il Commissario
F.to Ing. Sandro FIORIO

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Flecchia) Rapelli

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

lavori di Torino, riconosciuto che a seguito degli adeguamenti salariali convenuti per gli operai, gli impiegati è giusto abbiano una perequazione dei loro stipendi e constatato che non si può addivenire immediatamente alla definizione del relativo accordo anche perchè le rispettive parti intendono collegarsi con le loro confederazioni, si conviene per intanto :

LE DITTE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TORINO VERSERANNO A TUTTI GLI IMPIEGATI LIRE MILLE ENTRO IL CORRENTE MESE A VALERE SUL NUOVO CONTRATTO.

7677

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
Il Commissario
F.to Ing. Sanino FIORIO

PER LA CAMERA DEL LAVORO
F.to Flecchia) Rapelli

P. C. C.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3.5 NND 963402 By NARS Date 1-402/NNDC

1855021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR AN "ANTICIPO" OF 1000 LIRE TO BE PAID TO INDUSTRIAL WORKERS IN TORINO PROVINCE, PENDING FINAL DECISIONS ON A WAGE AGREEMENT. (N° 99).

1. The "anticipo" of 1000 lire has been agreed upon in order to relieve the bargaining procedure from undue pressures.

2. R.I.J.A.C. recommends approval and I am in agreement with this Recommendation.-

26.9.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

7076

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO PER ANTICIPO SALARIALE AGLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DI TORINO.

---oOo---

Per perequare gli stipendi degli impiegati dell'industria, a seguito degli adeguamenti salariali convenuti per gli operai, in attesa di un nuovo contratto salariale, viene versato a tutti gli impiegati L. 1000 per il mese di agosto, da valere nel nuovo contratto.-

Torino, 25 Settembre '45

7075

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Torino Hotels & Pensions

35

ACCORDO ECONOMICO PER IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO E SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI E PENSIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO

---oOo---

Il giorno 4 del m.s. di agosto 1945, in Torino, presso l'Albergo Nazionale,

TRA

L'Associazione Italiana Albergatori, Sezione Piemontese, rappresentata dal suo Presidente, PEREGO Prof. Achille, assistito dai signori : CANDONA Cav. Michele, CALABRELLI Giuseppe, BOSSINELLI Dr. Giovanni Nicola, funzionario dell'Associazione Commercianti della Provincia di Torino,

E

la Camera del Lavoro, rappresentata dal Commissario della Commissione Esecutiva dei Lavoratori di Albergo, signor BATTISTINI Mario, assistito dal signor SCANAVINO Riccardo,

si è convenuto quanto segue.

Art. 1°

Con decorrenza dal 1° luglio 1945 deve essere corrisposta al personale impiegatizio ed al personale interno degli alberghi e pensioni, una indennità di contingenza da corrispondersi per le giornate di effettiva prestazione d'opera e secondo le norme generali di cui all'accordo intervenuto tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro in data 11 luglio 1945, nella seguente misura :

a) - uomini capi famiglia con una persona a carico . . . . . L. 100,= giorn.

b) - donne capi famiglia con una persona a carico. . . . . " 98,= "

(per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre persone a carico oltre la prima,, L. 14,= giornaliere).

c) - Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . " 82,= "

d) - Uomini non capi famiglia, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti . . . . . " 62,= "

e) - Donne non capi famiglia, di età superiore ai 20 anni compiuti . . . . . " 64,= "

f) - Donne non capi famiglia, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Art. 1°

Con decorrenza dal 1° luglio 1945 deve essere corrisposta al personale impiegatizio ed al personale interno degli alberghi e pensioni, una indennità di contingenza da corrispondersi per le giornate di effettiva prestazione d'opera e secondo le norme generali di cui è l'accordo intervenuto tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro in data 11 luglio 1945, nella seguente misura :

a) - uomini capi famiglia con una persona a carico . . . . . L. 100,= giorn.

b) - donne capi famiglia con una persona a carico. . . . . " 98,= "

(per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre persone a carico oltre la prima, L. 14,= giornaliere).

c) - Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti . . . . . " 82,= "

d) - Uomini non capi famiglia, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti . . . . . " 62,= "

e) - Donne non capi famiglia, di età superiore ai 20 anni compiuti . . . . . " 64,= "

f) - Donne non capi famiglia, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni compiuti . . . . . " 58,= "

g) - Uomini e donne non capi famiglia, di età inferiore ai 18 anni compiuti . . . . . " 50,= "

Art. 2°

I minimi di salario fisso per il personale interno di albergo, con decorrenza 1° luglio 1945, vengono modificati come segue, per gli alberghi di 1.a categoria.

Capo cuoco - chef de cuisine	L.	2.500,=	mens.
Cuoco unico.	"	2.200,=	"
Aiutante cuoco	"	1.600,=	"
Fuochista addetto alle caldaie con patente	"	1.200,=	"
id. senza patente	"	1.000,=	"
Dispensiere o capo partita - quando hanno dei dipend.	"	1.250,=	"
Lavandaio	"	1.250,=	"
Aiuto lavandaio	"	600,=	"

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Donna mezza giornata . . . . . " 300,= "

Ai minimi di salari sopra riportati verrà praticato :
- un aumento del 10% per gli alberghi di lusso;
- una riduzione del 10% per gli alberghi di 2.a categoria;
- una riduzione del 15% per gli alberghi di 3.a categoria;
- una riduzione del 20% per gli alberghi di 4.a categoria.

Art. 3°

Al personale interno che fruisce del vitto in natura e dell'alloggio sarà effettuata giornalmente la trattenuta di L. 60,= per il vitto (due pasti e colazione) e L. 10,= per l'alloggio. Detta trattenuta non potrà in ogni caso superare la misura dell'indennità di contingenza che compete al lavoratore.

Art. 4°

L'indennità di contingenza non è dovuta al personale esterno ed agli apprendisti degli alberghi e pensioni.

Art. 5°

Continua ad essere erogata, al personale impiegatizio ed al personale interno ed esterno, l'indennità di presenza in :
- L. 18,= per gli uomini superiori ai 18 anni;
- L. 10,= per le donne e per gli uomini inferiori ai 18 anni.

Art. 6°

Negli esercizi considerati piccoli alberghi, piccole pensioni e locande, ai sensi dell'art. 59 del Contratto naz.di lavoro, previo accordo delle parti interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà essere corrisposto al personale esterno, in aggiunta all'indennità di presenza e di contingenza di cui all'art. 1°, un salario fisso nelle seguenti misure :

Primo cameriere	L. 1.200,=	mens.
Cameriere	" 900,=	"
Facchino	" 800,=	"
Cameriera ai piani	" 600,=	"
Secondo cameriere	" 500,=	

Letto, confermato e sottoscritto.

P.L'ASSOCIAZIONE ITAL.ALBERGATORI
Sezione Piemontese
F.ti : Achille Perego - Camandona Michele
Quadrelli Giuseppe - G.B.Bottinelli

P. LA COMMISSIONE ESECUTIVA
LAVORATORI DI ALBERGO
F.ti : Scanavino Riccardo
Battistini Mario

BO/- 100-.

Garzoni di cucina e di macchine	L.	1.000,=	mens.
Facchino di cucina	"	1.000,=	"
Argentiere	"	1.000,=	"
Secondo Argentiere	"	1.000,=	"
Cartiniere	"	1.000,=	"
Interni in genere	"	1.000,=	"
Dispensiere	"	1.000,=	"
Aiuto dispensiere o dispensiera	"	1.000,=	"
Caffettiere	"	800,=	"
Caffettiera	"	1.000,=	"
Guardarobiera	"	800,=	"
Aiuto guardarobiera	"	800,=	"
Stiratrice	"	600,=	"
Lingerista	"	800,=	"
Cuoca famiglia	"	600,=	"
Donna servizio personale	"	600,=	"
Donna mezza giornata	"	500,=	"
	"	300,=	"

Ai minimi di salari sopra riportati verrà praticato :
- un aumento del 10% per gli alberghi di lusso;
- una riduzione del 10% per gli alberghi di 2.a categoria;
- una riduzione del 15% per gli alberghi di 3.a categoria;
- una riduzione del 20% per gli alberghi di 4.a categoria.

Art. 3°

Al personale interno che fruisce del vitto in natura e dell'alloggio sarà effettuata giornalmente la trattenuta di L. 60,= per il vitto (due pasti e colazione) e L. 10,= per l'alloggio. Detta trattenuta non potrà in ogni caso superare la misura dell'indennità di contingenza che compete al lavoratore.

Art. 4°

L'indennità di contingenza non è dovuta al personale esterno ed agli apprendisti degli alberghi e pensioni.

Art. 5°

Continua ad essere erogata, al personale impiegatizio ed al personale interno ed esterno, l'indennità di presenza in :
- L. 18,= per gli uomini superiori ai 18 anni;
- L. 10,= per le donne e per gli uomini inferiori ai 18 anni.

Art. 6°

Negli esercizi considerati piccoli alberghi, piccole pensioni e locande, ai sensi dell'art.59 del Contratto nazionale di lavoro

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78-5021

Ai minimi di salari sopra riportati verrà praticato :
- un aumento del 10% per gli alberghi di lusso;
- una riduzione del 10% per gli alberghi di 2.a categoria;
- una riduzione del 15% per gli alberghi di 3.a categoria;
- una riduzione del 20% per gli alberghi di 4.a categoria.

Art. 3°

Al personale interno che fruisce del vitto in natura e dell'alloggio sarà effettuata giornalmente la trattenuta di L. 60,= per il vitto (due pasti e colazione) e L. 10,= per l'alloggio. Detta trattenuta non potrà in ogni caso superare la misura dell'indennità di contingenza che compete al lavoratore.

Art. 4°

L'indennità di contingenza non è dovuta al personale esterno ed agli apprendisti degli alberghi e pensioni.

Art. 5°

Continua ad essere erogata, al personale impiegatizio ed al personale interno ed esterno, l'indennità di presenza in :
- L. 16,= per gli uomini superiori ai 18 anni;
- L. 10,= per le donne e per gli uomini inferiori ai 18 anni.

Art. 6°

Negli esercizi considerati piccoli alberghi, piccole pensioni e locande, ai sensi dell'art.59 del Contratto naz.di lavoro, previo accordo delle parti interessate e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà essere corrisposto al personale esterno, in aggiunta all'indennità di presenza e di contingenza di cui all'art. 1°, un salario fisso nella seguente misura :

Primo cameriere	L. 1.200,=	mens.
Cameriere	" 900,=	"
Facchino	" 800,=	"
Cameriere ai piani	" 600,=	"
Secondo cameriere	" 500,=	

Letto, confermato e sottoscritto.

P.L'ASSOCIAZIONE ITAL.ALBERGATORI
Sezione Piemontese
F.ti : Achille Forego - Camandona Michele
Quadrelli Giuseppe - G.M.Bottinelli

P. LA COMMISSIONE ESECUTIVA
LAVORATORI DI ALBERGO
F.ti : Scannavino Riccardo
Battistini Mario

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

MINIMI DI SALARIO FISSO PER IL PERSONALE INTERNO DI ALBERGO PER GLI ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 1943.

- - - - - -

Capo cuoco - chef de cuisine	£.	1.244	mensili
Cuoco unico	"	790	"
Aiutante cuoco	"	856	"
Fuochista addotto alle caldaie con patente ...	"	652	"
" " " " senza "	"	548	"
Rosticciere e capo partita -quando hanno dei dipendenti	"	835	"
Lavandaie	"	608	"
Aiutante lavandaie	"	378	"
Garzoni di cucina e di macchina	"	581	"
Facchino di cucina	"	581	"
Argentiere	"	521	"
Secondo argentiere	"	515	"
Cantiniere	"	581	"
Interni in genere	"	581	"
Dispensiere	"	621	"
Aiuto dispensiere o dispensiera	"	406	"
Caffettiere	"	621	"
Caffettiera	"	400	"
Guardarobiera	"	400	"
Aiuto guardarobiera	"	306	"
Stiratrice	"	317	"
Lingeriata	"	306	"
Cuoca famiglia	"	389	"
Donna servizio personale	"	345	"
Donna mezza giornata	"	279	"

- - - - - - - -
- - - - - -
- -

2873

Documento a.o. 12065 Sezione 1-402/MISC. NO. 4935021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT AND AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF DEPENDENTS OF THE HOTEL TRADE IN TORINO PROVINCE. (Nº 100)

1. The agreement provides for:

   a) an increase in wages which allows a maximum of 2500 lire per month for a chief-cook and a maximum of 500 lire per month for a char-woman;

   b) a presence indemnity of 18 lire per day; and

   c) a contingency indemnity.

2. These workers are also entitled to board and lodging, forfeiting part of the contingency indemnity.

3. The "take home packet" is within the limits of wages generally prevailing in Torino Province.

4. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.-

E. Scicluna

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

26.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

29.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND No. 785021

3. The "take home packet" is within the limits of wages generally prevailing in Torino Province.

4. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with This recommendation.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

26.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.-

26.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner-Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NND No. 785021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE E DI CONTINGENZA PER DIPENDENTI DA ALBERGHI E PENSIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Decorrenza : 1° Luglio 1945

---oOo---

Coll'accordo in esame viene esteso anche al personale interno di questa categoria l'accordo di contingenza stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro in data 11 Luglio 1945, già approvato dall'A.M.G.-

Inoltre vengono elevati i minimi salariali del contratto precedente del 100% circa cosicchè le paghe variano da un massimo di £.2500 mensili,per capo cuoco ad un minimo di L. 500 mensili, per donne servizio personale,contro rispettivamente a L.1214 mensili e L. 345 precedente.-

Inoltre in aggiunta a questa retribuzione viene corrisposta l'indennità di presenza in L.16 giornaliere per gli uomini superiori ai 18 anni e L. 10 giornaliere per le donne e gli uomini inferiori ai 18 anni.-

I salari fissati in tabelle e presi in considerazione riguardano gli alberghi di I^a^ categoria; per gli altri verrà praticato un aumento del 10% per gli alberghi di lusso: una riduzione del 10% - 15% - 20% - rispettivamente per gli alberghi di 2^a^ - 3^a^ e 4^a^ categoria.-

Al personale interno che fruiva di vitto in natura e dell'alloggio sarà effettuata giornalmente la trattenuta di L.60 per il vitto e L.10 per l'alloggio.- Però detta trattenuta non potrà superare la misura della indennità di contingenza che compete al lavoratore.-

L'indennità di contingenza non è dovuta al personale esterno ed agli apprendisti di alberghi e pensioni.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

terno di questa categoria l'accordo di contingenza stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera del Lavoro in data 11 Luglio 1945, già approvato dall'A.M.G.-

Inoltre vengono elevati i minimi salariali del contratto precedente del 100% circa cosicchè le paghe variano da un massimo di £.2500 mensili, per capo cuoco ad un minimo di L. 500 mensili, per donne servizio personale, contro rispettivamente a L.1244 mensili e L. 345 precedente.-

Inoltre in aggiunta a questa retribuzione viene corrisposta l'indennità di presenza in L.18 giornaliere per gli uomini superiori ai 18 anni e L. 10 giornaliere per le donne e gli uomini inferiori ai 18 anni.-

I salari fissati in tabelle e presi in considerazione riguardano gli alberghi di I^ categoria; per gli altri verrà praticato un aumento del 10% per gli alberghi di lusso: una riduzione del 10% - 15% - 20% - rispettivamente per gli alberghi di 2^ - 3^ e 4^ categoria.-

Al personale interno che fruiva di vitto in natura e dell'alloggio sarà effettuata giornalmente la trattenuta di I.60 per il vitto e L.10 per l'alloggio.- Però detta trattenuta non potrà superare la misura della indennità di contingenza che compete al lavoratore.-

L'indennità di contingenza non è dovuta al personale esterno ed agli apprendisti di alberghi e pensioni.-

Torino, 25 Settembre'45

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC NO. 785021

Torino - Tannino 32

ACCORDO FRA I DATORI DI LAVORO E GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA
DA VALERE PER GLI OPERAI DELLA CITTA' E PROVINCIA DI TORINO

Tra i rappresentanti dei datori di lavoro per l'industria conciaria e gli operai rappresentati dalle loro Commissioni Interne presenti l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro allo scopo di addivenire ad una maggiore regolamentazione dei salari, a tutti gli operai appartenenti all'industria conciaria della Provincia di Torino, in attesa della definizione del nuovo contratto si è convenuto quanto segue:

Gli operai sono suddivisi nelle categorie sottospecificate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella:

Nelle paghe sottoindicate sono pure compresi tutti i soprasoldi concessi dalle aziende e sarà facoltà dei datori di lavoro in comune accordo con le Commissioni Interne di stabilire nel caso lo si ritenga necessario a chi e in quale misura dovranno essere assegnati i suddetti soprasoldi.

UOMINI

a) Operai Specializzati — L. 15.== orarie

Si intendono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
Nella lavorazione di pelli bovine ed equine
selezionatori di pelli grezze per qualità o tara tura difetti - scarnatori a mano e a macchina - conduttori macchina a spaccare - conduttori macchine a spaccare le teste di vitello - rasatori a mano (silicatori) con messa a punto di spessori prestabiliti e sfioratori - rasatori a macchina- collaudatori - classificatori prodotti finiti - conduttori apparecchi ricupero solventi- smerigliatori e pomiciatori alle macchine oscillanti (da fiore) aerografisti alla nitrocellulosa - verniciatori alla nitrocellulosa per pelli

7870

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

UOMINI

a) Operai Specializzati — L. 15.== orarie

Si intendono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine
selezionatori di pelli grezze per qualità o tara=tura difetti - scarnatori a mano e a macchina - conduttori macchina a spaccare - conduttori macchine a spaccare le teste di vitello - rasatori a mano (silicatori) con messa a punto di spessori prestabiliti e sfioratori - rasatori a macchina- collaudatori - classificatori prodotti finiti - conduttori apparecchi ricupero solventi- smerigliatori e pomiciatori alle macchine oscillanti (da fiore) aerografisti alla nitrocellulosa - verniciatori alla nitrocellulosa per pelli da carrozzeria e mobilio, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
classificatori pelli grezze in lavorazione e finite - compositori e distributori di colori - scarnatori a mano ed a macchina - rasatori a macchina- conduttori di macchine a spaccare - scamosciatori a macchina oscillante, ecc.

Nella lavorazione di pelli cunicoline senza pelo
scarnatori a mano - classificatori pelli grezze per qualità - collaudatori - classificatori prodotti finiti - verniciatori alla nitrocellulosa- scamosciatori finiti - compositori e distributori di colori, ecc.

o/o

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Nella Lavorazione delle pelli per pellicceria
scarnatori a macchina - a mano - al banco - al cavalletto- tagliatori pelli conciate - classificatori - addetti alla tintoria alle vasche - spazzolatori - palissonatori - stiratori - spuntatori - rasatori, ecc.

Nei servizi ausiliari
meccanici in genere provetti- elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici- conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di secondo grado generale oppure di secondo grado particolare, nonchè conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di terzo grado - turbinisti a vapore, ecc.

b) Operai qualificati

L. I4.= orario

Si intendono coloro che eseguono lavori che richiedono una comune specifica capacità pratica.
A titolo di esempio, sono da assegnare a codesta categoria i seguenti operai:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine
conduttori di macchine a pelare - conduttori di macchine a purgare - conduttori presse rotative a spremere ed asciugare - conduttori alle macchine a sgranare a tamburo e sgranatori al tavolo, per cuoi pesanti, suola, gropponi e simili - lisciatori al tavolo (mettere al vento e ritenere suola, tomaia vegetale, bovine in cuoi naturali, guardolo nero e simili)- silicatori a macchina- (sbianchire) - palissonatori a macchina - smerigliatori a macchina - cilindristi e martellatori di suola - granitori e palmellatori a mano- conduttori macchine ad apprettare - pomiciatori a mano ed a macchina - tamponatori pelli verniciate - distributori colori e materiale da concia nei bottali - misuratori di pelli finite - spruzzatori a mano ed a macchina - primo aiutante alla macchina a spaccare - conduttori alle caldaie di cui al numero I4 degli operai comuni - squadratori di pelli in trippa, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

b) Operai qualificati

Si intendono coloro che eseguono lavori che richiedono una comune specifica capacità pratica.
A titolo di esempio, sono da assegnare a codesta categoria i seguenti operai:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine
conduttori di macchine a pelare - conduttori di macchine a purgare - conduttori presse rotative a spremere ed asciugare - conduttori alle macchine a sgranare a tamburo e sgranatori al tavolo, per cuoi pesanti, suola, gropponi e simili - lisciatori al tavolo (mettere al vento e ritenere suola, tomaia vegetale, bovino in cuoi naturali, guardolo nero e simili)- silicatori a macchina- (sbianchire) - palissonatori a macchina - smerigliatori a macchina - cilindristi e martellatori di suola - granitori e palmellatori a mano- conduttori macchine ad apprettare - pomiciatori a mano ed a macchina - tamponatori pelli verniciate - distributori colori e materiale da concia nei bottali - misuratori di pelli finite - spruzzatori a mano ed a macchina - primo aiutante alla macchina a spaccare - conduttori alle caldaie di cui al numero I4 degli operai comuni - squadratori di pelli in trippa, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
Conduttori di altre macchine, compresa la spruzzatura - palmellatori - rifinitori a mano, ecc.

Nella lavorazione di pelli cunicoline senza pelo
tagliatori pelli grezze - preparatori di colori - distributori di colori e materiale da concia nei bottali - palissonatori - spruzzatori a mano ed a macchina - smerigliatori - misuratori pelli finite à addetti messa al vento pelli conciate al cromo ed al tannino- scarnatori e rasatori a macchina - depilatori con pasta al solfuro, ecc.

o/o

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

Nella lavorazione di pelli per pelliccería
tagliatori di pelli grezze - aiutanti scarnatori aiutanti palissonatori - aiutanti stiratori - aiutanti spazzolatori - aiutanti classificatori - aiutanti tagliatori pelli conciate - essicatori - addetti al magazzino pelli finite, ecc.

Nei servizi ausiliari
meccanici- fuochisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - falegnami - elettricisti - muratori - sellai e aggiustacinghie - cilindrai (confezionatori di cilindri) - fabbri lattonieri - tubisti, ecc.

c) Operai Comuni .. sopra i 18 anni ..... L. 13.- oraria

Si intendono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato ma solo un breve periodo di pratica, oppure coloro che sono adibiti a servizi per i quali occorre solo qualche attitudine o conoscenza. Sono altresì condiderati come appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disagiata o faticosa. A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine.
suddivisori di pelli grezze in sacchi di peso - preparatori di grezzo per rinverdimento- addetti alla bagnatura e preparazione calce e solfuro, pasta per depilazione,ecc. - refilatori - tagliatori - pulitori col coltello - depilatori e purgatori in genere - aiutanti alle macchine a scarnare e purgare, spaccare e simili non compresi in altre categorie, addetti alle vasche lavaggio pelo - addetti ai bottali o agli aspi di rinverdimento - calce, concia, lavaggi, ingrasso, tintura e simili, con mansioni di orario - addetti al carico e scarico pelli e materiali diversi - addetti alle presse ai torchi e simili - in-

7869

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 4950021

Si intendono coloro che eseguono [illegible]
tarsi ai quali non occorre apprendistato ma solo
un breve periodo di pratica, oppure coloro che so=
no adibiti a servizi per i quali occorre solo qual=
che attitudine o conoscenza. Sono altresì condiderati
come appartenenti a questa categoria gli addetti a la=
vori di manovalanza comune disagiata o faticosa.
A titolo di esempio sono da assegnare a questa cate=
goria i seguenti operai:

<u>Nella lavorazione di pelli bovine ed equine.</u>

suddivisori di pelli grezze in sacchi di peso -
preparatori di grezzo per rinverdimento- addet=
ti alla bagnatura o preparazione calce e solfu=
ro, pasta per depilazione,ecc. - refilatori -
tagliatori - pulitori col coltello - depilatori
e purgatori in genere - aiutanti alle macchine
a scarnare o purgare, spaccare e simili non com=
presi in altre categorie, addetti alle vasche
lavaggio pelo - addetti ai bottali o agli aspi
di rinverdimento - calce, concia, lavaggi, ingras=
so, tinture e simili, con mansioni di orario - ad=
detti al carico e scarico pelli e materiali diver=
si - addetti alle presse ai torchi e simili - in=
grassatori - colatori e sgranatori al tavolo di
pelli al cromo - inchiodatori -addetti macchinette
a spiabare pezzami e crostine - aiuti alle caldaie ed
alle impastatrici, ai mescolatori ecc.- per la pre=
parazione di grassi, colori,estratti conciati, mi=
scele, ecc. - addetti macchinette a spazzolare,
pulire e lucidare- imballatori e confezionatori
di colli - addetti a manovalanza comune nei reparti
di calce e concia, ecc.

o/o

7869

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
inchiodatori - apprestatori - addetti alle vasche
ai calcinai, ai bottali, e ad altre lavorazioni -
imballatori, ecc.

Nella lavorazione di pelli cunicoline senza pelo
depilatori - sbordatori - operatori a mano - in-
chiodatori - addetti alle vasche lavaggio pelo -
imballatori - aiuti magazzinieri, ecc.

Nella lavorazione di pelli per pellicceria
bottalisti - ingrassatori - inchiodatori, ecc.

Operai comuni dai 16 ai 18 anni.....	L.	10.=	oraria
Operai Comuni sotto ai 16 anni.....	L.	8.50	"
Manovali comuni sopra i 18 anni.....	L.	12.==	"
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	L.	9.50	"
Manovali comuni sotto i 16 anni.....	L.	8.25	"

DONNE

a) Operaie 1ª categoria	L.	9.50	"

Si intendono quelle, che compiono lavori ri-
chiedenti un non breve periodo di pratica.
A titolo di esempio, sono da assegnare a queste
categorie le seguenti operaie:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine'
depilatrici a mano e a macchina di pelli leg-
gere - inchiodatrici - conduttrici macchine a
spruzzare- spruzzatrici - lucidatrici - conduttri-
ci presse per stirare a stampare- palissonatrici
alle macchine fornite di forma pelli -anticatrici -
smerigliatrici e bollatrici da fiore - stiratrici con
ferro meccanico - conduttrici macchine a misurare,
coloratrici a mano - gliettre a mano e macchine
asciugatrici - pinzatrici di pelli bagnate - legg-
gere, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
depilatrici a mano e a macchina - spruzzatrici-

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC No. 785021

Manovali comuni sopra i 18 anni..... L. 12.== "
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni ..... L. 9.50 "
Manovali comuni sotto i 16 anni..... L. 8.25 "

DONNE

a) Operaie I^ categoria ..... L. 9.50 "
Si intendono coloro che compiono lavori richiedenti un non breve periodo di pratica.
A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine
depilatrici a mano e a macchina di pelli leggere - inchiodatrici - conduttrici macchine a spazzettare- spruzzatrici - lucidatrici - conduttrici presse per stirare e stampare- palissonatrici alle macchine fornite di forma pelli -enticatrici - sperigliatrici e dollatrici de fiore - stiratrici con ferro meccanico - conduttrici macchine a misurare, coloratrici a mano - adiette a pressa e macchine asciugatrici - spinatrici di pelli bagnate - leggere, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
depilatrici a mano e a macchina - spruzzatrici-verniciatrici a mano - classificatrici e confezionatrici di colli - stampatrici e lucidatrici - palissonatrici - conduttrici macchine ad apprestare, a lucidare, a stampare, a misurare e a palissonare, ecc.

Nella lavorazione di pelli cuniccline senza pelo
depilatrici a mano e a macchina - spruzzatrici - conduttrici presse per stirare e stampare - misuratrici - confezionatrici con mansioni di verifica e controllo numero, peso e misura - cucitrici - rappezzatrici- spinatrici a mano pelli bagnate - coloratrici a mano - tagliatrici pelli grezze, ecc.

Nella Lavorazione di pelli per pelliccria
cucitrici a macchina - spazzolatrici - classificatrici - tagliatrici - stiratrici- sfumatrici - spruzzatrici - spuntatrici - rasatrici, ecc?

c/c

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

b) Operaie di 2^ categoria .....sopra.i.18.anni..L. 9.== orarie
Si intendono colore che eseguono lavori richiedenti solo un breve periodo di pratica, oppure qualche attitudine o conoscenza.
A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie:

Nella lavorazione di pelli bovine ed equine:
agranatrici e palmellatrici a mano e a macchine per pelli sottili - stiratrici a mano - rifilatrici e sbordatrici - spalmatrici talco, ecc.- messa in segatura - addette presse per stirare e stampare - sgrassatrici - pulitrici e apprettatrici al tavolo- addette a macchine ad apprettare ed incollatrici- spazzolatrici - cilatrici - smerigliatrici e dolatrici da carne, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
conduttrici di altre macchine non contemplate nella superiore categoria - aiutanti alle macchine in genere - stiratrici a mano - inchiodatrici - apprettatrici a mano, ecc.

Nella lavorazione di pelli cunicoline senza pelo
Inchiodatrici - pelissonatrici - rifilatrici - sbordatrici - smerigliatrici - spalmatrici segatura e talco - addette presse per stirare e stampare - sgrassatrici - pulitrici - apprettatrici a tavolo- spazzolatrici - addette alle macchine per la lavorazione del pelo - impacchettatrici - palmellatrici, ecc.

Nella lavorazione di pelli per pelliccerie
ingrassatrici - immergitrici - aiutanti cucitrici aiutanti spazzolatrici - aiutanti tagliatrici- aiutanti inchiodatrici - aiutanti spuntatrici -

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

gatura - addette presse per [illegible]
sgrassatrici - pulitrici e apprettatrici al tavolo-
addette a macchine ad apprettare ed incollatrici-
spazzolatrici - cliatrici - smerigliatrici e dol=
latrici de carne, ecc.

Nella lavorazione di pelli ovine e caprine
conduttrici di altre macchine non contemplate nella
superiore categoria - aiutanti alle macchine in ge=
nere - stiratrici a mano - inchiodatrici - appret=
tatrici a mano, ecc.

Nella lavorazione di pelli cunicoline senza pelo
Inchiodatrici - palissonatrici - rifilatrici -
sbordatrici - smerigliatrici - spalmatrici segatura
e talco - addette presse per stirare e stampare -
sgrassatrici - pulitrici - apprettatrici a tavolo-
spazzolatrici - addette alle macchine per la lavo=
razione del pelo - impacchettatrici - palmellatrici, ecc.

Nella lavorazione di pelli per pelliccería
ingrassatrici - immergitrici - aiutanti cucitrici
aiutanti spazzolatrici - aiutanti tagliatrici-
aiutanti inchiodatrici - aiutanti spuntatrici -
aiutanti rasatrici, ecc.

Le aziende dovranno comuniaare per iscritto ai
singoli operai la categoria alla quale essi ven=
gono assegnati.

Operaie di 2^ categoria dai I6 ai I8 anni .....L.	8.50	orarie
Operaie di 2^ categoria sotto ai I6 anni.....L.	7.50	"
Manovali comuni sopra i I8 anni .....L.	8.50	"
Manovali Comuni dai I6 ai I8 anni .....L.	8.==	"
Manovali comuni sotto i I6 anni ;;;.....L	7.25	"

Apprendisti Uomini
Apprendisti di prima assunzione dai I6 ai I8 anni .....L.	9.50	"
Apprendisti di prima assunzione sotto i I6 anni .....L.	8.25	"

Per la durata dell'apprendistato al passaggio ad operaio
qualificato si dovrà attenersi al decreto sopracitato.

o/o

7068

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

I°) Agli operai adibiti ad ingrassature a mano od ad immersioni in stanze calde, verrà concesse una maggiora ione sul loro salario di fatto del 20%

2°) Agli operai adibiti a lavori per effettuare i quali necessità l'uso di maschere protettive, verrà concessa una maggiorazione sulle paghe di fatto del IO%.

Per tutte le norme complementari non previste nel presente accordo avranno valore quelle previste nel contratto collettivo per le maestranze addette all'industria della concia della Provincia di Torino, stipulato il I° febbraio I940. CONTRO 12%.

"esta inteso che sui minimi di paga su indicati sono compresi l'indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 3I luglio I944, e pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè la maggiorazione del IO% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le ore 8 giornaliere, maggiorazione conteggiata in misure del 2%.

Il presente accordo avrà decorrenza dal I° luglio I945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 31 Luglio 1945

Per i r recentanti degli operai

F.to LUALDO LUIGI
RUBAUDI BERNARDO
altre illeggibili

Per i rappresentanti dei datori di lavoro

F.to Ing. Sandro FIORIO

Per la CAMERA DEL LAVORO

F.to G. RAVINA

Per l'UNIONE INDUSTRIALI

F.to Avv. Edoardo URANI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0 5 4

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IN BASE AL PRECEDENTE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		guerra	mensa		R.M.	C.C.	
UOMINI							
Operai special. C.F.	75,60	20	8	103,60	4,15	1,05	98,40
" " non C.F.	75,60	5	8	88,60	3,70	0,90	84,00
" qualif. C.F.	66,40	20	8	94,40	3,80	0,95	89,65
" " non C.F.	66,40	5	8	79,40	3,25	0,80	75,35
"comuni oltre 18 a. C.F.	61,20	20	8	89,20	3,70	0,90	84,60
" " " non "	61,20	5	8	74,20	2,90	0,75	70,55
" "16/18	42,40	5	8	55,40	2,35	0,60	52,45
" "sotto 16	30,80	5	8	43,80	-	-	43,80
Manov.comuni C.F.	57,60	20	8	85,60	3,50	0,90	81,20
" " non C.F.	57,60	5	8	70,60	2,90	0,75	66,95
" 16/18	37,60	5	8	50,60	2,05	0,55	48,00
" sotto i 16	29,20	5	8	42,20	-	-	42,20
DONNE							
Operaie 1°cat, C.F.	44	20	8	72	2,90	0,75	68,35
" 1° "non "	44	5	8	57	2,40	0,60	54,00
" 2° "oltre i 18 C.F.	40	20	8	68	2,80	0,70	64,50
" 2°Cat.non C.F.	40	5	8	53	2,05	0,55	50,40
" 2° "16/18	36	5	8	49	-	-	49,00
" 2° "sotto i 16 anni	30	5	8	43	-	-	43,00

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL ~~NUOVO~~ PRECEDENTE ACCORDO SALARIALE

INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
QUOTA	MESSA			R. M.	C. S.		
20	8		103,60	4,15	1,05	98,40	
5	8		88,60	3,70	0,90	84	
20	8		94,40	3,80	0,95	89,65	
5	8		79,40	3,25	0,80	75,35	
20	8		89,20	3,70	0,90	84,60	
5	8		74,20	2,90	0,75	70,55	
5	8		55,40	2,35	0,60	52,45	
5	8		43,80	-	-	43,80	
20	8		85,60	3,50	0,90	81,20	
5	8		70,60	2,90	0,75	66,95	
5	8		50,60	2,05	0,55	48	
5	8		42,20	-	-	42,20	
20	8		72	2,90	0,75	68,35	
5	8		57	2,40	0,60	54	
20	8		68	2,80	0,70	64,50	
5	8		53	2,05	0,55	50,40	
5	8		49	-	-	49	
5	8		43	-	-	43	

verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL ~~NUOVO~~ ACCORDO SALARIALE PRECEDENTE

IN BASE AL

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) guerra	INDENNITA' (1) nemba	TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE	TOTALE NETTO
Manov.comuni C.F.	36	20	8	64	2,60	10,65	60,75
" " non C.F.	36	5	8	49	-	-	49
" "16/18	30,80	5	8	43,80	-	-	43,80
" "sotto i 16	27,60	5	8	40,60	-	-	40,60

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL ~~NUOVO~~ ACCORDO SALARIALE
PRECEDENTE

INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
Aliq.	Mensa			R.M.			
20	8		64	2,60	0,63	60,75	
5	8		49	-	-	49	
5	8		43,80	-	-	43,80	
5	8		40,60	-	-	40,60	

(1) non sono stati conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IN BASE AL

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		carovita	varie			R.M.	C.C.	
UOMINI								
Qualif. spec. C.F.	120	110	8		238	9,70	2,45	225,85
" " non C.F.	120	92	8		220	8,95	2,25	209,80
" qualif. C.F.	112	110	8		230	9,40	2,35	218,25
" " non C.F.	112	92	8		212	8,65	2,15	201,25
" comuni C.F.	104	110	8		222	9,05	2,25	210,70
" " non C.F.	104	92	8		204	8,35	2,20	193,55
" " 16/18	80	52	8		140	5,70	1,45	132,85
" " sotto 16	68	52	8		128	5,25	1,30	121,45
Manov. comuni C.F.	96	110	8		214	8,75	2,20	203,05
" " non C.F.	96	92	8		196	8	2	186
" " 16/18	76	52	8		136	5,55	1,40	129,05
" " sotto i 16	66	52	8		126	5,15	1,30	119,55
DONNE								
Spec. 1°Cat. C.F.	76	100	8		184	7,55	1,90	174,55
" " non "	76	66	8		150	6,15	1,55	142,30
2°" C.F.	72	100	8		180	7,35	1,85	170,80
" non "	72	66	8		145	5,95	1,50	138,55
2°" 16/18	68	52	8		128	5,25	1,30	121,45
" "sotto i 16	50	52	8		120	4,90	1,25	113,85
Manov.spec. C.F.	68	100	8		176	7,20	1,78	167,10
" non C.F.	68	66	8		142	5,80	1,45	134,75
" 16/18	64	52	8		124	5,05	1,25	117,75
" sotto i 16	58	52	8		118	4,80	1,20	112

) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0559

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

LBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

L NUOVO ACCORDO SALARIALE

(2)

I T A' (1)	TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
		R.M.	ccc.		
	238	9,70	2,45	225,85	
	220	8,95	2,25	209,80	
	230	9,40	2,35	218,25	
	212	8,65	2,15	201,25	
	222	9,05	2,25	210,70	
	204	8,35	2,10	193,55	
	140	5,70	1,45	132,85	
	128	5,25	1,30	121,45	
	214	8,75	2,20	203,05	
	196	8	2	186	
	136	5,55	1,40	129,05	
	126	5,15	1,30	119,55	
	184	7,55	1,90	174,55	
	150	6,15	1,55	142,30	
	180	7,35	1,85	170,80	
	146	5,95	1,50	138,55	
	128	5,25	1,30	121,45	
	120	4,90	1,25	113,85	
	176	7,20	1,70	167,10	
	142	5,80	1,45	134,75	
	124	5,05	1,25	117,75	
	118	4,80	1,20	112	

ssiati a parte

0560

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGIC
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario net- to prece- dente (specchio n° 1)	Salario net- to con- tratto mo- vo contratto (specchio n 2)	Differen- za paga	Percent.	Categorie simi- lari industrie metallurgiche
UOMINI					
Operai special. C.F.	98,40	225,85	127,45	129	
" " non C.F.	84	209,80	125,80	149	
" qualif. C.F.	89,65	218,25	128,60	143	
" " non C.F.	75,35	201,25	125,90	167	
" comuni C.F.	84,60	210,70	126,10	149	
" " non C.F.	70,55	193,55	123	175	
" " 16/18	52,45	193,85	141,40	268	
" " sotto i 16	43,80	121,45	77,65	177	
Manov.comuni C.F.	81,20	203,05	121,85	151	
" " non C.F.	66,95	186	119,05	178	
" " 16/18	48	129,05	81,05	169	
" " sotto i 16	42,20	119,55	77,35	183	
DONNE					
Operaie 1°Cat. C.F.	68,35	174,55	106,20	155	
" " "non "	54	142,30	88,30	163	
" 2° " C.F.	64,50	170,80	106,30	164	
" " "non "	50,40	138,55	88,15	175	
" " 16/18	49	121,45	72,45	148	
" " sotto i 16	43	113,85	70,85	167	
Manov.comuni C.F.	60,75	167,10	106,35	176	
" " non C.F.	49	134,75	85,75	175	
" " 16/18	53,80	117,75	73,95	168	
" " sotto i 16	40,60	112	71,40	176	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto (base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percent	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
225,85	127,45	129			
209,80	125,80	149			
218,25	128,60	143			
201,25	125,90	167			
210,70	126,10	149			
193,55	123	175			
193,85	141,40	268			
121,45	77,65	177			
203,05	121,85	151			
186	119,05	178			
129,05	81,05	169			
119,55	77,35	183			
174,55	106,20	155			
142,30	88,30	163			
170,80	106,30	164			
138,55	88,15	175			
121,45	72,45	148			
113,85	70,85	167			
167,10	106,35	176			
134,75	85,75	175			
117,75	73,95	168			
112	71,40	176			

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA CONCIARIA DI TORINO.=

DECORRENZA : 1° LUGLIO 1945

----oOo----

I minimi di paga del precedente contratto di lavoro vengono elevati di circa L. 5 orarie in media e portati allo stesso livello dei salari fissati dal nuovo accordo per l'industria metallurgica di Torino.

La percentuale di aumento varia da un minimo del 129% ad un massimo del 268% ivi compresa l'indennità di contingenza.

Le paghe giornaliere variano da L. 225,85 per operai specializzati capi-famiglia a L. 112 per manovali comuni sotto i 16 anni contro rispettivamente a L. 98,40 e L. 40,60 precedente.

Agli operai addetti ad ingrassatura a mano o ad immersione in stanza calda viene concesso una maggiorazione del 20% mentre per quelli che devono fare uso di maschera protettiva viene concesso il 10%.

Il cottimo viene stabilito in una maggiorazione del 12%.

Nei nuovi minimi salariali viene conglobata l'indennità di presenza che prima era pagata a parte, nonchè la maggiorazione per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48, conteggiate nella misura del 2%.

Rimangono in vigore tutte le norme regolamentari del precedente contratto di lavoro non in contratto colle norme del precedente accordo.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

dustria metallurgica di Torino.

La percentuale di aumento varia da un minimo del 129% ad un massimo del 268% ivi compresa l'indennità di contingenza.

Le paghe giornaliere variano da L. 225,85 per operai specializzati capi-famiglia a L. 112 per manovali comuni sotto i 16 anni contro rispettivamente a L. 98,40 e L. 40,60 precedente.

Agli operai addetti ad ingrassatura a mano o ad immersione in stanza calda viene concesso una maggiorazione del 20% mentre per quelli che devono fare uso di maschera protettiva viene concesso il 10%.

Il cottimo viene stabilito in una maggiorazione del 12%.

Nei nuovi minimi salariali viene conglobata l'indennità di presenza che prima era pagata a parte, nonchè la maggiorazione per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48, conteggiate nella misura del 2%.

Rimangono in vigore tutte le norme regolamentari del precedente contratto di lavoro non in contratto colle norme del precedente accordo.

1263

---oOo---

Torino, 25 settembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Rubber & electrical appliances 33

ACCORDO FRA I DATORI DI LAVORO E GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA E DEI CONDUTTORI E CAVI ELETTRICI, DA VALERE PER GLI OPERAI DELLA GRANDE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PER LA CITTA' DI TORINO E PROVINCIA

Tra i rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria della gomma e dei conduttori e cavi elettrici i rispettivi operai rappresentati dalle loro Commissioni Interne, presenti l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI e la CAMERA DEL LAVORO, allo scopo di addivenire ad una perequazione delle paghe per tutti gli operai addetti a queste industrie in attesa della definizione del nuovo contratto ed analogamente a quanto praticato dalle altre categorie industriali si conviene quanto segue:

Gli operai saranno suddivisi nelle categorie qui sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle della seguente tabella con le maggiorazioni qui sotto previste.

Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi i soprassoldi (ad personam) come pure esse sono comprensive dell'indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 31/7/44, nonchè della maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 ore e 48 ore settimanali non eccedenti le 48 ore settimanali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

TABELLA DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

UOMINI

Operai specializzati	L. 15.==	orarie
Operai qualificati	" 14.==	"
Operai comuni sopra ai 18 anni	" 13.==	"
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	" 10.==	"
Operai comuni sotto ai 16 anni	" 8.50	"
Manovali comuni sopra ai 18 anni	" 12.==	"
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	" 9.50	"
Manovali comuni sotto ai 16 anni	" 8.25	"
Apprendisti di prima assunzione dai 16 ai 18 anni	" 8.==	"
Apprendisti di prima assunzione sotto ai 16 anni	" 7.25	"

DONNE

Donne di 1^ categoria	" 10.50	"
Donne di 2^ categoria oltre i 16 anni	" 10.==	"
Donne di 2^ categoria sotto ai 16 anni	" 9.50	"
Donne di 3^ categoria sopra ai 16 anni	" 9.==	"

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

timanali non saranno ...
ta nella misura del 2%.

TABELLA DELLE PAGHE E DELLE CATEGORIE

UOMINI		
Operai specializzati	L. 15.==	orarie
Operai qualificati	" 14.==	"
Operai comuni sopra ai 18 anni	" 13.==	"
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	" 10.==	"
Operai comuni sotto ai 16 anni	" 8.50	"
Manovali comuni sopra ai 18 anni	" 12.==	"
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	" 9.50	"
Manovali comuni sotto ai 16 anni	" 8.25	"
Apprendisti di prima assunzione dai 16 ai 18 anni	" 8.==	"
Apprendisti di prima assunzione sotto ai 16 anni	" 7.25	"
DONNE		
Donne di 1^ categoria	" 10.50	"
Donne di 2^ categoria oltre i 16 anni	" 10.==	"
Donne di 2^ categoria sotto ai 16 anni	" 9.50	"
Donne di 3^ categoria sopra ai 16 anni	" 9.==	"
Donne di 3^ categoria sotto ai 16 anni	" 8.==	"

Per le donne della suddetta industria si sono adottate paghe base lievemente superiori a quelle dell'industria metalmeccanica in considerazione della maggiore gravosità del lavoro femminile nell'industria considerata e del largo impiego della mano d'opera femminile nell'industria stessa.

Resta inteso che a tutti gli operai che lavorano a cottimo, <u>come pure ad economia</u> con età superiore ai 18 anni sarà garantita una maggiorazione sui minimi di paga sopra elencati del 27% mentre agli operai di età inferiore ai 18 anni sarà garantita una maggiorazione del 18% sulle paghe sopra elencate.

Quanto sopra vale per gli uomini appartenenti a qualsiasi categoria, mentre per le donne la maggiorazione del 27% sui minimi di paga sopra elencati sarà applicata dai 16 anni in poi per tutte le categorie e quella del 18% per le minori di 16 anni appartenenti a qualun-

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

que categoria.

Resta inteso che per l'applicazione delle categorie si stabilirà per ogni azienda di comune accordo fra datore di lavoro e la Commissione Interna a quali categorie vanno applicate le varie lavorazioni.

Sarà oggetto di discussioni a parte da stabilirsi fra datori di lavoro e le Commissioni Interne la corresponsione di indennità speciali per lavori pesanti, lavori sudici e nocivi come pure per l'assegnazione gratuita di tute e grembiuli.

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente accordo varranno per gli operai addetti all'industria della gomma e conduttori e cavi elettrici quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 5 marzo 1941 in Milano.

Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 16 Luglio e avrà durata trimestrale tacitamente rinnovabile con l'intesa che sarà integralmente sostituito dal nuovo contratto generale in corso di stipulazione.

Torino, 2 agosto 1945

Per i rappresentanti degli operai
F.to BARBERO ROMOLO
GIANCHETTO ROBERTO
altre illeggibili

Per i rappresentanti dei datori di lavoro
F.to: Dott. MOTTURA
Col.VITTORIA

Per LA CAMERA DEL LAVORO
F.to G. RAVINA

Per l'UNIONE INDUSTRIALI
F.to Avv. E. URANI

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE RUBBER AND ELECTRICAL APPLIANCES INDUSTRY IN TORINO PROVINCE. (N°101).-

1.- The agreement concedes increases in basic wages bringing up the rate from 9.45 lire to 15 lire per hour.-

2.- This is in conformity with the present trend of agreements being concluded in Industrial circles in Torino.-

3.- R.I.J.A.C. are in favour of approval.-

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE :

APPROVED.-

28.9.1945.

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNC No. 785021

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE :

APPROVED.-

28.9.1945.

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

7361

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDS NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 135021

db/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA E DEI CONDUTTORI E CAVI ELETTRICI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

Decorrenza : 16 Luglio 1945 con durata trimestrale tacitamente invariabile.

---oOo---

Alle categorie interessate è applicato il vecchio contratto Spinelli, in cui la paga minima per operaio specializzato è di L. 9,45 oraria.-

Col nuovo accordo i minimi di questo contratto vengono elevati di circa L.5 orarie in media cosichè la paga minima dell'operaio specializzato si porta a L.15 oraria.-

Da osservare però che a tutti gli operai sia che lavorino a cottimo che ad economia con età superiore ai 18 anni viene garantita una maggiorazione minima di paga del 27%, mentre agli operai inferiori ai 18 anni sarà garantita da una maggiorazione del 18%.-

Per le donne la differenziazione per la percentuale di cottimo parte dai 16 anni.-

Rimangono in vigore tutte le disposizioni e norme del vecchio contratto.-

Col nuovo accordo le paghe delle categorie interessate all'accordo in esame vengono ad essere uguali a quelle dell'industria metalmeccanica in base al vecchio accordo, adesecezione delle donne in cui la misura del salario è lievemente superiore in considerazione della maggior gravità del lavoro femminile.-

Torino, 25 Settembre'45

Col nuovo accordo i minimi di questo contratto vengono elevati di circa L.5 orarie in media cosichè la paga minima dell'operaio specializzato si porta a L.15 oraria.-

Da osservare però che a tutti gli operai sia che lavorino a cottimo che ad economia con età superiore ai 18 anni viene garantita una maggiorazione minima di paga del 27%, mentre agli operai inferiori ai 18 anni sarà garantita da una maggiorazione del 18%.-

Per le donne la differenziazione per la percentuale di cottimo parte dai 16 anni.-

Rimangono in vigore tutte le disposizioni e norme del vecchio contratto.-

Col nuovo accordo le paghe delle categorie interessate all'accordo in esame vengono ad essere uguali a quelle dell'industria metalmeccanica in base al vecchio accordo, adeccezione delle donne in cui la misura del salario è lievemente superiore in considerazione della maggior gravità del lavoro femminile.-

Torino, 25 Settembre'45

7269

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Copia

32

TORINO Uff. Lav.

ACCORDO PER IL PERSONALE DEI TEATRI

Torino, 9 Luglio 1945
fra l'Unione Industriale della Provincia di Torino - Sezione Spettacolo - rappresentata dall'Avv. Edoardo Bottassi assistito dai Sigg. Dott. Daniele Chiarella e dal Cav. Tavernari Ugo si è stipulato il seguente accordo salariale per il personale addetto ai teatri della Provincia di Torino, e la Camera del Lavoro rappresentata dal Signor Del Mare.

PERSONALE FISSO

Custode.....	mensili	£.	2.500,==
Uomini di pulizia.....	per 8 ore	"	80,==
Donne " "	per 8 ore	"	60,==
Fuochisti con patente.....	per 8 ore	"	95,==
Fuochisti senza patente.....	per 8 ore	"	75,==
Porta ceste.....	per 10 ore	"	100,==

Le paghe di cui sopra si intendono comprensive dell'indennità di presenza.

Il custode è garante e responsabile di eventuali furti o incendi, sempre che dipendano da sua negligenza o trascuratezza nel servizio di vigilanza. Il custode, a scelta del datore di lavoro disimpegnerà il servizio di maschera o di custode.

PERSONALE SPETTACOLO FISSO

Macchinista.....	per servizio	£.	65,==	
Elettricisti al quadro.....	"	"	"	70,==
" comuni.....	"	"	"	55,==
Uomini di soffitta.....	"	"	"	65,==
Servi di scena e valaristi.....	"	"	"	45,==
Maschere alle porte.....	"	"	"	35,==
" di sala.....	"	"	"	25,==
Personale ai gabinetti.....	"	"	"	25,==
Custode serale.....	"	"	"	35,==
Capo bigliettario.....	"	"	"	60,==
Altri biglietteri o donne.....	"	"	"	50,==

Macchinista di piazza assunto dalla Compagnia " 250,== oltre l'indennità di guerra e di mensa.
Le paghe per il personale a spettacolo sono comprensive dell'indennità di presenza, di mensa e dell'indennità di contingenza, quest'ultima in quanto già percepita dal prestatore d'opera

7059

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Le paghe di cui sopra si intendono comprensive dell'indennità di presenza.

Il custode è garante e responsabile di eventuali furti o incendi, sempre che dipendano da sua negligenza o trascuratezza nel servizio di vigilanza. Il custode, a scelta del datore di lavoro disimpegnerà il servizio di maschera o di custode.

PERSONALE SPETTACOLO FISSO

Macchinista.....	per servizio	£.	65,==	
Elettricisti al quadro.....	"	"	"	70,==
" comuni.....	"	"	"	55,==
Uomini di soffitta.....	"	"	"	65,==
Servi di scena e valaristi.....	"	"	"	45,==
Maschere alle porte.....	"	"	"	35,==
" di sala.....	"	"	"	25,==
Personale ai gabinetti.....	"	"	"	25,==
Custode serale.....	"	"	"	35,==
Capo bigliettario.....	"	"	"	60,==
Altri biglietteri o donne.....	"	"	"	50,==

Macchinista di piazza assunto dalla Compagnia " 250,== oltre l'indennità di guerra e di mensa.

Le paghe per il personale a spettacolo sono comprensive dell'indennità di presenza, di mensa e dell'indennità di contingenza, quest'ultima in quanto sia già percepita dal prestatore d'opera presso altro datore di lavoro; la stessa sarà corrisposta con le modalità stabilite dall'accordo generale 21.6.1945, che regola tale indennità.

./.

7259

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E FERIALE

Il lavoro straordinario feriale per il personale che a norma deve effettuare le ore 8 giornaliere e le ore 10 giornaliere sarà compensato con l'aumento del 25%.
Il lavoro straordinario festivo con l'aumento del 50%
Sono considerati giorni festivi quelli destinati a riposo settimanale, il giorno del Santo Patrono, il giorno di Natale, Santo Stefano, Pasqua ed il Lunedì di Pasqua.

Le eventuali vertenze che potessero sorgere fra le aziende interessate o i dipendenti in merito al predetto accordo o comunque interessante la categoria dei teatri, saranno risolte fra l'Unione Industriali - Sezione Spettacolo - e la Camera del Lavoro - Sezione Spettacolo.

Il presente accordo decorrerà dal 1° giugno 1945, ha la durata di un anno e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto da una delle parti due mesi della scadenza.

p. L'UNIONE INDUSTRIALI
F.to (Avv.E.Bottassi)

p. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to (Sig. Del Mare)

P. C. C.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

PAGHE PERSONALE ADDETTO AI TEATRI DI

T O R I N O

		a giornata	a spettacolo
Macchinisti	L.	49.63	11.96
elettricisti	"	45.60	-
elettricisti al quadro....	"	-	14.95
aiuto macchinisti	"	-	11.96
servi di scena	"	-	10.02
uomini di soffitta	"	-	10.02
capo soffitta	"	-	13.45
maschere alle porte	"	-	8.97
maschere alle poltrone ...	"	-	7.03
personale di pulizia ....."		13.91	-
portaceste	"	29.90	-
custode	"	767.50	-

7058

Alle paghe di cui sopra deve essere aggiunta l'indennità di presenza in ragione di L. 18 per gli uomini e di L. 10 per le donne.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente(specchio n? 1)	Salario netto base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario net
PERSONALE FISSO						
Custode CF	75,90	206,85	130,95		172,==	
" non CF	60,90	189,80	128,90		211,==	
Donini pulizie CF	39,90	187,85	127,95		213,==	
" " non CF	44,90	170,80	135,90		302,==	
Portinaste CF	75,90	206,90	131,00		172,==	
" non CF	60,90	189,90	128,90		211,==	
PERSONALE A SPETTACOLO						
Macchinista CF	28,60	61,65	33,05		112,==	
Elettric.al quadro	29,95	66,40	36,45		121,==	
Garvi di scena	26,60	42,60	16,00		61,==	
Donini soffitte	26,35	61,65	35,30		133,==	
Maschere alle porte	25,55	33,20	7,65		30,==	
" di sala	23,70	23,70	-		-	

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 7850721

O COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3a)

Salario netto base nuovo contratto	Differenza paga	Percent.	Categoria simi-lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
206,85	130,95	172,--			
189,90	128,90	211,--			
187,85	127,95	213,--			
170,80	135,90	304,--			
206,30	131,00	172,--			
183,10	128,90	211,--			
61,65	13,65	112,--			
56,40	36,45	184,--			
42,60	16,00	61,--			
61,65	35,30	133,--			
33,20	7,65	30,--			
23,70	-	-			

7057

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IN BASE AL

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO
		Guerra	Indennità					
PERSONALE FISSO								
Custode CF	47,90	20	5,50	73,40	3,60	0,20	69,60	
" non CF	47,90	20	5	72,90	3,40	0,20	69,30	
Uomini Fuliniste CF	31,91	20	5	56,91	2,45	0,16	54,30	
" " non CF	31,91	20	5	56,91	1,85	0,16	54,90	
Elettricisti CF	43,60	20	5	68,60	3,75	0,25	64,60	
" non CF	43,60	20	5	68,60	3,40	0,20	65,00	
Fortunesta CF	47,90	20	5	72,90	3,60	0,20	69,10	
" non CF	47,90	20	5	72,90	3,40	0,20	69,30	
PERSONALE A SPECIALE TIPO								
Meccanici CF	25,95	-	-	25,95	1,50	0,15	24,30	
Elettricisti al quadro	32,95			32,95	2,65	0,23	30,07	
Servi di scena	26,02			26,02	1,52	0,20	24,30	
Uomini di scuffiata	26,02			26,02	1,52	0,20	24,30	
Macchinista alla parte	25,95			25,95	1,50	0,19	24,26	
Macchinista di sala	25,03			25,03	1,45	0,19	23,39	

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 795021

O RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

E N E I T A' (1)	TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
Indennità		R.M.			
	75,50	3,10	0,80	72,—	
	60,50	2,30	0,65	57,75	
	59,—	2,45	0,55	56,—	
	44,—	1,95	0,50	42,—	
	37,60	1,75	0,35	35,50	
	78,80	3,10	0,90	74,75	
	75,50	3,05	0,90	72,05	
	60,50	2,80	0,85	57,75	
	25,55	1,10	0,35	24,10	
	17,35	0,65	0,15	16,55	
	28,02	1,12	0,30	26,60	
	25,02	1,35	0,30	23,35	
	26,55	1,10	0,30	25,15	
	25,03	1,09	0,30	23,70	

...teggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

IN BASE AL

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
						R.M.		
PERSONALE TECNICO								
Custode CP	100	100	8		208	2.30	2.25	203
" CUM CP	100	92	8		200	2.15	2.05	195
Uscini pulizia CP	90	110	8		208	2.15	2.—	203
" " CUM CP	90	92	8		190	2.15	1.95	185
Porta ovile CP	100	110	8		218	2.30	2.20	213
" " CUM CP	100	92	8		200	2.15	2.05	195
PERSONALE SPECIALIZZATO								
Carpentiere	95	—	—	—	95	2.65	2.50	92
Elettricisti si quadro	70	—	—	—	70	2.05	1.75	68
Cucina in soffitta	65	—	—	—	65	2.05	1.70	63
Lavoro alle porte	35	—	—	—	35	1.40	1.—	34
" " sala	25	—	—	—	25	1.05	0.20	24
Servi di scena	45	—	—	—	45	1.55	0.90	43

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

IO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
			R.M.			
8	-	218	8,90	2,25	206,85	
8	-	200	8,15	2,05	189,80	
8	-	198	8,15	2,—	187,85	
8	-	180	7,35	1,85	170,80	
8	-	218	8,90	2,20	206,90	
8	-	200	8,15	2,05	189,80	
-	-	65	2,65	0,70	61,55	
-	-	70	2,85	0,75	66,40	
-	-	65	2,65	0,70	61,65	
-	-	35	1,40	0,40	33,20	
-	-	25	1,05	0,25	23,70	
-	-	65	1,85	0,50	62,60	

conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

7055

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

MAGE AGREEMENT IN RESPECT OF DEPENDENTS ON THEATRICAL AND CINEMATOGRAPHIC FIRMS IN THE PROVINCE OF TORINO. (No. 82).

1. No agreement existed in this trade and wages were paid on a "de facto" basis.

2. The wages fixed by this agreement are reasonable in comparison to those of other occupations.

3. R.I.L.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

E Scicluna Major

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

7854

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner- Piemonte

19.9.1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ta/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE
PER DIPENDENTI INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO - TORINO -

Decorrenza : 1 Giugno 1945.

Col nuovo accordo vengono apportati sensibili variazioni alle paghe precedenti, sia per il personale fisso sia per quello a spettacolo.

Le nuove paghe per il personale a spettacolo sono comprensive di, tutte le indennità, compresa quella di contingenza qualora venga già percepita per il lavoro prestato da altra parte durante la giornata.

Gli aumenti variano da un minimo del 172% ad un massimo del 302% per il personale fisso e del 30% al 133% per il personale a spettacolo.

Le paghe massime sono corrisposte al custode capo famiglia in £; 206,85 giornaliere per il personale fisso ed in £. 66,40 per l'elettricista al quadro per il personale a spettacolo, contro rispettivamente a £. 75,90 e £. 29,95.-

Il lavoro straordinario viene compensato con un aumento del 25% se feriale e col 50% se festivo.

Il custode ha la responsabilità di eventuali furti o incendi se dipendenti da negligenza o trascuratezza nel servizio.

Torino, 13 Settembre 1945.

7053

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

P I

TORIN 31
All'industries
affecting Office Employees

Il giorno 30 agosto 1945, tra l'Unione Industriale della Provincia di Torino- rappresentata dal suo Commissario Ing. Sandro Fiorio, e la Camera del Lavoro di Torino, rappresentata dai Segretari Luigi Carmagnola, Giuseppe Rapelli e Vittorio Flecchia.- si è accordato quanto segue:

1° - Ai sensi dell'accordo di Milano dell'8 luglio c.a. e delle successive disposizioni ministeriali, con decorrenza 1° luglio 1945 il trattamento economico previsto per gli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro di cui all'art. 8 dell'Accordo 10 luglio 1945, è esteso anche al personale impiegatizio dell'aziende industriali con la decorrenza del 75 % dello stipendio e dell'indennità di contingenza per le ore non lavorate a causa di diminuzione di orario o di sospensione di lavoro,(50% a carico della Cassa Integrazione, 25 % a carico del datore di lavoro).

Quanto sopra è convenuto in via eccezionale data la speciale situazione di emergenza, non modificata il principio dell'integrità dello stipendio mensile e non costituisce pregiudizio alle posizioni di diritto ed alla figura giuridica acquisita dagli impiegati, i quali non potranno in ogni modo percepire importi inferiori al loro stipendio mensile sommato il 75 % della stipendio ed il 75 % dell'indennità di contingenza.- Il presente Accordo non si applica ai sospesi in attesa di giudizio per epurazione.

7852

2°- Con decorrenza 1° settembre, a modifica di quanto previsto dal 3° comma della lett. b) del precitato art.8 dell'Accordo 10 luglio 1945, ai lavoratori infortunati verrà corrisposto il 50 % dell'indennità di contingenza per tutte le giornate per le quali tali lavoratori beneficiano dell'indenizzo da parte dell'Istituto Assicurazione. (Istituto Infortuni).

Si afferma in tale occasione cje tutta la legislazione sociale mutualistica, assistenziale,previdenziale ed infortunistica deve essere riveduta agli effetti del sistema contributivo (in rapporto agli scopi specifici da raggiungere) delle possibili economie e della estensione delle prestazioni con la partecipazione a precisarsi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

0 5 8 8 4 1
Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 78502

dell'Edilizia industriali con la decorrenza del 75 % dello stipendio e dell'indennità di contingenza per le ore non lavorate a causa di diminuzione di orario o di sospensione di lavoro, (50% a carico della Cassa Integrazione, 25 % a carico del datore di lavoro).

Quanto sopra è convenuto in via eccezionale data la speciale situazione di emergenza, non modificata il principio dell'integrità dello stipendio mensile e non costituisce pregiudizio alle posizioni di diritto ed alla figura giuridica acquisita dagli impiegati, i quali non potranno in ogni modo percepire importi inferiori al loro stipendio mensile ammato il 75 % della stipendio ed il 75 % dell'indennità di contingenza.- Il presente Accordo non si applica ai sospesi in attesa di giudizio per epurazione.-

7052

2°- Con decorrenza 1° settembre, a modifica di quanto previsto dal 3° comma della lett. b) del precitato art.8 dell'Accordo 10 luglio 1945, ai lavoratori infortunati verrà corrisposto il 50 % dell'indennità di contingenza per tutte le giornate per le quali tali lavoratori beneficiano dell'indenizzo da parte dell'Istituto Assicurazione. (Istituto Infortuni).

Si afferma in tale occasione cje tutta la legislazione sociale mutualistica, assistenziale, previdenziale ed infortunistica deve essere riveduta agli effetti del sistema contributivo (in rapporto agli scopi specifici da raggiungere) delle possibili economie e della estensione delle prestazioni con la partecipazione a precisarsi dei datori di lavoro e dei lavoratori.

UNIONE INDUSTRIALE
f.to-Illeggibile -

CAMERA DEL LAVORO
f.to -Illeggibile-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND
NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY TO BE MADE PAYABLE IN REDUCED TERMS FOR UNWORKED HOURS IN THE CASE OF INDUSTRIAL WORKERS AND EMPLOYEES IN TORINO PROVINCE. (N° 88)

1. This agreement brings this group of workers and employees into line with those in Milano Province.

2. The "ceiling" set by the Milan Agreement is observed.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

7051

Floyd E. Thomas
Colonel- Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO PER IL TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DI TORINO.

DECORRENZA : 1° LUGLIO 1945

[redacted]

Coll'accordo in esame viene esteso anche agli impiegati dell'industria lavoranti ad orario ridotto il trattamento economico previsto per gli operai dall'art. 8 dell'accordo di Milano del 10 luglio u.s.

In particolare viene corrisposto anche al personale impiegatizio delle aziende industriali il 75% dello stipendio e dell'indennità di contingenza, di cui il 50% a carico della Cassa Integrazione ed il 25% a carico del datore di lavoro.

7050

Quanto sopra in via eccezionale restando ferme che comunque gli impiegati non potranno percepire importi inferiori al loro stipendio mensile comprendente il 75% dello stipendio e dell'indennità di contingenza.

Il presente trattamento non viene applicato ai sospesi in attesa di giudizio per epurazione.

Coll'accordo in parola inoltre viene concesso il 50% dell'indennità di contingenza ai lavoratori infortunati per tutte le giornate indennizzate da parte dell'Istituto assicuratore.

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNDC No. 785021

impiegati dell'industria lavoranti ad orario ridotto il trattamento economico previsto per gli operai dall'art. 8 dell'accordo di Milano del 10 luglio u.s.

In particolare viene corrisposto anche al personale impiegatizio delle aziende industriali il 75% dello stipendio e dell'indennità di contingenza, di cui il 50% a carico della Cassa Integrazione ed il 25% a carico del datore di lavoro.

7050

Quanto sopra in via eccezionale restando fermo che comunque gli impiegati non potranno percepire importi inferiori al loro stipendio mensile sommando il 75% dello stipendio e dell'indennità di contingenza.

Il presente trattamento non viene applicato ai sospesi in attesa di giudizio per epurazione.

Coll'accordo in parola inoltre viene concesso il 50% dell'indennità di contingenza ai lavoratori infortunati per tutte le giornate indennizzate da parte dell'Istituto assicuratore.

Torino, 18 settembre 1945

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

TU RIV. - Shoe-Mak

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLE CALZATURE, RIPARAZIONI CALZATURE E PANTOFOLERIE IN PELLE

Addì 1° Settembre fra l'Associazione Piemontese Industrie Calzaturiere ed affini di Torino, rappresentata dal suo Presidente Sig. Enrico PANDIANI, assistito dai Sigg. Comm. Filippi, Comm. Cambiè e Sig. Cignetti

e la Camera del Lavoro di Torino, rappresentata dal Sig. SAVIO Remo,

viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette all'industria delle calzature, riparazioni calzature e della pantofoleria in pelle della Provincia di Torino, rispetto a quello previsto dal D.M. 2 Marzo 1945.

ART. 1°

I salari risultanti dall'applicazione del sopra citato D.M. 2 Marzo 1945 sono sostituiti dalla seguenti tabelle:

U O M I N I

1° Categoria	L.	15.=
2° Categoria	"	14.=
3° categoria	"	13.=

Apprendisti prima assunzione

dai 14 ai 16 anni	L.	5.50
dai 16 ai 18 anni	"	6.50

D O N N E

1ª Categoria	"	10.=
2ª Categoria	"	9.50
3ª Categoria	"	9.="
Apprendisti		
dai 14 ai 16 anni	"	5.="
dai 16 ai 18 anni	"	5.50
dai 18 ai 20 anni	"	6.50

PERSONALE AUSILIARIO

Operai specializzati	"	15.="
Operai qualificati	"	14.=
Manovali comuni: sopra i 18 anni	"	12.=
dai 16 ai 18 anni	"	9.50
sotto i 16 anni	"	8.25

DONNE

Manovali comuni: sopra i 18 anni	"	8.50

0 5 9 0

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

dai I6 ai I8 anni..... L. 8.=
sotto i I6 anni ..... " 7.25

Nelle paghe suddette sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore in aggiunta ai minimi precedenti, fatta eccezione per le indennità di mensa e per le indennità di contingenza, la quale deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal contratto provinciale 11 Luglio I945 stipulato fra l'Unione Industriale della Provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

ART. 2

La percentuale minima di cottimo di cui all'art. 3 del sucitato Decreto viene elevata al 20%.- Nelle aziende ove non è tecnicamente possibile procedere alla instaurazione di lavoro a cottimo le paghe di cui sopra dovranno essere maggiorate del 20%

ART. 3

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di Legge vigenti non contemplate dal presente contratto e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.

ART. 4

Il presente accordo decorre dal Iº Settembre I945 avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale, che verrà concordata dalle competenti Organizzazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

7048

ASSOCIAZIONE PIEMONTESE
INDUSTRIA CALZATURE AFFINI
IL PRESIDENTE
f'to illeggibile

P. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Remo Savio

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT FOR WORKERS AND EMPLOYEES IN THE SHOE-MAKING INDUSTRY, TORINO PROVINCE. (No. 86).

1. This agreement concedes increases of wages of approx. 5 lire per hour, the wages of specialised workers being thus increased from 9,50 lire to 15 lire per hour. It also increases from 10% to 20% the piece-work payments.

2. This brings up the wages of this industry to the level of the "de facto" wages being paid in "F.I.A.T." and other metal industries.

3. R.I.J.A.C. considers that, in the light of existing conditions, this agreement might be approved. I am in favour of this recommendation.

E Scicluna Major

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

7843

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ob/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE ADETTI INDUSTRIE DELLE CALZATURE, RIPARAZIONI CALZATURE E PANTOFOLERIE IN PELLE.-

Decorrenza : 1° settembre'45

----------==oOo==----------

Alle categorie interessate viene applicato il contratto Spinelli con un minimo quindi di L.9,50 orarie per operai specializzati.-

Col nuovo accordo, i minimi salariali di detto contratto vengono aumentati in media di circa lire 5,= all'ora, cosicchè la paga dell'operaio specializzato si porta da L.9,50 oraria precedente a L.15.-

Le percentuali d'aumento variano da un minimo del 128% ad un massimo del 184%, cosicchè le paghe ivi compresa anche la indennità di contingenza variano da L.225,85 per operai di I^ categoria capifamiglia a L.94,85 per apprendisti dai 14/16 anni contro rispettivamente a L.98,70 e L.37 precedenti.

7046

Particolare attenzione merita l'articolo 2) dell'accordo in esame : infatti questo articolo oltre ad elevare la percentuale di cottimo al 20% in confronto del 10% precedente, stabilisce che ove non fosse tecnicamente possibile istituire il lavoro a cottimo, le paghe contrattuali vengono maggiorate del 20%.- In altri termini : si lavori o non si lavori a cottimo il minimo di paga delle categorie interessate non è quello delle tabelle, ma quello delle tabelle maggiorato del 20%.-

Rimangono in vigore tutte le altre norme e disposizioni del Contratto precedente.-

Le nuove paghe sono comprensive di tutte le indennità ad esclusione della indennità di mensa e di contingenza.-

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Col nuovo accordo, i minimi salariali di detto contratto vengono aumentati in media di circa lire 5,= all'ora, cosicchè la paga dell'operaio specializzato si porta da L.9,50 oraria precedente a L.15.-

Le percentuali d'aumento variano da un minimo del 128% ad un massimo del 184%, cosicchè le paghe ivi comprese anche la indennità di contingenza variano da L.225,85 per operai di I^ categoria capifamiglia a L.94,85 per apprendisti dai 14/16 anni contro rispettivamente a L.98,70 e L.37 precedenti.

7046

Particolare attenzione merita l'articolo 2) dell'accordo in esame : infatti questo articolo oltre ad elevare la percentuale di cottimo al 20% in confronto del 10% precedente, stabilisce che ove non fosse tecnicamente possibile istituire il lavoro a cottimo, le paghe contrattuali vengono maggiorate del 20%.- In altri termini : si lavori o non si lavori a cottimo il minimo di paga delle categorie interessate non è quello delle tabelle, ma quello delle tabelle maggiorato del 20%.-

Rimangono in vigore tutte le altre norme e disposizioni del Contratto precedente.-

Le nuove paghe sono comprensive di tutte le indennità ad esclusione della indennità di mensa e di contingenza.-

I salari quindi corrisposti alle categorie interessate, verrebbero a superare ad esempio, quelli fissati per i metalmeccanici in base al recente accordo.-

Torino, 14 Settembre'45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

IN BASE AL SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
						R.M.		
Segue PERSONALE AUSILIARIO								
Operai qualif.non C.P.	65,00	5	8		81,00	3,30	0,85	76,85
Manovali" con. C.P.	57,60	20	8		85,60	3,30	0,50	81,80
" "non C.P.	57,60	5	8		70,60	2,90	0,75	66,95
" 16/18	37,60	5	8		50,60	2,05	0,55	48,00
" " sotto 1 16 anni	29,20	5	8		42,20	"	"	42,20
DONNE :								
Manovali con. C.P.	36,--	20	8		64,-	2,60	0,65	60,75
" " non C.P.	36,--	5	8		49,-	"	"	49,-
" " 16/18 anni	30,80	5	8		43,80	"	"	43,80
" " sotto 1 16 anni	27,60	5	8		40,60	"	"	40,60

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0395

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NSDC NO. 785021

CHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

N BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

I D E N N I T A'	(1)	TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
			R.M.			
8		81,00	3,30	0,85	76,85	
8		55,60	3,50	0,90	51,20	
8		70,60	2,90	0,75	66,95	
8		50,60	2,05	0,55	48,-	
		42,20	"	"	42,20	
8		64,-	2,60	0,65	60,75	
8		49,-	"	"	45,-	
8		63,60	"	"	43,60	
8		40,60	"	"	40,60	

onteggiati a parte

0594

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 795021

ob/

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL ~~CONTRATTO DI LAVORO~~ ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	R.M.
UOMINI :							
1ª categoria C.F.	76,=		20,=	8		104,=	6,25
" non C.F.	75,=		5,=	8		85,=	5,10
2ª categoria C.F.	68,=		20,=	8		96,=	5,76
" non C.F.	65,=		5,=	8		81,=	4,86
3ª categoria C.F.	62,40		20,=	8		90,40	5,42
" non C.F.	62,40		5,=	8		75,40	4,52
Apprendisti 14/15	28,00		5,=	8		41,=	2,46
" 15/18	33,60		5,=	8		46,60	2,80
DONNE :							
1ª Categoria C.F.	48,=		20,=	8		76,=	4,56
" non C.F.	46,=		5,=	8		61,=	3,66
2ª Categoria C.F.	42,40		20,=	8		70,40	4,22
" non C.F.	42,40		5,=	8		55,40	3,32
3ª Categoria C.F.	38,40		20,=	8		66,40	3,98
" non C.F.	38,40		5,=	8		51,40	3,08
Apprendiste 14/16	24,=		5,=	8		37,=	2,22
" 16/18	28,=		5,=	8		41,=	2,46
" 18/20	36,=		5,=	8		49,=	2,94
PERSONALE AUSILIARIO:							
Operai spec. C.F.	75,60		20,=	8		104,=	6,25
" " non C.F.	74,80		5,=	8		89,=	5,35
" qualif. C.F.	68,==		20,=	8		96,=	5,76

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

.../...

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

...IERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO
...CORDO SALARIALE

...o	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	Guerra [illegible]			R.M.	ecc.		
20,=	8		104,=	4,25	1,05	98,70	
5,=	8		89,=	3,65	0,90	84,45	
20,=	8		96,=	3,91	1,00	91,10	
5,=	8		81,=	3,30	0,85	76,85	
20,=	8		90,40	3,70	0,95	85,75	
5,=	8		75,40	3,05	0,80	71,65	
5,=	8		41,=	=	=	41,=	
			46,60	=	=	46,60	
20,=	8		75,=	3,10	0,80	72,10	
5,=	8		61,=	2,30	0,65	57,85	
20,=	8		70,40	2,85	0,75	66,80	
5,=	8		55,40	2,25	0,60	52,55	
20,=	8		66,40	2,70	0,70	63,=	
5,=	8		51,40	2,10	0,55	48,75	
5,=	8		37,=	=	=	37,=	
5,=	8		41,=	=	=	41,=	
5,=	8		49,=	=	=	49,=	
20,=	8		104,=	4,25	1,05	98,70	
5,=	8		89,=	3,65	0,90	84,45	
20,=	8		96,=	3,80	1,00	91,10	

conteggiati a parte.

...11...

COPIA

TORINO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA INDUSTRIA MOLITORIA DELLA PROVINCIA DI TORINO

Addì 9 agosto 1945 fra la ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI MUGNAI della provincia di Torino, rappresentata dal suo Presidente Sig.Celestino MASSAGLIA, e la Camera del Lavoro di Torino rappresentata dai Signori GHERSI EMILIO

viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per la disciplina del trattamento salariale delle maestranze addette all'Industria molitoria della provincia di Torino, in sostituzione del Decreto Ministeriale 2 marzo 1945 riguardante la medesima materia.

ART.1°

Gli operai addetti all'industria Molitoria della provincia di Torino, sono suddivisi nelle categorie contenute nelle tabelle di cui in appresso e agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle controindicate.

Nelle paghe in parola sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore, fatta eccezione per la indennità di contingenza che deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal contratto Provinciale 11.7.1945, stipulato fra l'Unione Industriale della provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

TABELLA I°

7043

Categorie	paga base oraria
Uomini	
Prima categoria: cilindristi e addetti alla pulitura	£.15.== oraria
Seconda categoria: burattisti	" 14.== "
Terza categoria: Manovali in genere	" 13.== "
Apprendisti fino ai 18 anni	" 6,50 "

Il personale ausiliario provetto (meccanici, tubisti, ecc.) sarà retribuito con la paga di prima categoria, Quello comune, gli addetti alle centrali elettriche e i magazzinieri, saranno retribuiti con la paga di seconda categoria.

Donne	
Rammendatrici	" 7,50 "

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

di Torino, sono suddivisi nelle categorie contenute nelle tabelle di cui in appresso e agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle controindicate.

Nelle paghe in parola sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore, fatta eccezione per la indennità di contingenza che deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal contratto Provinciale 11.7.1945, stipulato fra l'Unione Industriale della provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

TABELLA I°

7013

Categorie	paga base oraria
Uomini	
Prima categoria: cilindristi e addetti alla pulitura	£.15.== oraria
Seconda categoria: burattisti	" 14.== "
Terza categoria: Manovali in genere	" 13.== "
Apprendisti fino ai 18 anni	" 6,50 "

Il personale ausiliario provetto (meccanici, tubisti, ecc.) sarà retribuito con la paga di prima categoria, Quello comune, gli addetti alle centrali elettriche e i magazzinieri, saranno retribuiti con la paga di seconda categoria.

Donne	
Rammendatrici	" 7,50 "

TABELLA 2P

Operai e personale addetto a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia

Autisti	£. 700.== settim.
Carrettieri	" 550.== "
Portinai, custodi e sorveglianti	" 500.== "

Nel caso in cui custodi e portinai usufruiscano di alloggio, riscaldamento, luce, ecc. tali retribuzioni in natura saranno valutate d'accordo fra le parti interessate e la Commissione Interna e portate in deduzione della paga contrattuale.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale vengono assegnati.

ART.2°

Nel caso venga assunto in qualità di apprendista del personale di età superiore a 18 anni, il periodo di apprendistato di tale personale non potrà essere superiore ai 60 giorni. Trascorso tale termine l'operaio passerà automaticamente nella categoria superiore cui è destinato.

ART.3°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percepita per il lavoro ad economia maggiorata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

ART.4°

7642

Il lavoro straordinario,festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%.
b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi, o destinati al riposo compensativo, maggiorazione del 50% - Tale percentuale è ridotta al 25% per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, esclusi i sorveglianti ai quali si applica la maggiorazione del 50%.
c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%
d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra di loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori di

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

el di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

ART.4°

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%.
b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi, o destinati al riposo compensativo, maggiorazione del 50% - Tale percentuale è ridotta al 25% per il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, esclusi i sorveglianti ai quali si applica la maggiorazione del 50%.
c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%
d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra di loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, fatta eccezione per i sorveglianti ai quali si applica l'accordo stipulato fra l'Unione Industriali e la Camera del Lavoro di Torino, in data 27 luglio 1945, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde:

a) ai custodi per le ore di lavoro compiute in più delle 12 ore giornaliere e delle 72 ore settimanali;
b) al restante personale per le ore di lavoro compiute in più delle ore 10 giornaliere o delle 60 settimanali.

In tutti i casi previsti dal presente contratto per lavoro notturno si intende quello eseguito fra le ore 22 e le ore 6.

7642

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

ART.5°

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore a £.120.= giornaliere per tutti gli operai qualora si determini la necessità di consumare due pasti fuori sede. Nell'ipotesi di dover consumare un solo pasto tale compenso verrà ridotto a metà. - Oltre alla predetta indennità le parti interessate si accorderanno di volta in volta per la retribuzione o rimborso dell'eventuale pernottamento.

ART.6°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto con il medesimo e con quelli provinciali sopracitati, nonchè le migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

ART.7°

Il presente accordo decorre dal primo periodo di paga successivo alla data di stipulazione e durerà fino al 9 agosto 1946. Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se tre mesi prima della scadenza non ne verrà data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata.

Letto approvato e sottoscritto.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI MUGNAI
della Provincia di Torino
Il Presidente

F/to Massaglia

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO-TORINO
F/to Ghersi

LAVORATORI INDUSTRIA = UNIONE PROV.=TORINO
F/to illeggibile

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

0 6 0 3 1

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) carovita	INDENNITA' (1) mensa	TOTALE LORDO	Rit R.M.
UOMINI						
Operai special. CF	76,80		110	8	194,80	7,95
" " non CF	76,80		92	8	176,80	7,20
" qualificati CF	70,40		110	8	188,40	7,70
" " non CF	70,40		92	8	170,40	6,95
apprendisti 16/18	36,80		52	8	96,80	3,95
" sotto i 16	29,20		52	8	89,20	3,65
manovali spec. CF	62,80		110	8	180,80	7,40
" " non CF	62,80		92	8	162,80	6,65
" com.oltre 18 CF	57,60		110	8	175,60	7,15
" oltre 18 non CF	57,60		92	8	157,60	6,45
" com.16/18	37,60		52	8	97,60	4,--
" sotto i 16	29,20		52	8	89,20	3,65
DONNE RAMMENDATRICI						
Rammendatrici CF	43,20		100	8	151,20	6,15
" non CF	43,20		66	8	117,20	4,80

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

0 6 0 4

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

NALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

ario i tto	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	carovita	mensa		R.M.	ecc.		
110	8		194,80	7,95	2,--	184,85	
92	8		176,80	7,20	1,85	167,75	
110	8		188,40	7,70	1,95	178,75	
92	8		170,40	6,95	1,75	161,70	
52	8		96,80	3,95	1,--	91,85	
52	8		89,20	3,65	0,95	84,60	
110	8		180,80	7,40	1,85	171,55	
92	8		162,80	6,65	1,65	154,50	
110	8		175,60	7,15	1,80	165,65	
92	8		157,60	6,45	1,65	149,50	
52	8		97,60	4,--	1,05	92,50	
52	8		89,20	3,65	0,95	84,60	
100	8		151,20	6,15	1,55	143,50	
66	8		117,20	4,80	1,25	112,15	

rranno conteggiati a parte

040512

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MUGNAI

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente(specchio n° 1)	Salario netto base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percent.	Categorie similari industrie metallurgiche	Sal m
UOMINI MUGNAI						
Operai spec. CP	184,85	225,90	41,05	22,1		
" " nonCP	167,75	208,80	41,05	24,4		
" qualificati CP	178,75	218,25	39,50	22,--		
" " non CP	161,70	201,20	39,50	24,40		
Apprendisti sotto i 18 anni	91,85	106,30	14,45	15,7		
manovali spec. CP	171,55	210,70	39,15	22,--		
" " non CP	154,50	193,65	39,15	25,--		
" comuni CP	165,65	210,10	44,45	27,5		
" oltre i 18 anni						
" non CP	149,50	193,65	44,15	22,1		
" sotto i 18	92,50	106,30	13,80	14,8		
DONNE RAMMENDATRICI						
rammendatrici CP	143,50	159,45	15;95	11,1		
" non CP	112,15	129,20	17,05	15;3		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

O COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

lario netto base muo- contratto ecchio n.2	Differen- za paga	Percent.	Categoria simi- lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
225,90	41,05	22,1			
208,80	41,05	24,4			
218,25	39,50	22,--			
201,20	39,50	24,60			
106,30	14,45	15,7			
210,70	39,15	22,--			
193,65	39,15	25,--			
210,10	44,45	27,5			
193,65	44,15	22,1			
106,30	13,80	14,8			
159,45	15;95	11,1			
129,20	17,05	15;3			

7039

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

IN BASE AL

CATEGORIA	Salario contrattuale	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		Carovita	Mensa			R.M.		
UOMINI								
Operai 1^ Categ.CP	120	110	8		238	9,70	2,40	225,90
" " "nonCP	120	92	8		220	9,35	2,25	208,40
" 2^ " CP	112	110	8		230	9,40	2,35	218,25
" " " nonCP	112	92	8		212	8,65	2,15	201,20
" 3 " CP	104	110	8		222	9,05	2,25	210,70
" " " nonCP	104	92	8		204	8,30	2,05	193,65
apprend.sotto 18 anni	52	52	8		112	4,55	1,15	106,30
Rammendatrici CP	60	100	8		168,--	6,85	1,70	159,45
" non CP	60	66	8		134,--	5,45	1,35	129,20

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

O RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

E N N I T A'	(1)	TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
			4,08	1,02		
8		238	9,70	2,40	225,90	
8		220	8,95	2,25	208,80	
8		230	9,40	2,35	218,25	
8		212	8,65	2,15	201,20	
8		222	9,05	2,25	210,70	
8		204	8,30	2,05	193,65	
8		112	4,55	1,15	106,30	
8		168,==	6,85	1,70	159,45	
8		134,==	5,45	1,35	129,20	

conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE MILLING INDUSTRY IN TORINO PROVINCE. (No. 77).

1. This agreement conceds increases of approx. 5 lire per hour but the resultant wage schedule falls within the ceiling of the metal workers agreement for Torino. Province.

2. R.I.L.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

E. Scicluna maj

18.9.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19.9.1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

7037

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

18.9.1945

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19.9.1945

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

7037

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

NOTE E DATI DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER
DIPENDENTI INDUSTRIE MOLITORI DELLA
PROVINCIA DI TORINO

DECORRENZA: 9-8-1945

Col nuovo accordo vengono ritoccati i minimi salariali, che vengono aumentati in media di £.5 all'ora.

La percentuale d'aumento varia da un minimo dell'11,1% ad un massimo del 27,5%, cosicchè l'operaio specializzato capo famiglia percepirà £.225,90 giornaliere e la donna rammendatrice non capo famiglia £.129,20 contro rispettivamente £.184,85 e £.112,15 precedente.

Ogni tariffa a cottimo deve garantire al lavoratore il guadagno minimo del lavoro ad economia maggiorato del 15%.

Il lavoro straordinario o festivo viene maggiorato.

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore a £.120 giornaliere nel caso che debbano essere consumati fuori sede due pasti, mentre se si deve consumare un pasto solo la indennità viene ridotta a metà.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni vigenti non contemplate nell'accordo in esame, nonchè le migliori condizioni contrattualmente o di fatto applicate.

7036

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC No. 785021

cc/ copia

Enrico Leather 28

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELLE PELLETTERIE E ALLE FABBRICHE DI VALIGERIE E BAULI

Addì 29 agosto 1945 fra l'Unione Industriale della Provincia di TORINO, rappresentata dal suo Commissario Ing.SANDRO FIORIO, assistito dai sigg.Barbano Felice, Badone Attilio e Ing.Salvatore Juvara,

e la CAMERA DEL LAVORO di TORINO, rappresentata dal Sig. SAVIO REMO

viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette alle industrie delle pelletterie e alle fabbriche di valigie e bauli della Provincia di Torino, rispetto a quello previsto dal D.M. 2 marzo 1945.

ART.1°

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato Decreto 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

ADDETTI A FABBRICHE DI PELLETTERIE:

7095

U o m i n i

1° categoria	£.	16.==
2° categoria	"	14,50
3° categoria	"	13,50
Apprendisti di 1° assunzione da 14-16 anni	"	5.==
" " " 16-18 anni	"	6.==

D o n n e

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

REMO

viene stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per la revisione del trattamento salariale delle maestranze addette alle industrie delle pelletterie e alle fabbriche di valigie e bauli della Provincia di Torino, rispetto a quello previsto dal D.M. 2 marzo 1945.

ART.1°

I salari risultanti dall'applicazione del sopracitato Decreto 2 marzo 1945 sono sostituiti dalle seguenti tabelle:

ADDETTI A FABBRICHE DI PELLETTERIE:

7035

Uomini

1° categoria.....	£.	16.==
2° categoria.....	"	14,50
3° categoria.....	"	13,50
Apprendisti di 1° assunzione da 14-16 anni.....	"	5.==
" " " 16-18 anni.....	"	6.==

Donne

1° categoria.....	"	11.==
2° categoria.....	"	10,50
3° categoria.....	"	10.==
4° categoria.....	"	9,50
5° categoria.....	"	9.==

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Apprendisti di 1° assunzione:

da 14 - 16 anni..... £. 4,50
da 16 - 18 anni..... " 5,50
da 18 - 20 anni..... " 6,50

ADDETTI ALLE FABBRICHE DI VALIGIE E BAULI

U o m i n i

1°categoria..... " 16.==
2°categoria..... " 14,50
3°categoria..... " 13,50
Apprendisti di 1° assunzione 14 - 16 anni..... " 5.==
id id 16 - 18 anni..... " 6.==

D o n n e

1° categoria..... " 10,50
2° categoria..... " 10.==
3° categoria..... " 9,50
Apprendiste di 1° assunzione:
da 14 - 16 anni..... " 4,50
da 16 - 18 anni..... " 5,50
da 18 - 20 anni..... " 6,50

PERSONALE AUSILIARIO (per ambedue le categorie)

U o m i n i

operai specializzati..... " 15.==
operai qualificati..... " 14.==
Manovali comuni sopra i 18 anni..... " 12.==
" " da 16-18 anni..... " 9,50
" " sotto i 16 anni..... " 8,25

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 178021

3° categoria..... " 13,50

Apprendisti di 1ª assunzione 14 - 16 anni..... " 5.==

id id 16 - 18 anni..... " 6.==

D o n n e

1ª categoria..... " 10,50

2ª categoria..... " 10.==

3ª categoria.....?.?..... " 9,50

Apprendiste di 1ª assunzione:

da 14 - 16 anni..... " 4,50

da 16 - 18 anni..... " 5,50

da 18 - 20 anni..... " 6,50

PERSONALE AUSILIARIO (per ambedde le categorie)

U o m i n i

operai specializzati..... " 13.==

operai qualificati..... " 14.==

Manovali comuni sopra i 18 anni..... " 12.==

" " da 16-18 anni..... " 9,50

" " sotto i 16 anni..... " 8,25

D o n n e

Manov.comuni sopra i 18 anni..... " 8,50

" " da 16-18 anni..... " 8.==

" " sotto i 16 anni..... " 7,25

Nelle paghe suddette sono compresi tutti i compensi e indennità comunque calcolati e finora in vigore in aggiunta ai minimi precedenti, fatta eccezione per la indennità di mensa e per la

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO.
19502

indennità di contingenza che deve essere considerata a parte in conformità di quanto disposto dal Contratto Provinciale 11.7.1945 stipulato fra l'Unione Industriale della Provincia di Torino e la Camera del Lavoro di Torino.

ART.2°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di Legge vigenti non contemplate nel presente contratto e non in contrasto con il medesimo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.

ART.3°

Il presente accordo decorre dal 1° settembre 1945 e avrà vigore fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle competenti Organizzazioni.

Letto,approvato e sottoscritto

p. l'UNIONE INDUSTRIALI

F.to Sandro Fierio

per la CAMERA DEL LAVORO

F/to Regmo Savio

7034

Declassified E.O. 12065 Sec. 3-402/NNEC NO. 78502

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE LEATHER INDUSTRY OF TORINO PROVINCE. (N° 85)

1. This agreement concedes increases in wages bringing up the ceiling of specialised workers to 16 lire per hour.

2. The ceiling thus set is slightly higher than the "defacto" wage position of the metal workers but this is a highly specialised trade and there are but few workers involved.

3. R.I.J.A.C. recommends approval : I am in agreement with this recommendation.

E Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

16.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

Floyd T 023 Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

2. The ceiling thus set is slightly higher than the "defacto" wage position of the metal workers but this is a highly specialised trade and there are but few workers involved.

3. R.I.L.A.C. recommends approval : I am in agreement with this recommendation.

E. Sciclura Major
E. SCICLURA, Major
Regional Labour Officer

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

T023

Floyd D. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE
PER GLI ADDETTI ALLE PELLETTERIE ED
ALLE FABBRICHE DI VALIGIE E BAULI
DI TORINO

Decorrenza : 1° settembre'45

Alle categorie interessate è applicato il vecchio contratto SPINELLI, in cui la paga minima per un operaio specializzato è di L. 9,50 oraria.-

Col nuovo accordo i minimi di questo contratto vengono elevati di circa L.6 orarie, in media, cosicchè la paga minima dell'operaio specializzato si porta a L.16 orarie.-

Le nuove paghe assorbono tutte le indennità in vigore, ad eccezione della indennità di mensa e di contingenza che continuano ad essere pagate a parte.-

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contrattuali di legge non contemplate nel presente accordo, nonchè le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le singole aziende.-

Con il nuovo accordo le paghe delle categorie interessate all'accordo in esame, verrebbero ad essere superiori a quelle corrisposte ai lavoratori dell'industria metalmeccanica in base al recente accordo.-

Torino, 14 Settembre'45

7032

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Barbers - Hairdressers & Retailers

Torino - 27

Addì 30 luglio 1945 tra l'Associazione Provinciale dell'Artigianato di Torino, rappresentata dai suoi Commissari Bordigari Felice, Salamano Ernesto e Vergnano Angelo; assistiti dal signor Bonino Domenico delegato provinciale della categoria dei barbieri, parrucchieri ed affini;

e la Camera del Lavoro di Torino, rappresentata dai Segretari signori Carmagnola Luigi, Rapelli Giuseppe e Flecchia Vittorio, assistiti per le categorie dei barbieri, parrucchieri ed affini dal signor Gabetti Enrico, Segretario del Sindacato Lavoranti e dal signor Angelini Vincenzo nonchè da una rappresentanza di prestatori d'opera;

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale occupato nelle aziende della provincia di Torino, tenuta presente la differenza dei numeri indici tra la città di Milano e quella di Torino;

1) A far tempo dal 30 luglio 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

		Operai giornaliere	orarie	Impiegati mensili	orar
Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico	L.	100	10,75	2500	10,75

Ai capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £.14 giornaliere per gli operai e di £.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima: operai giornaliere £.14, orarie £.1,50; impiegati mensili £.350, orarie £.1,50.

7031

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Milano e quella di Torino;

E) A far tempo dal 10 luglio 1945 è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura:

		Operai giornaliere	oraria	Impiegati mensili	orar
Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico	L.	100	10,75	2500	10,75
Ai capi famiglia con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di £.14 giornaliere per gli operai e di £.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima: operai giornaliere £.14, orarie £.1,50; impiegati mensili £.350, orarie £.1,50.					
Uomini e donne non capi famiglia di età superiore agli anni 20 compiuti	"	82	8,80	2050	8,80
Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e 20 anni; esclusi gli apprendisti	"	62	6,65	1550	6,65

7031

.//.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Uomini e donne non capi famiglia di età compresa fra i 17 e i 18 anni: esclusi gli apprendisti	L.	52	5,60	1300	5,60

Per l'apprendistato si fa riferimento all'art.30 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoranti barbieri, parrucchieri, acconciatori per signora, manicure, pedicure e massaggiatori dipendenti da aziende artigiane e cooperative similari, stipulato in data 20 settembre 1937 (Pubblicato nel" Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni - Supplemento per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro" del 31 dicembre 1937 fasc.168, all.n. 1280, e per estratto nella Gazz.Uff. del 23 dicembre 1937, parte seconda), e si stabilisce il seguente carovita:

		Giornaliere	oraria senza carovita
a) Apprendisti durante il 1° quarto del periodo di apprendistato			
b) Apprendisti durante il 2° quarto del periodo di apprendistato	L.	20	2,15
c) Apprendisti durante il 3° quarto del periodo di apprendistato	"	25	2,70
d) Apprendisti durante il 4° quarto del periodo di apprendistato	"	30	3,25

7030

Per i lavoranti assunti per le giornate del sabato e domenica verrà corrisposto il carovita in base al numero delle ore di lavoro effettivo prestato.

Per capo famiglia si intende il lavoratore o impiegato che usufruisce di assegni familiari.

Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie sopra stabilite.

ART.2 - A far tempo dal 10 luglio 1945 l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti nella nuova indennità di contingenza.

ART.3 - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale delle ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Esso è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

periodo decorso), è di stabilisce il seguente carovita:

	Giornaliere	orarie senza carovita
a) Apprendisti durante il 1° quarto del periodo di apprendistato		
b) Apprendisti durante il 2° quarto del periodo di apprendistato	L. 20	2,15
c) Apprendisti durante il 3° quarto del periodo di apprendistato	" 25	2,70
d) Apprendisti durante il 4° quarto del periodo di apprendistato	" 30	3,25

7030

Per i lavoranti assunti per le giornate del sabato e do menica verrà corrisposto il carovita in base al numero delle ore di lavoro effettivo prestato.

Per capo famiglia si intende il lavoratore o impiegato che usufruisce di assegni familiari.

Le ore di assenza verranno decdtte in ragione delle quote orarie sopra stabilite.

ART.2 - A far tempo dal 10 luglio 1945 l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti nella nuova indennità di contingenza.

ART.3 - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale delle ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

ART.4 - Sono assorbiti nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni, percentuali ed aumenti salariali concessi singolarmente o per accordo sindacale dal 16 aprile in poi, escluso però quanto si riferisce a liquidazioni di differenze arretrate ed a sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazioni salariali stipulate e ratificate in sede sindacale.

ART.5 - Al fine di facilitare la ripresa produttiva, tutte le nuove assunzioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli epurati.

./.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

Detto accordo verrà sottoscritto per i Segretari della Camera del Lavoro, sigg.Carmagnola Luigi, Napelli Giuseppe e Vecchia Vittorio, dai Sigg. Gabetti Enrico, Segretario del Sindacato Lavoranti e Angelini Vincenzo e dai Commissari dell'Associazione Provinciale dell'Artigianato sigg. Bordigari Felice, Salamano Ernesto e Vergnano Angelo, nonchè dal signor Rosina Domenico, delegato provinciale della categoria barbieri, parrucchieri ed affini.

Letto, confermato e sottoscritto.

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO - TORINO

CAMERA DEL LAVORO DI TORINO
Sindacato Lavoratori Parrucchieri e Affini

Gabetti Enrico

UN COMMISSARIO
(Salamano Ernesto)

UN COMMISSARIO
(Vergnano Angelo)

Vergnano

Borgarino Domenico

C.L.N. STRAORDINARIA PER L'ARTIGIANATO TORINO

7029

Documento E.O. 12065 Sezione 3-402/NNDC No. 7855021

0626

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA Acconciatori uomo		Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1) Guerra	INDENNITA' (1) Mensa	TOTALE LORDO	R
Operai spec.	CF	66,55	75,=	20	8	103,==	4
" " non	CF	66,55	75,=	5	8	88,=	3
" 1° Cat.	CF	62,90	66,65	20	8	94,65	3
" " " non	CF	62,90	66,65	5	8	79,65	3
" 2° Cat.	CF	51,85	58,35	20	8	86,35	3
" " " non	CF	51,85	58,35	5	8	71,35	2
" " " 18/20		51,85	58,35	5	8	71,35	2
" 3° "	CF	44,70	50.==	20	8	78,==	3
" " " non	CF	44,70	50,==	5	8	63,==	2
" " " 18/20		44,70	50,==	5	8	63,==	2
" " " 17/18		44,40	50,==	5	8	63,==	2
Apprend; 1° quarto apprendistato		=====	=====	==	=	=====	=
Apprend; 2° quarto apprendistato		14,60	20,==	5	8	33.==	=
Apprend; 3° quarto apprendistato		14,60	20.==	5	8	33.==	=
Apprend. 4° quarto apprendistato		14,60	20.==	5	8	33.==	=

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

01

LIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

lo	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
o	Guerra	Mensa		R.M.	ecc.		
=	20	6	103,==	4,20	1,05	97,75	
=	5	8	88,=	3,60	0,90	83,50	
65	20	8	94,65	3,85	0,95	89,95	
65	5	8	79,65	3,25	0,80	75,60	
35	20	8	86,35	3,50	0,90	81,95	
35	5	8	71,35	2,90	0,70	67,75	
35	5	8	71,35	2,90	0,70	67,75	
==	20	8	78,==	3,20	0,80	74.==	
==	5	8	63,==	2,55	0,65	59,80	
==	5	8	63,==	2,55	0,65	59,80	
==	5	8	63,==	2,55	0,65	59,80	
==	==	=	=====	====	====	=====	
==	5	8	33.==	====	====	33.==	
==	5	8	33.==	====	====	33.==	
==	5	8	33.==	====	====	33.==	

no conteggiati a parte

0 6 2 #

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA Acconciatori uomo	Salario contrattuale	INDENNITA' (1) Carovita	Mensa		TOTALE LORDO	RITENUTE R.M.	RITENUTE ecc.
Operai spec. CF	99,10	100	8		207,10	8,45	2,10
" " non CF	99,10	82	8		199,10	8,10	2,65
" 1° Cat. CF	91,10	100	8		199,10	8,10	2,05
" " " non CF	91,10	82	8		191,10	7,80	2,05
" 2° " CF	83,15	100	8		191,15	7,80	2,05
" " " non CF	83,15	82	8		173,15	7,05	1,75
" " " 18/20	83,15	62	8		153,15	6,25	1,55
" 3° " CF	75,15	100	8		183,15	7,45	1,85
" " " non CF	75,15	82	8		165,15	6,75	1,70
" " " 18/20	75,15	62	8		145,15	5,90	1,50
" " " 17/18	75,15	52	8		135,15	5,65	1,40
Apprend; 1° quarto apprendistato	27,20	==	8		35,20	====	====
Apprend. 2° quarto apprendistato	27,20	20	8		55,20	2,25	0,55
Apprend. 3° quarto apprendistato	27,20	25	8		60,20	2,50	0,65
Apprend. 4° quarto apprendistato	27,20	30	8		65,20	2,65	0,70

(1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

CHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

N BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
ta	Mensa		R.M.	ecc.		
	8	207,10	8,45	2,10	196 55	
	8	199,10	8,10	2,05	188,95	
	8	199,10	8,10	2,05	188,95	
	8	191,10	7,80	2,05	181,25	
	8	191,15	7,80	2,05	181,30	
	8	173,15	7,05	1,75	164,35	
	8	153,15	6,25	1,55	145,35	
	8	183,15	7,45	1,85	173,85	
	8	165,15	6,75	1,70	173,60	
	8	145,15	5,90	1,50	138;75	
	8	135,15	5,65	1,40	128;10	
	8	35,20	====	====	35,20	
	8	55,20	2,25	0,55	52,40	
	8	60,20	2,50	0,65	57,05	
	8	65,20	2,65	0,70	61,85	

conteggiati a parte

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO. 785021

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA Acconciatori uomo	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari Industrie metallurgiche	S
Operai special. CF	97,75	196,75	98,80	101,5		
" " nonCF	83,50	188,95	105,45	126,2		
" 1° Cat. CF	89,85	188,95	99,10	110,5		
" " " non CF	75,60	181,25	105,65	139,2		
" 2° " CF	81,95	181,30	99,35	121,5		
" " " non CF	67,75	164,35	96,60	143.		
" " " 18/20	67,75	145,35	77,60	114.		
" 3° " CF	74.==	173,85	99,85	134,5		
" " " non CF	59,80	173,60	113,80	190.=		
" " " 18/20	59,80	138,75	78,95	132.=		
" " " 17/18	59,80	128,10	68,30	114,5		
Apprend. 1° quarto apprendistato	=====	35,20	35,20	=====		
Apprend. 2° quarto apprendistato	33.=	52,40	19,40	58,8		
Apprend. 3° quarto apprendistato	33.=	57,05	24,05	74,5		
Apprend. 4° quarto apprendistato	33.=	61,85	28,55	86,40		

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

RIFFTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

...etto ...te 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percen.	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
	196,75	98,80	101,5			
	188,95	105,45	126,2			
	188,95	99,10	110,5			
	181,25	105,65	139,2			
	181,30	99,35	121,5			
	164,35	96,60	143.			
	145,35	77,60	114.			
	173,85	99,85	134,5			
	173,60	113,80	190.=			
	138,75	78,95	132.=			
	128,10	68,30	114,5			
	35,20	35,20	=====			
	52,40	19,40	58,8			
	57,05	24,05	74,5			
	61,85	28,55	86,40			

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF BARBERS AND SIMILAR TRADES IN TORINO PROVINCE. (No. 70).-

1.- The agreement concedes a high cost of living indemnity wich is lower than that of other occupations in Torino Province. Women get the same indemnity as men but only in the case of "women without dependents and over 20 years" is the indemnity above that of the Milano "ceiling".-

2.- R.I.J.A.C. is in favour of approval with the exception of point raised above. I am in accord with this recommendation.-

6.9.1945

E.SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

7025

Approved.

/S/ FLOYD E. THOMAS
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

7/9/45

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

td/

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA
PER LAVORANTI BARBIERI, PARRUCCHIERI ED AFFINI DI TORINO.

---------=oOo=-------

Decorrenza : 10 luglio 1945.

L'accordo in esame è stipulato sulla falsariga di quello di Milano e di quello per dipendenti da ditte artigiane, ratificato dal Commissario Regionale per il Piemonte il 30 agosto u.s. da cui la categoria dei barbieri, parrucchieri ecc. era stata esclusa.

A differenza però dall'accordo di Milano questo equipara le donne agli uomini e considera una categoria a parte per gli apprendisti suddividendola in quattro sottocategorie, secondo l'anzianità di apprendistato.

Presa come base di riferimento la categoria acconciatori uomo, a seguito della applicazione dell'accordo in esame, si ha un aumento variabile da un minimo del 58,8% ad un massimo del 190%, cosicchè il salario massimo è di £. 196,75 giornaliere per acconciatore specializzato capo famiglia e minimo di £. 52,40 per apprendista 2° quarto di appradistato contro rispettivamente a £. 97,75 e £. 23 precedenti.

L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra.

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

L'accordo in esame è stipulato sulla falsariga di quello di Milano e di quello per dipendenti da ditte artigiane, ratificato dal Commissario Regionale per il Piemonte il 30 agosto u.s. da cui la categoria dei barbieri, parrucchieri ecc. era stata esclusa.

A differenza però dall'accordo di Milano questo equipara le donne agli uomini e considera una categoria a parte per gli apprendisti suddividendola in quattro sottocategorie, secondo l'anzianità di apprendistato.

Presa come base di riferimento la categoria acconciatori uomo, a seguito della applicazione dell'accordo in esame, si ha un aumento variabile da un minimo del 58,8% ad un massimo del 190%, cosicchè il salario massimo è di £. 196,75 giornaliere per acconciatore specializzato capo famiglia e minimo di £. 52,40 per apprendista 2° quarto di appredistato contro rispettivamente a £. 97,75 e £. 23 precedenti.

L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra.

----------oOo----------

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NND No. 785021


0635